

157.524  
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

---

SESSIONE DEL LUGLIO 1898

---



ROMA


TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

S. IV.

1899

N. 94.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

---

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del luglio 1898

---

	Pagina
Composizione della Commissione . . . . .	IX
Ordine dei lavori. . . . .	XI
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Finocchiaro-Aprile) sui lavori e sulle proposte della Commissione:	
1) Comunicazioni fatte dal Comitato permanente . . . . .	XIII
2) Statistica penale e casellario giudiziale nel 1897 . . . . .	XIV
3) Discorsi dei Procuratori generali per l'anno giuridico 1898. . . . .	XV
4) Movimento della delinquenza in Italia nel 1896 . . . . .	XVI
5) Ricovero per correzione paterna . . . . .	XVIII
6) Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà . . . . .	XX
7) Dispense per contrarre matrimonio, movimento delle cause matrimoniali e separazioni di coniugi pel triennio 1894-96. . . . .	XXII
8) Statistica comparata delle separazioni personali e dei di- vorzi. . . . .	XXIII
9) Risultati ottenuti dall'applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, e del relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie — Servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio . . . . .	XXIV
10) Altri temi. . . . .	XXVII

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

**Seduta del 9 luglio 1898.**

	Pagina
Discorso d'inaugurazione di S. E. il Ministro Guardasigilli on. Finocchiaro-Aprile . . . . .	1
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	2
Commemorazione dell'on deputato Tondi. . . . .	ivi
Comunicazioni del Comitato . . . . .	3
Discussione sulle comunicazioni del Comitato . . . . .	3-10

**Seduta del 10 luglio 1898.**

Lettura delle relazioni del cav. Borgomanero e del senatore Beltrani-Scalia sul Ricovero per correzione paterna . . . . .	11-12
Discussione delle precedenti relazioni. . . . .	12-17

**Seduta dell'11 luglio 1898.**

Seguito della discussione sulle relazioni concernenti il ricovero per correzione paterna . . . . .	18-24
Proposte e votazione . . . . .	24-28
Lettura della relazione del Procuratore generale Forni sui provvedimenti riguardanti l'esercizio della patria potestà . . . . .	28

**Seduta del 12 luglio 1898.**

Discussione della relazione del comm. Forni sui provvedimenti riguardanti l'esercizio della patria potestà. . . . .	29-30
Proposte e votazione . . . . .	30-32
Lettura della relazione del comm. Forni sulle dispense matrimoniali, sulle separazioni dei coniugi e sulle cause matrimoniali . . . . .	32
Discussione intorno a questa relazione . . . . .	33-38

**Seduta del 13 luglio 1898.**

Lettura della relazione del senatore Righi sui discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori generali per l'anno giuridico 1898, intorno all'amministrazione della giustizia penale . . . . .	39
Discussione della relazione del senatore Righi. . . . .	39-41



**Seduta del 14 luglio 1898.**

	Pagina
Seguito della discussione della relazione del senatore Righi . . . . .	42-48
Proposte e votazione . . . . .	48-49

**Seduta del 15 luglio 1898.**

Comunicazione dell'avv. Bosco sulla statistica dei divorzi e delle separazioni personali . . . . .	50
Discussione sulla relazione dell'avv. Bosco . . . . .	51-54
Presentazione dei volumi della statistica giudiziaria civile e penale pel 1896, e del volume che contiene le notizie complementari alle statistiche penali degli anni 1890-95, desunte dalle schede individuali . . . . .	54
Cenno illustrativo sul contenuto di questi volumi, fatto dal commendatore De' Negri . . . . .	54-57
Lettura della relazione del cav. Borgomanero sulla Statistica penale ed il casellario giudiziario nell'anno 1897 . . . . .	57
Proposte e votazione . . . . .	58-59

**Seduta del 16 luglio 1898.**

Lettura della relazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza nell'anno 1896 . . . . .	60
Discussione della relazione del comm. Bodio . . . . .	60-72
Proposta del prof. Lucchini sulla statistica della giustizia penale militare . . . . .	73

**Seduta del 17 luglio 1898.**

Continuazione della discussione sulla relazione del comm. Bodio. . . . .	74-76
Mozione del comm. Forni sulla opportunità di istituire una indagine sulla esecuzione delle sentenze. . . . .	77-78
Lettura della relazione del cav. Ostermann sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie e sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili a patrocinio gratuito . . . . .	78
Discussione della relazione del cav. Ostermann . . . . .	78-82
Proposte e votazione . . . . .	82-83
Voto espresso dal prof. Lucchini sul programma dei lavori della Commissione . . . . .	83
Chiusura della 1ª Sessione dell'anno 1898 . . . . .	84

## PARTE II.

### RELAZIONI ED ALLEGATI.

#### Relazioni dei Commissari.

	Pagina
Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente (Relatore Borgomanero) . . . . .	87
<b>A)</b> — Costituzione e composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile . . . . .	ivi
<b>B)</b> — Comunicazioni di provvedimenti e disposizioni adottati dal Comitato permanente e dal Ministero . . . . .	88
I. Consigli di famiglia e di tutela . . . . .	ivi
II. Patria potestà - Ricovero per correzione paterna . . . . .	90
III. Gratuito patrocinio . . . . .	ivi
IV. Notizie statistiche sulle licenze per rilascio di beni immobili . . . . .	91
V. Statistica notarile . . . . .	92
VI. Casellario giudiziale . . . . .	ivi
VII. Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni ai regolamenti locali . . . . .	93
VIII. Argomenti diversi . . . . .	94
<b>C)</b> — Comunicazioni su argomenti speciali secondo i dati contenuti nei volumi della Statistica giudiziaria per l'anno 1896 . . . . .	95
I. Statistica dei lavori compiuti da Collegi di probi-viri . . . . .	96
II. Rinvii nelle cause civili — Celerità nelle decisioni. . . . .	99
III. Notizie statistiche concernenti le liberazioni condizionali, grazie, riabilitazioni, estradizioni ed autorizzazioni a procedere contro Sindaci. . . . .	106
<b>D)</b> — Ispezioni ad Uffici giudiziari e alla Statistica notarile . . . . .	116
<b>E)</b> — Proposte . . . . .	120
Relazione sul servizio della Statistica penale e sul casellario giudiziale nel 1897 (Relatore Borgomanero) . . . . .	121
Relazione sui discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori generali per l'anno giuridico 1898 - Parte penale (Relatore Righi) . . . . .	140

	Pagina
Relazione sul movimento della delinquenza in Italia nel 1896, e sulle qualità personali degli imputati di delitti negli anni 1890-95 (Relatore Bodio) . . . . .	179
I. — Movimento della delinquenza in Italia . . . . .	180
II. — Confronti internazionali . . . . .	187
III. — Rapporto fra il numero delle condanne e quello delle denunce, secondo le specie dei reati . . . . .	189
IV. — Della statistica penale compilata col mezzo delle schede. . . . .	196
V. — Qualità personali degli imputati condannati . . . . .	199
VI. — Recidivi . . . . .	209
VII. — Pene inflitte e rapporto fra le assoluzioni e le condanne . . . . .	212
VIII. — Della liberazione condizionale e della condanna condizionale . . . . .	214
PROSPETTI STATISTICI . . . . .	221-230
Relazione sul ricovero per correzione paterna nel secondo semestre del 1897 (Relatore Borgomanero) . . . . .	231
Relazione sul ricovero dei minorenni e sulla esecuzione dei decreti ai termini dell'articolo 222 del Codice civile (Relatore Beltrani-Scalia). . . . .	254
Relazione sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà pel triennio 1894-96 (Relatore Forni) . . . . .	282
Relazione sulle dispense per contrarre matrimonio, sul movimento delle cause matrimoniali e sulle separazioni dei coniugi, pel triennio 1894-96 (Relatore Forni) . . . . .	305
Relazione sui risultati ottenuti dall'applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, e del relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie, e sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio (Relatore Ostermann). . . . .	317

### Allegati.

I. — Composizione della Commissione . . . . .	357
Regio decreto 16 gennaio 1898, n. 17, che stabilisce il numero dei membri della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile . . . . .	ivi
Regio decreto 7 luglio 1898, n. 287, che nomina il Presidente del Consiglio superiore di statistica membro di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile . . . . .	358

	Pagina
II. — Consigli di famiglia e di tutela. . . . .	360
1. — Circolare in data 24 dicembre 1897, n. 1222/XXI, concernente le relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela. . . . .	ivi
2. — Circolare in data 31 dicembre 1897, n. 1226/XXI, colla quale si prescrive che le relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela siano accompagnate da elenchi nominativi. . . . .	361
3. — Circolare in data 26 febbraio 1898, n. 1281/XXI-B concernente l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere nella costituzione di tutele per orfani abbandonati e per minorenni dimessi dagli Ospizi . . . . .	364
4. — Circolare in data 3 marzo 1898, n. 1290/XXI, concernente la istituzione di Comitati di patronato per minorenni sotto tutela o cura . . . . .	ivi
III. — Ricovero di minorenni per correzione paterna. . . . .	366
Circolare in data 27 febbraio 1898, n. 1282/20, colla quale si chiedono notizie sul ricovero di minorenni per correzione paterna. . . . .	ivi
IV. — Esercizio della patria potestà . . . . .	368
Circolare in data 7 gennaio 1898, n. 1234/XIX, concernente l'invio dei registri nominativi riguardanti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria circa l'esercizio della patria potestà . . . . .	ivi
V. — Gratuito patrocinio in materia civile . . . . .	369
1. — Circolare 6 dicembre 1897, n. 1213/22, contenente istruzioni sui dati statistici sul gratuito patrocinio in materia civile. . . . .	ivi
2. — Circolare in data 11 marzo 1898, n. 1342/22-A, colla quale si chiedono informazioni in ordine ad alcuni provvedimenti da adottare pel regolare e sollecito andamento del servizio del gratuito patrocinio in materia civile. . . . .	370
VI. — Notizie statistiche sulle licenze per rilascio di beni . . . . .	372
Circolare in data 5 aprile 1898 della Direzione generale della statistica . . . . .	ivi
VII. — Circolare in data 18 dicembre 1897, n. 1219-XXX, contenente istruzioni circa le relazioni sul servizio del casellario giudiziale. . . . .	375

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—  
Sessione luglio 1898.  
—

Componenti la Commissione.

**PRESIDENTE:**

**Messedaglia Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

**COMMISSARI:**

**Beltrani-Scalia Martino**, senatore del Regno, consigliere di Stato, incaricato di reggere la Direzione generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

**Boccardo Girolamo**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio Luigi**, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Borgomanero Luigi**, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Bosco Augusto**, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica ;

**De' Negri Carlo**, ff. di direttore generale della statistica ;

**Forni Eugenio**, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

**Lampertico Fedele**, senatore del Regno;

**Lucchini Luigi**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Nocito Pietro**, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

**Ostermann** Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;

**Penserini** Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Righi** Augusto, senatore del Regno;

**Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;

**Tami** Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

**Zella-Milillo** Michele, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia  
e dei culti.

**SECRETARI:**

**Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

**Farace** Alfredo, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

---

## ORDINE DEI LAVORI

---

1° Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO).

2° Sul casellario giudiziale e sulla statistica penale nel 1897 (BORGOMANERO).

3° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alla giustizia penale nel 1897 (RIGHI).

4° Sul movimento della delinquenza in Italia per l'anno 1896 (BODIO).

5° Sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per ricovero di minorenni per correzione paterna nel 1897 (BORGOMANERO).

6° Sul ricovero per correzione paterna nel 1897, ed esecuzione dei decreti emessi a' termini dell'articolo 222 del Codice civile (BELTRANI-SCALIA).

7° Sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1894-95-96 (FORNI).

8° Sulle cause matrimoniali e sulle dispense da impedimenti civili a contrarre matrimonio (FORNI).

9° Sulla statistica delle separazioni personali e dei divorzi (Bosco).

10° Sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito dei privati nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio (OSTERMANN).

11° Sui servizi di cancelleria e sulle tasse giudiziarie (OSTERMANN).

---





Relazione del Presidente della Commissione (senatore MESSEDAGLIA) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole FINOCCHIARO-APRILE) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

---

ECCELLENZA,

La Commissione per la statistica giudiziaria ha chiuso il 17 luglio ultimo scorso la sua 1<sup>a</sup> sessione dell'anno 1898 inaugurata dall'E. V. il 9 dello stesso mese.

Adempio ora all'obbligo di riferire a V. E. sui lavori compiuti nella sessione e di sottoporle le conclusioni a cui essa addivenne.

**1. — Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.**

Il cav. Borgomanero, dopo avere informata la Commissione dei provvedimenti e delle disposizioni prese dal Comitato permanente e dal Ministero in ordine alle deliberazioni precedentemente da essa votate, fornì alcune notizie statistiche sui Collegi di probi-viri, sui rinvii nelle cause civili, sulle grazie sovrane, le liberazioni condizionali, le riabilitazioni, le estradizioni e le autorizzazioni a procedere contro Sindaci, dei quali argomenti le statistiche ufficiali dell'anno 1896 o danno notizia per la prima volta o trattano più diffusamente che per il passato, essendo stato introdotto anche per alcune di quelle ricerche il metodo della scheda individuale.

Non mi indugio a ripetere i dati principali esposti dal relatore, perchè sono già state pubblicate le statistiche civile e penale del 1896 che contengono per disteso le più interessanti notizie sui predetti argomenti.

## 2. — Statistica penale e casellario giudiziale nel 1897.

Il cav. Borgomanero ha riferito anche sul servizio della statistica penale e sul casellario giudiziale nel 1897.

Premesso che le relazioni semestrali che debbono compilare i Procuratori generali ed i Procuratori del Re su questo argomento sono talora insufficienti per formarsi un convincimento sicuro sul modo come procedono i detti servizi, il relatore ha dapprima riassunto le cose dette negli indicati rapporti per ciascun distretto di Corte di appello in ordine al servizio della statistica penale.

Da questo esame è risultato che nel 1897 perdurarono inconvenienti ed irregolarità in taluni distretti, ma che, peraltro, gli inconvenienti non ebbero quel carattere di gravità che in passato, e in generale anzi si notò un miglioramento dovuto anche al fatto che le cancellerie attendono ora con più diligenza ai lavori della statistica, perchè pure questi sono oggetto di ispezioni straordinarie.

Quanto al casellario giudiziale, il relatore dopo un accurato esame dei rapporti presentati, ha dovuto riconoscere che in molti luoghi esso non è tenuto regolarmente, con grave danno dell'amministrazione della giustizia penale. Specialmente si notano omissioni di cartellini e ritardo nella loro compilazione, incertezza se farli o no nei casi di contravvenzione o di reati previsti da leggi speciali, di proscioglimento per non provata reità o per remissione, di condono di pena in seguito ad amnistia applicata a persona determinata. Inoltre spesso si omette l'annotazione, a margine delle sentenze di condanna, dell'avvenuta compilazione dei cartellini, si verificano ritardi nella loro collocazione nelle cassette, e le eliminazioni dei cartellini nei casi prescritti o non si fanno o si fanno con molta lentezza.

Il Ministero della giustizia ha ordinato di ispezionare i casellari giudiziali, cominciando dai più importanti e i risultati

di queste ispezioni, che verranno comunicati alla Commissione serviranno a questa di guida per proporre alla E. V. quei provvedimenti che si reputassero indispensabili al retto funzionamento di questo importante servizio.

Intanto però gioverebbe attuare un sistema di controllo per assicurarsi che i cartellini vengano redatti e spediti ai competenti uffici, e il relatore fece voto che fosse richiamata l'attenzione di V. E. su questo punto.

Infine fu votata la proposta del relatore di segnalare a V. E. gli Uffici giudiziari che trascurarono il servizio della statistica penale e del casellario giudiziale.

### **3. — Discorsi dei Procuratori generali per l'anno giuridico 1898 (parte penale).**

Il senatore Righi ha fatto un diligentissimo riassunto di ciascuno dei discorsi inaugurali, mettendo in rilievo le principali osservazioni esposte dai Procuratori generali e ponendo anzi molto studio per non entrare in discussione con essi sulle opinioni manifestate, acciocchè la sua relazione avesse il carattere di una esposizione delle cose dette e non fosse un commento di esse.

Il metodo seguito non consente però di potere riassumere in poche parole la relazione, e mi limito a raccogliere l'impressione generale che la lettura dei discorsi ha lasciato nell'animo del relatore. Essa fu di allarme e di sgomento per le condizioni morali della popolazione che sono venute ancora peggiorando, essendosi fatto non solo più alto il numero dei reati, ma altresì più gravi le condizioni della criminalità.

Traendo poi argomento dal fatto che diversi Procuratori generali trattarono della necessità di riformare l'istituto della revisione, acciocchè da un lato non debba beneficiarne il colpevole che calcola esclusivamente sulle imprevedibili accidentalità che accompagnano i processi, e dall'altro lato sia veramente efficace per l'innocente ingiustamente condannato, il

relatore presentò un voto di riforma di tale istituto da sottoporsi all'E. V.

Similmente, accentuandosi sempre più la mancanza di una sincera cooperazione dei cittadini alla retta e spedita amministrazione della giustizia penale, per il diffondersi della falsa testimonianza surrettizia od orrettizia, il relatore volle che fosse richiamata l'attenzione dell'E. V. pure su questo punto, per studiare i provvedimenti più atti ad eliminare gli inconvenienti.

#### 4. — Movimento della delinquenza in Italia nel 1896.

Il prof. Bodio ha esposto i dati principali della statistica giudiziaria penale del 1896 e trattato delle qualità personali degli imputati condannati, illustrando così le cifre dei due volumi che furono presentati alla Commissione dall'Ufficio centrale della statistica, l'uno di statistica penale del 1896, l'altro di notizie complementari alle statistiche penali degli anni 1890-95.

Il numero complessivo dei reati anche nel 1896 è cresciuto, e sebbene la maggior parte dell'aumento sia da attribuirsi alle contravvenzioni, non è nemmeno lieve l'aumento dei delitti, presi nel loro insieme.

Guardando alle singole specie di essi, alcuni, come l'omicidio, diminuiscono, ma altri aumentano notevolmente. Da ciò il relatore ha tratto la conferma di una opinione già espressa, che cioè si viene operando una certa trasformazione della delinquenza per cui ai reati di forma violenta si vengono sostituendo quelli di malizia, di frode, di cupidigia, di rivolta.

Il relatore ha accennato all'influenza che alcuni fattori economici, come l'emigrazione, i raccolti, gli scioperi, possono esercitare sulla delinquenza, ma dovette riconoscere che è molto difficile trovare una corrispondenza fra essi e il movimento dei delitti; codesti fattori economici agiscono gli uni

sugli altri per azione e reazione, in guisa che gli effetti in parte si elidono e si trasformano.

L'aumento dei reati non è un fatto che si verifichi soltanto in Italia, ma si può dire generale in Europa, poichè si osserva nella maggior parte degli Stati. Alcuni confronti per la Francia, l'Austria e la Germania hanno messo in chiaro questa verità.

Passando a dire delle qualità personali degli imputati, il relatore si è valso delle cifre del quinquennio 1891-95 pubblicate nel volume che contiene i risultati dello spoglio delle schede ed ha esaminato le proporzioni dei condannati divisi per sesso, età, stato civile, professioni, mettendo in rilievo particolarmente la costanza dei risultati durante un certo numero di anni come prova ad un tempo delle regolarità statistiche di fenomeni che parrebbero meno di ogni altro soggetti a leggi fisse ed immutabili, e della esattezza del materiale raccolto, che è tale ora da assicurare anche i più diffidenti.

Attesa l'importanza dell'argomento, si è fermato il relatore a considerare particolarmente la recidiva, per stabilire in quale misura vi partecipino l'uno e l'altro sesso, i maggiorenni ed i minorenni, e per studiarne la intensità, la quale si dimostra per il numero di volte in cui gli imputati subirono precedenti condanne, e la qualità, cioè l'indole dei reati precedentemente commessi.

In uno speciale paragrafo il relatore ha trattato della questione, sempre interessante, del numero dei reati che restano impuniti; e dopo avere dedotto il rapporto numerico fra i reati giudicati a quelli denunciati, che è di circa il 68 per cento, ha calcolato il rapporto dei reati seguiti da condanna rispetto a quelli giudicati, che si trovò essere 55 su cento. Un parallelo istituito tra la Francia e l'Italia per il numero dei reati dei quali rimasero ignoti gli autori, che è l'indice più evidente degli insuccessi dell'istruttoria, ha mostrato esservi la medesima proporzione, cioè 25 su cento, per i due paesi. In un altro punto della sua relazione il professore Bodio ha trat-

tato dell'esito dei giudizi, delle condanne e delle pene. Da ultimo egli si è intrattenuto sulla liberazione condizionale nel nostro ed in altri Stati, e ha esposto interessanti notizie legislative e statistiche sull'istituto della condanna condizionale, che non è ancora introdotto nella nostra legislazione.

#### 5. — Ricovero per correzione paterna.

Sul ricovero per correzione paterna, che da tempo è oggetto di particolare sollecitudine per parte della nostra Commissione, furono stese quest'anno due relazioni, l'una del cav. Borgomanero sulle domande di ricovero presentate al Magistrato e sui provvedimenti emessi da questo, l'altra del senatore Beltrani-Scalia sulla esecuzione dei decreti di ricovero e sulle liberazioni.

Quanto alle domande, le notizie fornite dal relatore riguardano il 2° semestre del 1897, durante il quale i Presidenti di Tribunale dovettero occuparsi di 1179 domande, di cui 851 per maschi e 328 per femmine. La distribuzione per distretti mostra che speciali criteri, indipendenti dalla maggiore o minore popolazione, influiscono sul numero delle domande.

La proporzione delle domande accolte è del 50.80 per cento, però per i maschi essa è un po' superiore alla metà del totale (52.76).

Circa le disposizioni impartite per la spesa del mantenimento dei minorenni, il relatore ha espresso il convincimento che presso alcuni Tribunali non si usino tutte le diligenze necessarie per assicurarsi se la famiglia del minorenne abbia o no i mezzi per provvedere al mantenimento, perchè sopra 599 minorenni ricoverati ben 544 rimasero a carico dello Stato.

Passando all'esame dei rapporti dei Primi Presidenti di Corte d'appello e dei Presidenti di Tribunale sulla frequenza o meno delle domande, varie sono le opinioni manifestate dai magistrati, ma i più concordano nel ritenere che essa dipenda

dalla rilassatezza dei vincoli famigliari e dallo spegnersi del sentimento morale dei genitori, non senza che vi contribuisca la condizione economica delle famiglie. E fra le cause che spingono i genitori a chiedere il ricovero, spesso si trova la impossibilità per essi di attendere alla educazione della prole, distratti come sono dagli affari e dai lavori della loro professione.

Molto utile è stata la raccomandazione fatta ai Presidenti di Tribunale, in seguito ad un voto della nostra Commissione, di interrogare i minorenni, prima di prendere il provvedimento, per ammonirli a ravvedersi, e infatti, per questa cautela del Magistrato, diminuì il numero dei decreti di ricovero.

Le domande di liberazione, nel semestre indicato, furono 491 e ne furono accolte 82.66 su cento, ma su questo argomento poche informazioni si poterono ottenere dai rapporti suaccennati, i più limitandosi a dire che gli ordini di liberazione furono dati su parere conforme del Direttore dell'istituto. Il relatore non presentò proposte, essendo molto recenti le prescrizioni impartite dal Ministero su questa materia, e di alcune dovendosi ancora attendere gli effetti.

Il senatore Beltrani-Scalia, nel trattare dell'esecuzione dei decreti di ricovero per correzione paterna, fornì anche alcune notizie statistiche sui minorenni ricoverati per altri motivi, e, dal confronto delle notizie, trasse la conclusione che era diminuito il numero dei ricoverati per correzione paterna, e specialmente delle minorenni e dei giovanetti di età più tenera.

Notizie di molto interesse fornì il relatore sulla filiazione legittima od illegittima dei minorenni, sulla loro appartenenza alla popolazione agricola, sul titolo del reato per cui fu chiesta l'assegnazione, sulla durata delle condanne, sulla recidiva, sulla durata media del ricovero, e sulla persona che provocò l'ordinanza.

Il senatore Beltrani ha esaminato i rapporti riservati che i Presidenti di Tribunale, per voto della nostra Commissione,

debbono ora unire a ciascun decreto di ricovero, e pur avendo notato deficienze in alcuni, forse perchè richiesti per la prima volta, ha potuto da essi ricavare molte interessanti per quanto sconcertanti notizie, che rivelano una piaga dolorosissima che bisogna curare con tutti i mezzi che la terapeutica sociale può indicare, per impedirne la diffusione.

Scrittori di fama riconosciuta, congressi di dotti e di filantropi, specialmente all'estero, eccitano i Governi a promulgare leggi protettrici dell'infanzia, e anche l'Italia, dove pure non è venuta meno la sollecitudine del Governo e dei privati cittadini per la fondazione di Istituti di correzione che veramente rispondano a questo nobilissimo intento, deve porsi arditamente nella via delle riforme, per raggiungere la soluzione desiderata della grave questione.

Il relatore propose e la Commissione approvò che fosse invitato il Direttore generale delle carceri a continuare gli studi e le ricerche statistiche sui minorenni, e fosse rivolta preghiera all'E. V. di sollecitare il Ministero dell'interno a dar compimento agli studi avviati sul tema dell'infanzia abbandonata; di esaminare il modo migliore perchè l'azione del Ministero della giustizia e di quello dell'interno in questa materia avesse una base comune; e come possa essere regolato il servizio di assegnazione dei minorenni per evitare un affollamento di ordinanze alle quali non è possibile dar corso; e se convenga raccogliere dalle Direzioni centrali e circondariali delle carceri indicazioni particolareggiate sui detenuti minori di 16 anni.

#### **6. — Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà.**

Il Procuratore generale Forni, che riferì sui provvedimenti intorno all'esercizio della patria potestà, ha innanzi tutto avvertito che alla sua relazione è venuto a mancare il sussidio dei dati statistici. I registri nominativi istituiti su proposta della



Commissione, accolta dal Guardasigilli del tempo, per dare notizie sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà, furono attuati col 1° gennaio 1897, ed i rapporti dei Presidenti di Tribunale, messi a disposizione del relatore, si riferivano invece al triennio 1894-95-96, e perciò non potendo basarsi su cifre desunte dai registri nominativi, o erano privi affatto di notizie statistiche o ne avevano alcune raccolte dai più diligenti Capi di Tribunale con una indagine espressamente fatta.

Circa i provvedimenti di allontanamento del minore dalla casa paterna e quelli di richiamo ha notato il relatore che questi ultimi superano i primi (412 rispetto a 278), sia perchè si riferiscono a tutti i minorenni allontanati in qualsiasi tempo, sia perchè i genitori piegano più facilmente al perdono ed alla pietà. I decreti di allontanamento, date le condizioni della nostra popolazione, sono scarsi, ma la ragione sta nella difficoltà di trovare persone che si assumano la cura di provvedere ai minorenni, o istituti che li ricoverino.

Più a lungo si è fermato il relatore ad esaminare i provvedimenti di collocamento dei minorenni in case di correzione, sia per la loro importanza numerica (5939), sia per la loro importanza sociale; ma poichè questo tema formò oggetto di altre due relazioni, mi limito qui a rilevare che il comm. Forni, con un diligente esame dei rapporti dell'Autorità giudiziaria, ha particolarmente messo in evidenza che questi provvedimenti riguardano fanciulli poveri cresciuti nelle strade e nelle piazze, educati al vizio ed al delitto, perchè le famiglie non hanno cura di loro, e li abbandonano come inutile peso; donde la necessità di dare largo sviluppo a quegli istituti che proteggono l'infanzia, sebbene la entità dei mezzi coi quali occorrerebbe provvedere faccia temere che siasi ancora molto lontani dalla meta augurata.

Passando ai traviamenti dei genitori, ha notato il relatore che il magistrato fa scarsa applicazione della facoltà di pronunciare la decadenza della patria potestà nei casi in cui

questa è rimessa alla sua estimazione, e si è augurato che il Pubblico Ministero sia sollecito a promuovere quelle provvidenze legali che meglio valgono ad assicurare la custodia e la difesa del minorenne.

Sui provvedimenti intorno al patrimonio dei minorenni si sono potute raccogliere scarse informazioni, poichè i rapporti si limitano a rilevare che furono presi tutti per necessità od utilità evidente senza fornire altre indicazioni.

Il relatore, dopo avere espresso la speranza che le venturose relazioni triennali offrano più ampia materia di studio e contengano notizie raccolte con uniformità di criteri, ha proposto che il Comitato studi la redazione di un modulo, per raccogliere notizie sull'opera spiegata dal Pubblico Ministero a vantaggio dei minori, quanto alla ricostituzione della patria potestà perduta o ristretta e sui provvedimenti relativi, anche agli effetti della interdizione legale per le condanne di cui all'art 33 del Codice penale.

#### **7. — Dispense per contrarre matrimonio, movimento delle cause matrimoniali e separazioni di coniugi pel triennio 1894-96.**

Sugli argomenti suindicati fu relatore lo stesso commentator Forni.

Quanto alle domande per dispensa per contrarre matrimonio, il maggior numero fu presentato da cognati (5010 su 6939), e la quasi totalità di esse fu accolta, mentre quelle presentate da zii e nipoti, che furono 1379, furono accolte solo nella proporzione di 37.92 su cento. Il relatore si è compiaciuto di questa disparità di trattamento perchè i matrimoni tra consanguinei, a suo giudizio, non si dovrebbero favorire, avendo per effetto una progressiva degenerazione della razza.

Sulle cause matrimoniali di opposizioni e di nullità, il comm. Forni si è limitato alla semplice esposizione delle cifre,

osservando che la statistica poco può indurre da queste controversie e per l'indole loro e per le limitazioni poste dal Codice civile al loro esperimento.

Circa le separazioni personali tra coniugi, ad una diligente e minuta esposizione dei dati principali (numero e qualità, religione dei coniugi, durata della convivenza, età, professione, stato e fortuna dei coniugi, prole) il relatore ha fatto seguire alcune considerazioni di indole sociale e morale sul progressivo aumento delle domande, anche nei casi di matrimonio con prole, e ha istituito un parallelo fra le domande per separazione distribuite nelle varie regioni, colle domande per dispensa matrimoniale, pure divise per territorio, osservando che le prime sono in ragione inversa delle seconde. Dubitando che fra i due fatti possa essere qualche intimo legame, il relatore ha raccomandato alla Direzione generale della Statistica, nel raccogliere le notizie sulle separazioni personali, di ricercare anche se tra i coniugi esistesse precedentemente vincolo di parentela od affinità; ed infine, pur non nascondendosi le difficoltà della ricerca, ha espresso il desiderio che la Direzione medesima, nel compilare la statistica delle cause di morte, distingua dagli altri i decessi dei figli di genitori consanguinei.

#### **8. — Statistica comparata delle separazioni personali e dei divorzi.**

Quasi ad appendice della relazione presentata dal Procuratore generale Forni, sulle cause matrimoniali e sulle separazioni tra coniugi, l'avv. Bosco presentò ed illustrò alcuni appunti di statistica comparata sulle separazioni ed i divorzi.

In questa monografia, il relatore ha raccolto una ricca suppellettile di dati su questi due istituti, che così da vicino interessano l'ordine e la costituzione delle famiglie, e tanto discussi oggidì anche nel nostro Paese.

Il carattere però di questa relazione mi dispensa dal diffondermi su questo pregevole lavoro.

**9. — Risultati ottenuti dalla applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, e del relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie — Servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio.**

Il cav. Ostermann, presidente del Tribunale di Roma, ebbe incarico di riferire sui risultati della legge e del regolamento riguardanti i proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie e sui recuperi delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili a patrocinio gratuito. Per ragioni di connesità i due argomenti furono trattati in una unica relazione.

Intorno alla legge sui proventi, premesso un accenno delle opposizioni sollevate prima da parte dei Procuratori legali, poi dagli stessi funzionarii di cancelleria, le quali ebbero un'eco anche nelle aule parlamentari, il relatore, prendendo a base i risultati dell'anno finanziario 1896-97, ha dimostrato come la distribuzione dei proventi abbia dato luogo a due inconvenienti: alla disparità di trattamento fra le Corti da una parte e i Tribunali e le Preture dall'altra, per l'obbligo, imposto soltanto a queste due ultime magistrature, di provvedere coi proventi alle spese d'ufficio; e alla disparità di trattamento fra uffici dello stesso grado, per la sproporzione dei proventi percepiti, la quale non dipende tanto dalla ineguale distribuzione del lavoro nei singoli uffici, quanto dal fatto che le specie di questo sono molteplici e svariate e alcune non produttive di proventi.

Gli effetti finanziari della legge rispetto all'Erario, benchè non così soddisfacenti come erano stati preveduti, furono abbastanza buoni, perchè si risparmiarono le spese d'ufficio, crebbero notevolmente i recuperi delle multe e delle spese in conseguenza dell'assegnazione del decimo ai funzionari di cancelleria e, molto probabilmente, aumentò il consumo della carta bollata. Però è da credere che questi proventi sceme-

ranno nell'avvenire, perchè una delle fonti da cui provengono, il decimo sulle somme ricuperate per titolo di ammende, multe, spese di giustizia e per iscrizione a credito sul campione civile, viene necessariamente ad assottigliarsi colla spaziosa dell'arretrato, nè possono farsi calcoli sicuri sull'incremento del consumo della carta filigranata.

I Primi Presidenti di Corte d'appello e i Presidenti di Tribunale, in generale, si sono dichiarati contrari alla legge, perchè essa non ha corrisposto ai fini desiderati, e alcuni, nelle loro relazioni, hanno, con esempi pratici, dimostrato gli inconvenienti ai quali essa diede luogo per le spese d'ufficio nei rapporti fra le cancellerie e i privati fornitori, con grave danno del prestigio e del rispetto che devono circondare la giustizia. Contro le ripartizioni dei proventi fatte dai Cancellieri e ritenute non eque dagli altri interessati sono ammessi reclami, ma questi necessariamente suonano censura dell'opera dei superiori per parte degli inferiori e sono dannosi alla disciplina. Il relatore ha da ultimo accennato alle riforme che si dovrebbero apportare alla legge, posto che si vano vagheggiare un ritorno alle disposizioni legislative del 1882, perchè effettivamente colla legge attuale si è ottenuto un beneficio per l'Erario, ed ha formulato i suoi desideri nelle seguenti proposte di riforma: incamerare i diritti di scritturazione e di autenticazione mediante carta da bollo speciale; sostituire al decimo sulle riscossioni di cui all'articolo 10 della legge, qualora tale servizio venisse conservato alle cancellerie, gratificazioni con norme fisse ai funzionari addetti a tale ramo di servizio, i quali se ne rendessero meritevoli; porre le spese di ufficio nuovamente a carico dell'Erario, tenendo conto delle spese di copiatura; aumentare gli stipendi dei funzionari di cancelleria e di segreteria, specialmente di grado inferiore, migliorando pure la condizione degli alunni.

La Commissione, convinta della necessità di modificare la legge, votò le proposte del relatore come indicazione delle

riforme che potrebbero formare oggetto di studi ulteriori da parte del Governo.

Nella seconda parte della relazione il cav. Ostermann ha preso in esame la proposta, che era stata fatta nella sessione di dicembre del 1897 dal comm. Forni, di istituire una indagine per chiarire se l'arretrato di 15,901 cause trattate a gratuito patrocinio, esistente al 31 dicembre 1896, non racchiudesse occulti componimenti allo scopo di privare l'Erario del rimborso delle spese prenotate a debito.

Il relatore ha ricordato innanzi tutto che gli Ispettori demaniali e le Intendenze di finanza procedono a periodiche ispezioni dei registri campioni e che gli annullamenti dei carichi sono fatti dietro avviso dell'Avvocatura erariale. Inoltre l'articolo 5 della nuova legge sui proventi di cancelleria, che assegna ai funzionari la decima parte delle somme recuperate, è uno stimolo che esclude ogni pericolo di trascuratezza da parte dei funzionari, e infatti si deve ad esso l'aumento sulle riscossioni per 1,657,000 lire nell'esercizio 1896-1897, rispetto a quello 1894-95.

Ciò premesso, il relatore ha osservato che le 15,901 cause pendenti nel 1896 non erano, a rigore, tutte cause arretrate, alcune essendo state iniziate solo da pochi mesi, e che soltanto per 4128, pendenti da più di un anno, si sarebbe dovuto proporre di fare le ricerche desiderate, lasciando esse adito ai legittimi sospetti del proponente. Ma a queste cause il relatore avrebbe suggerito che fossero aggiunte altre 7171 finite per abbandono, per transazione, per perenzione o revoca del beneficio, per le quali pure nasce il dubbio che le parti si siano accordate fra di loro per non pagare i diritti dell'Erario.

Pur non disconoscendo che avvengono transazioni in frode del Fisco, alcune favorite anche da disposizioni della legge, che perciò dovrebbero essere modificate, il cav. Ostermann, posto che i funzionari di cancelleria hanno interesse a vigilare perchè questi subdoli componimenti non avvengano,

si è limitato a proporre che siano fatti eccitamenti ai rappresentanti del Pubblico Ministero ed ai cancellieri perchè esercitino un'assidua vigilanza su questa parte del servizio; che i Capi del Pubblico Ministero riferiscano annualmente su di esso e infine che la legge 19 luglio 1880 venga corretta e migliorata in quella parte che rende possibile gli abusi e specialmente negli articoli 5, 7 ed 8.

#### 10. — Altri temi.

Su proposta di alcuni Commissari, furono votate le seguenti deliberazioni che riguardano argomenti non posti all'ordine del giorno.

Sulle contravvenzioni a regolamenti locali la Commissione già altra volta aveva raccomandata una indagine statistica per conoscere la loro distribuzione nelle singole Preture e lo svolgimento dei relativi giudizi. Richiamando quel voto, la Commissione ha dato ora incarico al Comitato di studiare il modo di raccogliere elementi per la detta ricerca e di riferirne alla Commissione.

Sulle contravvenzioni in genere, il Procuratore generale Forni propose, e la Commissione approvò, che si facessero ispezioni nelle Cancellerie delle principali Preture urbane per vedere quanti di questi reati restino prescritti, e per quali cagioni, acciocchè si possa riparare all'inconveniente di procedimenti che non hanno il loro corso regolare per sovrabbondanza di lavoro nelle Cancellerie.

In occasione della discussione seguita sul tema del ricovero per correzione paterna, il prof. Lucchini espresse il desiderio che il Comitato proseguia gli studi intorno ai minorenni delinquenti, discoli ed abbandonati, estendendo le proprie ricerche statistiche a tutte le istituzioni di ricovero, di assistenza e di educazione dei minorenni, e la Commissione aderì al desiderio del Collega.

Da ultimo fu votata la proposta, presentata dallo stesso

prof. Lucchini, di rivolgere preghiera a V. E. perchè inviti nuovamente i Procuratori generali a fare essi personalmente i discorsi inaugurali, attenendosi alle prescrizioni vigenti su questa materia e alle osservazioni fatte in proposito dalla nostra Commissione.

Questi sono stati, signor Ministro, gli argomenti discussi dalla Commissione nelle sue ultime adunanze, ed i voti che essa, per mio mezzo, si onora di presentare all'E. V.

Gradisca, Eccellenza, l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

*Il Presidente della Commissione*  
**A. MESSEDAGLIA.**


---



PARTE I.

---

**VERBALI DELLE SEDUTE.**



## Seduta del 9 luglio 1898.

**Presidenza di S. E. il Ministro FINOCCHIARO-APRILE.**

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lampertico, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Penserini, Rigghi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Rivolge, a nome del Governo, un cordiale saluto alla Commissione per la statistica giudiziaria della quale è lieto d'inaugurare le sedute di questa sessione. Ha sempre seguito con vivo interesse i suoi lavori e ammirati la cura diligente e lo studio illuminato che la medesima porta sui vari argomenti sottoposti al suo esame. Questi sentimenti che egli provò come privato, conferma come Ministro di Grazia e Giustizia, ed in tale qualità tiene a dichiarare che il Governo seguirà con vivissimo interesse i lavori della Commissione e prenderà in attento esame le proposte che gli verranno presentate.

Dall'ordine del giorno rileva che gli argomenti che saranno trattati in questa sessione, sono tutti della maggiore importanza e che su taluni di essi la Commissione rivolse altra volta il suo studio. Ricorda fra i principali quelli del ricovero per correzione paterna ai termini dell'articolo 222 del Codice civile, delle cause matrimoniali, delle dispense, degli impedimenti a contrarre matrimonio, del ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause trattate col gratuito patrocinio, dei servizi di cancelleria e tasse giudiziarie, ai quali argomenti il Governo non può non rivolgere la sua attenzione.

Con queste dichiarazioni e con la conferma della piena fiducia da parte del Governo nell'opera della Commissione, è lieto di inaugurare i lavori della medesima, dopo di aver rivolto una parola di personale riverenza all'illustre uomo che la presiede.

**MESSEDAGLIA.** Ringrazia S. E. il Ministro dell'onore fatto alla Commissione con l'intervenire di persona ad inaugurare i suoi lavori. La Commissione farà del suo meglio per continuare gli studi dei quali S. E. ha fatto apprezzamento anche troppo cortese, e da sua parte procurerà di non venir meno all'alto ufficio che ha l'onore di coprire.

S. E. Finocchiaro-Aprile, cede la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

### **Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

**BORGOMANERO.** Dà lettura di una lettera del professore Brusa, il quale, per ragioni di ufficio, è impedito di intervenire alle prime sedute ed esprime la speranza di potere assistere a quella di lunedì prossimo.

**GIANTURCO.** Propone che si faccia la distribuzione delle relazioni stampate alcuni giorni prima delle sedute, sia per risparmiare il tempo della lettura, sia perchè ciascun commissario possa fare un più accurato studio sul contenuto delle relazioni stesse.

**CANONICO.** Prima che comincino i lavori manifesta il suo rammarico per la perdita del collega Tondi, Presidente di Sezione della Cassazione romana, e che ebbe tanta parte in questa Commissione. Rivolge un riverente saluto alla sua memoria e rimpiange che alla Commissione sia venuto meno il contributo della sua illuminata dottrina.

**GIANTURCO.** Si associa alle parole del senatore Canonico e propone che alla famiglia dell'illustre estinto siano espresse le condoglianze della Commissione.

**PRESIDENTE.** Era suo debito ricordare la perdita del collega Tondi, ed è lieto di aggiungere alle parole dette dal senatore Canonico e dall'onorevole Gianturco che il Tondi fu lustro e decoro di questa Commissione, nella quale collaborò per parecchi anni prendendo parte, specialmente come membro del Comitato, a tutti i più minuti suoi lavori. Si darà premura di mandare alla famiglia una parola di rimpianto a nome dei colleghi.

**PRESIDENTE.** Invita il commissario Borgomanero a riferire sui provvedimenti adottati dal Comitato permanente e dal Ministero, in ordine alle deliberazioni della Commissione.

**BORGOMANERO.** Legge la relazione (1).

**PRESIDENTE.** Apre la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

**BOCCARDO.** Chiede al Comitato se abbia esaminato il progetto di questionario che egli preparò col collega Borgomanero per dare esecuzione alla deliberazione presa addì 11 dicembre 1897 e diretta a conoscere la parte che nello svolgimento della giustizia civile hanno i giudizi arbitrali.

**BORGOMANERO.** Il Comitato ha presa visione dello schema di questionario preparato dall'onorevole senatore Boccardo, riservandosi però di esaminarlo diligentemente quando sia predisposto anche quello di cui fu affidata la compilazione al consigliere Sandrelli e col quale si dovranno raccogliere informazioni relativamente alle sentenze degli arbitri rese esecutorie dai Pretori, circa gli oggetti e le questioni risolte da ciascuna decisione. Alle riunioni del Comitato saranno pregati d'intervenire gli onorevoli Boccardo e Sandrelli ed in quell'occasione si vedrà come si possa dare esecuzione alle deliberazioni prese dalla Commissione su questa materia.

**LAMPERTICO.** Ricorda di avere sollecitato informazioni sullo stato delle procedure in esecuzione delle leggi, per le provincie venete, quanto alla abolizione del pensionatico, del vagantivo e di pascolo promiscuo. Egli ha a tal fine mandato alcune indicazioni al collega Borgomanero, ora desidererebbe sapere a che punto siano le indagini.

**BORGOMANERO.** Il Ministero sta studiando il modo di attuare la deliberazione presa in una seduta dell'ultima sessione, e si riserva di chiedere quanto prima le notizie desiderate dal senatore Lampertico. Dovendo preparare lo schema della Nota da scriversi alla Procura generale di Venezia su questa materia, a nome e per incarico del Ministero, prega il senatore Lampertico di fornirgli quegli

(1) Vedi questa relazione a pagina 87 del presente volume.

e ementi che possano essere utili nella ricerca con tanta opportunità da lui promossa.

LUCCHINI. Non nasconde la poco favorevole impressione che egli ha ricevuto nel sentire che resta inadempita una proposta del senatore Costa circa una indagine statistica intorno alle contravvenzioni ai regolamenti locali.

Comprende la difficoltà della indagine, ma domanda se il Comitato non creda opportuno di accogliere parzialmente la proposta stessa, presentando quei dati statistici che si possono agevolmente raccogliere sull'argomento. In questa materia delle contravvenzioni ai regolamenti locali c'è dell'oscuro, ed egli, come consigliere di Casazione, ha potuto averne prove frequenti. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione facesse un po' di luce.

De' NEGRI. Non si oppone al desiderio del collega Lucchini, ma è d'avviso che si possa raggiungere più facilmente l'intento mediante indagini monografiche le quali però dovrebbero essere contenute entro modesti confini.

LAMPERTICO. Le provincie ed i comuni rispetto allo Stato sono individualità da esso distinte, ma rispetto ai cittadini si compenetrano nel concetto del potere pubblico; ora bisogna vedere se provincie e comuni, in quanto regoiano lo svolgimento della vita pubblica, esorbitino dai confini delle loro attribuzioni. È persuaso che i regolamenti comunali e provinciali siano talvolta lesivi delle pubbliche libertà. Ora dall'esame delle contravvenzioni a quei regolamenti si potrebbero trarre utili ammaestramenti.

LUCCHINI. Ringrazia il collega De' Negri di aver accolta la sua proposta. Come ben disse il senatore Lampertico, le contravvenzioni municipali interessano talmente la vita pubblica che non debbono sfuggire allo scandaglio della statistica. Per dare un'idea dell'opportunità di tale studio accenna ad una questione che lo ha lasciato sempre dubbioso, vedere, cioè, con quale fondamento giuridico i Municipii possano costituirsi parte civile nei procedimenti per contravvenzioni, in cui manca la ragione d'essere di una vera e propria azione civile. Uno studio monografico sull'argomento potrebbe anche limitarsi a qualche Municipio soltanto.

CANONICO. È d'avviso che se si potrà effettuare la ricerca si otterrà anche un altro vantaggio, che nella statistica generale si vedrà diminuita la cifra di molti delitti essendo essa comprensiva anche delle contravvenzioni.

GIANTURCO. Le indagini proposte dal compianto Costa erano dirette ad accertare il modo nel quale sono distribuiti, presso le diverse Preture, i giudizi per contravvenzioni ai regolamenti locali, e il corso e l'esito dei relativi procedimenti. Ora se le indagini dovessero limitarsi a questi tre punti esse non risponderebbero ai desideri dei colleghi che lo hanno preceduto, i quali hanno manifestato l'idea di accertare anche quale uso abbiano fatto i comuni e le provincie del potere, ad essi attribuito dalle leggi, di dettare regolamenti locali ed in ispecie indagare quali fatti costituiscano contravvenzione ai medesimi, distribuendoli secondo il criterio della popolazione, e quali infine siano i limiti massimi delle pene sancite nei diversi regolamenti. Entrando egli pure in questo ordine di idee presenta all'uopo un'apposita proposta.

« La Commissione invita il Comitato a fare gli studi opportuni  
« per determinare quale uso abbiano fatto i comuni e le provincie  
« del potere attribuito ad essi dalle leggi di dettare regolamenti  
« locali, e in ispecie indagando :

« 1° quali fatti costituiscano contravvenzioni nei regolamenti  
« locali, distribuendoli secondo il criterio della popolazione ;

« 2° quali siano i limiti massimi della pena secondo i diversi  
« regolamenti :

« 3° e in ultimo quali siano i dati, già risultanti dal materiale  
« statistico esistente e relativi alla proposta del Costa, già accettata  
« dalla Commissione.

« GIANTURCO. »

DE' NEGRI. Ricorda al senatore Canonico che nelle statistiche è già fatta la distinzione dei delitti dalle contravvenzioni e perciò non può accadere che il numero dei delitti resti ingrossato erroneamente da un certo numero di contravvenzioni. Trova poi che una indagine, quale è proposta dall'onorevole Gianturco, esorbita dal compito assegnato alla Commissione. Per attuarla occorrerebbe esaminare tutti i regolamenti municipali che si contano a migliaia, perchè anche ammesso che alcuni comuni ne siano privi, i più ne hanno parecchi

secondo le diverse materie amministrative. Riconosce che ogni regolamento costituisce una limitazione della libertà individuale e che perciò si debbono avere le maggiori garanzie che non siano manomessi i diritti dei cittadini, nè imposti loro eccessivi gravami che non siano assolutamente richiesti dalla generale utilità, ma ricorda che l'esame di essi è già fatto di volta in volta dal Ministero dell'Interno al quale ne è deferita l'approvazione, previo parere del Consiglio di Stato. Un nuovo esame da parte della Commissione, oltrechè escirebbe dai confini delle sue attribuzioni importerebbe un lavoro immane che richiederebbe l'opera assidua di parecchi Commissari per molti e molti mesi.

**RIGHI.** Quando esamina le condizioni generali della delinquenza del nostro paese e contemporaneamente vede l'ingente numero di contravvenzioni create dai regolamenti municipali, le quali il più delle volte non sono che un indizio di una civiltà più progredita, si domanda se è proprio il caso di deviare il giudice dalle più naturali sue occupazioni, lasciando che buona parte del suo tempo sia assorbito dalla gran mole di lavoro che importano le contravvenzioni, impedendogli forse un più severo esame dei reati più gravi. Crede che un eccesso da parte dei Municipii nel disporre norme regolamentari vi sia, e quindi gli pare non sia male chiamare l'attenzione del Governo su tale abuso.

**GIANTURCO.** Molto a proposito è stato notato che l'eccesso di contravvenzioni è un indizio di maggiore civiltà, ma l'abuso non deve tollerarsi. Insiste quindi sull'ordine del giorno da lui presentato.

**PRESIDENTE.** Teme che l'indagine richiesta sia molto laboriosa e che non possa approdare ad utili risultati.

**NOCIRO.** Rileva l'ingente lavoro a cui condurrebbe questa indagine ed esprime il voto che, di volta in volta, sui varii regolamenti municipali, mandati per l'approvazione, il Ministero dell'Interno chiegga l'avviso del Ministero di Grazia e Giustizia, perchè questo offre garanzia di maggiore competenza.

**LUCCHINI.** Riconosce le difficoltà che presenta quest'ordine di indagini. Mentre però non troverebbe opportuno di prendere una



deliberazione così categorica e impegnativa, quale vien proponendo il collega Gianturco, che ringrazia dell'appoggio dato al concetto da lui sostenuto, presenta un ordine del giorno formulato in termini più modesti e remissivi, e perciò forse più pratico.

**FORNI.** La discussione si è elevata molto in alto fino ai principii di libertà; gli sia concesso di scendere da tale altezza al campo pratico. Prima di altro si potrebbe accertare quale prova facciano i regolamenti municipali nelle principali città, esaminando come si svolgano i giudizi contravvenzionali innanzi alle Preture urbane. Il lavoro sarebbe allora assai diminuito e si avrebbe un punto di partenza per istituire, in seguito, altre e più generali indagini. Fa la proposta che un ispettore del Ministero di Grazia e Giustizia sia mandato nelle principali Preture urbane, per esempio nelle due di Roma, per accertare in che modo ivi proceda il servizio rispetto alle contravvenzioni.

Ad evitare poi che si riposi su di un terreno mal sicuro per la inesattezza dei dati statistici forniti dalle Preture, alcune delle quali, come è noto, debbono, per eccesso di lavoro, mandare all'archivio migliaia di processi perchè le contravvenzioni, nelle more del giudizio, restano prescritte, propone che si esprima il voto al Ministero che là dove il personale è assolutamente insufficiente sia provveduto con alunni di cancelleria.

**ZELLA-MILILLO.** È d'accordo col collega Forni sull'opportunità della sua proposta, che riconosce pienamente fondata. Fa soltanto rilevare la difficoltà, da parte del Ministero, di accoglierla per la scarsità dei mezzi.

**GIANTURCO.** Poichè le dichiarazioni del Direttore della statistica l'hanno convinto che l'indagine sarebbe difficilissima, e che forse non approderebbe ad utili risultati, ritira il suo ordine del giorno.

**LAMPERTICO.** Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione invita il Comitato a porre in atto i voti già espressi, dietro mozione del compianto Costa, e ricorrendo, se d'uopo, al Ministero dell'Interno vi aggiunga tutte le notizie che servano a conoscere come sia esercitata da comuni e provincie la facoltà di fare regolamenti.

« LAMPERTICO. »

**PENSERINI.** Prega il senatore Lampertico a ritirarlo.

**LAMPERTICO.** Credeva di aver contenuto il suo ordine del giorno in termini discreti, gli rincresce che si lasci questa discussione senza una conclusione positiva. Non vuole pregiudicare la questione e ritira il suo ordine del giorno; ma prega il Comitato di vagliare ciò che si è detto sull'argomento e di esaminare se vi sia modo di avviare qualche ricerca nei limiti del possibile.

**BORGOMANERO.** Dichiaro, a nome del Comitato, di ritirare la proposta che si legge al N. 1, delle Comunicazioni, colla quale si rinunciava alla deliberazione presa nella seduta del 10 maggio 1895 di fare un'inchiesta sulla distribuzione delle contravvenzioni ai regolamenti locali presso le diverse Preture, e di accettare la proposta del Lucchini.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'ordine del giorno del Lucchini del seguente tenore:

« La Commissione invita il Comitato a fare uno studio concernente le contravvenzioni a regolamenti locali, con quelle maggiori ampiezze che gli elementi raccolti potranno permettere, e a riferirne in una prossima sessione.

« LUCCHINI. »

È approvato.

**FORNI.** Fa presente l'utilità delle ispezioni compiute da funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia. Uno di essi, il collega Borgomanero, ne ha compiute tre pel servizio del casellario, e con una utilità che non potrà essere disconosciuta da alcuno.

**PRESIDENTE.** Apre la discussione su quella parte delle comunicazioni che riguarda speciali argomenti di statistica civile e penale.

**BORGOMANERO.** A complemento di quanto disse sulle grazie sovrane deve aggiungere che con una circolare delli 25 ottobre 1897, n. 1443, il Ministero della Giustizia prescrisse che trimestralmente i Procuratori generali inviino al Ministero un elenco nominativo dei condannati per i quali fu ordinata la sospensione della sentenza in seguito a domanda di grazia in corso di istruzione.

**GIANTURCO.** Non può associarsi alla proposta N. II del Comitato d'invitare i Presidenti a fornire l'indicazione dei motivi che giusti-

ficano i rinvii nelle cause civili, poichè questi motivi possono talvolta essere di natura molto delicata, e prega il Comitato a ritirarla.

OSTERMANN. Fa rilevare come il provvedimento della cancellazione dal ruolo delle cause le quali hanno avuto un certo numero di rinvii sia talvolta un rimedio peggiore del male. È quindi di avviso di limitare la proposta del Comitato alla richiesta dei soli dati statistici.

BORGOMANERO. Aderendo al desiderio espresso dall'onorevole Gianturco, ritira, a nome del Comitato, la proposta N. 2.

GIANTURCO. Avendo il relatore ricordata una circolare fatta durante la sua amministrazione, desidera far sapere ai colleghi che fu indotto a diramarla dal fatto che molte sentenze rimanevano sospese, per ordine del Ministero, indefinitamente, senza che l'Autorità giudiziaria potesse promuovere provvedimenti per sollecitare l'esecuzione.

LUCCHINI. Si compiace che si sia riuscito ad avere maggiori notizie statistiche sulle grazie. È noto il sospetto che le domande per grazia non siano esaminate se non quando siano sorrette da un patrono.

Esprime il desiderio che siano raccolti anche dati statistici sulle specie dei reati pei quali fu concessa la grazia, nonchè sull'entità delle pene che furono oggetto della medesima.

BORGOMANERO. Le notizie sulle grazie fornite dalla sua relazione sono un saggio dei dati raccolti nel volume analitico nel quale il prof. Lucchini troverà quasi tutte le notizie che desidera avere.

GIANTURCO. A titolo di chiarimento ripete al collega Lucchini quanto già il Ministro Costa ebbe a dire alla Camera dei deputati. Può assicurare la Commissione che non è punto esatto che restino senza esame quelle istanze per grazia le quali non siano raccomandate. Ciò sarebbe una vera indegnità. In realtà le cose procedono così: per tutte le istanze si fa una specie di giudizio di deliberazione e si pongono da parte soltanto quelle che si riferiscono a condanne molto gravi e per le quali non fuvvi neppure un principio di espiazione.

ZELLA-MILILLO. Conferma quanto ha detto ora l'onorevole Gianturco.

LUCCHINI. Ringrazia i colleghi Gianturco e Zella delle spiegazioni fornitegli che attenuano il valore delle osservazioni da lui fatte anche nella Camera dei deputati; si permette però di trovare fondato il sospetto che la detta deliberazione venga fatta in modo molto superficiale, forse per la scarsezza del personale adibito a quel lavoro, ed in prova potrebbe addurre dei fatti.

Crede che forse gioverebbe disporre che tutte le domande in grazia venissero al Ministero corredate del parere di una Commissione locale, da istituirsi e composta di elementi giudiziarii, forensi ed elettivi.

ZELLA-MILILLO. Assicura che l'esame delle domande di grazia vien fatto con tutta la possibile diligenza; quanto alle raccomandazioni, afferma che queste possono talvolta avere efficacia per far esaminare quelle già poste da parte e prendere un provvedimento per dare soddisfazione a coloro che desiderano mostrare di essersi interessati a tali domande.

GIANTURCO. Gli inconvenienti lamentati non si possono eliminare che con l'istituzione di una Commissione delle grazie come esiste in Francia; ma le difficoltà per istituirla sono molte e dipendenti da ragioni diverse, delle quali sarebbe qui superfluo il dire.

Forni. Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione propone che si faccia voti a S. E. il Mini-  
« stro Guardasigilli perchè disponga speciali ispezioni nelle cancel-  
« lerie delle Preture urbane delle principali città d'Italia per vedere  
« come funzionino i giudizi di contravvenzione ai regolamenti lo-  
« cali; e quale numero di esse resti prescritto, rilevandone le ca-  
« gioni, perchè possano essere eliminate con opportuni provvedi-  
« dimenti.

« FORNI. »

BORGOMANERO. Per l'ufficio che tiene nel Ministero, dichiara di astenersi dal votare.

Messo ai voti l'ordine del giorno Forni, è approvato.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## **Seduta del 10 luglio 1898.**

### **Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Canonico, De'Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti è approvato.

**BORGOMANERO.** Crede suo obbligo avvertire la Commissione, e in particolare il senatore Righi il quale deve riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, che, non ostante ripetute sollecitazioni e richiami, anche telegrafici, quello di Firenze non ha ancora spedito il discorso inaugurale del presente anno.

**RIGHI.** Dolente di questo ritardo, ha perduto ogni speranza di potere prendere cognizione di questo discorso, prima di riferire alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Ministero penserà, se crede, a fare atto di autorità verso il Procuratore generale di Firenze.

Invita il cavaliere Borgomanero a riferire sul tema del Ricovero per correzione paterna.

**BORGOMANERO.** Legge la relazione (1).

**PRESIDENTE.** Su questo stesso argomento il senatore Beltrani-Scalia deve riferire per la parte che riguarda l'Amministrazione delle carceri, e perciò, prima di passare alla discussione

(1) Vedi questa relazione a pag. 231 del presente volume.

della relazione del cavalier Borgomanero, crederebbe opportuno che si facesse la lettura anche di questa seconda relazione, acciocchè la discussione potesse procedere più spedita.

Nessuno opponendosi a questa proposta, il presidente invita il senatore Beltrani-Scalia a leggere la relazione.

BELTRANI-SCALIA. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle due relazioni.

PENSERINI. Gli è parso che il senatore Beltrani rilevi una discordanza fra le cifre raccolte dal Ministero della giustizia e quelle della Direzione delle carceri circa le ordinanze di correzione dei minorenni.

È naturale che vi sia questa discordanza, perchè taluni Istituti privati ricoverano i minorenni discoli anche se presentati dal padre purchè munito della ordinanza di correzione, e in questi casi il genitore provvede da sè al ricovero del figlio, senza che l'Amministrazione carceraria ne sia informata. È quindi maggiore il numero delle ordinanze di correzione di quello delle ordinanze alle quali la Direzione delle carceri dà esecuzione.

Ha rilevato dalla relazione del collega Borgomanero che il Presidente del Tribunale di Bologna, nel caso che il padre domandi la liberazione del figlio ricoverato, non la concede se il direttore del Riformatorio non dà buone informazioni sulla condotta del minorenni. Quel Presidente viola la legge, perchè, come fu già osservato lo scorso anno quando si presentò per la prima volta la questione, l'opera del Magistrato in questa materia deve bensì mirare a rendere più efficace la patria potestà, ma non può sostituirsi ad essa.

Preoccupato tuttavia degli inconvenienti che possono derivare dal fatto della liberazione di quei minorenni, sulla condotta morale dei quali l'altra relazione del collega Beltrani ha fornito notizie così gravi, vorrebbe che si studiasse la questione sotto un diverso punto di vista. Per questi minorenni — veri delinquenti — anche se sono stati rinchiusi per domanda del padre, si potrebbe, qualora ne fosse richiesta la liberazione, fare provocare dall'Autorità di pubblica si-

(1) Vedi questa relazione a pag. 254 del presente volume.

curezza una nuova ordinanza la quale prescriva la continuazione del ricovero per motivi appunto di sicurezza pubblica.

LUCCHINI. Ma quali sono queste ragioni di pubblica sicurezza ?

PENSERINI. È un argomento di studio che egli presenta alla Commissione e non un progetto elaborato e discusso. I motivi che giustificano il provvedimento — trattandosi di minorenni pericolosi, e sui quali il senatore Beltrani ha raccolto così interessanti per quanto dolorose notizie — non sono difficili a trovarsi, per esempio l'oziosità e il vagabondaggio, che danno un numero così alto di ordinanze di ricovero ; ma, ripete, egli si limita ad esporre queste idee, perchè la Commissione, a tempo opportuno, e se lo creda conveniente, le prenda in esame.

BOCCARDO. Desidera sottoporre agli autori delle importanti relazioni ora lette, due osservazioni. La prima è questa :

Ha visto con piacere che i relatori si sono fermati con molta diligenza a raccogliere i *precedenti* dei minorenni assegnati e rinchiusi, e hanno fornito sulle famiglie di essi e sulle condanne anteriormente subite notizie assai importanti. Ma, domanda, non vi sarebbe campo anche ad un'altra indagine non meno interessante, ricercare cioè i *conseguenti* di questi minorenni ?

La ricerca, sebbene meno facile dell'altra, non pare a lui impossibile. Sarebbe molto utile sapere quale esito abbia avuto una vita così male cominciata, e quanta parte della nostra delinquenza abbia le sue prime origini in questi fanciulli usciti dai Riformatori.

La seconda osservazione è diretta più particolarmente al collega Borgomanero.

Dalle cifre riportate nella relazione ha osservato che in alcuni centri (a Milano, ad esempio) è molto alto il numero delle domande di assegnazione, e che in pari tempo è alto il numero delle risposte negative date dall'Autorità.

Crede che sarebbe interessante conoscere le ragioni e le cause del rifiuto. Siccome il ricovero, come è stato notato da alcuni, apre l'adito ad abusi perchè con esso alcuni genitori cercano di sottrarsi all'obbligo del mantenimento dei figliuoli, egli vorrebbe sapere se le ragioni per cui è intervenuto il rifiuto abbiano anche relazione con i mezzi economici delle famiglie.

BELTRANI-SCALIA. Riservandosi di rispondere ai singoli oratori per la parte che lo riguarda, deve ora, come Direttore generale delle carceri, fornire alcuni schiarimenti al collega Borgomanero e alla Commissione, circa un punto trattato nella relazione del collega: intende riferirsi al negato ricovero di una minorenni sotto i 9 anni del quale è fatto cenno nella relazione.

Le domande di assegnazione sono all'anno circa 4000 e i posti disponibili poche centinaia. Data questa sproporzione fra le domande presentate e quelle a cui si può dare esecuzione, è naturale che l'Amministrazione prenda in considerazione quelle sole che riguardano casi di maggiore gravità. E fra un orfano di 16 anni corrotto e viziato e un bambino di 9 anni che abbia i genitori si dà la preferenza al primo perchè per l'altro non si crede che possano essere risultati inefficaci tutti i mezzi di correzione che sono a disposizione dell'autorità paterna.

OSTERMANN. Dà alcune informazioni sul procedimento seguito da lui come Presidente del Tribunale di Roma nel caso che il genitore richieda la liberazione del figlio ricoverato benchè non ancora emendato. Se le informazioni del direttore del Riformatorio sono sfavorevoli egli ne informa il genitore e qualora questi insista sulla domanda non si oppone al rilascio. Tale sistema ha dato sinora buoni frutti, perchè molti genitori, dopo avere saputo che i loro figli non avevano mutato condotta, hanno desistito dalle loro domande.

Quanto all'idea accennata dal consigliere Penserini, pare a lui pericoloso il convertire il ricovero per correzione paterna in ricovero per motivi di pubblica sicurezza e raccomanda che la proposta sia studiata diligentemente, per evitare qualsiasi menomazione dei diritti spettanti alla patria potestà. L'intervento della Autorità di pubblica sicurezza, che prima non si era manifestato, può dar luogo ad inconvenienti.

Dacchè ha la parola si compiace col senatore Beltrani-Scalia della seconda proposta diretta ad evitare l'affollamento delle ordinanze perchè sa per esperienza personale che questo dà luogo veramente ad inconvenienti.

Talora si dà esecuzione ad ordinanze dopo molti mesi che sono state emanate, quando i genitori avevano perfino dimenticata la



domanda presentata o credevano che, per il lungo tempo passato, non vi si desse più corso.

FORNI. Il collega Ostermann lo ha prevenuto nelle osservazioni che intendeva esporre intorno alla proposta del consigliere Penserini. Anch'egli è d'avviso che essa sia pericolosa. Non è prudente fare entrare l'Autorità di pubblica sicurezza nell'ordine interno della famiglia nel quale è giudice sovrano il padre. Però non si oppone allo studio della proposta per quanto ritenga difficile e pericoloso alla sua attuazione.

PENSERINI. I colleghi Ostermann e Forni non contrastano, la opportunità dello studio della sua proposta : solo avanzano dubbi sui risultati ai quali si può giungere e che ritengono pericolosi. Difficoltà per attuarla vi saranno certamente, ma crede che non perciò si debba abbandonarla.

L'intervento della Autorità di pubblica sicurezza, a suo modo di vedere, non dovrebbe avere per effetto di cumulare due ordinanze, ma quello di farne una sola. Un padre domanda il ricovero di un suo figliuolo per correzione: si chiedono le informazioni, queste essendo pessime, anche se la pubblica sicurezza non ha prima denunciato i fatti scoperti a carico del minorenni perchè non è onnivigente, nulla vieta che li denunci poi, magari ad eccitamento del Procuratore del Re che deve essere informato e richiesto del suo parere. Allora il Presidente del Tribunale non farà una ordinanza per correzione paterna ma per ragioni di pubblica sicurezza, e si eviteranno gli inconvenienti di tramutare una ordinanza di una specie in un'altra.

Ad ogni modo egli desidera soltanto che il Ministero della Giustizia e quello dell'Interno studino anche questa proposta.

LUCCHINI. Domanda al collega Beltrani se i dati esposti nella relazione si riferiscono ai soli minorenni rinchiusi per correzione paterna nei Riformatorii governativi ovvero anche a quelli rinchiusi nei Riformatorii privati.

BELTRANI-SCALIA. A tutti i minorenni.

LUCCHINI. Resta però sempre inesplorata la parte che riguarda i minorenni rinchiusi nei Riformatorii privati non per correzione pa-

terna; e siccome non è meno interessante avere notizie anche di questi perchè si possa studiare compiutamente il problema dei piccoli travati, crede opportuno che, seguitando questi studi, si rivolga l'attenzione a tutti i minorenni in qualunque luogo ed in qualsiasi modo rinchiusi.

BELTRANI-SCALIA. Le notizie contenute nella relazione si riferiscono alle tre categorie di minorenni rinchiusi per correzione paterna, per gli articoli 53 e 54 del Codice penale, e per oziosità e vagabondaggio.

LUCCHINI. Sta bene, ma mancano sempre le notizie degli altri ricoverati perchè discoli, trovatelli, ecc., sui quali anche è utile avere informazioni per formarsi un concetto circa i caratteri e gli effetti dell'educazione morale e correzionale dei minorenni nel nostro paese.

Occorre ricercare tutto ciò che riguarda i minorenni rinchiusi per abbandono, per assistenza, per età ed anche per educazione. Questa per il modo in cui è impartita, è talora causa non ultima della cattiva riuscita dei minorenni.

Accenna agli Istituti educativi diretti da religiosi, sorti colla compiacenza delle nostre leggi, e talora anche in violazione di esse, e sottratti alla vigilanza del Governo o sottoposti ad una vigilanza soltanto apparente, per raccomandare che ne sia sorvegliato l'indirizzo educativo il quale, a suo giudizio, è socialmente e politicamente pericoloso.

Egli vorrebbe anche raccogliere notizie sugli istituti, così detti, per l'infanzia abbandonata, sugli ospizi marini, sulle colonie alpine, nei quali tutti si raccolgono fanciulli a scopo di tutela e di educazione o di cura, e non vorrebbe che fosse trascurata l'indagine della parte presa nella educazione dei minorenni dalle istituzioni di patronato, le quali possono rivolgere la loro azione ad adulti o minorenni insieme o separatamente agli uni e agli altri. Della difficoltà di sviluppo di queste istituzioni la colpa è anche del Governo, che dovrebbe eccitare e stimolare i privati cittadini a costituirsi in Comitati locali, non essendo difficile trovare anche nelle più piccole borgate due o tre persone di buona volontà che prestino l'opera loro a beneficio dei liberati dal carcere e particolarmente dei minorenni. Questi suoi desideri non trovando, for-

tunatamente, ostacolo in una questione finanziaria, crede di potere esprimere il voto, nella speranza che sia accolto da chi di ragione, che si dia un impulso maggiore a tali istituzioni.

Passa ad un rilievo di fatti, a suo giudizio e contro l'opinione del relatore senatore Beltrani, confortevole. Nei disordini che turbano la tranquillità e la sicurezza pubblica in alcune parti d'Italia nello scorso maggio la proporzione dei minorenni partecipanti ai tumulti sarebbe stata di 24 per cento, cioè molto lieve. Anzi ha dubitato dapprima che vi fosse perfino un errore nelle cifre, perchè egli si sarebbe aspettato che la parte presa dalle donne e dai fanciulli in quelle sommosse fosse maggiore, essendo noto che in questi trambusti si mettono per lo più innanzi donne e ragazze per fare chiasso. Che la cifra delle donne minorenni sia poi maggiore di quella dei minorenni maschi non è a meravigliare, perchè è nota la precocità di sviluppo della donna rispetto all'uomo.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

## Seduta dell'11 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canonico, De' Negri, Forni, Lamper-tico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

Continua la discussione sul ricovero per correzione paterna.

BELTRANI-SCALIA. In ordine alla proposta presentata ieri dal collega Penserini, osserva che dall'esame dei foglietti di 670 minorenni rinchiusi per correzione paterna è risultato che 470 dall'Autorità di pubblica sicurezza erano stati dichiarati anche oziosi e vagabondi.

Ora egli capisce che si possa rinchiudere per titolo di correzione paterna un minorenne che è anche ladro, non volendo il padre denunciarlo per quest'ultimo motivo, ma non capisce perchè non possa il Presidente del Tribunale rinchiudere anche come ozioso e vagabondo un minorenne il cui ricovero è chiesto dal padre, ma per il quale l'Autorità di pubblica sicurezza ha anche potuto raccogliere prove della sua oziosità e del suo vagabondaggio.

La distinzione dei motivi di assegnazione ha un valore non indifferente, perchè anzitutto i minorenni rinchiusi per oziosità e vagabondaggio sono sottoposti a una disciplina più rigorosa degli altri, e perchè, in tal caso, se i genitori reclamano la restituzione dei loro figli rinchiusi anche per motivi di oziosità e vagabondaggio, l'Autorità giudiziaria può legittimamente rifiutare il suo consenso. Talora i genitori, appena sanno che il figlio ha appreso

un mestiere nel Riformatorio, domandano di riprenderlo a casa perchè pensano di trar profitto dal suo lavoro, e l'Amministrazione il più delle volte non può opporsi a queste richieste.

Al senatore Boccardo, che saggiamente si preoccupava di conoscere anche i *consequenti* dei minorenni usciti dai Riformatorii e cioè la vita che essi hanno condotta in mezzo alla società dopo liberati, è lieto di fornire alcune notizie statistiche.

Risulta che nel 1897 di 2259 minorenni assegnati, 25 erano ammoniti o sorvegliati; 2 erano stati a domicilio coatto; 18 consegnati ai parenti e 11 ricoverati forzatamente.

Per gli adulti condannati a più di 6 mesi di pena si ha che su 8189 assegnati 61 erano ammoniti o sorvegliati, 17 erano stati a domicilio coatto, 18 consegnati ai parenti nella minore età e 21 ricoverati forzatamente.

Quanto poi ai precedenti giudiziarii richiama l'attenzione su alcune cifre contenute nella sua relazione, dalle quali risulta che dei minorenni maschi assegnati 42.89 su 100 erano stati condannati per reati contro la proprietà; 32.51 per reati contro le persone e 24.60 per altri reati, e delle minorenni 49.21 avevano subito condanna per reati contro la proprietà; 33.33 per reati contro le persone e 17.46 per altri reati. Se si guarda invece alle condanne precedentemente riportate, dei minorenni maschi 74.93 su 100 avevano delinquito contro la proprietà, 10.81 contro le persone, 14.26 per altri reati e delle minorenni 78 su 100 erano recidive per reati contro la proprietà e 22 su 100 per altri reati.

Su queste notizie egli richiama l'attenzione perchè la Commissione si persuada che i foglietti di assegnazione contengono molte e interessanti indicazioni ed offrono un materiale di studio assai prezioso.

Al prof. Lucchini, il quale domanda di estendere queste ricerche anche a tutti gli altri Istituti che provvedono alla tutela, alla cura e all'educazione dei minorenni, risponde che il Ministero dell'Interno non ha competenza per raccogliere da Istituti privati, ad esso non soggetti, le informazioni desiderate.

Quanto al voto espresso dallo stesso collega Lucchini di promuovere un'azione più energica delle Società di patronato per i minorenni, egli è convinto che non si possa raggiungere questo scopo se non quando vi sia una Società con intenti più generali di

protezione dell'infanzia, che riunisca e coordini gli sforzi delle altre. Egli spera che l'Opera pia fondata in Roma per i figli derelitti dei condannati, la quale ha raccolto così larghe simpatie in tutta Italia, possa proporsi anche questo alto scopo.

**FORNI.** Si ferma ancora sul punto di diritto accennato ieri dal consigliere Penserini, circa la possibilità di far coconvertire il ricovero per correzione paterna in ricovero per misura di pubblica sicurezza, nel caso di minorenni non emendati nei Riformatorii e pei quali il genitore chiedo la liberazione. Fu già ieri osservato che questa conversione è per lo meno pericolosa, perchè potrebbero esserne menomati i diritti della patria potestà. Ma il senatore Beltrani-Scalia, d'altra parte, fa presenti gl'inconvenienti che possono derivare dalla liberazione di minorenni pericolosi per la pubblica tranquillità. Crede che in pratica non sia difficile conciliare le esigenze del diritto e della legge colle preoccupazioni di ordine sociale.

Il Presidente del Tribunale, nel procedere agli atti istruttori sulla istanza di ricovero per correzione paterna, potrebbe anche chiedere all'Autorità di pubblica sicurezza se ritenga che il minorenne sia pericoloso alla società. Qualora le informazioni fossero sfavorevoli, l'ordinanza del Presidente potrebbe essere motivata da ambedue i motivi: correzione paterna e ragioni di pubblica sicurezza, e in questo modo anche se il padre chiedo la restituzione del figliuolo, l'Amministrazione delle carceri potrà rifiutarsi di consegnarlo, perchè restano fermi contro di lui i motivi del ricovero per misura di pubblica sicurezza.

**OSTERMANN.** A suo avviso, colla procedura indicata dal Procuratore generale Forni, si confonderebbero due istituti che si debbono tenere distinti: il ricovero per domanda del padre o di chi ne faccia le veci, e il ricovero in base agli art. 113 e 114 della legge di P. S., perchè il Presidente del Tribunale dovrebbe farsi promotore di un provvedimento di genere affatto diverso da quello preveduto nell'articolo 222 del Codice civile. Opina che sia piuttosto l'Autorità di pubblica sicurezza la quale possa, nei casi di minorenni oziosi e vagabondi, promuovere l'ordinanza di ricovero, senza che il Presidente debba a ciò sollecitarla.

**LAMPERTICO.** La Commissione non avrà dimenticato che egli ebbe ad occuparsi di questo gravissimo tema in altra sessione; e il

Beltrani-Scalia sa che di esso si è occupato e si occupa tuttora anche in altre sedi. La questione è gravissima ed implica la soluzione di molti problemi i quali si annettono al socialismo, di cui tanto si discorre, mentre poi sotto varie forme esso si fa valere.

Così avviene che in parte per la miseria, in parte però anche per la diminuita coscienza del dovere, più e più si tende ad affidare allo Stato persino l'adempimento dei più intimi e sacri doveri di padre e di madre.

La statistica giudiziaria non può addentrarsi nel merito di tale questione, perchè essa non può trovare soluzione nemmeno in quei provvedimenti con tanto accorgimento accennati or ora. La questione esorbita dal campo assegnato alle nostre discipline, essendo connessa a tutto l'odierno ordinamento sociale. Essa dipende da condizioni economiche e morali: economiche, perchè realmente molte famiglie si trovano nell'impossibilità di crescere ed educare i figlioli; morale, perchè il sentimento del dovere di famiglia, e sarebbe tentato di dire, anche di tutti i doveri, è ora molto rallentato.

Non ha inteso che, discorrendo di questo argomento, si sia accennato alle conseguenze funeste della nostra emigrazione in America. Molti dei nostri emigranti vanno laggiù lasciando in patria la moglie e i figli; giunti in America, contraggono nuovi vincoli di famiglia, e, non ostante le cure sollecite e diligentissime del Ministero degli esteri, delle quali egli può rendere personale testimonianza, non si riesce quasi mai a sapere dove essi abbiano preso domicilio, e le famiglie non sanno a chi e dove rivolgersi.

È lieto che il Ministro di agricoltura abbia recentemente dato al Senato le più ampie assicurazioni per la presentazione del disegno di legge sul censimento, perchè crede che questo possa servire anche allo scopo di far conoscere molti degli inconvenienti che derivano dalla nostra emigrazione ai quali quindi sarà più facile porre riparo.

Bisogna persuadersi che la disposizione dell'articolo 222 del Codice civile è in taluni casi veramente provvidenziale, perchè vi sono madri in tale stato di miserabilità che non possono assolutamente pensare all'educazione e al mantenimento dei loro figliuoli. E se talora egli ha raccomandato alle competenti Autorità l'accoglimento di alcune domande di ricovero per correzione paterna, non ha rimorsi per questa parte, mentre però un rimorso ha sentito sempre per quanto riguarda la questione generale, perchè si preoc-

cupa delle conseguenze sociali dell'abbandono di obblighi e doveri che, nella lotta della vita, spettano a ciascuno di noi e ai quali volentieri cerchiamo sottrarci.

Egli è d'avviso che dinanzi a problemi così ardui e difficili, la Commissione di statistica debba rientrare nei confini che le sono assegnati dal mandato che le è affidato, cioè limitarsi a raccogliere notizie quanto più è possibile esatte e sicure, lasciando ad altri, Senato, Camera dei deputati o Governo, il compito di indicare i provvedimenti necessari a curare questa piaga dolorosa.

Il collega Lucchini ha ieri parlato con diffidenza degli Istituti fondati dalla carità privata e ha desiderato di conoscere come funzionino i Riformatorii privati, le Scuole, gli Asili, le Colonie agricole e tutti gli Istituti diretti alla protezione dei fanciulli. Crede che abusi possano essere così negli Istituti governativi come in quelli privati; ma, nonostante gli abusi, che è però necessario scoprire dovunque essi siano, è persuaso che non siano mai troppe le forme di soccorso dell'infanzia e che nessuna debba essere bandita. Le condizioni sono oggi così gravi che non conviene mettere da parte l'una o l'altra di queste forme, la previdenza, o la carità, ma bisogna richiedere il concorso di tutte, anche di quelle promosse da istituzioni che possono fallire come tutte le cose umane, ma i cui alti ideali nobilitano ed elevano il sentimento.

CANONICO. È d'accordo col senatore Lampertico sulla necessità che la Commissione si tenga nei limiti del suo mandato; ma d'altra parte crede che in una questione di tanta importanza il fermarsi solamente all'analisi dei risultati che si raccolgono dall'esposizione delle cifre, sia fare cosa troppo meschina. Quanto alla questione che più particolarmente interessa e che ha dato occasione a così elevata discussione, non vede che inconvenienti possano nascere col proporre che si trovi il modo di mantenere rinchiusi i minorenni discoli, già ricoverati per correzione paterna, anche se il padre ne domandi la liberazione. Si associa quindi ai precedenti oratori che hanno formulato proposte in questo senso.

BORGOMANERO. I limiti tracciati al compito della Commissione dai decreti che la costituiscono non sono così ristretti come quelli indicati dal senatore Lampertico. La Commissione deve anche vigilare sui vari servizi dell'Amministrazione e può proporre provvedimenti per il loro regolare andamento.



Il sistema seguito dal Presidente del Tribunale di Roma circa il domandato rilascio di minorenni non emendati, è certamente encomiabile e farà in modo che sia segnalato anche agli altri Presidenti di Tribunale, perchè lo adottino, se lo credono opportuno.

Quanto alla proposta del consigliere Penserini, accolta anche dal commendatore Forni, è d'avviso col collega Ostermann che il cumulo delle due ordinanze non si possa ammettere.

Al senatore Boccardo, che espresse il desiderio di avere notizie sulla condotta dei minorenni anche dopo usciti dal Riformatorio, fa osservare che in parte la scheda penale può soddisfare a questa richiesta e che in parte vi ha già provveduto il collega Beltrani, raccogliendo preziose informazioni.

Circa il desiderio espresso dallo stesso senatore Boccardo di conoscere i motivi del rifiuto opposto dai Presidenti dei Tribunali all'accoglimento delle domande di ricovero, si vedrà se in linea generale si potranno chiedere queste ragioni.

LAMPERTICO. Risponde al collega Borgomanero che egli non ha inteso di restringere i limiti dell'azione della Commissione, ma ha soltanto voluto ricordare che il compito principale di questa è di raccogliere, colla maggiore ampiezza e diligenza possibile, le notizie statistiche, le quali ci son date dalle inchieste. La nostra Commissione non deve convertirsi in una Commissione di riforme legislative perchè a tale scopo vi sono organi specialmente designati.

PENSERINI. Osserva al collega Borgomanero che per disposizione del Codice civile le ordinanze non sono motivate e non si può quindi chiedere le ragioni del rigetto, senza violare una disposizione di legge.

Ritorna sulla proposta circa il modo di provvedere che minorenni discoli non escano dai Riformatorii, per domanda del padre, se non sono emendati. Ha già accennato che l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza può avvenire in due momenti diversi; quando il padre domanda il ricovero e allora essa intervenendo può aggiungere le sue ragioni a quelle indicate dal padre; o quando venga presentata la domanda di liberazione, nel qual caso si può sempre interrogare l'Autorità di pubblica sicurezza sulla convenienza del provvedimento che si sta per prendere, e se questa opini

in senso negativo, nulla vieta che essa stessa si faccia promotrice di una nuova ordinanza di ricovero per motivi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte presentate dal senatore Beltrani-Scalia.

La 1<sup>a</sup> è la seguente:

« La Commissione, preso atto delle cose esposte dal relatore, « invita il Direttore generale delle carceri a continuare gli studi e « le ricerche statistiche sui minorenni, quale che sia la loro categoria giuridica. »

Messa ai voti, è approvata.

Legge la 2<sup>a</sup>: « esprime il voto che la Commissione nominata « dal Ministro dell'Interno con decreto del 2 aprile 1898, allo scopo « di fare gli studi preparatori per un disegno di legge sulla protezione dell'infanzia abbandonata, compia il suo lavoro con la maggior larghezza di vedute possibile. »

TAMI. Dubita della convenienza di votare la proposta così come è formulata perchè essa riguarda un'altra Commissione.

BELTRANI-SCALIA. Spiega le ragioni perchè ha presentato la proposta. Egli non desidera altro che di eccitare il Ministero dell'Interno a non lasciare cadere i lavori di quella Commissione, e credeva che un voto di questa, così autorevole ed ascoltata, potesse giovare a tale scopo. Non ha però nessuna difficoltà a correggere o anche a ritirare la proposta.

È concordato tra l'onorevole Beltrani-Scalia ed il cav. Borgomanero un nuovo testo della proposta in questi termini:

« La Commissione rivolge preghiera al Ministro Guardasigilli « che voglia sollecitare il Ministero dell'Interno a dar compimento « agli studi avviati sul tema della infanzia abbandonata. »

Messo ai voti è approvato.

Si dà lettura della 3<sup>a</sup> proposta: « esprime il voto che i Presidenti dei Tribunali civili prendano sempre più a cuore la condizione dei minorenni che si vogliono fare ricoverare a spese dello Stato, per correzione paterna, sentano personalmente questi minorenni, esaminino l'ambiente nel quale vivono, e diano notizie precise alla Direzione generale delle carceri, nel rapporto scritto colla circolare delli 24 giugno 1897. »

**PENSERINI.** Coglie l'occasione della presentazione di questa proposta per rispondere ad una osservazione contenuta nella relazione del cav. Borgomanero. Egli ha espresso il dubbio che non sia corretto il procedere dell'Autorità giudiziaria la quale ordini il rilascio di un minorenni rinchiuso per correzione paterna, quando il direttore del Riformatorio, e non il padre provoca il provvedimento. Non crede che possa muoversi dubbio sulla correttezza dell'ordine di rilascio.

Quando i Presidenti ricevono la domanda del direttore del Riformatorio devono informare il padre o la madre o chiunque eserciti la patria potestà sul minorenni della richiesta del direttore del Riformatorio. Se la parte chiamata acconsente al rilascio si fa constare nel verbale del prestato consenso e tutto è finito. Se invece non acconsente ed i motivi del dissenso non sono giustificati e legittimi si è in presenza di un atto abusivo della patria potestà, e il Presidente deve, anche in questo caso, dar corso alla domanda del direttore del Riformatorio.

Forse non tutti i Presidenti si daranno pensiero di sentire i genitori, ma in tal caso il Ministero della giustizia potrebbe con una circolare eccitarli a compiere quest'atto.

**PRESIDENTE.** La proposta del senatore Beltrani-Scalia è, a suo avviso, troppo generica ed anche incompleta perchè vi si accenna al solo obbligo di sentire il minorenni e non anche il padre.

**BELTRANI-SCALIA.** Lo scopo di questa proposta è di eccitare i Presidenti dei Tribunali a sentire anche i minorenni in contraddittorio col genitore.

**BORGOMANERO.** Dai rapporti pervenuti al Ministero risulta che i Presidenti interrogano sempre anche i figliuoli, quando naturalmente non siano oziosi e vagabondi, che vivano fuori di casa, e non siano irreperibili.

**OSTERMANN.** Molte volte il padre non può rispondere all'invito di presentarsi insieme al figlio perchè questo fugge da casa e il padre non ha sempre il mezzo di costringerlo a rientrarvi e a presentarsi con lui al Presidente.

**NOCIRO.** La citazione non dovrebbe essere fatta per mezzo di una lettera, ma a mano di uscire o per mezzo dell'Autorità di P. S.,

la quale dovrebbe darsi pensiero di rintracciare anche i minorenni oziosi e vagabondi.

**BELTRANI-SCALIA.** È disposto a ritirare la sua proposta purché non si manchi di raccomandare l'osservanza della circolare 24 giugno 1897.

**BORGOMANERO.** Prende atto del desiderio dell'onorevole senatore Beltrani-Scalia.

**PRESIDENTE.** Legge la 4<sup>a</sup> proposta: « esprime il voto che il ri-  
« covero per correzione paterna, a spese dello Stato, sia applicato  
« nei soli casi di vera necessità e coi criteri del vigente Codice ci-  
« vile. »

Anche questo voto può essere oggetto di una raccomandazione speciale circa l'osservanza delle norme in vigore sull'istituto della correzione paterna.

D'accordo col relatore è ritirata la 4<sup>a</sup> proposta.

Legge la 5<sup>a</sup> proposta così formulata:

« Invita il Comitato ad esaminare:

« 1° in qual modo possono le ricerche fatte dal Ministero della  
« Giustizia e da quello dell'Interno (Direzione generale delle carceri)  
« sull'Istituto del ricovero per correzione paterna, avere una base  
« comune affinché gli elementi di studio delle due Amministrazioni  
« siano in perfetta corrispondenza;

« 2° in qual modo possa essere regolato il servizio di asse-  
« gnazione dei minorenni ricoverandi, per evitare un eccessivo af-  
« follamento di ordinanze, alle quali non è possibile dar corso;

« 3° se non sia il caso di raccogliere dalle Direzioni delle car-  
« ceri centrali e circondariali, indicazioni particolareggiate sui de-  
« tenuti minori di 16 anni, per riferirne alla Commissione. »

**BELTRANI-SCALIA.** La base comune di cui è cenno nel N. 1 di questa proposta dovrebbe essere la data della ordinanza, che dovrebbe sempre essere indicata per conoscere il tempo a cui si riferiscono i provvedimenti e per potere stabilire un limite oltre il quale, rimanendo l'ordinanza ineseguita, non ci si dia più corso.

**BORGOMANERO.** La proposta può essere votata se il senatore Beltrani-Scalia consente di rivolgere il suo desiderio non al Comi-

tato il quale non ha veste per fare questi studi, ma al Ministero della Giustizia.

BELTRANI-SCALIA. Non ha alcuna difficoltà di modificare la sua proposta nel senso desiderato dal collega.

Alle parole: « inviti il Comitato ad esaminare » si sostituisce: « esprime il desiderio che il Ministero della Giustizia esamini » e alle parole « per riferirne » del comma 3°, si sostituisce « da comunicarsi. »

Messa ai voti la proposta, così emendata, è approvata.

PRESIDENTE. Legge un ordine del giorno presentato dal professore Lucchini:

« La Commissione delibera di proseguire i propri studi intorno « ai minorenni delinquenti, discoli e abbandonati, estendendo all'« uopo le proprie ricerche a tutte le istituzioni di ricovero, di assistenza e di educazione dei minorenni.

« LUCCHINI. »

PENSERINI. È evidente l'utilità della proposta del collega Lucchini, ma non nasconde che lo turba e rende dubbioso l'ampiezza della ricerca per la quale occorrerà rivolgersi anche al Ministero dell'Interno per ragione di competenza, alcuni Istituti dipendendo da questo Dicastero.

Può consentire al più che la Commissione dia incarico al Comitato di proseguire gli studi e di portarne i risultati innanzi ad essa per stabilire allora quello che converrà fare.

Facendo questo studio generale si potrà anche estendere la ricerca a quanto desiderava conoscere il senatore Lampertico circa le conseguenze degli abbandoni delle famiglie avvenuti per causa di emigrazione.

LAMPERTICO. Ringrazia il collega Penserini e prende atto della sua dichiarazione come di un impegno morale pel Comitato di occuparsi della questione da lui sollevata.

LUCCHINI. Ha spiegato ieri quale sia il concetto che informa la proposta e non ripeterà ora le cose già dette. Solo a chiarimento della formula usata dichiara che il suo ordine del giorno è concepito in termini molto generali acciocché l'indagine non sia ristretta

ad alcune forme delle tante specie di istituti intesi a promuovere la tutela, l'assistenza e la educazione dell'infanzia, ma le comprenda tutte, allo scopo di meglio raggiungere l'intento prefisso. Senza queste ricerche sussidiarie, dai nostri studi di statistica giudiziaria non potremo trarre che scarso profitto.

Accoglie pertanto le modificazioni al suo ordine del giorno proposte dal collega Penserini.

BODIO. Il Comitato potrà valersi dell'opera del collega Lucchini nel preparare uno schema delle ricerche da lui desiderate.

LUCCHINI. È a disposizione dei colleghi del Comitato.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'ordine del giorno Lucchini colle proposte modificazioni e così alla parola *delibera* si sostituiscono le seguenti: *incarica il Comitato*.

È approvato.

PRESIDENTE. Invita il Procuratore generale Forni a leggere la relazione sui provvedimenti riguardanti l'esercizio della patria potestà.

FORNI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanda a domani la discussione.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

---

(1) Vedi questa relazione a pag. 282 del presente volume.

## Seduta del 12 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione presentata dal comm. Forni circa i provvedimenti riguardanti l'esercizio della patria potestà.

OSTERMANN. Il relatore ha osservato che pel distretto di Roma sono stati indicati soltanto 105 provvedimenti emessi dal Tribunale di Frosinone intorno al patrimonio dei minori. È con meraviglia che ha letto questa notizia perchè egli rassegnò, per il Tribunale di Roma, un prospetto, riguardante appunto tali provvedimenti, al primo Presidente della Corte in tempo debito e sa che questo ne fece la trasmissione al Ministero. Rileva ancora dalla relazione Forni che taluni rapporti di Presidenti di Tribunale furono mandati dai primi Presidenti della Corte o in copia o in originale al Ministero; perchè il relatore ha potuto averne conoscenza e si duole che non tutti i primi Presidenti abbiano seguito questo sistema, che era il migliore, essendo la parola del Presidente del Tribunale quella che più di ogni altra doveva essere intesa in questa materia perchè di una autorità che, per l'ufficio suo, è meglio in grado di discorrere sull'argomento. Desidera che in avvenire si prescriva per tutti un sistema uniforme.

BORGOMANERO. Scagiona il Ministero dell'addebito mossogli di non aver trasmesso al relatore il rapporto della Presidenza del Tribunale di Roma. Il Ministero non poteva comunicare un rapporto che si riferiva al 1897 quando la relazione doveva riguardare il triennio 1894-96. I rapporti riguardanti questo triennio furono tutti consegnati al relatore. È vero che alcuni Presidenti unirono ai loro rapporti anche quelli dei Presidenti del Tribunale ed altri no; promette però che si provvederà perchè in seguito sia prescritta la trasmissione anche di questi ultimi.

OSTERMANN. Insieme al prospetto per il 1897 fu mandato un lungo rapporto per il triennio 1894-96. Prende atto ad ogni modo della dichiarazione e della promessa del collega.

PRESIDENTE. Legge la proposta del collega Forni.

« La Commissione sottopone a S. E. il Ministro Guardasigilli il  
« voto di voler disporre che, a cura delle Procure generali presso le  
« Corti d'appello, triennialmente, cominciando dal 1° gennaio 1897,  
« si raccolgano, in base al sopra trascritto modulo, ed istituendo  
« appositi registri, le notizie sulle istanze spiegate dal Pubblico  
« Ministero nell'interesse dei minori quanto alla costituzione della  
« patria potestà perduta o ristretta e provvedimenti relativi, anche  
« agli effetti dell'interdizione legale per le condanne di cui all'arti-  
« colo 33 del Codice penale. »

FORNI. Desidera fornire alcuni schiarimenti sulla proposta che ha presentata. Dai rapporti che hanno servito di base alla relazione risulta che quasi mai si pronuncia la decadenza della patria potestà in quei casi in cui essa è facoltativa.

In molti casi gravissimi di reati contro il costume commessi dai genitori sui figli, non risulta che sia stato emesso il provvedimento di decadenza.

Ma non basta privare il padre della patria potestà, occorre ricostituirla affinché il minore non resti privo della legale rappresentanza. Ha esaminato i prospetti diligentissimi annessi alla circolare 22 giugno 1897, n. 1435, ma non ha trovato traccia di richieste sulla ricostituzione della patria potestà nei casi di seguita privazione. Di qui la compilazione del prospetto annesso alla relazione ed il voto espresso che il P. M. provveda per la ricostituzione della patria potestà e che spera ottenga l'approvazione dei colleghi.



**LUCCHINI.** Non può non associarsi al collega per le cose dette nella sua bella relazione e approva il voto da lui formulato. Sul quale però si permette di fare due osservazioni. La prima riguarda il coordinamento di questa materia colle altre trattate, e particolarmente col tema ieri stesso discusso, sul quale furono presentate due relazioni e fu approvato un suo ordine del giorno inteso a promuovere uno studio ampio e generale sull'argomento; e desiderebbe pertanto che nella proposta fatta dal collega fosse aggiunta una parola che accennasse all'opportunità di questo coordinamento.

La seconda osservazione riguarda il modulo. Dall'esame sommario che egli ne ha fatto gli è parso che bene risponda allo scopo per cui fu tracciato. Ma i modelli vanno studiati con ponderazione al tavolo, ed esaminati per gli opportuni coordinamenti cogli altri registri o modelli in uso. Di più, poichè non crede che questi casi per cui si vuol provvedere superino di molto il migliaio, converrebbe fare l'indagine col mezzo di una scheda.

Per tutto ciò sarebbe opportuno che la definitiva redazione del prospetto o della scheda fosse deferita al Comitato, e prega il collega Forni di modificare in tal senso la sua proposta.

**FORNI.** Ringrazia il professore Lucchini della favorevole accoglienza data alla sua proposta e non ha nessuna difficoltà di accettare le sue osservazioni, così circa una maggiore estensione da dare alla proposta per coordinarla a quella precedentemente votata di iniziativa dello stesso professore Lucchini, come circa l'opportunità di deferire al Comitato la definitiva compilazione del modello.

**GIANTURCO.** Tributa la sua ammirazione al collega Forni per la diligenza e l'acume posti nell'esame dei rapporti su questo tema importantissimo. Egli vorrebbe però che nel prospetto fossero preveduti tutti i casi di privazione della patria potestà, alcuni dei quali, come quello dell'abuso di cui all'articolo 233 del Codice civile, quello di cui alla legge Guerzoni sull'impiego dei fanciulli, non sono indicati. È una correzione che può farsi facilmente adoperando una frase più comprensiva.

Premessa questa osservazione egli domanda se la Commissione intenda di esaminare in tutti i suoi aspetti il profondo e ponderoso tema della patria potestà. Nota che dei vincoli che tengono unita e stretta la compagine sociale quello che più si è allentato è questo

della patria potestà e darebbe volentieri il suo voto a qualunque proposta che direttamente o indirettamente tendesse a rinvigorirlo.

Stati, anche a regime repubblicano, hanno nelle loro legislazioni precetti molto severi in tema di patria potestà, e ricorda il Codice francese che autorizza l'arresto del figliuolo per ordine del padre in via d'autorità.

Ha un gravissimo dubbio che il rimedio proposto dal collega Forni sia peggiore del male. Egli si rivolge al P. M. — questo Briareo dalle cento braccia — e lo eccita ad aprire la tutela nei casi di decadenza.

Ma noi sappiamo, e lo sa particolarmente questa Commissione che più volte ebbe a intrattenersi su questo oggetto, che l'istituto della tutela in Italia non funziona bene, e non soltanto in Italia ma anche in altri Stati le cose non vanno meglio. Il *Jonas*, che ha studiato profondamente l'istituto pupillare in Francia, ha osservato che nei casi di piccoli patrimoni le spese della tutela superano l'ammontare del patrimonio stesso. Col pretesto di difendere e tutelare il minore, il Codice autorizza una vera dispersione di patrimonio. Perciò egli riserva il suo voto sulla seconda parte della proposta.

LUCCHINI. Presenta una proposta modificatrice di quella presentata dal collega Forni del seguente tenore:

« La Commissione invita il Comitato a estendere gli studi già « ordinati intorno ai minorenni anche per ciò che riguarda la decadenza della patria potestà, istituendo ricerche in base alle osservazioni e al modulo formulato dal collega Forni, opportunamente « completato mediante registri o schede.

« LUCCHINI. »

FORNI. Ritira la sua proposta aderendo a quella del collega Lucchini.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Lucchini.

È approvata.

Invita il commendatore Forni a riferire sulle dispense matrimoniali, sulle separazioni dei coniugi e sulle cause matrimoniali.

FORNI. Legge la relazione (1).

(1) Vedi questa relazione a pag. 305 del presente volume.

DE' NEGRI. Non ha alcuna difficoltà di accogliere il voto espresso nella seconda parte della proposta, di fornire cioè indicazioni sulle separazioni personali presentate da coniugi che erano tra loro parenti od affini. Si può avere questa notizia coll'aggiungere un'apposita colonna nel prospetto nominativo, in uso attualmente.

Si riserva invece di studiare la possibilità dell'attuazione della prima parte della proposta che riguarda la statistica delle cause di morte, la quale dovrebbe dare notizia delle morti avvenute in famiglie costituite a base di matrimoni tra consanguinei. Non si nasconde però le difficoltà per avviare questa ricerca specialmente quando la morte avvenga in un comune diverso da quello del domicilio, non potendosi facilmente trovare in questi casi la correlazione fra il registro delle morti e quello dei matrimoni, senza dire che anche da questi non risulta la parentela o l'affinità dei coniugi, salvo che essa costituisse un impedimento alla loro unione da cui furono dispensati per decreto sovrano. Tuttavia vedrà se e in quanto si possa raccogliere qualche notizia su questo interessante problema demografico.

RIGHI. La materia di studio proposta dal collega Forni è certamente importantissima, essendo del più alto interesse rilevare gli effetti fisiologici derivanti da matrimoni fra consanguinei. Egli però si permette di osservare che dei tanti importanti e svariati temi sui quali la Commissione rivolge i suoi studi e che di rimando questa affida al suo Comitato perchè curi l'esecuzione delle proposte, occorre fare una graduazione *in tempore* e mettere innanzi quelli di risultato incerto, ai quali è più urgente rivolgere l'attenzione, per divisarne le conseguenze, e lasciare dietro gli altri che si basano su concetti affermati e stabiliti in modo quasi apodittico.

Il tema di studio proposto dal collega Forni è tra quelli di quest'ultima specie, essendo oramai tutti persuasi di questa verità che i matrimoni fra consanguinei hanno funesti effetti fisiologici.

Egli perciò prega il collega di rimandare la sua proposta a un tempo più lontano essendovi ora argomenti di studio, se non più importanti, certamente più urgenti.

GIANTURCO. La relazione del commendatore Forni è tanto importante e così profonda che non crede nemmeno occorra fare le due

ricerche dal relatore desiderate, perchè esse ne scemano l'importanza.

Fa osservare al senatore Righi che è nella scienza tutt'altro che pacifico il punto degli effetti fisiologici derivanti da matrimoni tra consanguinei. Esso è anzi molto disputato non solo da noi ma anche in altri paesi, dove sono state promosse accurate indagini e la conclusione delle quali è precisamente opposta a quella accolta sinora comunemente. Il relatore ha accennato nella sua relazione anche al *matriarcato*: ora questo istituto supponeva appunto il coniugio fra sorelle e fratelli eppure non è dimostrato che la razza discendente fosse degenerata. Non sa delle due opposte opinioni quale sia la più conforme a verità, ma è certo, per lo meno, che il punto è discutibile e la scienza non ha forse detto ancora l'ultima parola.

Compito precipuo della Commissione è quello di fermarsi alle notizie statistiche lasciando ad altri la soluzione di problemi tanto difficili ed egli, rientrando in questo campo, osserva che la progettata ricerca sulle separazioni personali potrà dare buoni frutti sol quando si possano paragonare quelle avvenute in matrimoni tra consanguinei al numero totale dei matrimoni tra consanguinei: il che non è facile rilevare perchè, se anche anno per anno si conosce il numero delle *dispense* concesse per vincolo di parentela, non sempre segue il matrimonio alla chiesta dispensa. E quand'anche si potesse stabilire questo rapporto e si trovasse che i dissidi coniugali che conducono alla separazione sono più frequenti nei matrimoni fra consanguinei che negli altri, non si sarebbe ancora detto nulla circa le cause che possono aver prodotto questa maggior frequenza di separazioni.

Egli perciò pregherebbe il relatore di rinunciare a questa proposta che ritiene inattuabile e di rinunciare anche all'altra, alla quale ha precedentemente accennato, perchè entra nel campo di un'altra statistica.

Osserva che il relatore nell'espone il numero delle separazioni coniugali, e i motivi per cui furono accordate, accenna all'*incompatibilità di carattere*. Lo pregherebbe di togliere quelle parole, perchè la nostra legge non consente la separazione per tal motivo.

Sa che alcuni Magistrati sono inclini a scrivere nel verbale di separazione che essa è avvenuta per *incompatibilità di carattere*,

anzichè per *mutuo consenso*, come si dovrebbe dire nei casi in cui essa è volontaria (perchè se giudiziaria i motivi sono tassativamente indicati); ma appunto perchè vi è questa tendenza, è d'avviso che in una relazione, la quale ha carattere ufficiale, non si debba accennare ad un motivo non preveduto dal Codice.

Il Forni ha fatto nella sua relazione qualche accenno storico togliendolo particolarmente da antichi scrittori. Poichè si è ricordato la storia antica crede bene di menzionare anche un documento moderno e cioè la circolare Borgatti del 1866 la quale fissa i criterii da seguirsi nell'accordare le dispense.

Questa circolare esagerò sui criteri da adottarsi: essa riprovava le dispense quando vi erano stati rapporti illeciti tra i richiedenti. Egli crede all'opposto, che se non concorrano turpi motivi di ricatto od altro, si debba anzi in quei casi essere larghi nelle concessioni, perchè occorre ristabilire l'ordine delle famiglie turbato e fare opera di pacificazione. Come Ministro ha sempre informato l'opera sua a questi criteri.

Bonio. Per poter riconoscere se i matrimoni fra consanguinei esercitino un'azione dannosa sulla prole converrebbe, non solo avere per ogni caso di morte di un fanciullo, la notizia se i suoi genitori fossero o no consanguinei fra loro, e nel primo caso in quale grado, ma anche sapere quanti siano in ciascun comune i coniugati consanguinei fra loro ed in quale grado. La prima notizia potrebbe essere richiesta dall'ufficiale di stato civile nel redigere gli atti di morte, ma non sarà sempre possibile ottenerla, specialmente nelle grandi città ricche di ospedali e di ospizi, dove sono ricoverati e possono soccombere non pochi fanciulli, senza che sia possibile accertare il grado di consanguineità dei loro genitori. Così pure pei fanciulli morti presso le rispettive famiglie la denuncia può essere fatta da un vicino o da un amico di casa che ignora gli antecedenti della famiglia.

Manca poi ogni mezzo per constatare in quante famiglie i genitori siano tra loro consanguinei, giacchè questa notizia non è richiesta dal regolamento 4 aprile 1873 per il registro comunale di anagrafe. Nelle schede che servono per la statistica annuale dei matrimoni, si è richiesto per alcuni anni se i coniugi fossero fra loro cugini in primo grado, cioè figli di fratelli o di so-

relle, oppure se fossero zio e nipote o zia e nipote, e si è pubblicato il numero dei matrimoni contratti fra consanguinei entro questi gradi ; ma siccome per la legge civile la qualità di cugino non è un impedimento al matrimonio, per togliere il quale occorra una dispensa speciale, manca ogni mezzo legale per accertarsi che il numero dei matrimoni fra cugini, dichiarato dagli uffici comunali di stato civile, sia esatto.

Per esempio, nell'anno 1897 si sono contati nel Regno 144 matrimoni fra zio e nipote, 4 fra zia e nipote, e 1046 fra cugini in primo grado, e cioè, complessivamente, ogni 1000 matrimoni ne sarebbero stati contratti 5. 22 fra consanguinei.

Per avviarci ad una soluzione del quesito proposto dall'onorevole relatore credo non vi sarebbe altro mezzo che di fare una inchiesta speciale e parziale, limitata ad un certo numero di comuni, opportunamente scelti, invitando i medici curanti o altre persone diligenti e competenti, le quali prendano a cuore la soluzione di siffatti problemi. Essi potrebbero formare un elenco di famiglie, le quali abbiano avuto, due o tre generazioni addietro, per capostipiti dei genitori consanguinei, e seguire lo sviluppo di tali famiglie, indicandone la fecondità, il numero e l'età dei membri defunti o di quelli che presentarono gravi imperfezioni fisiche. Certamente non si potrebbero ricavare deduzioni sicure da simili ricerche, se non quando il numero delle osservazioni fosse abbastanza grande, non essendo cosa facile isolare le molteplici cause modificatrici e misurare l'influenza della consanguineità. Le indagini fatte finora sull'argomento che ci occupa furono appunto condotte col metodo che ho esposto ; ma siccome il numero delle osservazioni raccolte era scarso, esse hanno condotto a pareri e conclusioni contraddittorie. Mentre, per esempio, i professori Mantegazza e Bizzozero in Italia e G. Darwin in Inghilterra hanno creduto di poter dimostrare che i matrimoni tra consanguinei siano dannosi per la prole, osservazioni più recenti e più numerose fatte da Francesco Galton farebbero supporre che il danno avviene soltanto quando entrambi i genitori sono affetti dalla medesima malattia ereditaria ; che se invece ambedue sono sani, la prole ne verrebbe pure sana e normale ; e in qualche caso si noterebbe anche un miglioramento nei caratteri fisici ed intellettuali.

Si tratta ad ogni modo di ricerche interessanti, e non conviene rinunciarvi, nei limiti del possibile.

Forni. Gli duole di non poterè secondare il desiderio dell'onorevole Gianturco di togliere le parole *incompatibilità di carattere*. Egli non è stato che l'espositore delle notizie che gli furono fornite dal Ministero e dalla Direzione generale della statistica e avendo trovato indicato nei prospetti le separazioni concesse per quel motivo, non poteva sostituirne un altro.

Quanto alle ricerche da lui proposte ognuno può testimoniare la modestia con cui si è espresso, ben sapendo che esse avrebbero incontrato serie difficoltà di attuazione. Tiene però a mettere in rilievo il nesso che intercede tra l'una e l'altra proposta essendogli state suggerite dal fatto osservato che in talune provincie dove è più frequente il matrimonio tra affini, è un minor numero di separazioni, e i due fenomeni stanno fra loro in un rapporto inverso.

Egli perciò voleva, col sussidio anche di indagini demografiche, scoprire le ragioni di questo fatto statistico. Si obietta che la prima è una indagine difficile a farsi e che la scienza non si è ancora pronunciata definitivamente sulla seconda. Ma appunto perciò egli credeva che un elemento statistico potesse venire in aiuto a dissipare il contrasto tra le opposte opinioni. Egli però non insiste perchè le sue proposte siano votate, bastandogli che restino come raccomandazione di studio alla Direzione generale della statistica.

BORGOMANERO. Quanto all'osservazione del commendatore Forni che i dati gli furono trasmessi dal Ministero deve avvertire che questo comunicò i soli dati sulle dispense, mentre quelli sulle separazioni personali furono forniti dalla Direzione generale della statistica.

OSTERMANN. Come Presidente di Tribunale osserva che sono quasi sempre gli stessi coniugi i quali desiderano che si scriva nel verbale che la separazione avvenne per incompatibilità di carattere.

GIANFURCO. Ciò che dice il collega Ostermann è esatissimo. Egli soltanto ha lamentato che si siano accolte quelle parole in una relazione ufficiale, non perchè non sappia che effettivamente si

scrive sul verbale che la separazione è accordata per *incompatibilità di carattere*, ma perchè appunto non voleva che fosse quasi riconosciuta questa frase come legittimo motivo di separazione, troppo essendo già l'abuso che si fa di quelle parole nella terminologia giudiziaria.

PRESIDENTE. Il commendatore Forni avendo ritirato le sue proposte, le quali però restano a titolo di raccomandazione alla Direzione generale della statistica per quegli studi che credesse poter fare in proposito, dichiara chiusa la discussione.

La seduta è tolta alle ore 12.

---



## Seduta del 13 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canonico, De' Negri, Forni, Lamper-tico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Invita il commissario Righi a riferire sui discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori generali per l'anno giuridico 1898, per quanto riflette l'amministrazione della giustizia penale.

RIGHI. Legge la sua relazione (1).

CANONICO. Dopo di aver espresso i sensi della maggiore ammi-razione per la poderosa relazione del collega Righi si permette di richiamare l'attenzione della Commissione e del Ministero sulla circostanza che la maggior parte delle domande di remissione dei processi dall'una all'altra Magistratura viene fatta nelle regioni ove più attive sono le sette, le quali esercitano una funesta influenza sui giurati. Ricorda alcuni gravi fatti d'intimidazione avvenuti in Italia e tra gli altri quello accaduto in una delle nostre Corti d'assise ove i giurati, dopo un verdetto affermativo, nell'uscire dal-l'aula d'udienza furono presi a sassate da alcuni individui inte-ressati in un'altra causa che doveva seguire nella stessa quindicina, allo scopo appunto di intimidirli per il prossimo verdetto e ricorda anche un altro processo contro falsi monetari nel quale 24 individui

(1) Vedi questa relazione a pag. 140 del presente volume.

osarono di invadere tumultuosamente l'aula giudiziaria e furono offerte lire 6000 al capo dei giurati per averlo favorevole. Altra conseguenza della influenza delle sette si manifesta nella diminuzione del numero delle denunce di reati, di cui è parola nella relazione del Procuratore generale di Palermo, della quale diminuzione, dovuta a un tale motivo, non vi è ragione di rallegrarsi.

Sono noti i perniciosi effetti della mafia e della camorra in riguardo alla reticenza dei testimoni. La camorra in alcune residenze di domiciliati coatti è tanto grave che i più timidi fra i condannati, per sottrarsi agli arbitrii ed alle minacce di altri, s'inducono a commettere dei reati allo scopo di essere trasferiti in altro luogo di pena.

Nocirro. Si associa alle parole di elogio espresse dal senatore Canonico per la relazione del collega Righi; dichiara però di non potere accettare le osservazioni fatte dal relatore circa il carattere impersonale che dovrebbero avere queste rassegne dei discorsi inaugurali. Siccome a lui, relatore nella precedente sessione sullo stesso argomento, fu fatto rimprovero di essere stato troppo personale, così scorge in quelle osservazioni un monito che gli sembra di non meritare. Le condizioni in cui egli scrisse la relazione della scorsa sessione erano ben diverse; allora la Commissione era chiamata dal Ministro a riferire sui risultati di nuovi istituti penali ed egli dovette quindi dare una maggiore estensione alla parte, a dir così logica, più che a quella storica. Del resto in via di massima a lui sembra che simili relazioni non debbano limitarsi ad una esposizione puramente narrativa, e la medesima relazione del Righi, in qualche punto, fornisce la prova della verità di questo assunto.

RIGHI. Sente il dovere di chiarire il suo pensiero, egli accennò alle osservazioni fatte dal Lucchini nella scorsa sessione solamente per giustificare il metodo che egli si era proposto di seguire nel riassumere le relazioni dei Procuratori generali.

LAMPERTICO. Gli pare che non si potesse fornire alla Commissione un epilogo più fedele e diligente di quello che venne fornito dal collega Righi delle relazioni dei Procuratori generali. Fra le osservazioni fatte dai rappresentanti il Pubblico Ministero e rife-

rite dal senatore Righi nella sua bella relazione, debbono in particolar modo fermare la nostra attenzione quelle del Procuratore generale presso la Cassazione romana, il quale quasi preannunziò i fatti dolorosi avvenuti nel maggio scorso, di cui è ancora così vivo il triste ricordo.

Dalle parole del Procuratore generale Pascale si desume che la coscienza pubblica era già messa sull'avviso di ciò che stava per accadere. Lungi da lui il desiderio di fare processi che non ha autorità di promuovere; qui si limita a domandare se possano raccogliersi elementi di studio per accertare in qual modo potè avvenire che gravi manifestazioni, le quali preludiarono a sì dolorosi avvenimenti, rimanessero affatto neglette. Egli si domanda se ciò debba attribuirsi all'insufficienza delle leggi od alla insufficiente azione della Magistratura e dell'Autorità politica.

Quando egli considera che fu visto l'addensarsi delle nubi, che furono palesi i tristi mali forieri dei prossimi luttuosi avvenimenti, e che nulla fu fatto, sente vivo il bisogno di domandare la cagione di ciò, e se tra gli elementi forniti a scopi statistici possa esservi nulla che chiarisca il dubbio venutogli crescendo nell'animo che l'Autorità non abbia fatto quanto doveva fare. Questo dubbio è anche avvalorato dal fatto che il Pubblico Ministero, per un concorso di cause di cui sarebbe lungo il dire, più che iniziare processi, si lascia prevenire dall'Autorità politica. Di ciò non fa colpa a chiacchessia, chiede soltanto schiarimenti.

PRESIDENTE. Per l'ora tarda rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 14 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canonico, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti, è approvato.

Continua la discussione sulla relazione Righi.

FORNI. Esprime al consigliere Righi il suo plauso per la bella relazione, e condivide le idee in essa manifestate. Si sofferma soltanto a considerare la parte che il relatore ha desunta dal discorso inaugurale del Procuratore generale presso la Cassazione romana, relativamente ai giudizi di revisione.

Egli desidererebbe che questo punto fosse meglio chiarito, indicando la formola nella quale l'istituto della revisione potrebbe essere esteso.

La cosa giudicata è un palladio di tutti i diritti, contro la quale non si dovrebbe insorgere che in casi ben gravi: questi casi sono indicati dalla legge; se se ne vuole aumentare il numero, egli domanda in qual modo si voglia fare.

LUCCHINI. Si congratula col collega Righi per la dotta e brillante sua relazione. Intende però di rilevare qualche differenza di veduta. Innanzi tutto non sa spiegarsi perchè non siano state passate in rassegna tutte le relazioni dei Procuratori generali.

RIGHI. Risponde che alcune di esse non gli furono comunicate, nonostante vive sollecitazioni.

LUCCHINI. Ricorda una circolare del Ministero che prescriveva ai Procuratori generali finanche il formato e la rubrica delle loro relazioni. Questa circolare non fu punto osservata. Havvi qualche oratore il quale si permette di cambiare anche il nome della Corte di appello, chiamando, per esempio, delle Puglie quella di Trani o degli Abruzzi quella di Aquila.

Sono inezie, ma giova rilevare anche queste, perchè accennano a mancanza di serietà. Egli per ragioni di studio suole esaminare le relazioni dei Procuratori generali ed è spiacente di dover dichiarare che spesso le medesime sono per lui argomento di sconforto.

Una delle due, o i relatori sono insufficienti a quel compito, ovvero lo adempiono con poco zelo; quello che è certo è che parecchie di queste relazioni sono prive di qualsiasi importanza e non corrispondono affatto al fine per cui la legge le istituì.

Ed ora viene ai particolari. Il collega Righi ha giustamente biasimato un Procuratore generale, il quale è andato troppo in là nel criticare una sentenza della Corte suprema; critiche cosiffatte non possono non fare impressione sfavorevole sul pubblico; ma dispiacevolmente non trattasi di un caso isolato, la stessa relazione Righi ci mostra come altri Procuratori generali abbiano fatto critiche di giudicati della Cassazione non sempre corrette, specialmente per la forma. Avvi anzi qualche Procuratore generale il quale attenta al prestigio della medesima legge, facendone un giudizio severo. Rileva pure che insieme a queste critiche nelle dette relazioni si leggono dei deplorabili errori statistici come quello di un Procuratore generale il quale ha affermato che in Italia la media annua degli omicidii arriva al numero di 4000.

Si è compiaciuto che anche quest'anno gli stessi Procuratori generali, avversari naturali della Giuria, abbiano invece attestato del buon andamento di questa istituzione. Vuol cogliere inoltre un'altra osservazione che il Righi ha desunta dalle relazioni dei Procuratori generali di Roma e di Palermo, circa la causale più frequente degli omicidii, cioè l'impeto della passione. Occorre insistere su questo rilievo per attenuare se è possibile l'importanza di sì gravi reati, che pure in Italia ascendono in media al numero di 2500 e non di 4000 all'anno. Il Procuratore generale di Palermo ha deplorato che talvolta la causale sia molto sproporzionata all'evento, e che per lievi motivi si giunga a gravi ferimenti. Su que-

sto punto osserva che le causali non debbono essere esaminate superficialmente, ma in relazione a tutte le altre circostanze concomitanti e susseguenti le quali conducono al delitto. Il diverbio per la differenza di un soldo può non essere che la causa occasionale di un'aspra contesa, finita poi in una grave collutazione. Il collega Righi ha inoltre ripetuto l'osservazione più volte fatta circa agli omicidii seguiti da suicidii, deplorando in questi casi l'impotenza della legge punitiva. Spiacegli di doverlo contraddire su questo punto; poichè anzi trattasi forse non dell'impotenza della legge, ma della sua massima potenza, perchè è a ritenere che il reo, per timore del processo e della pena, s'induca al suicidio. Piuttosto gli sembrerebbe opportuna un'altra ricerca, che egli iniziò alcuni anni addietro insieme al compianto Costa, allora Procuratore generale a Bologna, di conoscere cioè le qualità personali, la moralità e la parte avuta nel fatto delittuoso dagli individui che restarono vittime di omicidii. Da quella ricerca, che si potè estendere ad alcune diecine di casi, risultò che, se gli autori degli omicidii erano malfattori, non erano certamente fior di galantuomini le loro vittime e quasi sempre queste trovavansi, per particolari condizioni di vita e di ambiente, esposte al triste evento che le colpì. Ha accennato a questa ricerca perchè è persuaso che, nonostante il numero elevato di questi reati, gli onesti non sono e non si sentono perciò meno sicuri in Italia di quello che forse non lo siano, per esempio, in Francia o in Germania.

Un Procuratore generale attribuisce l'aumento del numero dei reati contro la proprietà alla maggiore mitezza delle pene comminate dal nuovo Codice penale; ciò non è esatto. Oramai è tempo di smentire questa leggenda: le pene del nuovo Codice non sono punto più miti, in generale, di quelle del Codice sardo, pel quale, mercè la diminuzione dei gradi, si poteva scendere all'applicazione di pene lievissime, mentre pel Codice italiano, anche nel concorso delle varie circostanze, le pene non possono scendere al di là di un certo limite.

Il Procuratore generale di Genova si ferma a rilevare l'aumento del numero delle recidive e propone la eliminazione dei recidivi, come si cercò di fare in Francia. Osserva anzitutto che la recidiva in Francia ha superato il 50 per cento, e ricorda che su questo argomento alla Camera l'onorevole Giolitti ha fatto una

proposta analoga a quella del Procuratore generale di Genova. Egli è contrario al sistema eliminativo. Il Giolitti che indicò la legge Beranger, per la relegazione a perpetuità dei recidivi, non era certo informato dei risultati ottenuti da questa legge. L'Inghilterra ha lungamente sperimentato l'inefficacia dei mezzi eliminativi, ai quali finì col rinunciare e la statistica penale inglese degli ultimi anni non dice che si sia fatto male.

Relativamente alle perizie giudiziarie ricorda il progetto elaborato dal Guardasigilli Costa; egli però si dichiara contrario alla riforma che si vorrebbe apportare circa i periti dell'accusa e quelli della difesa, riforma che, a suo avviso, sarebbe esiziale così per la scienza come per la giustizia. Il giudice deve potere scernere nel dibattito della discussione fra i periti quale sia il concetto più rispondente a verità.

BORGOMANERO. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze che in questo anno lesse la relazione inaugurale, e che, solo fra tutti i suoi colleghi, non ha mandato copia del suo discorso al Ministero, ha fornito delle spiegazioni sul ritardo ed ha promesso che avrebbe inviato la relazione fra non molto.

Circa l'uso invalso di affidare il compito di queste relazioni ai Sostituti, ricorda una circolare proibitiva del Ministro Costa; e nota, a titolo di lode, che molti Procuratori generali, e fra gli altri quello di Roma, hanno atteso sempre personalmente a questo compito.

LUCCHINI. Il collega Lampertico ieri rilevò che il Procuratore generale della Cassazione romana fece nel suo discorso dei pronostici poco lieti sulle condizioni morali del nostro paese, sicchè egli avrebbe in certo modo preveduto i fatti che turbarono di poi e si gravemente alcune regioni d'Italia, onde chiedeva quali eventuali responsabilità avrebbero potuto acclararsi. Veramente quel Procuratore generale non prevede ciò che accadde, ma semplicemente gettò una voce di allarme senza designazione di fatti specifici, al modo stesso che anche noi oggi possiamo fare tristi previsioni per l'avvenire se non si escogiteranno opportuni rimedi ai mali sociali che in questi ultimi tempi si son fatti più gravi. Però egli domanda al senatore Lampertico che cosa avrebbe potuto fare l'Autorità giudiziaria. Forse il Pubblico Ministero avrebbe potuto dare maggior impulso alla sua azione; ma in generale egli non

saprebbe quali provvedimenti il magistrato avrebbe potuto adottare, quel magistrato il quale di regola deve agire al di fuori di ogni considerazione di ordine politico e sociale.

Finisce col pregare il senatore Righi di vedere se le sue conclusioni siano in rapporto con lo spirito della sua relazione, la quale prescinde, e deliberatamente, da apprezzamenti intrinseci, mentre le proposte finali sono l'eco di tali apprezzamenti.

LAMPERTICO. Epiloga i pensieri manifestati ieri: il Procuratore generale della Cassazione romana espose dei fatti che contenevano *in re ipsa* dei pronostici; non intende che la Commissione di statistica usurpi dei diritti che spettano ad alcuni di noi in altra aula; domanda soltanto se la statistica può fornire qualche luce circa la responsabilità di coloro che non si fecero obbligo di preoccuparsi di certe previsioni. Egli vorrebbe che s'indagasse la cagione di questi fatti e si vedesse se incertezza od insufficienza vi fu da parte dei funzionari, o da parte della legge. Ed a questo proposito si sofferma sull'abuso della stampa, la quale talvolta ha osato di negare ostentatamente ciò che è frutto di preziose conquiste e di memorandi plebisciti; ora non può negarsi come almeno in questa parte l'azione del Pubblico Ministero abbia peccato talvolta di una certa oscitanza. Ripete quanto ebbe a dire ieri circa la tendenza nel Pubblico Ministero di lasciarsi prevenire perchè specialmente ciò deve dirsi nei casi di reati commessi col mezzo della stampa.

BELTRANI-SCALIA. Conviene nell'ordine di idee del senatore Lampertico, osserva però che le indagini a cui egli mira sarebbero possibili se vi fosse una statistica della pubblica sicurezza, perchè allora soltanto i fatti che si lamentano potrebbero esser messi in chiara luce.

BODIO. Il Ministero dell'interno pubblicava anni addietro, come allegati al suo bilancio, alcuni prospetti statistici che rappresentavano le operazioni più importanti d'assistenza pubblica, fatte dagli agenti dell'autorità. I dati degli anni dal 1881 al 1885 furono riprodotti, per i totali del Regno, nell'*Annuario statistico* del 1898. Secondo quelle tavole gli agenti dell'autorità raccoglievano od arrestavano in un anno sulla pubblica via da 8 a 9 mila ubbriachi, da 2



a 3 mila fanciulli abbandonati e oltre 20 mila mendicanti. Per gli anni posteriori al 1885 il Ministero dell'interno si è limitato a comunicare per lo stesso *Annuario*, il numero degli indigenti fatti rimpatriare gratuitamente, a norma della legge sulla pubblica sicurezza (art. 81). Sono più di 30 mila ogni anno gli indigenti fatti in tal modo rimpatriare. Sarebbe desiderabile che il Ministero ripigliasse la lodevole consuetudine di far conoscere pubblicamente simili fatti che interessano gli studiosi delle materie di polizia.

**BELTRANI-SCALIA.** Fa rilevare la necessità di un lavoro di armonia delle varie statistiche, cioè di quella giudiziaria, di sicurezza pubblica e carceraria; e sarebbe disposto ad assumersi questo compito di coordinamento qualora la Commissione credesse di affidargli l'incarico.

**FORNI.** Si associa alle idee manifestate dal senatore Lampertico; soltanto non crede sia sempre giusto il rimprovero fatto ai Procuratori generali circa la loro azione in rapporto ai reati di stampa. È una materia molto difficile ed avviene che nella elasticità delle frasi dirette ad esprimere il pensiero l'interpretazione data da una persona non sia seguita da altre. Talvolta accadde che, fatto il sequestro, la Camera dei deputati fu di avviso diverso dell'Autorità che aveva incriminato il giornale.

**RIGHI.** Risponderà succintamente alle osservazioni fatte dai colleghi.

Alla domanda del senatore Lampertico se colpa vi fu da parte della legge o della magistratura nel non avere saputo impedire fatti che erano stati preveduti fin dal principio dell'anno fu già data risposta; si limita soltanto ad aggiungere che in certe questioni così complesse è più facile chiedere che rispondere. Al Forni che vorrebbe indicato il modo nel quale dovrebbe essere riformato l'istituto della revisione dei giudicati, dirà che ciò esce dal campo della Commissione di statistica. Qui deve segnalarsi quanto è suscettibile di emenda; per quanto riflette i mezzi poi ed il modo di provvedere tutto ciò entra nella competenza del potere legislativo.

Circa le osservazioni del collega Lucchini sul parallelo delle pene fra l'antico e il nuovo Codice, osserva che occorre distinguere le pene quali sono comminate, da quelle che poi vengono effettiva-

mente applicate. Se si guardi a queste ultime, si vedrà che, mentre sono fissate in un massimo od in un minimo, il più delle volte vengono dal giudice applicate nel loro minimo e per questa ragione il nuovo Codice ha potuto offrire argomento ad aspra critica.

Acciò l'attuale Codice possa svolgere tutta la sua efficacia e le sanzioni penali in esso fissate possano corrispondere alla volontà ed allo spirito del legislatore italiano, egli è necessario che la pratica giurisprudenza si faccia persuasa che i due limiti del minimo e del massimo furono stabiliti perchè il giudice abbia una certa larghezza nel valutare il grado di colpa di ogni singolo accusato, e vi possa applicare quel tanto di pena che meglio, nei singoli casi, conviene, e non già perchè guidato da una male intesa pietà vi ponga per base ordinaria della pena il suo minimo.

Quanto poi alla quistione della perizia d'accusa e di difesa, egli non può aderire all'opinione del Lucchini; oltre ad osservare che il più delle volte il dibattito avviene innanzi ai giurati, deve anche non dimenticarsi che in medicina legale nulla vi è di apodittico. Relativamente alle sue conclusioni osserva che la prima è il risultato delle relazioni dei medesimi Procuratori generali ed anche di quella del Procuratore generale presso la Cassazione romana. Circa poi la seconda proposta, rileva che tutti i detti funzionari si lamentano specialmente della reticenza dei testimoni.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la prima proposta :

« I. — Sulla necessità fatta sempre più palese che si provveda  
« a dare una guarentigia, maggiore di quella non sia ora concessa  
« dalle leggi attuali, a coloro che siano stati ingiustamente condan-  
« nati, per ottenere il riconoscimento della loro innocenza, me-  
« diante un opportuno procedimento di revisione, che pur impe-  
« dendo l'abuso, tolga la più grande delle sventure che possa co-  
« gliere il cittadino, quella di dover sottostare alla tortura mate-  
« riale e morale di una ingiusta condanna. »

È approvata.

Mette ai voti la seconda proposta :

« II. — Sui provvedimenti che possono meglio concorrere ad  
« arrestare nel suo progressivo aumento la falsa testimonianza sia  
« attiva, che passiva ed in modo particolare quest'ultima della reti-

« senza, che colla dissimulazione del vero noto al testimonio, facilita  
« l'impunità del colpevole e lascia disarmata la società in confronto  
« di chi continuamente la minaccia e la offende nelle basi fundamen-  
« tali organiche della sua costituzione, nella incolumità delle per-  
« sone, nella proprietà individuale, nell'ordine della famiglia, ed in  
« ogni sua civile e politica istituzione. »

È approvata.

Mette ai voti una proposta presentata dal consigliere Lucchini, concepita in questi termini :

« La Commissione rivolge preghiera a S. E. il Guardasigilli  
« perchè inviti nuovamente i Procuratori generali a far essi perso-  
« nalmente i discorsi inaugurali, e ad attenersi nei medesimi alle  
« altre prescrizioni loro dirette, nonchè alle osservazioni fatte in  
« seno alla Commissione medesima. « LUCCHINI. »

È approvata.

PRESIDENTE. L'on. Lampertico ha presentato una proposta per il coordinamento delle varie statistiche giudiziaria, carceraria e di pubblica sicurezza. Riconosce l'importanza di tale proposta, che già altra volta formò oggetto di discussione nella Commissione e crede che, senza bisogno di metterla in votazione, si possa sin d'ora pregare il senatore Beltrani-Scalia, attesi gli studi dal medesimo fatti su tale importante argomento, di occuparsene, e di riferirne nella sessione del dicembre prossimo venturo.

LAMPERTICO. Prende atto delle dichiarazioni dell'on. Presidente.

BELTRANI-SCALIA. Ringrazia l'on. Presidente, e si dichiara pronto a riferire nella sessione del dicembre 1898 sui metodi da adottare per coordinare ed armonizzare fra di loro le statistiche giudiziaria, carceraria e di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare se approva sia incaricato l'on. Beltrani-Scalia a riferire nella sessione del dicembre p. v. sull'argomento del quale sopra è cenno.

La Commissione approva.

La seduta è levata alle ore 12.

## Seduta del 15 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, De' Negri, Forni, Lampertico, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Avendo dovuto assentarsi da Roma il senatore Messedaglia, assume egli la presidenza. Benchè creda di non poter dirigere i lavori con la competenza ed autorità dell'illustre Presidente della Commissione, lo incoraggia tuttavia il pensiero che i colleghi gli saranno larghi della loro benevolenza. Li prega poi di voler mantenere la discussione nei confini delle vere e proprie attribuzioni della Commissione di statistica giudiziaria.

Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'avv. Bosco a riferire sulla statistica dei divorzi e delle separazioni personali.

Bosco. Fra gli argomenti a cui la Commissione per la statistica giudiziaria deliberò di volgere la propria attenzione vi è quello dell'ordinamento famigliare e delle cause matrimoniali.

Nell'ultima sessione fu proposto che si illustrassero, con apposite relazioni, da rinnovarsi di tre in tre anni, i dati statistici riguardanti l'esercizio della patria potestà e le separazioni personali dei coniugi. La Commissione ha avuto un primo ed egregio saggio di questo lavoro nella relazione che il Comitato volle affidare ad un autorevole magistrato, il Procuratore generale Forni.

La nostra Commissione però nell'esame delle varie questioni, ha

cercato sempre di paragonare le condizioni del nostro paese con quelle degli altri Stati, pur tenendo le comparazioni entro quei limiti e adoperando quelle cautele, per cui soltanto esse possono riuscire fruttuose. Gli è quindi parso opportuno di presentare uno studio di statistica comparata sulle separazioni ed i divorzi che valga a dimostrarne la frequenza e le condizioni nei vari Stati in cui vige l'uno e l'altro istituto e fornisca alcuni elementi di raffronto per chi dovrà in avvenire esaminare più particolarmente i dati del nostro paese. Premesse queste parole presenta il suo lavoro riassumendone le principali osservazioni (1).

BOCCARDO. Si compiace del bel lavoro del collega Bosco; esso è tale una miniera di notizie che si è nell'imbarazzo della scelta per farne oggetto di osservazioni o di discussione. Data la vastità di problemi tanto complessi, quali son quelli trattati dal Bosco, non si fermerà ai particolari. Vuole soltanto richiamare l'attenzione della Commissione su di un punto apparentemente di poco rilievo, ma destinato ad una grande importanza avvenire. Nel leggere l'ordine del giorno della Commissione osservò che oltre la metà dei temi riguardano l'organizzazione, anzi dirà la disorganizzazione della famiglia. Voci autorevoli hanno rilevato l'accentuarsi di questo fenomeno che mette capo alla decadenza della patria potestà, alla delinquenza dei minorenni e ad altre manifestazioni che sono segno non dubbio dell'affievolimento del sentimento di famiglia. Una delle cause più efficaci del male che si lamenta deve riscontrarsi in una certa deviazione degli spiriti, cui prestano mano dottrine sovversive ora abbastanza diffuse e professate anche là dove non avrebbero dovuto mai entrare. Ricorda che un professore di Università ebbe a dire dalla cattedra che la famiglia è un avanzo di antiche istituzioni sociali, destinato man mano a scomparire a simiglianza di quegli organismi zoologici che, a traverso le varie evoluzioni, scompaiono dalla superficie terrestre. Sono queste aberrazioni contro le quali tutte le forze vive della società dovrebbero unirsi per combatterle.

Trattasi di un perversimento della mente e del cuore, il cui progredire può riuscire funesto.

(1) Vedi questa relazione a pag. 317 del presente volume.

Il Bosco in parecchi punti, e specialmente al principio della sua relazione, accenna ad un fattore che, non solo sopra le separazioni e i divorzi, ma anche su di un complesso di altre condizioni sociali ha grandissima influenza, il farsi più vivo il sentimento della indipendenza personale.

Il celibato, soprattutto tardivo, che va ampliandosi ed estendendosi a tutti i paesi, specialmente ai più civili, trova nel Bosco spiegazione in questo fatto, che ivi gli uomini hanno più vivo quel sentimento della solipsia che li allontana dal matrimonio, se celibi, o, se già coniugati, li induce alla separazione. Ciò è vero, e risulta anche più palese in Inghilterra. Richiama l'attenzione del Bosco e della Commissione su quel fenomeno sociale che prende il nome di femminismo, quel complesso cioè di tendenze che si accentua in mille modi, coll'inclinazione, per esempio, delle donne a certe forme di *sport*, come la bicicletta, il tiro a segno, colle pubblicazioni romantiche, ecc., espressioni tutte di una tendenza che non può dirsi sempre cattiva, essendo anzi talvolta ottima, ma che in alcune sue manifestazioni diventa pernicioso, in altre addirittura ridicolo. Invita specialmente il Bodio ad esaminare se, approfittando dell'aura che ora spira nel paese a favore del censimento, sia il caso di richiamare l'attenzione di chi dirigerà questo servizio a considerare questo punto, quali cioè siano le professioni più facilmente aperte alle donne, perchè sonvi certe destinazioni della vita sociale che, tolte al sesso maschile e portate all'altro sesso aumentano quel senso d'indipendenza che dà un gran coefficiente alle separazioni e al divorzio.

LUCCHINI. Si congratula col collega Bosco per la sua importante monografia, della quale egli desidera rilevare alcuni punti che gli paiono meritevoli di discussione. Egli è d'avviso che il divorzio sia favorevole all'istituto della famiglia, ed il lavoro del Bosco può fornire elementi in appoggio di questa opinione, come del resto altri potrebbe trarre da esso anche argomenti contrari. A questo riguardo osserva che i dati statistici forniti dal Bosco si riferiscono cumulativamente ai divorzi e alle separazioni personali; egli invece avrebbe desiderato che queste risultanze apparissero distinte, anche in rapporto alla evoluzione che gli istituti stessi hanno nei vari paesi.

Non sa poi se si debba incondizionatamente accogliere l'osservazione del Bosco e rilevata dal Boccardo, che il divorzio si accentui di più ove sia più vivo il sentimento della personalità, tanto da trovarlo più esteso dove vige un regime politico a base democratica.

Vi sono paesi con ordinamento democratico, come l'America del Nord, dove la percentuale dei divorzi è minima; mentre il monarchico Belgio, e che per giunta può dirsi il paese più cattolico, presenta una delle più alte percentuali a favore del divorzio.

Esprime il desiderio di un'altra ricerca. Vorrebbe che il divorzio fosse messo in relazione colla statistica dei figli illegittimi e di quelli riconosciuti. In Germania abbiamo che la percentuale dei divorzi è bassa, eppure in alcuni Stati, come la Sassonia, la cifra dei figli illegittimi riconosciuti è altissima. Un'altra importante ricerca sarebbe quella relativa alla moralità dei popoli presso i quali è introdotto l'istituto del divorzio, poichè si afferma che il medesimo influisca a diminuire la delinquenza ed in generale favorisca una maggiore moralità dei cittadini. Non fa al riguardo alcuna proposta. Invita soltanto il Comitato a studiare se si possa trarre profitto da queste osservazioni.

Bosco. Ringrazia i consiglieri Boccardo e Lucchini del benevolo giudizio dato sul suo lavoro. Trova giusta l'osservazione del Lucchini di tenere distinte le risultanze dei due istituti del divorzio e della separazione personale e procurerà di assecondare questo desiderio nel rivedere la sua relazione. Anche relativamente alle altre indicazioni sui figli illegittimi e sulla delinquenza in rapporto alla influenza che su di essi può esercitare il divorzio, cercherà pure di raccogliere, per quanto gli sarà possibile, quelle notizie che valgano a meglio chiarire i rapporti fra questi diversi fatti sociali.

PENSERINI. È d'accordo col Lucchini nel raccomandare che gli studi circa la famiglia siano collegati colla statistica delle nascite, tenendo distinte quelle avvenute posteriormente od anteriormente al matrimonio. Fa poi una domanda al senatore Boccardo. Egli ha accennato ad un professore che dalla cattedra universitaria osava attaccare l'istituto della famiglia; chiede se il medesimo sia stato rimosso dal posto.

BOCCARDO. Lo ignora, perchè non conosce neppure il nome di questo professore. Aggiunge però che nella sua qualità di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione egli, ogni volta che dovrà giudicare professori imputati d'aver fatto dalla cattedra pubblica professione di dottrine socialiste ed anarchiche, voterà per la rimozione.

PENSERINI. Ringrazia il collega Boccardo della risposta e si compiace della sua franca dichiarazione.

DE' NEGRI. Si onora di presentare alla Commissione le statistiche giudiziarie, civile e penale del 1896 e il volume che contiene le notizie complementari alle statistiche penali degli anni 1890-95 desunte dalle schede individuali.

Nell'ultima sessione sottopose all'approvazione della Commissione le tavole analitiche di questi volumi, alle quali sono state ora aggiunte le *Introduzioni*, cosicchè ottenuto che essi abbiano l'assenso dei colleghi, potranno essere licenziati definitivamente per le stampe.

Sulle statistiche giudiziarie del 1896 espose già brevemente nella sessione predetta quale sia il loro contenuto.

Perciò si limiterà qui a ricordare che nella *civile* non è stata apportata alcuna innovazione rispetto agli anni precedenti. Nella *penale* invece attese le riduzioni introdotte nei registri giornalieri, dal 1° gennaio 1896 la materia è generalmente esposta in forma più sommaria, pur non essendosi trascurato di risalire coi confronti delle notizie più addietro che fu possibile; e soltanto si è illustrato più ampiamente il tema degli appelli, ponendone in evidenza il risultato sia rispetto alla sentenza impugnata, la quale fu confermata o riformata: sia rispetto all'imputato, a cui l'esito del giudizio d'appello riuscì favorevole o contrario: sia rispetto al provvedimento emesso dal secondo giudice, che si risolvette nel proscioglimento o nella condanna definitiva dell'imputato; e si sono date notizie più particolareggiate sulle *liberazioni condizionali*, sulle *grazie* e sulle *riabilitazioni* perchè si è potuto ricavarle da apposite schede individuali.

Deve però richiamare l'attenzione della Commissione sul volume che contiene i risultati dello spoglio delle schede penali indi-



viduali. Siffatto spoglio, per ragioni di economia, è stato tenuto entro limiti ristretti, e non si è tratto profitto di tutti i dati.

Ma anche così limitata, questa statistica contiene quasi tutte le notizie che trovansi in quella tedesca, che è pur essa compilata col metodo della scheda, ed è più ricca della francese e della inglese.

A cominciare poi dall'anno 1896 essa avanzerà per copia e varietà di notizie anche la statistica tedesca, poichè darà conto non solo degli imputati prosciolti nel periodo del giudizio, ma eziandio di quelli che lo furono nel periodo istruttorio, e coll'aiuto della scheda per i procedimenti avviati contro ignoti ci permetterà di dare, accanto alla statistica soggettiva o degli imputati, la statistica completa dei reati, ossia delle delinquenza oggettiva.

A dimostrare l'importanza della nuova pubblicazione basterà accennare il fatto che in essa sono raccolte, classificate ed illustrate le notizie sulla condizione processuale e personale di oltre 1,800,000 imputati di delitti, poco meno della metà dei quali condannati.

Il legislatore e lo studioso possono attingere con fiducia a questo materiale, sia per la grande quantità delle osservazioni, sia per la loro attendibilità d'esattezza, provata dalla costanza veramente mirabile dei risultati ottenuti in ciascun anno.

Ciò che vi ha di nuovo e di maggiormente pregevole in questa statistica, la quale costituisce un grande progresso in confronto delle precedenti, si è che tutte le notizie sono date in relazione alle varie specie o categorie di reati, in modo che oggi si può conoscere non soltanto il numero totale dei condannati, ma anche quello dei prosciolti e dei condannati per furto, per omicidio, per falsità e via dicendo. Non solo si sa quanti delinquenti erano dell'uno o dell'altro sesso, della tale o tale altra età, ed esercitavano questa o quella professione, ma eziandio quanti *ladri* erano maschi e quanti femmine, quale età avevano, se erano braccianti, venditori girovaghi, domestici, ecc., e così per tutte le categorie di delinquenti. Insomma possiamo ora studiare le varie specie di delitto ed i delinquenti in relazione ai diversi fattori individuali (sesso, età, ecc.) e sociali (stato civile, professione, ecc.).

Non vuole sottrarre un tempo prezioso alla Commissione, intrattenendola dei principali risultati che sono messi in luce dalle schede; a ciò serve l'*Introduzione* premessa al volume. Qui si limiterà a dare qualche cenno sulla partizione della materia.

Nella prima parte intitolata dall'esito dei giudizi, si trova esposto per ciascuno degli anni 1890-95 e per il quinquennio 1891-95, preso nel suo complesso, il numero degli imputati giudicati prosciolti e condannati, considerati anzitutto nel loro insieme e distribuiti poi secondo le diverse specie di reati. Si è creduto più conveniente, dovendo raggruppare i dati dei vari anni di attenersi al quinquennio 1891-95 anziché al sessennio 1890-95, sia perchè nelle pubblicazioni statistiche è adottato di preferenza il periodo *triennale* o *quinquennale*, anche per ragione di calcolo; sia perchè si veniva in tal modo a lasciare da parte il 1890, che, essendo il primo anno in cui la scheda fu attuata, non presenta dati tanto completi e sicuri quanto quelli degli anni successivi.

La classificazione che è stata adottata per tutti i prospetti della Introduzione consta di 39 voci, e riassume le 138 delle quali si compone quella seguita nelle tavole analitiche, mettendo in evidenza le forme più tipiche della delinquenza e raccogliendo le altre in gruppi di delitti omogenei.

Sono poi studiati diffusamente così i proscioglimenti in relazione alle ragioni legali dalle quali furono motivati, come le condanne in rapporto alla specie, alla durata o all'ammontare della pena inflitta. Chiude questa prima parte un breve cenno della distribuzione territoriale dei prosciolti e dei condannati che può tornare molto utile a chi voglia studiare la geografia della delinquenza.

Nella seconda parte si raccolgono le notizie sulle qualità personali e sui precedenti penali degli imputati condannati.

È questa la parte più interessante del volume, perchè è quella che integra le statistiche penali finora pubblicate, e viene a colmare una lacuna che era da tutti, e con ragione, deplorata.

Le notizie sul *sesso*, sull'*età*, sullo *stato civile*, sulla *professione* od *occupazione* sono date in altrettanti prospetti distintamente per ciascuno degli anni 1890-95 e riassuntivamente per il quinquennio 1891-95 e delle singole cifre effettive è esposto il doppio rapporto a 100 condannati considerati sotto quel determinato aspetto, ed a 100,000 abitanti della corrispondente classe di popolazione censita distribuita nello stesso modo.

Alla recidività, intesa statisticamente, cioè come constatazione delle condanne per delitti riportate anteriormente dai condannati

(abbiano esse dato luogo o no alla recidiva legale) sono state dedicate molte pagine della Introduzione, nelle quali è studiato il morboso fenomeno sotto tutti gli aspetti, cioè sia in riguardo al sesso e all'età dei recidivi, sia in riguardo al numero delle precedenti condanne, all'indole di queste, senza trascurare anche la distribuzione geografica dei recidivi.

Il volume concernente l'anno 1896 sarà, come già disse, più completo del presente, perchè vi sarà data notizia anche delle procedure istruttorie chiuse con ordinanza di non farsi luogo a procedere contro gli imputati o di invio all'archivio per essere rimasti ignoti i colpevoli, e in una apposita tavola saranno esposti copiosi dati sulla delinquenza oggettiva, cioè il numero, la specie e le circostanze di tempo e di luogo dei delitti commessi.

La statistica penale italiana avanzerà allora le corrispondenti statistiche degli altri paesi, raccogliendosi così il frutto del lungo lavoro al quale l'Ufficio centrale di Statistica ha dedicato la sua migliore attività, confortato dall'autorevole appoggio di questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Prende atto di questa presentazione.

Invita quindi il cav. Borgomanero a leggere la relazione sulla Statistica penale e sul casellario giudiziario nell'anno 1897.

**BORGOMANERO.** Legge la relazione (1).

**BELTRANI-SCALIA.** Domanda al collega Borgomanero: 1° se presenterà alla Commissione una relazione sul risultato delle ispezioni da lui eseguite circa il servizio del casellario; 2° se nelle sue ispezioni egli abbia esaminato pure i registri statistici e se riferirà alla Commissione sul modo in cui sono tenuti.

**BORGOMANERO.** Risponde che si fecero finora ispezioni ai servizi del casellario e dei registri statistici in materia penale nei Tribunali di Napoli, di Salerno e di Rovigo e che altre verifiche saranno in seguito ordinate. Si riserva poi di prendere gli ordini da S. E. il Guardasigilli per comunicare alla Commissione i risultati delle ispezioni ed i provvedimenti presi pel riordinamento di questi

(1) Vedi questa relazione a pag. 121 del presente volume.

rami di servizio in quanto risultino trascurati, nonchè per togliere quelle irregolarità e quegli inconvenienti che le ispezioni avessero posto in chiaro. Fa presente poi che il Ministero assicurò l'illustre Presidente della Commissione che si provvederà per ispezioni straordinarie a tutti gli uffici del casellario e alla statistica penale.

PRESIDENTE. Legge la prima proposta del relatore, che è concepita nei seguenti termini :

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione di S. E. « il Guardasigilli sulla urgenza di adottare provvedimenti diretti ad « assicurare la formazione dei cartellini del casellario nei casi pre- « scritti, tenendo conto anche della proposta di cui è parola nella « relazione. »

OSTERMANN. Dichiaro che voterà questa proposta ove però il progetto del relatore sia modificato in modo da non aumentare di soverchio il lavoro delle cancellerie.

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seconda proposta che è del seguente tenore:

« Segnalare a S. E. il Guardasigilli, per gli opportuni provvedimenti da prendersi, gli uffici giudiziari indicati nella relazione, i « quali trascurarono il servizio della statistica penale e del casellario « giudiziale. »

È approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura della terza proposta :

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla necessità di ispezioni straordinarie agli uffici del casellario giudiziale. »

PENSERINI. Osserva che il cav. Borgomanero ebbe già incarico dal Ministero di eseguire ispezioni agli uffici del casellario e al servizio della statistica giudiziaria, e però, essendo già stato disposto al riguardo, è inutile votare la terza proposta.

BORGOMANERO. Ritira la terza proposta, giacchè per le disposizioni già date, come ha osservato il consigliere Pensarini, essa è superflua.

Forni. Gli dispiace che venga ritirata questa terza proposta, persuaso della necessità delle ispezioni, le quali debbono compiersi da funzionari del Ministero per essere proficue. Di ciò ci han fornito una prova luminosa le ispezioni compiute dal Borgomanero, le quali sono state di una indiscutibile ed evidente utilità. Anzi, pur temendø di offendere la modestia del collega, desidera esprimergli il suo voto di plauso per il modo onde il medesimo ha atteso a tale incarico.

La seduta è tolta alle ore 12.

## Seduta del 16 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore **CANONICO**.

Sono presenti i signori commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

**BORGOMANERO.** Desidera fare una dichiarazione.

È dolente di non avere potuto ieri esprimere il sentimento della sua riconoscenza ed i più vivi ringraziamenti al Procuratore generale Forni per le parole sì infinitamente cortesi che si compiacque rivolgergli. Supplisce ora a quell'involontaria omissione. E poichè ha la parola ne approfitta per dichiarare ancora che sin dal 21 marzo ultimo scorso il Ministero scrisse all'onorevole nostro Presidente, in risposta ad una lettera del 15 detto mese, di avere incaricato l'ispettore Borgomanero a procedere ad ispezioni per quanto concerne i servizi del casellario giudiziale e della statistica penale.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il commendatore Bodio a riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1896.

**BODIO.** Legge la sua relazione (1).

**FORNI.** Deve fare alcune osservazioni sull'istituto della liberazione condizionale del quale sono date interessanti notizie nella re-

(1) Vedi questa relazione a pag. 179 del presente volume.

lazione tanto pregevole del commendatore Bodio. In essa è detto che le domande esaminate furono 499 e quelle accolte soltanto 91 e che mentre le Direzioni delle carceri insieme ai Consigli di sorveglianza avevano espresso parere favorevole per metà circa delle domande presentate, le Sezioni d'accusa proposero l'accoglimento d'un quarto soltanto di esse e il Ministero ridusse ancora quella proporzione ad un quinto. È stato anche ricordato dal relatore che alcuni Ministri eccitarono le Autorità giudiziarie a proporre più largamente la concessione di questo beneficio, e può aggiungere che un Ministro del tesoro aveva intraveduto, in una più larga applicazione del beneficio, uno sgravio del bilancio. Ora egli vorrebbe che la statistica scendesse più in fondo nella specificazione degli elementi che concorrono a fare di questo istituto un uso così ristretto. Sa che le Sezioni d'accusa esprimono avviso contrario alle domande quando non risulti che fu risarcito il danno verso la parte danneggiata dal reato. Il suo convincimento è contrario a questa massima adottata dalle Sezioni d'accusa; egli crede che le ragioni della concessione del beneficio debbano consistere tutte e soltanto nella emenda dei rei ai quali vien ripetuto il precetto di Cristo: *ite et non amplius peccari*. Competente a dire se il condannato sia o no emendato è specialmente la Direzione dello stabilimento penale. È pertanto interessante di conoscere in quanti casi sia stato negato il provvedimento, che era stato proposto anche dalla Direzione della carcere, solo perchè il condannato non aveva risarcito il danno prodotto. Col sistema seguito finora, pare a lui che, come ai tempi degli antichi Germani, illustrati da Tacito, in cui il reo era a disposizione del privato cittadino offeso, anche oggi di questo istituto si faccia arbitra la Parte lesa, la quale, per ciò che riguarda la reintegrazione dei suoi diritti, può sempre ricorrere ai Tribunali civili. Una contesa che è appunto di diritto civile non può vincolare l'applicazione di un istituto penale.

BELTRANI-SCALIA. Fa una semplice dichiarazione. Ha sentito nominare spesso dal commendatore Forni la Direzione dello stabilimento penale come quella che dà il parere sulle domande di liberazione.

Osserva che è invece il Consiglio di sorveglianza delle carceri, di cui fan parte il Procuratore del Re, il Sindaco e il Direttore dello stabilimento, quello che è designato a dare il parere sulle domande.

NOCITO. È d'accordo col collega Forni nel lamentare la sconvivenza di far dipendere la libertà condizionale dall'avvenuto risarcimento del danno alla Parte lesa; per altro non si può negare che debba avere un certo peso, nella valutazione dei motivi che concorrono a dare o a negare il provvedimento, anche il fatto del risarcimento. Se un condannato non ha mezzi o ha mezzi insufficienti per risarcire la Parte lesa, è supremamente ingiusto negare perciò il beneficio. Ma quando invece il condannato ha mezzi per pagare e non paga, vi è in ciò la dimostrazione del non avvenuto emendamento, perchè una delle prime prove di resipiscenza del condannato sta appunto nel voler cancellati tutti gli effetti perniciosi del reato. Occorre dunque in questa materia distinguere caso da caso; nè vale il dire che il non avvenuto risarcimento può essere oggetto di una questione innanzi ai Tribunali civili, perchè non è giusto anzitutto obbligare la parte danneggiata a sostenere le spese, non sempre lievi, di un giudizio civile, e perchè se il risarcimento avviene in seguito ad una sentenza di condanna esso è frutto della coazione e non è prova di emendamento. Osserva che la liberazione condizionale non può avere quello sviluppo che è desiderato, perchè l'autorità giudiziaria, quando deve dare il suo parere, riprende in esame il processo, e rileggendo le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ora resta tristamente impressionata della malvagità del colpevole, ed ora adombrata delle tinte fosche del quadro che ivi è fatto del reato. Essa quindi non dà facile ascolto al parere del Consiglio delle carceri favorevole all'emendamento del condannato. Aggiungasi come da parecchi magistrati si ritiene che l'Amministrazione carceraria abbia interesse a sfollare gli stabilimenti penali e si valga di questo provvedimento a tale scopo.

Conclude coll'esprimere il voto che l'Autorità giudiziaria promuova l'applicazione di questo istituto con più confidente larghezza, non facendo dipendere l'emendamento dall'esame delle carte processuali e, quanto al risarcimento, distinguendo caso da caso.

BELTRANI-SCALIA. Non crede che l'Autorità carceraria abbondi nelle proposte per la liberazione condizionale anche per scopi finanziari, come or ora ha accennato l'onorevole Nocito.

LUCCHINI. Comincia da questo tema, perchè è in discussione, associandosi alle cose dette dal collega Forni e compiacendosi che



un Procuratore generale dia prova di così illuminato e liberale giudizio propugnando il maggiore sviluppo dell'istituto della liberazione condizionale. È anche interamente d'accordo col Nocito su quanto ha detto in riguardo al risarcimento. Porre come regola l'obbligo dell'avvenuto risarcimento è un assurdo. La questione del risarcimento è fuori del campo penale, o almeno è un'esagerazione.

Venendo a dire della relazione Bodio in generale, premette la sua lode incondizionata al lavoro del collega, pregevole specialmente per la parsimonia e la prudenza nella esposizione dei risultati. Non nasconde però che su due punti gli è parso che la relazione non dia sufficienti informazioni; e uno riguarda la stessa liberazione condizionale. Non crede che si possa apprezzare sufficientemente l'andamento di questo istituto se non se ne conoscano gli effetti. Gioverebbe sapere che cosa avvenga dei liberati condizionalmente; senza di che tutte le nostre discussioni intorno all'applicazione di questo istituto mancano di una base di fatto.

Per l'estero qualche cosa si conosce; e ricorda che la statistica francese, così pregevole per la costanza e stabilità delle tavole e delle rubriche, dà informazioni al riguardo, sia trattando della liberazione condizionale, sia trattando dei recidivi.

Il secondo punto riguarda la recidiva. Nota con rincrescimento che sui temi più importanti che si connettono alla delinquenza, i minorenni, per i quali tanto interesse dimostra la Commissione, e i recidivi, la nostra statistica è più povera di notizie. Sarebbe interessante sapere di un recidivo il luogo di pena dal quale era uscito prima dell'ultima condanna e da quando cominciò a delinquere, cioè fissare il momento in cui egli incomincia, a dir così la carriera del delitto, tanto più che vi son dottrine che non ammettono il principio di questa carriera e sostengono la tesi famosa della delinquenza congenita. Egli perciò, tornando su un concetto più volte espresso in questa Commissione, domanda anche qui una disintegrazione dei dati, particolarmente in riguardo alle pene e ai reati, attribuendo una maggiore importanza alle ricerche statistiche su qualche argomento speciale che non alle ricerche che si basano, sui grandi numeri. Passando a dire degli insuccessi istruttori sui quali si è intrattenuto con molta prudenza e accorgimento il relatore, osserva che bisogna distinguere anche a questo riguardo

l'azione dell'Autorità giudiziaria da quella della Polizia, e vorrebbe, se possibile, che la statistica tenesse distinta l'una dall'altra.

Sulle condanne e le pene il prof. Bodio ha fornito dati interessanti; desidera però che le notizie siano anche separate per magistrature, essendo importante distinguere particolarmente i giudizi delle Corti d'assise. Esprime inoltre il desiderio che la statistica italiana dia anche informazioni sui reati commessi da militari giudicati dai Tribunali militari ordinari o straordinari, e faccia conoscere la delinquenza speciale dei condannati in espiatione di pena. Nella statistica delle carceri si hanno notizie sui reati e sulle mancanze disciplinari dei detenuti, ma sono insufficienti.

Infine rettifica una lieve inesattezza della relazione Bodio; non gli sembra esattissimo il dire che nessuna traccia si trovi nella legislazione italiana sulla condanna condizionale, perchè nella riprensione giudiziale, la quale consiste appunto in una sospensione della condanna, alla quale viene sostituito l'ammonimento del Magistrato, è adombrato il concetto della condanna condizionale.

BRUSA. È trascinato a parlare dall'argomento che è stato posto in discussione, per quanto egli avesse desiderato di rimanersi in silenzio, perchè, nuovo nella Commissione, voleva trarre ammaestramento dalle discussioni dei colleghi per regolare la sua condotta nelle future riunioni. Deve fare due osservazioni soltanto: la prima riguarda la liberazione condizionale. È stato osservato che è ingiusto negare questo beneficio quando non sia avvenuto il risarcimento del danno, ed egli sottoscrive a questa osservazione. Però in questa materia bisogna anche aver riguardo all'indole varia delle popolazioni italiane e specialmente di quelle del mezzodi, perchè crede che non da per tutto possa essere indifferente la valutazione o no di questa circostanza. Laddove, per il non avvenuto risarcimento della parte danneggiata, la liberazione del reo possa dar luogo a risvegli di odii e di passioni, non è certamente da trascurarsi questo elemento del risarcimento del danno, perchè altrimenti si potrebbe incorrere in un male peggiore.

L'altra osservazione riguarda le denunce. Egli crede che in generale si badi poco a un rapporto che è di fatto tra il costume della cittadinanza e le denunce. Queste sono in certi distretti giudiziarii molto più numerose che in altri; e ciò dipende appunto dal

costume delle popolazioni più o meno proclivi ad informare l'Autorità giudiziaria dei reati avvenuti. Ricorda di aver letto molti anni or sono nell'opera magistrale del Messedaglia sulle statistiche criminali austriache, che, secondo le abitudini e i costumi della popolazione varia di quel vasto impero, aumentava o scemava il numero delle denunce. Crede pertanto che una certa indeterminatezza rimanga nelle cifre dei reati denunciati se non si riesce a valutare l'influenza del costume delle popolazioni.

Dacchè ha la parola, se ne vale per fare una considerazione. Nella relazione del collega Bodio sono contenute notizie sull'applicazione della condanna condizionale in altri paesi, non essendo essa stata ancora applicata in Italia. In proposito esprime un suo pensiero, che quando già torna difficile attuare un istituto analogo, qual è la liberazione condizionale, crede si debba vedere in ciò un monito per non correre la troppo facile quanto seducente via delle novità. Senza essere entusiasta dell'istituto della condanna condizionale, non vuole nemmeno che si abbandonino gli studi già iniziati, e trova anzi molto encomiabile che la statistica metta innanzi le notizie degli altri paesi per trarne esperienza e lume per il nostro. Ma anche nell'accogliere questi dati bisogna andar cauti, perchè, ad esempio, a lui risulterebbe che nel Belgio questo istituto ha dato effetti non del tutto incoraggianti, come egli ebbe a dedurlo da alcuni dubbi sollevatisi in proposito. Bisogna convincersi che la penalità è forte non per la severità, ma per la certezza, ed egli teme che questo nuovo istituto sia un mezzo di infiacchimento del già infiacchito sentimento della penalità, e ammonisce il legislatore a non lasciarsi trascinare troppo facilmente da una corrente favorevole alla condanna condizionale senza bene conoscere i delicati congegni della penalità, corrente che particolarmente si manifesta nella stampa quotidiana generalmente non istruita, mentre uomini che con competenza ne potrebbero discorrere, se ne stanno in disparte, persuasi peraltro che si va incontro a un male che essi non saprebbero impedire.

De' NEGRI. Partecipa al desiderio dell'on. Lucchini di avere maggiori notizie sulle liberazioni condizionali e vedrà, di concerto col Ministero della Giustizia, se si potrà in tutto o in parte soddisfare.

Allo stesso Lucchini che vorrebbe maggiori particolari sui recidivi, osserva che egli forse non ha avuto il tempo di esaminare il volume che riassume i dati ricavati dalle schede presentato in questi giorni alla Commissione, altrimenti avrebbe rilevato che in esso già si trovano molte delle notizie da lui desiderate. Ma una notizia non si è riusciti a desumere dallo spoglio delle schede, quella dell'ultimo luogo di pena da cui era uscito il condannato. Per quanti eccitamenti siano stati fatti alle Autorità giudiziarie, non fu possibile avere questa notizia che ben raramente, cosicchè si è dovuto trascurarla anche in quei pochi casi nei quali era stata fornita, non potendosi trarre alcuna deduzione da cifre tanto esigue.

L'Ufficio di statistica non si rimarrà però dal fare nuove sollecitazioni alle Autorità, acciocchè in un tempo non lontano si possa dare anche questa informazione.

Quanto ai minorenni, promette al prof. Lucchini che in avvenire curerà che le statistiche diano su di essi più copiose notizie. Non fu possibile all'inizio del lavoro di pensare e di provvedere a tutto; ma su questo argomento si potranno fornire, se non ogni anno, almeno ogni tre anni, elementi di studio assai maggiori di quelli offerti sino ad ora.

Quanto alla giustizia militare, informa la Commissione che più volte, ma invano, furono chiesti al Ministero della Guerra i dati riguardanti i giudizi dei Tribunali militari. Per parecchi anni questi dati furono regolarmente comunicati alla Direzione della Statistica, ma ad un tratto ne fu interrotta la trasmissione, in seguito, pare, ad un eccessivo scrupolo di un alto funzionario del Tribunale supremo di guerra e marina, che per la pubblicazione di quelle statistiche temeva potesse scemarsi nelle popolazioni il prestigio dell'esercito. Però si potrà richiederli nuovamente, basandosi sulla considerazione che quest'anno i Tribunali militari hanno dovuto giudicare non solo di reati commessi da militari, ma anche di reati commessi da cittadini non appartenenti all'esercito, e facendo presente la necessità di avere per lo meno notizia di questi ultimi per integrare le cifre che la statistica fornisce sulla delinquenza comune.

**BORGOMANERO.** Comunicherà subito al Ministero il desiderio dei colleghi Forni e Lucchini in ordine alle liberazioni condizionali.

**Forni.** Raccomanda al Ministero che in questa occasione, per raccogliere anche il pensiero del collega Nocito, si facciano indagini per accertare se il condannato abbia indennizzato la vittima e se, non avendola indennizzata, fosse in grado di farlo.

**Bodio.** Il prof. Lucchini ha espresso il desiderio che si raccogliessero maggiori notizie sul modo come funziona l'istituto della liberazione condizionale e ha specialmente raccomandato come argomento di studio quello di constatare che cosa avviene dei liberati condizionalmente.

La questione va considerata in due momenti diversi.

Può accadere che il liberato condizionalmente delinqua nuovamente nel tempo che gli rimane da passare in libertà per compiere l'espiazione della pena. In questo caso, poichè, per il nuovo delitto, si deve revocare il beneficio concesso, è possibile averne notizia. Ma questi casi sono pochissimi (uno o due all'anno), per il tempo assai ristretto (al massimo tre anni) in cui l'imputato può rimanere in libertà sotto condizione.

Invece più numerosi e quindi interessanti a studiarsi per gli effetti del nuovo istituto, sono i casi di condanne di imputati, i quali erano stati in libertà condizionale ed in appresso, dopo scontata la pena, hanno commesso nuovi reati.

Per raccogliere informazioni anche per questi imputati si potrà introdurre nella scheda individuale, nella quale si domanda già se l'imputato era in libertà condizionale al momento del commesso reato, anche l'altro quesito: se era stato in libertà condizionale precedentemente al reato per cui fu fatta la scheda medesima.

Parimenti il prof. Lucchini ha domandato maggiori informazioni sui recidivi, e certamente alcune delle notizie che egli richiede sarebbero utili. Ma non bisogna dimenticare, da un lato, la difficoltà di ottenere con esattezza nelle schede le indicazioni riguardanti i precedenti penali degli imputati per il modo in cui è tenuto il casellario giudiziale presso vari Tribunali, e da un altro lato, la necessità di contenere per questi primi anni lo spoglio delle schede entro limiti modesti. Del resto, le notizie che attualmente si ricavano sono sufficienti per una idea della recidiva, così specifica come generica, e dell'intensità di essa in relazione all'età ed al sesso dei condannati ed alle diverse specie di reati.

LUCCHINI. Ringrazia i colleghi De' Negri e Bodio delle cortesi spiegazioni; e nel contempo espone un suo dubbio, se cioè sia proprio necessario che ogni anno si faccia una relazione sul movimento della delinquenza. A suo avviso, basterebbe che la Commissione fosse informata ogni tre anni sull'andamento della nostra delinquenza, anche per evitare che si facciano giudizi che danno adito a speranze o a sconforti, mutabili di anno in anno.

Poichè nella relazione del Bodio si accenna anche alle difficoltà dei confronti delle notizie con la popolazione, dipendenti dal fatto che il censimento è troppo arretrato, esprime un'idea già manifestata altra volta. Se il censimento si farà, come non ne dubita, non sarebbe possibile organizzare allora un servizio mercè il quale si potesse procedere a revisioni annuali delle cifre, senza l'obbligo di ricorrere di tratto in tratto a queste numerazioni della popolazione così costose?

BODIO. L'onorevole Lucchini domanda se non potrebbe farsi a meno di rinnovare periodicamente il censimento della popolazione, mediante un servizio di anagrafe comunale, che tenesse in evidenza le variazioni che avvengono nella popolazione entro i confini di ciascun comune. È lieto che gli abbia data l'occasione di discorrere di questi registri davanti alla nostra Commissione, composta, com'è, di persone versate negli studi statistici e che vogliono andare al fondo delle questioni e non si appagano di illusioni.

È vero che il censimento della popolazione richiede una spesa considerevole; il preventivo per noi è di 850,000 lire, da ripartirsi in tre anni. L'importanza di tale spesa ha sgomentato i ministri che erano in carica nel 1891, i quali tralasciarono di presentare a Parlamento un disegno di legge per eseguire il censimento, mentre per leggi anteriori era stabilito doversi ripetere il censimento a periodi decennali; e così pure in seguito, d'anno in anno, fu rinviata la grande operazione demografica.

Pur troppo una grave spesa è inevitabile quando si voglia effettuare il censimento; nulla può surrogare il censimento diretto della popolazione. La numerazione degli abitanti non può farsi che col mandare i commessi di casa in casa, di appartamento in appartamento, a prendere nota delle famiglie che vi dimorano e delle persone che compongono le singole famiglie o focolari. È appunto questa

indagine eseguita contemporaneamente in tutti i comuni del Regno, in tutti i luoghi abitati, è ciò che dicesi il censimento. Basta pensare alla cifra di 32 milioni, quanti sono presso a poco gli abitanti del Regno, per farsi un'idea della spesa della carta e delle spedizioni dei pacchi di stampati, modelli in bianco da riempire e schede riempite, ed alla somma di lavoro ch'è esige lo spoglio di tanta massa di schede per classificare gli individui per sesso, età, stato civile, luoghi di origine, grado di istruzione, professione esercitata e via dicendo.

Ora i registri di anagrafe, quand'anche fossero tenuti con diligenza, non potrebbero mai rappresentare lo stato di fatto della popolazione presente nei singoli Comuni, giacchè il registro municipale, per natura sua, non può tenere in evidenza che la popolazione avente *dimora stabile* nel territorio comunale; mancano all'amministrazione i mezzi per tenersi informata delle variazioni incessanti della popolazione *fluttuante*.

E difatti, per esempio, qui a Roma, il Municipio pubblica periodicamente il movimento della popolazione; la quale, nei bollettini settimanali, è divisa in tre parti, cioè: 1° popolazione con dimora abituale; 2° emigrazione; 3° popolazione avventizia. Per la *guarnigione* le cifre sono date di tre in tre mesi dal comando militare; per la popolazione *avventizia* il Municipio si limita a ripetere ogni settimana, dal 31 dicembre 1881 in poi, la cifra di 28,765 trovata col censimento fatto or sono diciotto anni. Solamente per la *popolazione stabile* il bollettino presenta le variazioni registrate in aumento o in diminuzione, per nascite e per morti, come pure per cambiamenti di residenza, cioè a titolo di immigrazione da altri comuni o dall'estero e di emigrazione per altri comuni del Regno o per l'estero. E si capisce che, anche nel tener dietro alle mutazioni di residenza, l'Amministrazione si trovi a corto di mezzi. Essa cerca di tenersi informata di chi viene a prendere dimora stabile in Roma e di chi ne parte; approfitta delle occasioni varie che le si presentano, per fare annotazioni, riempire lacune, eseguire le necessarie cancellazioni. Ogni qual volta deve rilasciare un certificato a scopo scolastico, ovvero sopra una domanda di porto d'armi o di un permesso di caccia, cercherà l'ufficio comunale di anagrafe di correggere e completare la sua rappresentazione topografica della popolazione secondo rioni, vie, piazze, numeri civici delle case, ecc.; ma

per quanto non riesca interamente a registrare tutti coloro che entrano a fare parte della popolazione con dimora abituale nel comune, è ancora più difficile per essa di cancellarne tutti coloro che cessano di avere la loro residenza nel territorio medesimo. E così avviene che, dopo un certo numero di anni dalla data dell'ultimo censimento eseguito, vi è un numero considerevole di persone le quali rimangono indebitamente iscritte nel registro di anagrafe; e questo residuo indebito cresce sempre più, quanto maggior tempo è trascorso dalla data dell'ultimo censimento. Quando si fece il censimento del 31 dicembre 1881, il Comune di Roma numerava 300,467 abitanti presenti, mentre il suo bollettino settimanale del 31 dicembre dello stesso anno dava la cifra di 313,840. Il censimento adunque trovava circa 13 mila abitanti di meno di quanti ne calcolava l'ufficio comunale in base agli elementi di entrata e di uscita che aveva potuto registrare. Una grande differenza in meno di circa dieci mila, nello spazio di dieci anni, cioè nell'intervallo fra i due censimenti si vedeva anche nel Comune di Milano fra le cifre dell'ultimo bollettino del 1881 e quelle trovate dal censimento al 31 dicembre di quell'anno.

Quanto poi alla popolazione fluttuante, ripete, il Municipio, non tenta neppure di conoscerla e misurarla. E così mentre per molti anni l'impulso dato alle costruzioni edilizie aveva chiamato in Roma parecchie decine di migliaia di lavoranti, minatori, carrettieri, tagliapietra, falegnami, ebanisti, decoratori, ecc., e mentre più tardi, colla crisi edilizia, quegli stessi operai ripartirono da Roma o furono rinviati ai loro comuni di origine a spese della polizia; a consultare il bollettino si sarebbe dovuto dire che il Municipio non si fosse mai accorto dell'aumento della popolazione fluttuante, nè mai si fosse accorto della sua dispersione più tardi.

Ma lo stesso registro della popolazione stabile è tenuto con diligenza soltanto in poche città, come Roma, Milano, Torino, ecc. Nella massima parte dei comuni è un servizio trascurato. Più volte furono eseguite indagini ed ispezioni sopra luogo circa il servizio di anagrafe, in tutto il Regno; due volte a cura dei Prefetti e Sottoprefetti, due volte per mezzo dei Pretori, nell'occasione in cui questi ultimi (come è debito loro di fare annualmente) dovevano procedere alla verifica e chiusura dei registri di stato civile, e il risultato delle ripetute ispezioni fu sempre questo, che in più



della metà dei Comuni non esiste un servizio di anagrafe, e negli altri Comuni esiste nominalmente o non vi funziona con sufficiente diligenza.

In Italia si è preteso di istituire l'anagrafe universalmente in tutti i Comuni; ciò che importa un servizio complicato, che domanda molte cure e spesa non lieve. Noi abbiamo copiato o imitato questo sistema dal Belgio, senza renderci conto prima della disparità che vi è fra le Amministrazioni locali del piccolo Belgio, ricco, fiorente, dove l'istruzione è molto diffusa, ed una gran parte dei nostri Comuni.

E in Europa solamente il Belgio ha le anagrafi in tutti i Comuni; nessun altro Stato ha un siffatto ordinamento; nè la Germania, nè l'Austria, nè la Francia, nè l'Inghilterra. Ora, se in quei grandi paesi, dove i servizi pubblici funzionano con molta regolarità, non si è creduto di poter istituire l'anagrafe universale, come potremmo presumere noi di averla e conservarla, in guisa da rappresentare giornalmente la situazione della popolazione residente?

A Berlino e in altre città tedesche il registro di anagrafe è tenuto dall'Autorità di pubblica sicurezza. Altrove ci sono registri speciali di anagrafe, tenuti pure dalla Polizia, che ha una speciale vigilanza sulla classe degli operai, dei domestici, ecc.

Non intende concludere, dopo tutto ciò, che le anagrafi, dove esistono, siano inutili; esse possono essere di sussidio per diversi rami della pubblica amministrazione, cioè dire nel compilare le liste dei giurati, i ruoli dei contribuenti, formare gli elenchi dei ragazzi che dovrebbero frequentare le scuole, a norma della legge sulla istruzione obbligatoria, ecc.; possono anche fornire utili indicazioni alla Polizia giudiziaria ed alla Autorità di pubblica sicurezza. Se l'individuo di cui si cercano la dimora e i connotati non si trova iscritto nel registro di anagrafe, sarà per quella volta un aiuto mancato; se, all'incontro, figurano tuttora iscritti nel comune, come residenti, molti che hanno cessato di dimorarvi, magari da lungo tempo, o che sono morti altrove, il registro sarà ingrossato indebitamente; ma le superfetazioni non recheranno pregiudizio finchè non si pretenda di ricavare dal registro medesimo la notizia del numero degli abitanti presenti.

Crede di aver così dimostrato che l'anagrafe municipale non può servire a rappresentare la situazione numerica della popo-

lazione a un dato momento, e quindi non potrebbe mai surrogare il censimento; e ancora, l'indomani del nuovo censimento eseguito, il registro cesserebbe dal raffigurare la posizione di fatto della popolazione dimorante nel Comune.

La nostra statistica della popolazione non prende per base i registri di anagrafe; i quali per loro istituto mirano a rappresentare la distribuzione topografica della popolazione, e le sue variazioni giornaliere. La statistica annuale del movimento della popolazione si fonda sugli atti autentici delle nascite e delle morti, rinunciando a prender nota degli spostamenti che avvengono per migrazioni da un comune all'altro. Soltanto si cerca di conoscere l'emigrazione per l'estero, sia permanente, sia temporanea o periodica; e ciò si fa per mezzo del *nulla osta* rilasciato dal sindaco a chi chiede un passaporto per l'estero. Manca poi il mezzo di conoscere il numero dei rimpatriati, poichè non si domanda un passaporto a chi ritorna in patria. Notizie parziali si possono avere anche circa il numero dei ritorni per mezzo delle Compagnie di navigazione, che riportano passeggeri di terza classe o di corsia, dall'America in Italia; ma non si può istituire una bilancia esatta dell'emigrazione, da un lato e dall'altro lato, dell'immigrazione di stranieri o dei ritorni dei nostri connazionali.

Non dobbiamo chiedere alla statistica più di quanto essa possa dare. Una statistica non si può impostare che là dove esista un mezzo quasi meccanico, una formalità ufficiale da compiere, un contatore, che controlli al passaggio ciascuna unità da aggiungere.

Spera di avere persuaso l'amico Lucchini e gli altri egregi colleghi della Commissione che nulla può sostituire il censimento generale simultaneo e nominativo degli abitanti per determinare con sufficiente esattezza e con effetti legali la popolazione del Regno, e rammenta che una ventina di leggi si fondano per la loro attuazione sull'accertamento legale della popolazione, per concludere alla necessità ed urgenza di effettuare il nuovo censimento della popolazione del Regno.

LUCCHINI. Ringrazia il professor Bodio delle informazioni fornitigli, dalle quali però egli trae questa conclusione che la sua proposta trova soltanto delle difficoltà pratiche di attuazione, che si augura possano essere superate.

**PRESIDENTE.** Legge la seguente proposta presentata dal professore Lucchini.

« La Commissione fa voti perchè la statistica giudiziaria penale sia completata coi dati della giustizia penale militare, ordinaria e straordinaria.

« LUCCHINI. »

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 17 luglio 1898.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Borgomano, Brusa, De' Negri, Forni, Lucchini, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Millilo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione Bodio.

NOCITO. Deve fare alcune riserve sulle cose dette ieri dal professore Brusa. Anzitutto non trova opportuno che si avvicinino fra di loro i due istituti della liberazione e della condanna condizionale, perchè essi sono essenzialmente diversi; l'uno serve per le grandi, l'altro per le piccole condanne. Non crede nemmeno che questi istituti compromettano la certezza della condanna, perchè con la condanna condizionale, il giudice, considerati persone e fatti, non fa altro che concedere ciò che ora si concede colla grazia, ma con questo, che nella condanna condizionale, la grazia è una promessa, e non un fatto compiuto, e può essere revocata se il condannato non dà prova di meritarsela.

BRUSA. Ha accennato ieri ai suoi dubbi verso la condanna condizionale, non l'ha esclusa. Ha soltanto mostrato il suo convincimento che convenga andar a rilento; massime di fronte all'esperienza della liberazione condizionale, che sinora ci prova non essere noi in Italia del tutto maturi per questo istituto. Egli non sa spiegare altrimenti la diffidenza o l'avversione eccessiva al medesimo, che proviene non dal solo Ministero, ma dal seno stesso delle classi così dette dirigenti.

Del resto, se differenza c'è tra i due istituti, c'è pure un fondo comune: l'esercizio di facoltà giudiziarie discrezionali, che non vogliono dire arbitrio, ma che facilmente possono in questo tramutarsi. Or egli capisce che in un paese di forti iniziative private lo Stato, ammettendo facoltà siffatte, consenta cose che troveranno, occorrendo, i necessari correttivi nella cosiddetta pubblica opinione, a mezzo della stampa, delle associazioni, del Parlamento. Ma dove tali iniziative siano rimaste, nel campo morale di gran lunga più che nell'economico, nel religioso e politico, in molta parte ancora un pio desiderio, vi può essere pericolo di favorire tendenze partigiane e corruzione nel sacrario stesso della giustizia.

Ha detto che non conviene essere troppo corrivi nel giudicare dell'esperienza degli altri paesi, del Belgio stesso in particolare. Gli osservatori attenti, che in quel paese non mancano di certo, più volte hanno notato le influenze estranee dei partiti politici, massime nei periodi elettorali, sopra l'uso del potere giudiziario di graziare.

E non dovrebbe recar meraviglia. La grazia si può desiderare che venga usata a dovere, e non abusata; ma sonvi ragioni di dubitare e seriamente dubitare, non solo di fronte al principio della distinzione delle funzioni con le quali si esercita la sovranità dello Stato, ma altresì dal punto di vista degli effetti pratici sulla pubblica moralità, se davvero non sia più pericoloso l'affidare la grazia al potere giudiziario, sia pure in quei soli casi particolari determinati per la cosiddetta condanna condizionale, anziché lasciarla al potere politico, salvo cercare modo di temperarne seriamente l'uso.

Non impunemente si mescolano insieme le funzioni.

In America almeno, dove la separazione della giustizia dalla politica apparirebbe essere più rigida forse che in altri paesi, per chi ben guardi a fondo non deve essere precisamente così. Il naturale legame fra l'azione giudiziaria e l'esecutiva è opera che si viene via via riconoscendo nella legislazione e nella pratica. Ma è la pratica soprattutto che qui si palesa, più che in altri campi, difficile e bisognosa di molte costanti cure, massime da parte dell'Amministrazione. Chi dei non pochi fautori della condanna condizionale in Italia pensa all'utilità, egli direbbe, alla necessità, di un

*Probation officer* quale esiste nel Massachusetts e in altri Stati dell'Unione americana?

Eppure senza l'assidua, prudente, benevola, efficace vigilanza e direzione di un siffatto Magistrato, che cosa può mai affidarci dell'esito, felice o infelice o mediocre, che abbia avuto la concessione del beneficio della condanna condizionale o della sospensione della condanna? Interrogheremo in Italia le statistiche, come s'interrogano nel Belgio e altrove, ma le cifre non sempre disvelano le profonde realtà dei fenomeni morali. Segnatamente qui, è difficile che le cifre le passano abbastanza sinceramente chiarire.

L'elettore o il deputato o consigliere comunale o provinciale, ecc., o il cliente dell'elettore o deputato, ecc., può benissimo trovarsi *formalmente* nelle condizioni volute per ottenere il beneficio della condanna condizionale, eppur tuttavia *moralmente* non lo meritare.

Ma egli non vuole dilungarsi: solo deve osservare che l'istituto della condanna condizionale o della sospensione della condanna non può essere ristretto a beneficio solamente di una classe di colpevoli, o nemmeno riservarsi prevalentemente in prò, per esempio, dei soli minorenni e delle donne. Per i minorenni in particolare vi sarebbe altro, e crede moltissimo ancora da fare, affinché la repressione per i loro delitti non vada scompagnata da quella savia opera preventrice, che è sostanzialmente opera di emendazione con la disciplina del lavoro, e senza della quale anche gli articoli 53 e seguenti del Codice penale non adeguerebbero l'intimo pensiero del legislatore.

Egli, perciò, se riserve disse di voler fare in tema dei nuovi istituti diretti alla indulgenza verso i colpevoli, qui soprattutto, a riguardo appunto dei minorenni, tali riserve deve confermare in modo particolare, felicitandosi al tempo stesso che nella via dei provvedimenti necessari a riguardo di codesti interessantissimi prodotti del morbo famigliare e sociale, la nostra Commissione siasi già posta, con molta cognizione della importanza somma di questo problema che di tutti è, a suo avviso, il più grave in argomento di prevenzione, e però anche di pubblica amministrazione.

Forni. Domanda la parola per una mozione.

Crede che sarebbe opportuno di far presente al Ministero la necessità di istituire una ricerca statistica per vedere come pro-

ceda l'esecuzione delle sentenze. Fu detto che i giudicati regolano il mondo e la statistica poggia sui giudicati. Ora è noto che molti uffici ritardano notevolmente l'esecuzione delle sentenze, sicché è avvenuto talora che queste sono cadute in prescrizione. Gioverebbe istituire un controllo per vedere quali sono gli uffici che ritardano le esecuzioni e ad ogni modo una maggiore vigilanza su questa parte dell'Amministrazione della giustizia non può non riuscire proficua.

BORGOMANERO. Risponde al collega Forni ricordando che la Commissione sin dal 14 giugno 1894 espresse il voto che si facesse una indagine sull'esecuzione delle sentenze in materia penale.

L'indagine venne disposta con circolare 15 luglio 1894, n. 1323, ed i risultati furono comunicati alla Commissione, con relazione del compianto senatore Costa, nella seduta del 10 maggio 1895. Però, i risultati non essendo stati quali si desideravano, la Commissione votò in quella seduta che l'indagine si dovesse ripetere: e l'incarico di formulare i moduli e lo schema di Circolare venne dal Comitato a lui affidato.

Il modulo è già stato compilato: ma confessa di non avere potuto ancora predisporre lo schema di circolare avendo dovuto attendere ad altri lavori più urgenti: assicura intanto che lo farà quanto prima, ed il Comitato se ne occuperà.

Ricorda poi che nelle comunicazioni che ha fatte a nome del Comitato disse come una ispezione per verità importante sarebbe quella ai registri della esecuzione delle sentenze in materia penale. Non avendo i colleghi fatte osservazioni a questa parte delle comunicazioni, è a ritenersi che la Commissione abbia accolto il voto del Comitato. Ad ogni modo ritorna su quella proposta, che, senza offendere l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria, potrà riuscire di immensa utilità per l'Amministrazione della giustizia: e spera e ritiene che la Commissione si mostrerà favorevole ad essa.

PENSERINI. Il collega Borgomanero ha ricordato già quello che la Commissione ha fatto in ordine all'esecuzione delle sentenze e ha promesso che il Comitato prenderà in esame il modulo che è già stato preparato per dare attuazione alla ricerca statistica. Ma indipendentemente da questa trova ottimo il suggerimento di fare ispezioni ai registri delle esecuzioni, sperando che con questo mezzo si

eliminino gli inconvenienti lamentati dal collega Forni, i quali, il più delle volte, sono dovuti a trascuratezza, ma talora anche a colpa più grave.

BORGOMANERO. Ringrazia il collega Penserini di avere colla sua autorevole parola sostenuto il concetto della necessità ed utilità delle ispezioni, e di avere propugnato ispezioni anche ai registri per l'esecuzione delle sentenze in materia penale. Senza venire ad una esplicita votazione su questo argomento gli pare sufficiente che risulti dal verbale quanto al riguardo si disse, ed assicura che l'ufficio di Presidenza si darà premura di comunicare subito al Ministero il desiderio della Commissione.

PRESIDENTE. Invita il cav. Ostermann a leggere la relazione sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie e sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili a patrocinio gratuito.

OSTERMANN. Legge la relazione (1).

FORNI. Si associa alla proposta del relatore riguardante lo studio delle riforme per riparare agl'inconvenienti cui dà luogo la ripartizione dei proventi nelle cancellerie. Bisogna confessare che la legge ha fallito al suo scopo e la ragione deve trovarsi nel fatto che le leggi si fanno senza una diligente istruzione preparatoria, in modo che le buone intenzioni del legislatore restano frustrate perchè a quelle leggi manca un fondamento e rimangono in un campo aereo. Il Presidente del Tribunale di Roma ha rilevato alcuni di questi inconvenienti, tra i quali quello che l'Erario ha dovuto sovvenire con una somma alcuni Tribunali del Regno i quali non avevano di che pagare le spese d'ufficio, d'onde litigi coi fornitori, citazioni, tutte cose che tolgono prestigio all'Autorità giudiziaria. *Ma sunt lacrimae rerum*; molti Tribunali in Italia non hanno ragione di sussistere, specialmente nell'Italia superiore e media, ed è naturale che, non essendovi lavoro, manchino i proventi e non se ne possa effettuare la ripartizione tra i funzionari. Bisogna correggere la legge, perchè, così com'è ora, non va. Soprattutto bisogna evitare che il cancelliere abbia soverchie facoltà, come quella di

(1) Vedi questa relazione in fine della Parte II del presente volume.



cui all'articolo 8, di assumere scritturali per i lavori di copia oltre i funzionari della cancelleria, mentre poi ne rimangono esclusi gli impiegati delle segreterie, i quali non a torto si lagnano di questa esclusione. Reclami si sono fatti, ma i cancellieri, che hanno amici e raccomandati da favorire, si valgono della facoltà loro consentita dalla legge non senza buone ragioni a giustificazione del loro operato. Quanto alle spese prenotate a debito, osserva che bisogna modificare la legge sul gratuito patrocinio. Dal relatore è raccomandata una maggior vigilanza per parte del Pubblico Ministero; ma se avvengono occulti componimenti tra le parti come può il Pubblico Ministero scoprirli? Forse i cancellieri sono più in grado di sapere come son passate le cose e questa panacea della vigilanza del Pubblico Ministero non si può sempre usare. A suo avviso, utile rimedio sarebbe l'estendere a questi casi la perenzione per legge.

PENSERINI. Comincia da questo punto che è in discussione. Occorre modificare la legge sul gratuito patrocinio e, oltre le riforme indicate dal relatore, vorrebbe suggerirne altra. Nei giudizi di divisione si trova modo che qualche parte sia ammessa al gratuito patrocinio, e allora tutti gli atti si fanno a diligenza di questa; ma siccome le spese sono fatte nell'interesse di tutti i condividenti, non ha mai compreso perchè, ad assicurare il rimborso delle spese fatte, non siasi costituito un privilegio nell'interesse dell'Erario. Del resto è d'accordo nelle riforme propugnate dal relatore e vorrebbe anche che fosse modificato quell'articolo del regolamento che, come fu osservato, è contrario a una disposizione del Codice di procedura civile.

FORNI. Vi possono essere buone ragioni per conservarlo.

PENSERINI. Raccoglie l'interruzione e osserva che non vi possono essere ragioni di conservare una disposizione regolamentare contraria a un precetto di legge.

Viene ora alla legge sulle cancellerie.

È difficile abolire questa legge, perchè essa ha prodotto vantaggi all'Erario. Bisogna quindi cercare che le riforme di questa legge mantengano i vantaggi, ma con metodi diversi. Il relatore propone di sostituire al decimo sulle riscossioni un sistema di gra-

tificazione ai cancellieri addetti a quel servizio speciale. Nota intanto che questa disposizione di legge è stata molto efficace, perchè si è riscosso un milione in più, e per quanto le riscossioni per questo titolo debbano diminuire, venendo a cessare le vecchie pendenze, pur tuttavia per la continuità del campione penale, questo diritto potrà sempre sussistere e servirà a distinguere la diligenza dei funzionari. Però il sistema delle gratificazioni ai soli impiegati addetti al campione, propugnato dal relatore, non gli pare interamente accettabile, perchè può essere causa di malcontento fra i funzionari di cancelleria che vorranno tutti essere assegnati al servizio del campione, mentre il cancelliere sarebbe vincolato nella scelta e non potrebbe destinarvi, senza fastidi, i funzionari più diligenti e capaci. D'altra parte riconosce giusto che costoro abbiano qualche cosa di più e perciò proporrebbe di mantenere la ripartizione del decimo sulle riscossioni, assegnando per altro una quota doppia ai funzionari addetti al campione.

Una questione grave è quella riguardante il consumo della carta bollata. Quando la copia degli atti era affidata ai procuratori, questi cercavano di consumarne il meno possibile, e i copisti scrivevano con una calligrafia minutissima; adesso invece se ne consuma molta, perchè i copisti percepiscono un tanto per foglio e scrivono con carattere eccessivamente disteso. Crede che vi sia un rimedio a questi due inconvenienti, e cioè lasciare ai procuratori il diritto di fare le copie, coll'obbligo di farle autenticare dai cancellieri e dividere i diritti di copia assegnandone metà al procuratore e metà all'Erario, e per evitare uno degli inconvenienti su ricordati questi diritti si dovrebbero commisurare sull'atto originale, in modo che se questo è, ad esempio, di dieci fogli, si dovrà pagare per dieci fogli anche se nella copia se ne siano usati soltanto cinque. Questi diritti si potrebbero esigere al momento dell'autenticazione e non in danaro, ma con marche da bollo graduati; e allora, pur venendo diminuita della metà la riscossione per i diritti di copia, poichè lo Stato risparmierebbe la spesa degli amanuensi, crede che l'Erario, col sistema da lui suggerito, non ne soffrirebbe danno. Osserva inoltre che non è bene che il cancelliere abbia la facoltà di tenere carta bollata e rivenderla, lucrando da solo i diritti diaggio. In certi Tribunali, questo consumo è rilevante e il cancelliere riscuote somme vistose.

Si potrebbero incaricare della vendita della carta bollata gli stessi impiegati addetti ai campioni.

Forni. Desidera di spiegare la sua interruzione a proposito del voto di riforma dell'articolo 53 1° alinea del regolamento 9 febbraio 1896, che dispone che il cancelliere possa fare gli atti esecutivi in base a sentenza pronunciata in grado d'appello, contro la quale penda ricorso per cassazione, se ne abbia chiesto ed ottenuto esplicito assentimento dall'Intendenza di finanza. L'esecuzione della sentenza, malgrado il ricorso, è semplicemente facoltativa; la legge non la impone, ma la permette. Ora una persona prudente che non si illude per una vittoria provvisoria aspetta che si pronunzi la Cassazione, e ciò per una cauta preveggenza ad ovviare gravi conseguenze a suo carico. E perchè l'Erario che è interessato, anticipa per recuperare, non deve suggerire ai suoi dipendenti questa elementare circospezione che la legge non vieta?

Ostermann. Se i diritti di aggio si ripartissero fra tutti i funzionari delle Cancellerie, si avrebbero delle quote irrisorie, e non sarebbe facile trovare chi si assuma la responsabilità del servizio del campione penale.

Penserini. Il solo mezzo per riparare agl'inconvenienti consiste nell'incamerare i diritti di scritturazione e autenticazione col sistema suggerito più sopra.

Tami. Non crede che questa sia materia di competenza della Commissione.

Lucchini. Raccoglie l'osservazione del collega Tami e nota che si esorbita dalle attribuzioni della Commissione col discutere e proporre progetti concreti. È bene che la Commissione formuli anche delle proposte di riforma, ma deve astenersi dall'indicare riforme speciali e determinate.

Ostermann. Le riforme indicate nella sua relazione sono fatte in forma condizionale e molto remissiva, avendo egli premesso queste parole: « *che potrebbero consistere...* ». Non entra a discutere sul progetto Penserini, che in pratica potrà anche dare buoni risultati, e non lo fa appunto perchè discutere di ciò potrebbe portare la Commissione a votare su particolari dai quali essa deve astenersi.

PENSERINI. Non crede che la Commissione, discutendo le proposte da lui presentate, esca dai confini che le sono assegnati, essendo suo compito anzi, qualora rilevi inconvenienti, di proporre riforme concrete, salvo al potere esecutivo di accettarle o no.

OSTERMANN. Quanto al decimo delle riscossioni, se non si accolga la sua proposta di sostituirvi delle gratificazioni a vantaggio degli impiegati, non vede come si possa rivolgerlo a beneficio dell'Erario e nel tempo stesso destinarlo a migliorare gli stipendi di tutti i funzionari. Osserva, in via d'esempio, che qui a Roma, dove funziona la Giunta d'arbitri, è addetto a questa speciale Magistratura un segretario, il quale gode di una medaglia di presenza. A questo ufficio sono destinati da molti anni i funzionari di cancelleria del Tribunale, alternativamente, e questo sistema ha sempre dato buona prova.

PRESIDENTE. Legge le proposte del relatore, che sono del seguente tenore :

« 1° Sottoporre all'attenzione di S. E. il Ministro:

« a) i principali inconvenienti prodotti dalla legge sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie 8 agosto 1895, n. 556 e dal relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, cioè: « disuguaglianza di trattamento tra funzionari, intralcio e turbamento nei servizi, danno alla disciplina, condizione indecorosa fatta a quegli uffici i cui proventi nemmeno bastano per far fronte alle spese;

« b) la conseguente necessità di rimuovere tali inconvenienti con opportune riforme che potrebbero consistere: nell'incamerare i diritti di scritturazione e autenticazione mediante carta o bollo speciali; nel sostituire al decimo sulle riscossioni di cui all'articolo 10 della legge, qualora tale servizio venisse conservato alle cancellerie, gratificazioni con norme fisse a quei funzionari che, addetti a tale ramo di servizio, se ne rendessero meritevoli per constatato proficuo zelo ed operosità; nel rimettere le spese d'ufficio a carico dell'Erario, tenendo conto delle spese di copiatura; nell'aumentare gli stipendi dei funzionari di cancelleria e segreteria, specialmente di quelli di grado inferiore, migliorando pure la condizione degli alunni.

« 2° Richiamare pure l'attenzione di S. E. il Ministro sulla necessità che la tanto desiderata legge sugli onorari dei procuratori,

« il cui disegno è stato già presentato alla Camera dei deputati, « venga discussa ed attuata senza ulteriori ritardi.

« 3° Richiamare l'attenzione del Ministro:

« a) sulla opportunità di fare eccitamento ai rappresentanti « del Pubblico Ministero ed ai cancellieri perchè esercitino assidua « ed oculata vigilanza, nell'intento di evitare che l'abbandono, la « perenzione all'infuori dei casi preveduti dall'articolo 7 della legge « 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, la soverchia durata delle « spese stesse, sieno conseguenza di occulti componimenti, o pro- « positi, o collusioni, diretti a privare l'Erario del rimborso delle « spese prenotate a debito; assumendo, di caso in caso, quando se « ne appalesi il bisogno, diligenti indagini anche in via di inchiesta.

« b) sulla opportunità di disporre che i capi del Pubblico Mi- « nistero, nei rapporti annuali, riferiscano come proceda il servizio « delle riscossioni; se e come si ottemperi all'articolo 7 della citata « legge; e forniscano dettagliati ragguagli che assicurino della os- « servanza delle disposizioni di cui alla lettera a);

« c) sulla necessità che la menzionata legge 19 luglio 1880 « venga corretta e migliorata specialmente in quelle parti che ren- « dono possibili e facilitano i lamentati abusi, modificando soprat- « tutto gli articoli 5, 7 ed 8, mettendo un freno efficace al soverchio « prolungarsi delle cause e regolando con norme determinate ed « entro giusti limiti la facoltà di valersi del gratuito patrocinio per « chieder copie ed istruire il giudizio. »

Messe ai voti sono approvate.

LUCCHINI. Esprime un voto manifestato altre volte, ma che crede utile ripresentare nell'interesse del buon andamento dei lavori della Commissione. Nel preparare il programma delle sessioni desidererebbe che si avesse presente la convenienza di comprendervi un minor numero di temi. Quando vi è troppa materia, la discussione deve necessariamente strozzarsi, perchè in poche sedute non si arriva ad esaurire convenientemente il programma, mentre alcuni argomenti avrebbero bisogno di essere più approfonditi. Crede che bastino quattro o cinque relazioni per ogni sessione.

PRESIDENTE. Si terrà conto in quanto sarà possibile, del desiderio manifestato dal collega Lucchini. Osserva però che la parte sostanziale dei lavori della nostra Commissione, più che le discus-

sioni, le quali talvolta escono dai limiti segnati all'argomento, è forse costituita dalle relazioni, che forniscono un ricco materiale di studio e sono fonte preziosa di osservazioni per i provvedimenti che il Ministero voglia adottare su questo o quel ramo dell'Amministrazione della giustizia. Riducendo il numero di queste relazioni, rimarrà un materiale più scarso così per gli studiosi come per il Governo.

BORGOMANERO. Anzichè diminuire il numero delle relazioni, sarebbe opportuno che i relatori presentassero le loro relazioni in un tempo utile per la stampa, in modo che le bozze si potessero distribuire prima della convocazione della Commissione. È contrario a diminuire il numero degli argomenti da trattarsi dalla Commissione appunto perchè questo sindacato continuo, questa vigilanza sui più importanti rami della giustizia, ha già prodotto utili risultati, ed i servizi sottoposti al vigile sindacato della Commissione funzionano ora meglio, come risulta dalle relazioni che si presentano.

PENSERINI. Ottima è l'idea di distribuire le relazioni in bozze di stampa prima della convocazione della Commissione, ma di difficile esecuzione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la prima sessione dell'anno 1898.

La seduta è tolta alle ore 12.


---

PARTE II.

---

**RELAZIONI ED ALLEGATI**

---





## RELAZIONI DEI COMMISSARI.

---

**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria  
dal Comitato permanente.**

---

**RELATORE: BORGOMANERO.**

---

Al fine di ottenere che le comunicazioni del Comitato riescano ordinate secondo gli argomenti ai quali esse si riferiscono, e per facilitare in questo modo la discussione, ho ravvisato opportuno di ripartirle in cinque parti.

### **A) — Costituzione e composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.**

---

In conformità alla proposta dell'on. nostro Presidente, S. E. il Guardasigilli nella udienza del 16 gennaio 1898 sottopose alla firma Sovrana un decreto a' termini del quale venne portato a 15 il numero dei membri elettivi della Commissione per la statistica giudiziaria. — L'onorevole Presidente con lettera delli 5 luglio 1898 ha chiamata anche l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla convenienza che il Presidente del Consiglio superiore di statistica faccia parte, come membro di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. — S. E. il Ministro della giustizia, accogliendo tale proposta, sottopose alla firma di Sua Maestà, nell'udienza delli 7 luglio detto, il decreto col quale il Presidente del Con-

siglio superiore di statistica è nominato membro di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. — In seguito a questa disposizione il professore Luigi Bodio, che, essendo stato nominato Consigliere di Stato, avea cessato di appartenere alla Commissione, è ora nuovamente membro di diritto di essa come Presidente del Consiglio superiore di statistica.

Con decreti ministeriali poi in data 12 gennaio, e 20 marzo u. s., e visto il risultato del sorteggio fattosi da S. E. il Guardasigilli alla presenza dell'on. Presidente e del Commissario-Segretario permanente, furono chiamati a far parte della Commissione pel triennio 1898-99-1900, e come membri elettivi, i signori:

BOCCARDO prof. GIROLAMO, senatore del Regno, Consigliere di Stato;

BRUSA avv. EMILIO, professore di diritto nella Università di Torino;

CANONICO avv. TANCREDI, senatore del Regno, presidente di Sezione nella Corte di cassazione di Roma;

GIANTURCO prof. EMANUELE, deputato al Parlamento;

LUCCHINI prof. LUIGI, deputato al Parlamento, consigliere nella Corte di cassazione di Roma;

NOCITO prof. PIETRO, deputato al Parlamento,

RIGHI avv. AUGUSTO, senatore del Regno.

---

## **B) — Comunicazioni di provvedimenti e disposizioni adottati dal Comitato permanente e dal Ministero.**

---

### **I. — Consigli di famiglia e di tutela.**

Dall'ultima sessione della Commissione ad oggi vennero emanate quattro circolari concernenti i Consigli di famiglia e di tutela.

Con circolare 24 dicembre 1897, n. 122-XXI, fu disposto che nelle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, e a com-

plemento delle notizie in esse contenute, debbansi fornire particolarizzate informazioni su alcuni argomenti indicati nella circolare stessa. L'intento di tale prescrizione è precisamente quello di raccogliere nelle anzidette relazioni tutti gli elementi necessari per conoscere come nel corso di ciascun anno proceda l'istituto delle tutele dei minorenni.

Con altra lettera-circolare delli 31 dicembre 1897, n. 1226-XXI, e assecondando il voto della Commissione, il Ministero prescrisse che in elenchi nominativi conformi al modulo annesso alla circolare debbansi fornire, per ciascuna tutela aperta, le seguenti notizie: *a)* data della costituzione della tutela; *b)* cognome e nome del tutore; *c)* data delle convocazioni dei Consigli durante l'anno; *d)* provvedimenti adottati; *e)* cause che impedirono la convocazione dei Consigli; *f)* data dei provvedimenti dei Tribunali per omologazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari nei casi prescritti; *g)* osservazioni.

E così con questi elenchi nominativi, e con quelli delle tutele aperte in ciascun anno, disposti con circolare 6 dicembre 1896, n. 905, il Ministero della giustizia e la Commissione per la statistica giudiziaria sono ora posti vie meglio in grado non solamente di conoscere come proceda il servizio delle tutele, ma anche di esercitare assidua vigilanza sul servizio stesso una volta costituite le tutele. È vero che per lo passato si aveano gli elenchi numerici, ma essi nella pratica si mostrarono insufficienti a fornire notizie specialmente se le notizie stesse si debbono riferire al funzionamento di ciascuna tutela.

Con altre due circolari, l'una delli 26 febbraio ultimo scorso, n. 1281-XXI *B*, e la seconda in data 3 marzo ultimo scorso, numero 1290-XXI *B*, venne richiamata l'attenzione dei Procuratori generali sull'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere nella costituzione di tutele per orfani abbandonati, o dimessi dagli ospizi, nonchè sulla istituzione di Comitati di patronato per minorenni che si trovino sotto tutela o cura, ovvero siano privi di aiuto o di protezione. E siccome quest'ultima circolare ha per iscopo di raccogliere gli elementi necessari per dare esecuzione alla deliberazione della Commissione relativa alla istituzione dei detti Comitati di patronato, il Comitato si riserba di ri-

tornare sull'argomento nella sessione del dicembre prossimo venturo quando si comunicheranno le risposte dei Procuratori generali alla circolare stessa, nonchè i provvedimenti che all'uopo crederà di dare il Ministero della giustizia.

Da ultimo è bene sappia la Commissione come saranno in breve pubblicate, raccolte in apposito volume, le circolari che furono emanate fino a tutto oggi relativamente ai Consigli di famiglia e di tutela. Si è ravvisato necessario raccogliere le dette circolari per facilitare anche in questo modo l'esatto e rigoroso adempimento delle istruzioni in esse contenute.

## **II. — Patria potestà - Ricovero per correzione paterna.**

Con lettera-circolare 7 gennaio u. s., n. 1234-19, diretta ai Primi-Presidenti delle Corti di appello, venne disposto che in via gerarchica debbano trasmettersi al Ministero gli elenchi nominativi prescritti dalla circolare 22 giugno 1897, n. 1476, e concernenti i provvedimenti emessi nel corso di ciascun anno dalle Autorità giudiziarie in materia di patria potestà.

Con altra lettera-circolare 27 febbraio u. s., n. 1282-20-c, il Ministero ha provveduto a che le relazioni semestrali sul ricovero di minorenni per correzione paterna siano corredate di apposite notizie sia sulle domande per ricovero, sia su quelle per liberazione.

## **III. — Gratuito patrocinio.**

Preoccupandosi il Comitato permanente del fatto che le notizie contenute nei prospetti sul gratuito patrocinio in materia civile allegati alle relazioni prescritte da ultimo anche colla circolare 3 ottobre 1893, n. 1300, non sempre concordavano con quelle raccolte nei prospetti annuali, sin dalli 26 dicembre 1896 avea provocato disposizioni tali da rimuovere l'inconveniente (Vedi *Atti della Commissione*, sessione maggio 1897, pag. 16, p. II).

Ma poichè l'inconveniente tuttora si ripeteva, colla lettera-circolare 6 dicembre 1897, n. 1213-22-a, il Ministero della giustizia, nel dare altre istruzioni al riguardo, non omise di raccomandare ai

Procuratori generali di invigilare a che colla maggiore diligenza ed attenzione siano compilati gli anzidetti prospetti, giacchè, a parte la diversa disposizione di alcune colonne dei prospetti stessi, essendovi però assoluta identità nella parte delle notizie che coll'uno e l'altro prospetto si chiedono, vi deve essere anche identità fra le cifre con essi richieste.

Con lettera-circolare 11 marzo 1898, n. 1342-22-*a*, e in seguito a deliberazioni prese dalla Commissione, il Ministero della giustizia si è rivolto ai Procuratori generali presso le Corti di appello al fine di avere notizie se e come si possa provvedere per la istituzione di apposito albo dai quali si abbiano a scegliere, con determinato ordine, i patrocinatori officiosi. In pari tempo, e colla stessa lettera-circolare, furono chieste informazioni in ordine alla costituzione di Associazioni fra Avvocati e Procuratori per la gratuita difesa in materia civile.

Nella sessione del dicembre p. v. saranno comunicate le risposte dei Procuratori generali, i risultati delle indagini dirette ad accertare come funzioni attualmente l'Avvocatura dei poveri in Alessandria e Roma, nonchè i diversi provvedimenti adottati dal Ministero in sede amministrativa pel miglior andamento dell'istituto del gratuito patrocinio. In quella occasione non si mancherà di riferire sulle disposizioni adottate in seguito alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta delli 17 dicembre 1897 per una statistica della difesa, particolarmente officiosa, nei giudizi penali. Ad ogni modo sin d'ora è bene avvertire come l'incarico di preparare i moduli sui quali dovranno essere raccolti i dati in parola, nonchè lo schema di circolare, venne affidato ai due nostri egregi colleghi Bosco e Lucchini.

#### **IV. — Notizie statistiche sulle licenze per rilascio di beni immobili.**

Con legge 24 dicembre 1896, n. 547, vennero date disposizioni circa la licenza da notificarsi al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, per finita locazione di beni immobili. Ai termini dell'articolo 1, capov., della detta legge, quando si tratti di pigione o di fitto non eccedenti lire trecento per tutta la durata della loca-

zione, la competenza per la convalidazione della licenza è del Giudice conciliatore, in ogni altro caso del Pretore.

Ora, importando conoscere i risultati che si ottengono dall'applicazione della legge suaccennata, la Direzione generale della statistica ha compilato e distribuito due prospetti, l'uno per gli Uffici di conciliazione, l'altro per le Preture, nei quali dovranno raccogliersi notizie in ordine alla materia delle licenze per rilascio di beni immobili.

#### V. — Statistica notarile.

Nella sessione del dicembre p. v. il Comitato esporrà i risultati della statistica notarile per l'anno 1896. Ora si partecipa solamente che, all'intento di agevolare il lavoro agli archivi notarili nel raccogliere le notizie statistiche, si sono, incominciando dal corrente anno, apportate alcune modificazioni alle tavole.

Intanto è bene sappia la Commissione come, trattandosi della prima volta in cui si fa questa ricerca, il lavoro della Direzione generale della statistica non sia di lieve momento e si siano incontrate difficoltà nell'ottenere dai notari tutte le notizie richieste e di averle in modo esatto. Fu necessario un lungo lavoro di corrispondenza e di revisione dei prospetti ricevuti. Ad ogni modo è a ritenersi che, in seguito alle modificazioni introdotte nelle tavole, alle istruzioni date agli archivi notarili e alle ispezioni ordinate, anche questa parte del servizio statistico procederà con maggiore regolarità.

#### VI. — Casellario giudiziale.

Con separata relazione sarà riferito alla Commissione sul modo come è proceduto il servizio della statistica penale e del casellario giudiziale durante il decorso anno. Ora il Comitato si limita a comunicare le disposizioni adottate dal Ministero al fine di dare un uniforme indirizzo alle relazioni semestrali sul casellario giudiziale prescritte dalla circolare 21 aprile 1896, n. 1394.

Nella sessione del dicembre 1897 non si mancò di chiamare la attenzione della Commissione sulla necessità di speciali istruzioni al

riguardo. Il Ministero si affrettò ad assecondare il voto della Commissione e le istruzioni al riguardo emanate sono contenute nella circolare 18 dicembre 1897, n. 1219, XXX.

Colla detta circolare venne disposto che nelle relazioni di cui trattasi debbasi accennare, in fra l'altro: *a)* se negli uffici giudiziari cui spetta furono compilati e trasmessi al casellario competente i cartellini relativi a tutte le sentenze di condanna divenute irrevocabili nel semestre al quale si riferisce la relazione, e se rimangono ancora a compilarsi cartellini; *b)* se siano state accuratamente eseguite le ispezioni trimestrali ordinate dall'articolo 24 del regolamento 6 dicembre 1865; *c)* se si procede alle eliminazioni dei cartellini nei casi previsti per le persone defunte o per condannati per contravvenzioni o per fatti non costituenti più reato.

Osservate le norme contenute nella circolare del 18 dicembre 1897, le relazioni sul casellario giudiziale potranno ora essere dettagliate in modo da porre il Ministero e la Commissione in grado di conoscere come effettivamente proceda tale ramo di servizio.

## VII. — Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni ai regolamenti locali.

Nella sessione del maggio 1895 il compianto senatore Costa con speciale relazione chiamava l'attenzione della Commissione sulla disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, che attribuisce alle provincie ed ai comuni il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia o di un comune o di un consorzio di più provincie o di più comuni, ai quali enti è a carico l'anticipazione delle spese che possono occorrere per la istruttoria dei procedimenti penali per le dette contravvenzioni.

La Commissione, nella seduta del 10 maggio 1895, senza discussione approvava le proposte del relatore, ed « incaricava il « Comitato di portare la sua attenzione sul modo col quale sono distribuiti presso le diverse Preture i giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali e sul corso ed esito dei relativi procedimenti ».

Il Comitato non mancò di esaminare se fosse veramente necessaria ed utile una indagine diretta ad accertare: a) la distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi per contravvenzioni ai regolamenti locali; b) l'ammontare delle spese all'uopo anticipate dai comuni e dalle provincie; c) il ricupero o l'indennizzo delle spese medesime mediante l'esazione di esse e delle pene pecuniarie inflitte od incassate per effetto di oblazioni.

Questi erano i punti sui quali fermavasi principalmente la relazione del senatore Costa (Vedi *Atti della Commissione*, sessione maggio 1895, pag. 10, 73-74).

Il Comitato ha considerato che per la parte finanziaria qualche notizia si può ricavare dai bilanci comunali e provinciali senza istituire una indagine speciale che sarebbe molto laboriosa, e quanto alla parte giuridica si osserva che i registri giornalieri delle Preture sono stati dal 1896 riformati in modo che contengono ora sulle contravvenzioni previste così dal Codice penale, come da altre leggi speciali, molto maggiori notizie che non i registri precedenti e si possono studiare i giudizi per contravvenzioni coi dati che essi forniscono, senza ulteriori ricerche che aggraverebbero il lavoro delle Cancellerie a scapito della regolare compilazione delle statistiche principali.

Il Comitato pertanto non crede sia il caso nè di una speciale indagine in ordine all'argomento in discorso, nè di aumentare la richiesta di notizie già contenute al riguardo nei registri giornalieri, sia per non mutare troppo frequentemente i moduli statistici, sia per non aumentare il lavoro agli uffici di cancelleria.

Ciò posto, nella seduta del 22 marzo u. s. ha deliberato di proporre alla Commissione che sia senz'altro abbandonata qualsiasi ulteriore indagine sulla distribuzione dei giudizi per contravvenzioni a regolamenti locali.

### VIII. — Argomenti diversi.

Queste sono le comunicazioni sui provvedimenti adottati per dare esecuzione alle deliberazioni prese dalla Commissione, comunicazioni che a nome e per incarico del Comitato dovea fare, e da esse gli onorevoli colleghi potranno rilevare quale sia stata dopo la



sessione del dicembre 1897 l'azione del Comitato permanente, della Direzione generale della statistica, e del Ministero della giustizia in ordine al servizio della statistica giudiziaria e alla vigilanza su que' rami della Amministrazione della giustizia che formano argomento di speciali relazioni.

Altre deliberazioni dirette a migliorare l'andamento di importanti rami di servizi dell'Amministrazione della giustizia e ad esercitare vigilanza su di essi attendono ancora di avere esecuzione.

Alcune di esse intanto sono però in corso di studio, fra le quali specialmente quelle concernenti modificazioni da apportarsi ai moduli sui quali si raccolgono le notizie statistiche sui fallimenti; quelle relative alle perizie giudiziarie, ai giudizi arbitrali, alla statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato, ai giurati, alla esecuzione delle sentenze in materia penale, e finalmente, come già si avvertì, alle indagini statistiche sulla difesa in materia penale.

Il Comitato non mancherà di riferire a suo tempo i provvedimenti adottati in ordine alle deliberazioni riguardanti gli argomenti su accennati.

---

**C) — Comunicazioni su argomenti speciali secondo i dati contenuti nei volumi della Statistica giudiziaria per l'anno 1896.**

---

Ora, quale relatore del Comitato permanente, e in adempimento della deliberazione presa dalla Commissione addì 10 dicembre 1897, illustrerò brevemente quegli argomenti non oggetto di speciale relazione, i quali dall'esame delle cifre statistiche raccolte nei volumi della statistica giudiziaria per l'anno 1896, risultarono meritevoli di speciale considerazione.

## I. — Statistica dei lavori compiuti da Collegi di probi-viri.

Come è noto alla Commissione, per precedenti comunicazioni, ai termini dell'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, i presidenti dei Collegi di probi-viri annualmente devono inviare al Ministero della giustizia, e per esso alla Direzione generale della statistica, le notizie sui lavori compiuti da ciascun Collegio durante il corso dell'anno (Vedi *Atti della Commissione*, sessione giugno 1894, pag. 242-246; 248; 432-436; 543-545).

Negli anni 1894-95 dati statistici su questa materia non vennero raccolti, giacchè, nonostante che i Collegi di probi-viri fossero stati istituiti nell'ultimo anno del biennio, nessuno ancora avea cominciato a funzionare regolarmente.

Solamente il volume analitico per l'anno 1896 conterrà i dati per i Collegi che effettivamente funzionarono, cioè per quello di Como (industria della seta) e di Lercara (industria dello zolfo).

La scarsa applicazione che nel 1896 si fece della legge 15 giugno 1893, n. 295, e limitatamente a due soli Collegi, non dà sufficiente materia per una statistica sui risultati ottenuti dalla legge stessa; ed il Comitato non crede sia ora il caso di occuparsi di questo argomento, il che si renderà più opportuno quando si discorrerà dei risultati ottenuti nel decorso anno: intanto non è superfluo sin d'ora avvertire come anche nel 1897 ben pochissimi Collegi, secondo risulta da informazioni avute dai Procuratori generali, effettivamente funzionarono.

Ad ogni modo parve al Comitato necessario informare la Commissione come di fronte a 48 Collegi istituiti nel biennio 1895-96 due soli effettivamente funzionarono nel 1896.

I Collegi istituiti negli anni 1895-96 sono 48, dei quali 10 ne 1895 e 38 nel 1896. Nel prospetto qui appresso sono indicate le sedi e l'industria per la quale fu istituito ciascun Collegio.

COLLEGI DI PROBI-VIRI ISTITUITI NEL BIENNIO 1895-96.

DATA E NUMERO del Regio Decreto di istituzione di ciascun Collegio	Sede del Collegio	Industria o gruppo di industrie affini per cui il Collegio fu istituito
24 marzo 1895 - N. LX. . . .	Udine	Industrie tessili.
Id. . . . .	Pordenone	Id.
4 luglio 1895 - N. CLVII . . .	Lecco	Industria del ferro e meccanica.
Id. . . . .	Id.	Industria della seta.
24 agosto 1895 - N. CCXIII . .	Vicenza	Id.
Id. . . . .	Schio	Industria della lana.
31 agosto 1895 - N. CCXX . . .	Como	Industria della seta.
20 ottobre 1895 - N. CCLII . .	Lercara	Industria dello zolfo.
Id. . . . .	Salerno	Industrie tessili.
12 dic. 1895 - N. DCCXXXVIII	Palermo	Industria metallurgica e meccanica.
9 febbraio 1896 - N. I.III. . .	Milano	Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.
Id. . . . .	Id.	Industrie chimiche.
Id. . . . .	Id.	Industrie edilizie e affini.
Id. . . . .	Id.	Fornaci da laterizi e da cementi, gesso e calce, da ceramiche e vetrerie.
Id. . . . .	Id.	Industrie alimentari.
Id. . . . .	Id.	Industria delle pelli.
Id. . . . .	Id.	Oreficeria, chincaglieria e affini.
Id. . . . .	Id.	Industrie poligrafiche e della carta.
Id. . . . .	Id.	Industria dei trasporti.
Id. . . . .	Id.	Industria del legno.
Id. . . . .	Id.	Industrie tessili.
Id. . . . .	Monza	Industria dei cappelli.
Id. . . . .	Id.	Industria del legno.
Id. . . . .	Id.	Industrie tessili.
Id. . . . .	Abbiategrasso	Id.
Id. . . . .	Busto Arsizio	Id.
Id. . . . .	Gallarate	Id.
2 luglio 1896 - N. CCXLVII. .	Bologna	Id.

*Segue* COLLEGI DI PROBI-VIRI ISTITUITI NEL BIENNIO 1895-96.

DATA E NUMERO del Regio Decreto di istituzione di ciascun Collegio	Sede del Collegio	Industria o gruppo di industrie affini per cui il Collegio fu istituito
2 luglio 1896 - N. CCXLVII. .	Bologna	Industrie meccaniche e della fabbricazione dei mobili in ferro.
Id. . . .	Id.	Macinazione dei cereali e brillatura del riso.
2 luglio 1896 - N. CCXLVIII. .	Pisa	Industrie tessili.
Id. . . .	Id.	Industrie della calce, dei laterizi, delle maioliche e terraglie, dei vetri e cristalli.
26 agosto 1896 - N. CCCXLVII	Genova	Industrie metallurgiche, na- vali e meccaniche.
Id. . . .	Id.	Industria della concia delle pelli.
Id. . . .	Sampierdarena	Industrie tessili.
Id. . . .	Id.	Industrie metallurgiche, na- vali e meccaniche.
Id. . . .	Sestri Ponente	Id.
Id. . . .	Id.	Industrie della concia delle pelli.
Id. . . .	Voltri	Industrie tessili.
Id. . . .	Id.	Industrie metallurgiche, na- vali e meccaniche.
Id. . . .	Campomorone	Industrie tessili.
Id. . . .	Campo Ligure	Id.
Id. . . .	Chiavari	Ebanisteria ed industrie af- fini.
Id. . . .	Savona	Industrie metallurgiche e meccaniche.
Id. . . .	Id.	Industria delle fornaci e mattonelle in cemento.
Id. . . .	Id.	Industria dei trasporti e facchinaggio (escluso il personale delle grandi reti ferroviarie).
24 settembre 1896 . . . .	Cremona	Industria della seta, del co- tone, del lino, della juta, della canapa ed affini.
Id. . . .	Id.	Industria delle costruzioni ed affini.

Prima di porre termine a questa breve comunicazione sul lavoro dei Collegi di probi-viri nel 1896, il Comitato crede di far presente alla Commissione come nella sessione del giugno 1894 il collega Sandrelli, quale relatore del Comitato, così si esprimeva: « In appresso sarà anche utile di rilevare statisticamente la composizione delle liste degli elettori, che debbono concorrere alla formazione dei Collegi dei probi-viri, ed i risultati delle elezioni stesse ». Anche altri commissari espressero lo stesso concetto, il che rilevasi dal verbale della seduta 16 giugno 1894 (Vedi *Atti della Commissione*, sessione 1894, pag. 246 e 432). Vedrà la Commissione se sia giunto il tempo di estendere le indagini sulla applicazione della legge e del regolamento sui Collegi di probi-viri, la quale magistratura però sino ad oggi ha funzionato in pochissimi casi e in poche località, o se non sia più opportuno rimandare al venturo anno, come opinerebbe il Comitato, l'esame della questione e la risoluzione da adottarsi.

## II. — Rinvii nelle cause civili - Celerità nelle decisioni.

*Rinvii nelle cause civili.* — Nella sessione del dicembre 1897 il Comitato chiamò l'attenzione della Commissione sui dati per l'anno 1895, relativi ai rinvii concessi nelle cause civili.

In quella occasione non credette il Comitato di fare proposte su questo argomento, ritenendo, in fra l'altro, sufficiente che, comunicando alle Autorità giudiziarie i risultati della statistica civile sui rinvii, si accompagnassero con speciali considerazioni per il lamentato abuso, e ciò anche in relazione alla circolare del 6 dicembre 1893.

La Commissione, senza prendere esplicita deliberazione, convenne nell'avviso del Comitato dal momento che nessuna osservazione in contrario venne presentata al riguardo.

Il Ministero intanto ravvisò miglior cosa attendere anche i risultati per l'anno 1896 prima di fare speciali comunicazioni a quelle autorità giudiziarie dove le cause vennero decise dopo undici rinvii. Ed ora il Comitato ritorna nuovamente sull'argomento per quanto concerne i dati per l'anno 1896, ritenendo opportuno che su taluni fatti, come appunto quello dei numerosi rinvii, i quali costituiscono un ostacolo alla sollecita amministrazione della giustizia,

si tenga viva l'attenzione, potendosi anche in questo modo ottenere vantaggi. Più si rendono palesi, più sono sottoposti all'esame della critica certi inconvenienti, viemaggiormente cresce il desiderio di rimuoverli eliminandone le cause: e non rare volte avviene che in questo modo ed indipendentemente da qualsiasi provvedimento legislativo od amministrativo, si ottenga notevole miglioramento nell'andamento del servizio.

Ciò premesso, vediamo ora come è proceduto questo servizio nel 1896, e se in confronto al 1895 si ottenne qualche miglioramento nell'andamento di esso.

Il seguente prospetto dà il numero dei rinvii accordati *nelle cause* decise con sentenza dalle Preture, dai Tribunali e dalle Corti d'appello:

RINVII CONCESSI NELLE CAUSE DECISE DALLE PRETURE, DAI TRIBUNALI  
E DALLE CORTI DI APPELLO NELL'ANNO 1896.

MAGISTRATURE	Cause decise con sentenza						Totale delle cause decise con sentenza
	senza alcun rinvio	dopo uno o due rinvii	dopo tre a cinque rinvii	dopo sei a dieci rinvii	dopo undici a venti rinvii	dopo più di venti rinvii	
Preture . . . . .	58,079	58,123	27,823	8,018	1,581	265	153,879
Tribunali . . . . .	19,560	21,666	22,110	11,284	2,154	336	77,110
Corti di appello. . .	3,546	4,606	4,093	1,951	603	94	14,893
<i>Totale . . .</i>	81,185	84,395	54,026	21,253	4,338	685	245,902

Ora, se si desidera per alcune cifre conoscere la percentuale delle cause decise con sentenza con o senza rinvii, si ha che la percentuale più elevata per quelle nelle quali si accordarono da 11 a 20 rinvii, o più di 20 rinvii la si riscontra nelle Corti di appello (4. 05 e 0. 63), mentre la più bassa si verificò nelle Preture (1. 03 e 0. 17). La percentuale più elevata delle cause decise senza rinvii si è verificata per quelle delle Preture (37. 74), e la più bassa per le Corti di appello (23. 81): dopo uno o due rinvii la più alta è data dalle Preture (33. 77), la più bassa dai Tribunali (28. 10); da tre a cinque rinvii la più elevata dai Tribunali (28. 67), la più bassa dalle

Preture (18. 08); da sei a dieci rinvii la più alta dai Tribunali (14. 63), la più bassa dalle Preture (5. 21).

E mentre nel 1895 su 252,025 cause decise con sentenza 30,836 lo furono senza alcun rinvio, e quindi nella percentuale del 40 circa per ogni 100 cause, nel 1896 invece la percentuale stessa è stata del 33 circa per ogni 100, dal momento che nel totale di 245,902 cause 81,185 furono decise con sentenza senza che nella discussione di esse fossero stati accordati rinvii.

La maggior facilità nell'accordare i rinvii si ebbe: a) per le cause di competenza dei Pretori nell'Italia settentrionale; b) per le cause di competenza dei Tribunali in Sicilia; c) per le cause di competenza delle Corti parimenti in Sicilia. Ed infatti nelle cause di competenza dei Pretori nell'Italia settentrionale il 36. 02 per cento furono decise senza che avessero ottenuto alcun rinvio, il 28. 45 dopo uno o due rinvii, il 23. 03 dopo 3 a 5 rinvii, l'8. 80 da sei a dieci rinvii, il 2. 30 da undici a venti rinvii, 0. 40 dopo più di venti rinvii.

Nel Napoletano invece si ha che la media delle cause decise dalle Preture senza rinvii fu del 44. 42 per cento, del 41. 08 dopo uno o due rinvii, del 12. 53 dopo tre a cinque rinvii, dell' 1.72 da sei a dieci rinvii, del 0. 22 da undici a venti rinvii, 0. 02 oltre venti rinvii. E così, ad esempio, dalle Preture del circondario di Genova vennero decise 43 cause le quali aveano ottenuto oltre venti rinvii, 11 da quelle di San Remo, 70 da quelle di Milano, 8 da quelle di Cremona, 25 da quelle di Ferrara, 13 da quelle di Ancona, 10 da quelle di Roma.

Più particolarmente, per quanto concerne le cause decise con sentenze per le quali vennero concessi più di 20 rinvii, per i Tribunali, si hanno le seguenti notizie:

*Distretto di Aquila.* — Tribunale di Aquila 1.

*Distretto di Ancona.* — Tribunale di Fermo 4, di Rieti 6, di Spoleto 17.

*Distretto di Bologna.* — Tribunale di Ferrara 5, di Forlì 2, di Ravenna 8.

*Distretto di Brescia.* — Tribunale di Mantova 1.

*Distretto di Casale.* — Tribunale di Asti 4, di Tortona 1.

*Distretto di Catania.* — Tribunale di Catania 10, di Modica 2, di Nicosia 1.

*Distretto di Catanzaro.* — Tribunale di Castrovillari 37, di Nicastro 12, di Palmi 17, di Reggio Calabria 5.

*Distretto di Firenze.* — Tribunale di Arezzo 1, di Grosseto 3.

*Distretto di Genova.* — Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana 3, di Chiavari 2, di Genova 2, di Pontremoli 2, di Sarzana 11.

*Distretto di Lucca.* — Tribunale di Lucca 2, di Pisa 1.

*Distretto di Messina.* — Tribunale di Messina 2, di Mistretta 4, di Patti 1.

*Distretto di Milano.* — Tribunale di Como 1, di Milano 6.

*Distretto di Napoli.* — Tribunale di Potenza 2.

*Distretto di Palermo.* — Tribunale di Caltanissetta 106, di Girgenti 10.

*Distretto di Parma.* — Tribunale di Pavullo 1.

*Distretto di Trani.* — Tribunale di Lucera 41. Anche nel 1895 nello stesso Tribunale si ebbero 42 cause decise con sentenza che avevano ottenuto più di 20 rinvii, il che potrebbe forse far sorgere il dubbio che in quella sede giudiziaria sia invalsa l'abitudine di essere troppo larghi nell'accordare il rinvio delle cause da una ad altra udienza.

Nei distretti di Cagliari, Roma, Torino e Venezia la statistica pel 1896 non registra cause civili decise dai Tribunali con sentenze, nelle quali si accordarono oltre venti rinvii. Giova rilevare che per i distretti di Cagliari, di Torino e di Venezia la statistica del precedente anno 1895 registrò i medesimi risultati.

Relativamente poi alle Corti di appello si ha che le cause decise con sentenze dopo più di venti rinvii furono in quella di Aquila 2, di Ancona 10, di Bologna 3, di Catania 28, di Catanzaro 8, di Lucca 1, di Messina 2, di Palermo 24, di Trani 16; nelle Corti di Brescia, Cagliari, Casale, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Torino e Venezia non vi furono cause decise dopo più di 20 rinvii.

Ponendo fine a questa parte delle comunicazioni sembra al Comitato che anche nel 1896 in qualche sede giudiziaria vi siano stati troppi rinvii. Egli è certo, come avvertiva l'egregio collega Ostermann nella discussione delle comunicazioni del decorso anno, che: « i Presidenti relativamente a questo inconveniente mancano dei mezzi coercitivi. Possono, è vero, ordinare la cancellazione delle cause dal ruolo, ma le parti procedono allora ad una nuova



« iscrizione, e perciò il tempo che si perde è anche maggiore e la  
« cancellazione è causa di un maggior danno, sicchè talvolta meglio  
« conviene tenere la causa iscritta nel ruolo. »

Intanto l'onorevole Gianturco nel progetto di legge sul procedimento sommario, che come Ministro della giustizia presentava alla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1897, inseriva una disposizione, contenuta nell'articolo 5, diretta a porre un freno all'abuso dei troppi rinvii, tanto più che i risultati della statistica provano la necessità di questo freno, giacchè se è utile ed opportuna una ragionevole larghezza nella concessione dei differimenti, questa però non deve mai degenerare in abuso. Proponeva quindi l'onorevole Gianturco che: « dopo il terzo differimento, nonostante l'accordo dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente può ordinare che la causa sia discussa e posta in deliberazione, ovvero cancellata dal ruolo. Soltanto col consenso dato dalle parti per iscritto con firme certificate vere dai rispettivi procuratori, o personalmente nelle cause commerciali, possono accordarsi ulteriori differimenti » (Vedi *Disegno*, n. 207, Camera deputati, Legisl. XIX, 1<sup>a</sup> sessione).

Pur attendendo ed invocando una riforma diretta a porre un limite alla concessione dei rinvii nelle cause civili, e ciò senza danno della completa istruzione della causa, vedrà ora la Commissione se, come ravviserebbe il Comitato, non sia opportuno che il Ministero della giustizia, traendo argomento dai risultati delle indagini statistiche fatte su questo tema, raccomandasse alle Autorità giudiziarie un uso molto discreto della facoltà di accordare differimenti.

*Celerità nelle decisioni.* — Ed ora della celerità nelle decisioni. Niuno può disconoscere che la brevità nella durata delle liti sia un grande coefficiente per la retta amministrazione della giustizia. Ma anche in questa parte, come nei rinvii, diversi sono i criteri dai quali devesi partire nell'amministrazione della giustizia civile in confronto a quella penale, non dimenticando come debba essere interesse speciale delle parti litiganti ottenere una sollecita definizione delle vertenze, e quindi alle parti stesse dovrebbe la legge dare i mezzi per raggiungere l'intento. E poi vi sono cause intricate, che involgono astruse questioni di diritto e di fatto, e nelle quali dannoso potrebbe riuscire una sollecita definizione. Nulla di assoluto può

esservi, tutto dipendendo dal modo come sono presentate le tesi di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento della vertenza. Certamente l'ideale dell'Amministrazione della giustizia, anche negli affari civili, sarebbe che le vertenze non fossero mai protratte in lungo anche per evitare dissensi e nuovi motivi di liti fra le parti in causa. Ma pur mirando a quell'ideale, non si deve mai allontanarsi dalla realtà delle cose. Ed ora vediamo i risultati che si ottennero nel 1896.

Se per punto di partenza prendesi la data della citazione, si ha che nel 1896 nelle Preture in prima istanza 16,168 cause vennero decise con sentenza definitiva entro 8 giorni dalla data della citazione; 20,326 entro 15 giorni; 26,409 entro un mese; 25,026 entro 3 mesi; 11,877 entro sei mesi; 7350 dopo 6 mesi. E in grado di appello le Preture stesse decisero con sentenza definitiva 650 cause entro 8 giorni dalla data dell'atto introduttivo dell'appello; 1048 non oltre 15 giorni; 1597 non oltre un mese; 1759 non oltre 3 mesi; 587 non oltre 6 mesi; 343 oltre 6 mesi. Da ciò risulta che il maggior numero delle cause decise dalle Preture in prima istanza erano in corso da un mese, mentre per quelle in grado di appello il maggior numero si è verificato in quelle iniziate da non oltre 3 mesi. Nei Tribunali poi e in prima istanza 5726 cause vennero decise con sentenza definitiva non oltre un mese dalla data della prima citazione; 9935 non oltre 3 mesi; 10,376 non oltre 6 mesi; 8241 non oltre un anno; 2937 non oltre 2 anni; 1153 oltre 2 anni: e in grado di appello 929 non oltre un mese; 2371 non oltre 3 mesi; 2716 non oltre 6 mesi; 2042 non oltre un anno; 512 non oltre 2 anni, e 202 oltre 2 anni.

Fin qui degli affari civili; per quanto poi concerne gli affari commerciali, si ha che nei Tribunali furono decise in prima istanza con sentenza definitiva 3438 cause non oltre un mese dalla data della prima citazione; 3919 non oltre tre mesi; 2997 non oltre sei mesi; 1289 non oltre un anno; 356 non oltre due anni; 98 oltre due anni: e in grado di appello 5726 non oltre un mese; 9931 non oltre tre mesi; 10,376 non oltre sei mesi; 8241 non oltre un anno; 2937 non oltre due anni; 1153 oltre due anni. Il maggior numero quindi delle cause civili decise dai Tribunali in prima istanza e in grado di appello lo fu non oltre sei mesi dalla data della prima citazione. In materia commerciale e in prima istanza il maggior nu-

mero di cause si è verificato per quelle non oltre tre mesi, mentre in grado di appello non oltre sei mesi.

Notevole è poi il numero delle cause commerciali decise in grado di appello oltre due anni (1153), mentre quelle civili decise oltre due anni non è rilevante (202).

E innanzi alle Corti di appello, in grado di appello, si ha che 116 cause civili furono decise con sentenza non oltre un mese dalla data del primo atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice; 737 non oltre tre mesi; 1407 non oltre sei mesi; 2190 non oltre un anno; 1582 non oltre due anni; 1021 oltre due anni; e in materia commerciale 115 non oltre un mese; 323 non oltre tre mesi; 422 non oltre sei mesi; 373 non oltre un anno; 229 non oltre due anni; 100 oltre due anni.

Le cifre sovraesposte provano che la celerità nella definizione delle vertenze va scemando ne' gradi superiori, e ciò anche per la maggior gravità delle vertenze portate innanzi ai Tribunali ed alle Corti, in confronto a quelle portate innanzi alle Preture. Notevole è poi il fatto che non poche sono le cause, la durata delle quali si protrasse oltre un anno presso le Corti di appello, giacchè sul totale di 8615 cause decise con sentenza definitiva 2932 duravano da oltre un anno, e quindi nella percentuale del 34. 03 per ogni 100 cause, percentuale questa che è di 13. 01 per le cause aventi una durata di oltre due anni, mentre nel 1895 queste ultime stavano nella proporzione del 12 su 100.

Se si desidera studiare geograficamente la celerità delle decisioni in relazione alla durata delle cause si ha che presso le Preture, la maggiore brevità delle liti la si riscontra nel Napoletano, mentre la più lunga durata è da lamentarsi nella Sardegna; poca differenza havvi fra l'Italia settentrionale e la centrale; dopo di queste regioni per maggiore durata viene la Sicilia. Circa i Tribunali ha il primato, per la minore durata l'Italia centrale, la maggiore durata si riscontra parimenti nella Sardegna. Per le Corti di appello la Sardegna occupa il primo posto nella scala, mentre la più lunga durata delle liti si è avuta nell'Italia settentrionale. Per quanto riflette le Corti di cassazione la più lunga durata è a lamentarsi per le cause trattate avanti la Corte di Palermo, mentre la Corte di Roma si distinse per la maggiore brevità. Relativamente alla celerità nella pubblicazione delle sentenze dal giorno della di-

scussione delle cause, si ha che: a) nelle Preture 13,863 furono pubblicate nell'udienza stessa in cui fu decisa la causa, 78,151 entro 8 giorni, 37,764 entro 15 giorni, 23,320 entro un mese e 4801 dopo un mese; b) nei Tribunali 30,659 entro 8 giorni, 21,861 entro 15 giorni, 11,298 entro 20 giorni, 12,786 entro un mese e 1831 dopo un mese; c) nelle Corti di appello 3732 entro 8 giorni, 4251 entro 15 giorni, 2382 entro 20 giorni, 3192 entro un mese e 1078 oltre un mese; d) nelle Corti di cassazione 508 entro 8 giorni, 665 entro 15 giorni, 396 entro 20 giorni, 439 entro un mese, 308 oltre un mese.

Nelle Preture pertanto il maggior numero delle cause vennero decise con sentenza pubblicata entro 8 giorni, nei Tribunali con sentenza pubblicata entro 15 giorni, nelle Corti di appello parimenti con sentenza pubblicata entro 15 giorni, e così pure nelle Corti di cassazione.

Tutto ciò addimostra come l'autorità giudiziaria, per quanto dipende da lei, non frapponga indugio a che la decisione segua al più presto, e ciò giova moltissimo per la regolare e sollecita amministrazione della giustizia.

### **III. — Notizie statistiche concernenti le liberazioni condizionali, grazie, riabilitazioni, estradizioni ed autorizzazioni a procedere contro Sindaci.**

Nella sessione del luglio 1895 la Commissione approvava una proposta del Comitato permanente diretta ad ottenere che i dati sulle liberazioni condizionali, grazie, riabilitazioni, estradizioni ed autorizzazioni a procedere contro Sindaci fossero raccolti, anzichè su prospetti numerici, mediante schede individuali (Vedi *Atti della Commissione*, sessione luglio 1895, pag. 19 a 25 ; 95 a 97).

Il voto della Commissione venne subito accolto dal Ministero, ed il nuovo sistema per la raccolta delle notizie in parola si è incominciato ad attuare col 1° gennaio 1896.

Nel volume analitico della Statistica penale per l'anno 1896 si pubblicano i dati sulle liberazioni condizionali, grazie, riabilitazioni, estradizioni ed autorizzazioni a procedere contro Sindaci, quali risultarono dallo spoglio delle schede individuali compilate negli uffici della Divisione per gli affari penali del Ministero della giustizia. Lo

spoglio poi delle schede stesse è stato fatto dalla Direzione generale della statistica.

Il Comitato ha creduto opportuno di dare un saggio del nuovo metodo adottato, e mentre delle liberazioni condizionali si tratterà dal comm. Bodio nella sua Relazione sul movimento della delinquenza per l'anno 1896, a me quale Relatore del Comitato spetta solamente di riferire brevemente sulle grazie, riabilitazioni, estradizioni, ed autorizzazioni a procedere contro Sindaci.

a) *Condannati che ottennero la grazia Sovrana.* — Durante il 1896, e come rilevasi a pag. 79 del Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 1897, pervennero al Ministero stesso 37,695 domande dirette ad ottenere la grazia Sovrana.

Il seguente prospetto dà il numero delle domande presentate negli anni 1890-95:

1890 . . . .	domande N. 37,932	1893 . . . .	domande N. 48,717
1891 . . . .	id. » 44,780	1894 . . . .	id. » 35,530
1892 . . . .	id. » 53,738	1895 . . . .	id. » 36,694

Risulta pertanto che il maggior numero di domande si ebbe nel 1892, e che nel triennio 1894-96 si verificò un continuo aumento, giacchè 35,530 furono nel 1894, 36,694 nel 1895, e 37,695 nel 1896.

Delle 37,695 domande 15,120 vennero messe in corso di regolare istruzione. E qui si osserva come l'on. Lucchini chiamava l'attenzione della Camera sullo scarso numero delle istanze esaminate in confronto a quelle presentate. Concludeva l'on. Lucchini nella seduta del 27 giugno 1897 coll'invitare l'on. Guardasigilli del tempo, il senatore Costa, « a provvedere onde l'esercizio della sovrana ele-  
« menza sia ordinato per modo che risponda un po' più adegua-  
« tamente agli alti fini per cui essa è istituita ». — Nella stessa seduta rispondeva l'on. Guardasigilli Costa avvertendo che in mezzo a questa grande valanga di domande per grazia, moltissime ve ne sono concernenti condannati a grave pena, della quale scontarono minima parte, e quindi le domande stesse sono mandate all'archivio. Aggiungeva ancora essere naturale fossero mandate all'archivio anche quelle domande dirette ad ottenere la grazia Sovrana per condanne sia pure di pochi anni, ma per le quali non è ancora

incominciata l'espiazione della pena. A proposito di questa comunicazione ricordo ancora come con circolare delli 25 ottobre 1897, numero 1443, il Ministero della giustizia, in fra l'altro, raccomandò ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re, « nell'intento di « eliminare i ritardi nella risoluzione delle domande per grazia, che « i ricorsi pei quali viene sospesa la esecuzione delle sentenze siano « istruiti con la maggiore possibile sollecitudine, affinché il Ministero possa emettere le sue decisioni al più presto; ed in ogni « caso non oltre il termine di tre mesi dalla data dell'invio dei ricorsi stessi per la relativa istruzione. » — E con quella circolare si pregavano inoltre i Capi degli uffici del Pubblico Ministero « a « trasmettere al Ministero, appena spirato il detto termine di tre « mesi, un elenco dei ricorrenti in grazia, per i quali fosse rimasta « tuttavia sospesa la esecuzione della sentenza, acciò si potesse « sano dare d'urgenza i necessari provvedimenti sulle rispettive « istanze. »

Ritornando all'esame delle cifre statistiche osservo come le 15,120 domande esaminate e poste in corso di regolare istruzione nel 1896 sono ripartite ne' distretti delle Corti d'appello come risulta dal seguente prospetto:

Ancona (comprese le sezioni di Macerata e Perugia. . . . .	945	Lecce. . . . .	593
Aquila . . . . .	627	Messina . . . . .	176
Bologna. . . . .	641	Milano . . . . .	555
Brescia . . . . .	343	Napoli e Potenza . . . . .	2,022
Cagliari. . . . .	314	Palermo. . . . .	875
Casale. . . . .	303	Parma con Modena . . . . .	472
Catania . . . . .	263	Roma . . . . .	2,356
Catanzaro . . . . .	546	Torino . . . . .	1,131
Firenze . . . . .	810	Trani. . . . .	682
Genova . . . . .	469	Venezia . . . . .	998

La proporzione poi delle domande esaminate previa regolare istruttoria in confronto a quelle presentate fu del 40. 11 su ogni cento domande presentate.

Delle 15,120 domande 4112 furono favorevolmente accolte con condono, riduzione o commutazione di pene.

In proporzione al numero dei condannati nel 1895, e che furono 350,548, le grazie concesse rappresentano l'1. 27 per cento.

Dal seguente prospetto si rileva il numero dei condannati che ottennero la grazia nel 1896 distinti per compartimenti, in relazione al numero dei condannati nell'anno precedente. Non tutti quelli che chiesero la grazia nel 1896 sono stati condannati irrevocabilmente nell'anno anteriore, ma volendo istituire un rapporto dei graziati ai condannati, bisogna per questi ultimi assumere necessariamente le cifre di un anno anteriore a quello in cui fu concessa la grazia e ci è parso di essere meno lontani dal vero prendendo a base del calcolo l'anno 1895.

Del resto questi rapporti valgono non tanto in sè quanto in relazione fra loro, volendosi col prospetto seguente studiare la distribuzione per compartimenti dei condannati graziati.

DOMANDE DI GRAZIA ACCOLTE NEL 1896.

COMPARTIMENTI	Numero dei condannati		
	In totale nell' anno 1895	che ottennero la grazia Sovrana	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati in totale
Abruzzi . . . . .	16,002	184	1. 15
Basilicata . . . . .	6,756	49	0. 72
Calabrie . . . . .	20,701	101	0. 49
Campania e Molise . . . . .	57,940	346	0. 60
Emilia . . . . .	20,455	393	1. 92
Lazio . . . . .	36,656	358	0. 98
Liguria . . . . .	13,345	168	1. 26
Lombardia . . . . .	22,427	403	1. 80
Marche e Umbria . . . . .	14,089	390	2. 77
Piemonte . . . . .	20,181	597	2. 70
Puglie . . . . .	23,702	120	0. 51
Sardegna . . . . .	12,172	105	0. 86
Sicilia . . . . .	33,774	222	0. 57
Toscana . . . . .	24,028	599	2. 49
Veneto . . . . .	23,320	427	1. 83
<i>Totale . . . . .</i>	350,548	4,412	1. 27

*Precedenti giudiziari delle persone che ottennero la grazia.* —

Dei 4412 condannati sui quali si rivolse la clemenza Sovrana: 3894 erano immuni da precedenti giudiziari: 518 aveano subite precedenti condanne, dei quali 335 per una volta sola, e 183 per più volte.

*Esito delle domande di grazia.* — Quanto alla estensione della grazia Sovrana giova osservare come 807 (18. 29 per cento) ebbero il condono della pena, 2445 (55. 41 per cento) la riduzione, e 1160 (24. 30 per cento) la commutazione. Degli 807 condannati poi che ottennero il condono, 100 aveano subito una pena detentiva e pecuniaria insieme, 426 solo detentiva, e 281 solamente pecuniaria. La quasi totalità (378 su 426) di coloro che ebbero il condono di una pena detentiva non doveano espiare al momento del provvedimento Sovrano più di mesi sei di condanna. Come sopra si accennò 2445 condannati ottennero riduzione di pene: ora di essi 1177 scontavano una pena detentiva, e di essi 536 ebbero diminuita di un terzo la condanna, 381 di più di un terzo a due terzi, e 260 di più di due terzi.

I rimanenti 1268 che ottennero riduzione di pene erano stati condannati a pena pecuniaria, e di essi 101 ebbero la riduzione di un terzo, 391 di più di un terzo a due terzi, e 776 di più di due terzi. Per quanto concerne poi i 1160 condannati ai quali venne commutata la condanna inflitta, si ha che la pena detentiva venne commutata per 263 in altra detentiva, per 31 nel confino, per 755 in pena pecuniaria, e per 112 nella riprensione giudiziale.

*Reati per i quali erano state condannate le persone graziate.* —

L'adozione di speciali schede nominative ci permette dal 1896 di accertare i reati per i quali erano stati condannati gli individui che nel detto anno ottennero la grazia Sovrana. Questo studio è molto importante e viene a completare quello che collo spoglio delle schede individuali si fa per quanto concerne la classazione degli imputati giudicati dalle varie magistrature secondo la specie dei delitti commessi. Certamente l'indagine assumerà maggiore importanza quando negli anni in avvenire potremo fare confronti coi risultati ottenuti nel passato, e l'indagine chiarirà ancora per quali specie di delitti specialmente si ottenga la grazia sovrana.

Nel 1896, come già si accennò, ottennero la grazia Sovrana



4412 condannati, dei quali 2864 (64. 91 per cento) erano stati condannati per delitti, e 1548 (35. 09 per cento) per contravvenzioni.

Fra i condannati per delitti 699 avevano commesso reati di sangue (627 lesioni volontarie personali e 74 omicidii volontari) e 652 reati contro la proprietà, dei quali 458 furti, rapine, estorsioni e ricatti; 141 truffe ed appropriazioni indebite e 53 usurpazioni o danneggiamenti.

Abbiamo dunque un numero quasi uguale di graziati per reati di sangue e per reati contro la proprietà. Ma per vedere se abbiano maggiore probabilità di ottenere la clemenza sovrana i colpevoli di reati contro la proprietà o quelli condannati per reati di sangue, bisognerebbe poter mettere in relazione il numero dei graziati per l'una e l'altra specie di reati col rispettivo numero di condannati che avevano domandato la grazia, non solo, ma anche stabilire la proporzione in cui, rispetto al numero totale dei condannati, si trovano quelli dell'una e dell'altra specie di reati.

Possiamo, servendoci della statistica ricavata col mezzo delle schede, conoscere quest'ultima notizia e sapere cioè che sul totale dei condannati, quelli colpevoli di reati di sangue sono il 24 per cento mentre quelli condannati per reati contro la proprietà sono quasi il doppio, cioè il 44 per cento; ma non possiamo conoscere l'altra notizia perchè le schede speciali per le grazie si compilano soltanto per i condannati che la ottennero e non anche per tutti quelli che la domandarono.

Notevole è poi anche il numero degli individui graziati per condanne per bancherotte semplici o fraudolente e numerose sono parimenti le grazie per reati di violenza privata e minaccia (132) e di resistenza all'Autorità (198).

Per le contravvenzioni si nota che 360 persone avevano avuto condanne per porto d'armi o per altri reati riguardanti armi ed esplodenti e 103 per altre contravvenzioni previste dal Codice penale.

I rimanenti 1114 individui erano stati condannati per contravvenzioni a leggi speciali, a regolamenti locali, e fra essi 191 per contravvenzioni alla legge sanitaria e 194 alle leggi finanziarie.

Giova anche considerare l'estensione della grazia in relazione ai reati per vedere per quali prevalga la concessione del condono, della riduzione o della commutazione della pena.

Sopra 71 graziati rei di omicidio volontario, 39, ossia il 54. 92

per cento ebbero il condono della pena che rimaneva loro da scontare, la quale però per 24 si era ridotta a 6 mesi soltanto e per 15 variava dai 6 mesi ai 3 anni.

Di 627 condannati rei di lesioni, il condono fu concesso a soli 69 ossia all'11 per cento; 366 ovvero 57 per cento ebbero una riduzione della pena e 192 (31 per cento) la commutazione.

Per i reati contro la proprietà troviamo che appena 63 (14 per cento) rei di furti, rapine e ricatti ebbero il condono; 38 (8 per cento) per le truffe e appropriazioni indebite, e 7 (1 per cento) per le usurpazioni ed i danneggiamenti.

Invece la riduzione della pena fu concessa a 196 (43 per cento) condannati per furto, a 77 (27. 30) per truffe e a 9 (3. 19) per usurpazioni e danneggiamenti.

Infine a 199 (43 per cento) condannati per furto, ecc. fu concessa la commutazione della pena, la quale fu anche accordata a 26 (6 per cento) rei di truffe e frodi e a 37 (8 per cento) colpevoli di danneggiamenti ed usurpazioni.

La maggior parte delle persone graziate che erano state condannate per contravvenzioni 1012 su 1566 (65 per cento) ottennero la riduzione della pena.

Tali sono le comunicazioni che a nome del Comitato dovea fare nei riguardi dei provvedimenti concernenti condannati, che ottennero un atto della Sovrana clemenza durante il 1896.

b) *Riabilitazioni nel 1896.* — Il numero dei condannati che nel 1896 ottennero la riabilitazione fu di 308.

Essi si distribuiscono per Corti di appello nel seguente modo:

Genova . . . . .	10	Perugia . . . . .	5
Casale . . . . .	5	Roma . . . . .	14
Torino . . . . .	26	Aquila . . . . .	13
Milano . . . . .	22	Napoli . . . . .	28
Brescia . . . . .	26	Potenza . . . . .	5
Venezia . . . . .	52	Trani . . . . .	5
Parma . . . . .	4	Catanzaro . . . . .	16
Modena . . . . .	13	Messina . . . . .	2
Lucca . . . . .	2	Catania . . . . .	2
Firenze . . . . .	12	Palermo . . . . .	8
Bologna . . . . .	16	Cagliari . . . . .	16
Ancona . . . . .	4		
Macerata . . . . .	2		
		REGNO . . . . .	308

Di questi condannati che ottennero a norma di legge di essere riabilitati 306 erano maschi e 2 femmine, e 307 maggiorenni ed 1 minorenni.

Le pene alle quali furono condannati erano le seguenti:

Alla reclusione 40; alla detenzione 186; alla custodia 7; al confino 1; alla multa 9; all'arresto 31 e all'ammenda 34.

I reati per cui erano stati condannati le 308 persone riabilite erano i seguenti:

Contro la libertà . . . . .	4	Omicidi volontari . . . . .	24
Delitti di pubblici ufficiali . .	16	Lesioni volontarie . . . . .	28
Violenze, resistenze e oltraggi	16	Diffamazioni e ingiurie . . . .	3
Altri delitti contro la pub-		Altri reati contro le persone .	2
blica amministrazione . . . . .	6	Furti . . . . .	111
Contro l'amministrazione		Rapine ed estorsioni . . . . .	4
della giustizia . . . . .	5	Truffe e altre frodi . . . . .	35
Contro l'ordine pubblico . . .	1	Usurpazioni e danneggia-	
Falsità in monete e in atti . .	14	menti . . . . .	2
Altri reati contro la fede pub-		Bancherotte . . . . .	12
blica . . . . .	5	Altri delitti preveduti da altri	
Contro l'incolumità . . . . .	1	codici o da leggi speciali . . .	2
Contro il buon costume . . . .	13	Contravvenzioni . . . . .	3

Confrontando il numero dei condannati riabilitati nel 1896 con quelli in ciascuno degli anni 1890-95 si ha che :

nel 1890 furono riabilitati	295	condannati
nel 1891 id.	276	id.
nel 1892 id.	288	id.
nel 1893 id.	288	id.
nel 1894 id.	255	id.
nel 1895 id.	315	id.

Il maggior numero di riabilitazioni pertanto si ebbe nel 1895 (315), ed il minore nel 1894 (255).

c) *Estradizioni.* — Durante il 1896 per 77 persone venne concessa l'estradiçione all'Italia e per 2 negata, mentre per 21 persone si accordò la estradiçione domandata da Governi esteri. Le maggiori domande di estradiçione riflettevano reati di furto qualificato (25), falsità in atti (20), truffe ed appropriazione indebita (15). Le minori: reati di omicidi premeditati (6), lesione grave (3), atti di libidine

(2), ratto (1), calunnie (1), falsità in giudizio (1), omicidio aggravato sul coniuge (1). Per quanto concerne gli Stati, le maggiori domande riguardavano: Francia (38 concesse all'Italia, 9 concesse dall'Italia, 1 negata all'Italia); Austria (11 concesse all'Italia e 7 concesse dall'Italia); Svizzera (18 concesse all'Italia); e le minori, gli Stati: Germania (3 concesse dall'Italia); Spagna (3 concesse all'Italia); Inghilterra (1 concessa all'Italia e 1 negata all'Italia); Belgio (1 concessa dall'Italia). Per quanto concerne la condizione giuridica degli imputati, si ha che 54 domande riflettevano imputati giudicabili, 46 condannati, 46 erano in istato di arresto e 54 in libertà.

Giovano ora alcuni confronti cogli anni precedenti.

Il seguente prospetto dà il numero degli imputati o condannati dei quali o venne concessa all'Italia la estradizione, o si concesse la estradizione in seguito a domanda di Governi esteri in ciascuno degli anni 1890-95:

ESTRADIZIONI.

ANNI	Imputati o condannati		
	Totale	la estradizione dei quali fu	
		concessa all'Italia	concessa dall'Italia
1890 . . . . .	100	89	11
1891 . . . . .	122	102	20
1892 . . . . .	81	72	9
1893 . . . . .	93	80	13
1894 . . . . .	102	85	17
1895 . . . . .	113	97	16
<i>Totale generale . . .</i>	611	525	86

Risulta pertanto che il maggior numero di estradizioni concesse od accordate si ebbe negli anni: 1891 (122), 1894 (102) e 1895 (113); ed il minor numero negli anni: 1892 (81) e 1893 (93).

Del resto, il confronto ha ben poco valore statistico, giacchè in un anno vi può essere maggiore o minor numero di estradizioni, a

seconda dello stato della delinquenza e della facilità con la quale il delinquente viene a sottrarsi alla immediata azione della giustizia colla fuga in estero territorio.

d) *Autorizzazioni a procedere contro Sindaci.* — Durante il 1896 vennero presentate 50 domande dirette ad ottenere l'autorizzazione a procedere contro Sindaci, e per 36 l'esito della richiesta è stato favorevole al proscioglimento. Le maggiori domande riguardano Sindaci di comuni nelle provincie di: Genova (9), Cosenza (6), Messina (4), Sassari (4); le minori in quelle di: Alessandria (1), Aquila (1), Avellino (1), Caserta (1), Catanzaro (1), Chieti (1), Ferrara (1), Foggia (1), Girgenti (1), Treviso (1), Udine (1), Vicenza (1). Per 45 provincie non venne presentata alcuna domanda a procedere contro Sindaci. Le maggiori domande riflettevano i reati di: contravvenzione alla legge sullo stato civile (18), abuso di autorità (9), contravvenzione alla legge sul bollo (8), sequestro arbitrario (7); e le minori di: peculato (1), rifiuto di atti di ufficio (1), oltraggio contro l'autorità (1), contravvenzioni alla legge sulle concessioni governative (1).

Il seguente prospetto dà il movimento delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione a procedere contro Sindaci nel sessennio 1890-95:

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE CONTRO SINDACI.

ANNI	Domande di autorizzazione						
	Totale generale	Accordate			Rifiutate		
		per delitti	per contravvenzioni	Totale	per delitti	per contravvenzioni	Totale
1890 . . .	145	104	41	145	..	..	..
1891 . . .	98	73	23	96	2	..	2
1892 . . .	96	60	35	95	..	1	1
1893 . . .	75	54	20	74	1	..	1
1894 . . .	77	30	47	77	..	..	..
1895 . . .	39	34	5	39	..	..	..
<i>Totale</i>	530	355	171	526	3	1	4

Dallo specchietto risulta che il maggior numero di domande presentate si ebbe negli anni: 1890 (146), 1891 (96) e 1892 (96); e il minor numero negli anni: 1895 (39) e 1896 (50).

Avuto riguardo poi alle domande presentate nel sessennio 1890-95, si ha che il maggior numero di esse si ebbe nei seguenti distretti delle Corti di appello: pel 1890; Aquila (17), Catanzaro (36), Napoli (22); pel 1891: Aquila (9), Cagliari (12), Catanzaro (18), Napoli (8); pel 1892: Aquila (14), Cagliari (9), Catanzaro (15), Napoli (14); pel 1893: Ancona (11), Catanzaro (15), Napoli (9); pel 1894: Aquila (14), Cagliari (8), Messina (12), Napoli (11); pel 1895: Aquila (6), Catanzaro (7). In generale quindi i distretti di Aquila, Cagliari, Catanzaro e Napoli danno il maggior contingente di autorizzazioni a procedere nel sessennio 1890-95.

Nessuna domanda venne presentata durante il detto periodo di tempo nel distretto di Modena (Sezione), in quelli di: Bologna pel 1890; Casale per gli anni 1892 e 1893; di Firenze negli anni 1890 e 1892; Lucca negli anni 1890-95; Macerata negli anni 1890, 1892, 1893, 1894 e 1895; Milano nel 1891; Parma negli anni 1892, 1894 e 1895; Perugia negli anni 1891, 1893, 1894 e 1895, e Venezia nel 1891.

---

#### **D) — Ispezioni ad Uffici giudiziari e alla statistica notarile.**

---

La Commissione in più occasioni, ed anche ultimamente nella sessione del dicembre 1897, si occupò della necessità ed utilità di organizzare un servizio di ispezioni al fine di accertare l'andamento di alcuni rami dell'Amministrazione della giustizia. Cogli ultimi organici nel Ministero della giustizia venne istituito l'Ufficio dell'ispettorato, a comporre il quale sinora furono chiamati solamente due funzionari superiori del Ministero stesso.

A me ora, e come relatore del Comitato e come delegato del Ministero nella Commissione, spetta di rendere conto delle ispezioni sinora eseguite per quanto concerne la statistica giudiziaria e notarile, nonchè quei rami dell'Amministrazione della giustizia sui quali la Commissione è chiamata ad esercitare vigilanza. E la relazione

mi viene facile dovendo riferire sui risultati delle ispezioni da me eseguite.

*Ispezioni alla statistica notarile.* — Dal 15 novembre decorso anno ispezionai quattro archivi notarili, quelli cioè di Roma, Napoli, Salerno e Rovigo, e per quanto riflette la statistica notarile debbo segnalare come meritevole di encomio pel modo con cui raccolgono le notizie l'archivio di Napoli; nei due archivi di Roma e Rovigo, poi, tale servizio procede con sufficiente regolarità. Irregolarità invece e ritardi ebbi occasione di accertare nell'archivio di Salerno, ove il servizio per verità lasciava moltissimo a desiderare. A tutto addì 11 maggio ultimo scorso, nonostante vive assicurazioni e nonostante formali promesse, il conservatore dell'archivio non aveva completato l'invio delle tavole debitamente riempite per l'anno 1896. Nel predetto mese di maggio io mi trovava a Salerno per ispezionare l'archivio notarile, e quindi anche la statistica del notariato. In seguito a minacce di provvedimenti di rigore, ebbi in quell'occasione dal Conservatore l'assicurazione che subito sarebbero state trasmesse alla Direzione generale della statistica le notizie di cui trattasi. Questa volta la promessa fu mantenuta. Intanto devo avvertire che solamente pel 1897 e periodi successivi il lavoro statistico di quell'archivio notarile potrà essere condotto a compimento con una qualche regolarità, avendo il Conservatore, aderendo al mio desiderio, affidato l'incarico di raccogliere e compilare le tavole ad un provetto funzionario.

Dovrò nel corrente anno e in appresso ispezionare altri archivi notarili, e in allora non mancherò di accertare come siano raccolti i dati riguardanti la statistica notarile, ed i risultati delle investigazioni saranno comunicati alla Commissione.

*Statistica penale e casellario giudiziale.* — L'onorevole signor Presidente si dette premura di portare a notizia del Ministero come la Commissione, anche nella sessione del dicembre u. s., avesse manifestato il desiderio che fossero ordinate delle ispezioni agli Uffici del casellario giudiziale, nonchè alla statistica penale per verificare come procedano questi rami di servizio e per porre l'Amministrazione in grado di adottare i provvedimenti che si ravvisassero necessari a togliere le irregolarità e gli inconvenienti accertati dalle ispezioni.

Il Ministero, accogliendo la proposta della Commissione, ri-

spose all'onorevole Presidente che affidava a me l'incarico di eseguire tali ispezioni, assicurando che a suo tempo non si sarebbe mancato di comunicare alla Commissione, trattandosi appunto di servizi sui quali la Commissione stessa esercita vigilanza, i risultati delle inchieste ed i provvedimenti presi pel regolare andamento del casellario giudiziale e della statistica penale.

Anche il signor Direttore generale delle carceri sin dall'8 marzo u. s. si rivolse all'onorevole nostro Presidente, pregandolo ad insistere perchè si facessero ispezioni straordinarie agli Uffici del casellario giudiziale, avendo egli fondato dubbio che presso molti Tribunali il servizio proceda con poca regolarità.

Ciò premesso, dirò come sinora ispezionai tre Uffici del casellario giudiziale, quelli cioè di Napoli, Salerno e Rovigo, e in occasione delle ispezioni da me eseguite agli archivi notarili in dette città. Pel momento, e in attesa de' provvedimenti che il Ministero sta escogitando specialmente per gli Uffici del casellario di Napoli e di Salerno, mi limiterò a pochi cenni delle irregolarità accertate.

Essendo sorto il dubbio, avvalorato dai risultati della ispezione, che nell'Ufficio del casellario giudiziale in Napoli non si trovassero tutti i cartellini i quali, ai termini del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, doveano essere stati redatti per persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione di quel Tribunale, il Ministero dovette chiedere alle Procure generali gli elenchi nominativi delle persone su accennate, per le quali vennero emessi provvedimenti che richiedevano la formazione del cartellino. — È stata poi limitata la formazione degli elenchi nominativi dal 1° gennaio 1890 in poi, e ciò specialmente nella considerazione che col detto anno andò in vigore il nuovo Codice penale, il quale portò una radicale innovazione nella classificazione dei reati e nelle pene da applicarsi, nonchè nella recidiva. Gli elenchi pervenuti al Ministero si trovano presso l'Ufficio del casellario in Napoli pel controllo dei cartellini ivi esistenti. In seguito, ultimate le operazioni di revisione e chiesti ed avuti i cartellini mancanti, si dovrà procedere ad altra ispezione, giacchè quella fatta nel febbraio u. s. non si potè condurre a compimento appunto per la circostanza che sin da principio si è constatata la mancanza dei cartellini.

Aggiungo ancora che in tutti e tre gli Uffici del casellario giudiziale da me ispezionati rilevai ritardi abbastanza sensibili



nella formazione e spedizione dei cartellini, i quali sono redatti anche oltre sei mesi dalla data del provvedimento definitivo. Inoltre si è constatato specialmente pel Tribunale di Salerno, irregolare la tenuta del repertorio alfabetico di controlleria. I cartellini poi mancano moltissime volte della indicazione dei connotati, e di quella se la persona, per la quale essi sono formati, è recidiva, nonché di altre notizie richieste colle relative rubriche del cartellino. Generalmente i cartellini non sono spediti accompagnati dal modulo 2 prescritto dall'articolo 13 del regolamento sul casellario, nè a margine della sentenza o decisione si fa annotazione « redatti cartellini » giusto quanto dispone l'articolo 12 del regolamento stesso.

Di altri rilievi occorrerà discorrere quando sarà presentata alla Commissione nella sessione del dicembre p. v. la particolareggiata relazione sui risultati delle ispezioni e sui provvedimenti adottati, e in quella occasione si dirà anche della eliminazione di cartellini nei casi prescritti.

Ora però è necessario sappia la Commissione come in generale si ometta la compilazione dei cartellini per contravvenzioni, e come non poche volte, coll'esame delle sentenze, mi sia toccato di constatare la mancanza di cartellini per non provata reità o per remissione di querela di parte, o per condono, in seguito ad atti della Sovrana clemenza, di condanne inflitte.

Da ultimo non posso a meno di manifestare alla Commissione un mio dubbio che cioè in molte occasioni si ometta la compilazione dei cartellini. Da qui la necessità di trovare il modo di poter controllare se effettivamente nei casi prescritti il cartellino venga redatto e spedito al competente Ufficio del casellario.

Ma di ciò mi occuperò in modo speciale nella mia relazione sulla statistica penale e sul casellario giudiziale, giacchè parmi quello il luogo più adatto per trattare di tale questione.

Ispezionai inoltre la statistica penale negli Uffici giudiziari di Napoli, Salerno e Rovigo: i risultati delle ispezioni saranno comunicati alla Commissione nella sessione del dicembre p. v. Debbo intanto dichiarare come questo servizio proceda in modo regolare, e meritevole di encomio, nel Tribunale di Rovigo. Per un triennio esaminai il registro generale delle cause e quello di spedizione delle schede e trovai perfetta concordanza nel numero delle schede, che, secondo il registro generale delle cause, doveano compilarli e di quelle risultanti spedite alla Direzione generale della statistica.

E così il Comitato ha adempito all'incarico di informare la Commissione sulle ispezioni sinora eseguite.

Ma altri rami del servizio, sui quali esercita vigilanza la Commissione, necessita siano ispezionati, chè altro è rilevare lo stato delle cose dai rapporti, altro da speciali inchieste.

Il Comitato ha già deliberato di pregare il Ministero a disporre siano eseguite ispezioni per accertare l'andamento del servizio delle tutele specialmente nelle Preture di maggiore importanza, e per assicurarsi se nei registri dello stato civile, depositati nelle cancellerie dei Tribunali, si facciano in margine agli atti iscritti le annotazioni prescritte, e per rilevare il modo nel quale i registri stessi siano custoditi, avuto riguardo alla speciale importanza dei medesimi.

Una ispezione per verità importante sarebbe quella ai registri della esecuzione delle sentenze in materia penale; e qui è facile rilevare la necessità di tali ispezioni, nè occorre che si spendano parole in proposito.

---

### **E) — Proposte.**

---

Nel porre termine alle comunicazioni il Comitato vi sottopone le seguenti proposte:

« La Commissione,

« Nel prendere atto delle comunicazioni del Comitato permanente, delibera:

« I. — Di rinunciare alla proposta deliberata nella seduta « 10 maggio 1895 e concernente una inchiesta sulla distribuzione « presso le diverse preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni « a regolamenti locali;

« II. — Di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli a « voler disporre che i Pretori e i Capi di Collegio debbono esporre « le ragioni dei differimenti da essi accordati nelle cause civili, ogni « qualvolta abbiano oltrepassato il numero di 10. »

L. BORGOMANERO, *relatore.*

---

## La statistica penale e il casellario giudiziale nell'anno 1897.

RELATORE: **L. BORGOMANERO.**

### I.

Ai termini delle istruzioni in vigore, ai Procuratori generali e Procuratori del Re semestralmente incombe riferire intorno all'andamento della statistica penale e del casellario giudiziale.

Le relazioni dovrebbero contenere particolareggiate informazioni in modo da porre il Ministero e la Commissione in grado di conoscere come effettivamente procedono questi rami di servizio, ed esercitare su di essi costante vigilanza. E così, per quanto riflette la statistica penale, non si dovrebbe omettere di dare, in fra l'altro, speciali notizie sulla formazione e spedizione delle schede individuali, sulle irregolarità ed inconvenienti accertati di ufficio o in seguito a rilievi della Direzione generale della statistica, nonché sui motivi che in molti casi rendono difficile raccogliere alcuni dati richiesti nelle rubriche della scheda (e così, ad esempio, stato civile, professione od occupazione principale, condizione penale, precedenti giudiziari, condanne riportate). E dovrebbero accennare ancora se realmente nei registri generali delle cause, ed alla colonna « osservazioni » si curino le annotazioni del numero delle schede da compilarsi per ogni causa. Occorre appena avvertire come l'adempimento di questa prescrizione necessita sia rigoroso, giacchè solamente con tali annotazioni è possibile controllare se il numero delle schede segnate nel registro di spedizione corrisponda a quello risultante dal totale del numero delle schede, che, secondo il registro generale delle cause, avrebbero dovuto essere redatte.

E così i Procuratori generali ed i Procuratori del Re dovrebbero informare ancora sulla tenuta dei registri giornalieri, sulla osservanza delle istruzioni concernenti il servizio della statistica penale, e sui funzionari che si mostrano negligenti nell'attendere al servizio della statistica penale, o nel sorvegliare l'andamento di esso.

Se dalle relazioni si potessero desumere queste notizie, ed altre ancora dettagliate sul casellario giudiziale, il compito del relatore sarebbe facile: invece moltissimi rapporti sono brevissimi, e non contengono che informazioni di pochissima importanza o la ripetizione di cose già precedentemente riferite. Necessita insistere su questa circostanza se intendiamo, come è nostro vivo desiderio, esercitare vigilanza sull'andamento di due servizi che hanno tanta importanza nell'Amministrazione della giustizia penale.

Ciò premesso per quanto concerne la statistica penale, debbo intanto avvertire che le relazioni pel secondo trimestre 1897 sul casellario giudiziale contengono maggiori notizie del passato, e ciò appunto per effetto della circolare 18 dicembre u. s., n° 1219-xxx; colla quale vennero date istruzioni circa gli argomenti da trattarsi in modo speciale nelle relazioni stesse.

## II.

### Statistica penale.

Riassumerò ora quanto riferirono i Procuratori generali ed i Procuratori del Re nelle loro relazioni per l'anno 1897 per quanto concerne il servizio della statistica penale.

*Distretto di Ancona.* — Si verificarono ritardi nella compilazione delle schede nei Tribunali di Perugia, Spoleto e Rieti: i maggiori ritardi intanto si ebbero nella cancelleria del Tribunale e dell'ufficio di istruzione di Perugia, giacchè ivi la spedizione delle schede avvenne due o tre mesi dopo i termini prescritti. Irregolarità si riscontrarono anche nelle Preture di Macerata-Feltria ed Orvinio, e specialmente presso quest'ultima a colpa di quel cancelliere Alfredo Cecconi.

*Distretto di Aquila.* — In alcune Preture, fra le quali quelle di Francavilla e Paganica, il servizio venne trascurato: nei Tribunali del distretto, assicura il Procuratore generale, il servizio procedette con sufficiente diligenza.

*Distretto di Bologna.* — La Pretura di Codigoro omise la compilazione di parecchie schede: appunto in quest'ufficio, nonostante che le schede delle quali ebbesi a constatare l'omissione, siano state

ora redatte, il servizio lascerebbe molto a desiderare, giacchè vi è trascuranza e negligenza nella raccolta dei dati statistici. Vedrà la Commissione se sia il caso di chiamare su di ciò, e in modo speciale, l'attenzione del Ministero per i provvedimenti da prendersi.

*Distretto di Brescia.* — Nel Tribunale di Bozzolo si trovarono irregolarità nella tenuta dei registri giornalieri; e nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Mantova si lamentarono ritardi nella compilazione e spedizione delle schede. Fra le Preture del distretto si segnalano per negligenza quelle di Bagnolo Mella e Casalbuttano.

*Distretto di Cagliari.* — Come nel 1896, così anche nel 1897 il servizio procedette con poca regolarità in parecchie sedi giudiziarie del distretto. Ora io penso che sarebbe veramente necessario si facesse una speciale ed accurata inchiesta diretta a mettere in chiara luce gli inconvenienti e le irregolarità nel servizio statistico nelle sedi più importanti del distretto al fine poi di adottare quei provvedimenti che potranno porre in condizioni tali il servizio della statistica penale da impedire il ripetersi dei disordini accertati; e l'inchiesta dovrebbe estendersi anche al casellario giudiziale; e ciò appunto nella considerazione che gli inconvenienti e le irregolarità si ripetono di anno in anno.

*Distretto di Casale.* — Anche nel 1897 il servizio nulla lasciò a desiderare: le schede ne' casi prescritti furono tutte compilate e spedite, ed è regolarissima la tenuta dei registri giornalieri: nè si omette di fare le debite annotazioni alla colonna osservazioni del registro generale delle cause relativamente al numero delle schede da compilarsi per ogni processo.

*Distretto di Catania.* — Nei Tribunali di Caltagirone e Siracusa si omise la compilazione di alcune schede, e nello stesso Tribunale di Caltagirone, come in quello di Nicosia, i registri giornalieri non sarebbero stati tenuti con la dovuta cura e diligenza.

*Distretto di Catanzaro.* — Per quanto concerne i registri giornalieri avverto che nel Tribunale di Gerace e nella sezione d'accusa presso la Corte di appello di Catanzaro le annotazioni non si fecero regolarmente secondo le istruzioni in vigore. Nei Tribunali poi di Gerace e di Palmi, ed in alcune Preture, la compilazione delle schede procedette con molta lentezza e ritardo.

*Distretto di Firenze.* — Pochi ritardi si accertarono in taluni uffici del distretto nella spedizione delle schede.

*Distretto di Genova.* — Durante il decorso anno il servizio lasciò moltissimo a desiderare nel Tribunale di Castelnuovo Garfagnana; anche da parte del Tribunale di San Remo non si sarebbe per verità molto solleciti nella regolare spedizione delle schede. — E qui noto come le irregolarità per il Tribunale di Castelnuovo Garfagnana si ripetono di anno in anno: relatore del Comitato dovette lamentarle pel 1896, e debbo ora per l'anno 1897 ripetere le stesse lagnanze. — È a ritenersi che il servizio della statistica penale, e quello del casellario, come dirò in appresso, in quel Tribunale procedano con la massima negligenza e trascuranza. — Occorre innanzi tutto che un severo rimprovero sia diretto alla cancelleria del Tribunale, facendo anche presente a quel Procuratore del Re come egli, per effetto del Reale decreto 17 dicembre 1896, n. 544, abbia non solamente la vigilanza, ma anche la responsabilità dell'andamento della statistica penale, e quindi gli spetta di provocare all'uopo gli occorrenti provvedimenti pel regolare andamento del servizio stesso.

*Distretto di Lucca.* — Il Procuratore generale assicura che il servizio è proceduto in generale con puntualità ed esattezza, e che con diligenza si attende anche alla tenuta dei registri giornalieri. Nella pretura di Pomarance però si riscontrarono irregolarità nella compilazione delle schede e trascuratezza nella tenuta dei registri.

*Distretto di Messina.* — Ritardi si ebbero nella spedizione delle schede da parte di alcuni uffici giudiziari, e principalmente dalle Preture di Messina 2° mandamento, e di Raccuja. Sarebbe poi desiderabile che maggior diligenza e cura si ponesse nel raccogliere i dati della statistica penale in talune sedi giudiziarie.

*Distretto di Milano.* — Dai rapporti dei Procuratori del Re del distretto emerge che la tenuta dei registri giornalieri, e la compilazione delle schede individuali hanno proceduto con ordine e diligenza senza dar luogo a rimarchi di indole speciale.

*Distretto di Napoli.* — Il distretto di Napoli è tuttora uno di quelli ne' quali l'andamento del servizio della statistica penale lascia non poco a desiderare. Il che però non esclude che a confronto del

passato non si sia fatto molto cammino sulla via del miglioramento, ma affinchè questo perduri e s'accresca, occorre continua ed energica vigilanza.

Nelle comunicazioni del Comitato riferii sulle ispezioni da me eseguite alla statistica penale nei Tribunali di Napoli e Salerno.

Per verità debbo dire che le ispezioni non ebbero che un principio di esecuzione, giacchè la maggior parte del tempo dovetti consacrare alle verifiche agli archivi notarili nelle dette due città. Quelle ispezioni verranno condotte a compimento appena saranno se non ultimati, condotti a buon punto l'attuazione dei provvedimenti che sta prendendo il Ministero per togliere intanto gli inconvenienti accertati. Ma le irregolarità rilevate a Napoli e Salerno ho forte motivo di dubitare si riscontrino anche negli altri Tribunali dal distretto; e il dubbio è poi avvalorato dalla circostanza che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli fece già al Ministero concreta proposta al fine fossero disposte ispezioni anche negli altri principali Uffici giudiziari del distretto. Intanto dai rapporti trasmessi al Ministero pel decorso anno si rilevava che le schede erano compilate con sollecitudine, che i registri giornalieri nulla offrivano di censurabile. E per quanto concerne il Tribunale di Salerno si assicurava che il servizio procedeva in modo abbastanza soddisfacente! Ed io nel Tribunale di Salerno rilevai come da alunni, ed anche non retribuiti, sono compilate le schede, e che queste, oltre ad essere scritte alle volte con calligrafia non intelligibile, contengono non poche erronee indicazioni specialmente per quanto concerne le risposte alle colonne « stato civile, professione « od occupazione principale, condizione penale, precedenti giudiziari, condanne riportate. » Ciò posso assicurare avendo avuto cura di esaminare parecchie schede e i fascicoli degli atti processuali. Negli Uffici da me ispezionati in Napoli e Salerno dovetti lamentare, in fra l'altro, anche la inosservanza della prescrizione a termine della quale nel registro generale delle cause dovrebbe segnarsi il numero delle schede da farsi. Ora mancando questa annotazione viene meno, come avvertii, uno dei mezzi di controllo per accertare se effettivamente sempre si faccia la scheda per gli imputati di delitti e non appena il provvedimento sia passato in istato di cosa giudicata. Ma tale prescrizione è in generale non osservata anche in altri distretti, il che si desume dai rapporti dei Procuratori

generali e Procuratori del Re. Nulla dirò del modo come sono conservate le schede prima di spedirle alla Direzione generale della statistica, gli stampati statistici, ed i registri di spedizione. Tutte queste irregolarità saranno riferite quando o nella sessione del dicembre p. v., od in quella del giugno 1899 si dovrà informare la Commissione sui risultati delle ispezioni ai servizi della statistica penale e del casellario giudiziale, e sui provvedimenti adottati al fine di riordinare i servizi stessi. Intanto l'ispezione al distretto di Napoli per la statistica penale e pel casellario giudiziale essendo urgente, sarà facilmente condotta a compimento non più tardi dei primi mesi del venturo anno.

*Distretto di Palermo.* — Nel Tribunale di Caltanissetta si lamentarono dei ritardi nella redazione delle schede per gli ultimi mesi del 1897; nonchè omissione nel registro generale delle cause nella colonna osservazioni della annotazione circa il numero delle schede individuali da compilarsi col richiamo al numero del registro di spedizione. — Anche nel Tribunale di Palermo si trascurò tale indicazione, il che, scrive quel Procuratore del Re — « gli rese impossibile un attento esame per accertare se tutte le disposizioni ministeriali siano osservate specie quelle relative al termine assegnato per la compilazione e spedizione delle schede » — Nell'ufficio d'istruzione di Palermo poi il servizio procedette con lentezza ed irregolarità, ed il registro di spedizione delle schede non è tenuto al corrente, « risultando dal medesimo che l'ultima scheda per procedimenti contro imputati noti trovasi segnata al n. 1351 e compilata il 27 dicembre 1897, mentre l'ultima di quelle già spedite nel 12 novembre 1897, trovasi annotata ad un numero non corrispondente. » — Avverte ancora il Procuratore del Re di Palermo nel suo rapporto 31 gennaio 1898 « che le schede per quell'ufficio di istruzione in tutto il secondo semestre 1897 ammontavano a 2105; di esse se ne spedirono 773, se ne compilarono 403, restano a compilarsi 929 ». — Conclude il predetto magistrato come, a di lui avviso, gli inconvenienti che si lamentano nell'ufficio di istruzione di Palermo sarebbero nella massima parte eliminati « se tale servizio fosse sottratto alle singole sezioni, ed attribuito tutto alla cancelleria centrale, la quale, con aumento di un solo funzionario di cancelleria, potrebbe assai meglio disimpegnarlo, tenuto conto



« che per la mole dei processi ai quali devono attendere i singoli  
« funzionari addetti alle varie sezioni non possono costoro dedi-  
« carvi il tempo, che tale importante ramo di servizio richiede ». — Anche nella cancelleria del Tribunale di Trapani « il servizio  
« delle schede, — come rilevasi dal rapporto di quel Procuratore  
« del Re in data 3 febbraio u. s., — lascia molto a desiderare,  
« stante che mancano le schede di alcuni mesi. — E a margine del  
« registro generale non si usa scrivere se e quante schede sono  
« state compilate ed il loro numero progressivo onde il controllo  
« non può essere fatto che con ben lungo e paziente lavoro di ri-  
« scontro col registro delle schede stesse ».

*Distretto di Parma.* — In generale si compilano regolarmente le schede individuali, come pure si pone sufficiente diligenza nella tenuta dei registri giornalieri. Il Procuratore generale rileva intanto come nella Pretura di Ferriere nei trimestri 3° e 4° del 1897 si ebbero dei ritardi nella spedizione delle schede, e che nella detta Pretura furono eseguite con poca diligenza le annotazioni nei registri giornalieri, il che avvenne anche nella Pretura di Borgotaro, nel quale ufficio si trascurò di far menzione nei registri dei processi rinviati alla Procura regia per ragione di competenza. Ritardi ed irregolarità si constatarono anche nelle Preture di Bettola, Pievepelago e Rivergaro.

*Distretto di Roma.* — Con nota 21 agosto 1897 la Direzione generale della statistica, alla quale si comunicarono anche i rapporti del Procuratore generale e dei Procuratori del Re di Roma pel 1° semestre detto anno, chiamò l'attenzione del Ministero su alcune irregolarità commesse nella compilazione e spedizione delle schede dagli Uffici di istruzione di Viterbo e di Civitavecchia.

Negli altri uffici del distretto, almeno secondo rilevasi dai rapporti, il servizio sarebbe proceduto con sufficiente regolarità.

*Distretto di Torino.* — Anche durante il decorso anno procedette con sufficiente regolarità il servizio delle schede individuali per gli imputati di delitti nel distretto di Torino, essendo ormai cessati i casi di disforme interpretazione ed applicazione delle vigenti istruzioni. Anche la tenuta dei registri giornalieri è regolare: i procedimenti vi si inscrivono giornalmente. Se alcuni incon-

venienti ebbero a ripetersi questi si riferiscono ad una determinata sede, e non sono generali a tutto il distretto.

*Distretto di Trani.* — Si verificarono ritardi nella spedizione delle schede da parte di parecchie Preture del distretto, fra le quali quelle di Bari, Bitonto, Cagnano Varano, Celenza, Capurso, Galatina, Noci, Serracapriola, San Giorgio sotto Taranto, San Marco in Lamis, Ruyo e Troia, nonchè nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Bari.

A proposito di tali ritardi si osserva nei rapporti dei Procuratori del Re come questi dipendano in parte anche dalla circostanza che le Amministrazioni comunali non sono sollecite a spedire i richiesti documenti di rito, e quindi mancano gli elementi per poter rispondere ad alcune rubriche della scheda.

*Distretto di Venezia.* — Dai rapporti pervenuti al Ministero vi sarebbe motivo a ritenere che il servizio della statistica penale negli uffici giudiziari del distretto proceda in modo abbastanza regolare. Nella Pretura però di Santo Stefano di Cadore, durante il secondo semestre del '97, venne omessa completamente la compilazione delle schede, e trascurata assai la tenuta dei registri giornalieri. La cancelleria del Tribunale di Bassano poi, durante il '97, alle volte ritardò la spedizione delle schede per autori noti e per ignoti.

### III.

Da quanto esposi parmi risulti che anche nel '97 perdurarono inconvenienti e irregolarità lamentate nelle precedenti relazioni: certamente gli inconvenienti non assumono ora quel carattere di gravità che si riscontrò negli anni 1890-95.

Il miglioramento continuo e costante si potrà ottenere solamente quando negli uffici giudiziari sarà entrato il convincimento che anche il servizio della statistica penale è soggetto ad ispezioni straordinarie. Ma tale convincimento omai è a ritenersi stia formandosi. E qui mi permetto di osservare come altro è rilevare l'andamento di un servizio dai rapporti, altro è desumerlo da speciali inchieste nelle singole sedi giudiziarie.

#### IV.

Ed ora vengo al casellario giudiziario. Tenendo lo stesso sistema adottato nella parte della relazione sulla statistica penale, dirò innanzi tutto separatamente per ciascun distretto dell'andamento del servizio, e poi esporrò alcune considerazioni d'indole generale.

*Distretto di Ancona.* — Nel Tribunale di Macerata il casellario procede in modo non regolare e tale, scrive il Procuratore del Re, « da far desiderare una revisione dei cartellini, ed una migliore « collocazione degli armadi. » Nel Tribunale di Spoleto i cartellini sarebbero redatti con ritardo, e l'inconveniente si verifica anche in talune Preture del distretto. Le eliminazioni dei cartellini si fanno in alcuni Tribunali: così a Camerino per i condannati defunti le operazioni di eliminazione seguirebbero appena avuta la partecipazione di morte dagli stabilimenti penali, o consultando i registri di morte depositati in cancelleria: in Ancona poi sarebbe in corso il lavoro delle eliminazioni per i condannati per contravvenzioni. E qui si avverte che in taluni uffici il servizio della compilazione dei cartellini e del loro collocamento nonchè delle eliminazioni nel casellario, è affidato ad alunni.

*Distretto di Aquila.* — Si è constatato che nella pretura di Capistrano e Fiamignano non erano stati redatti i cartellini per provvedimenti di vecchia data. In altre sedi del distretto, fra le quali, a modo di esempio, nelle Preture di Caramanico, Franca villa al Mare, Giulianova, Leonessa, Montorio al Vomano, Popoli, San Valentino, e nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Lanciano si ebbero ritardi abbastanza notevoli nella redazione dei cartellini.

*Distretto di Bologna.* — Nel Tribunale di Bologna la tenuta del repertorio di controlleria lascia molto a desiderare per la calligrafia, che alle volte non si riesce a leggere il cognome e nome della persona alla quale il cartellino si riferisce, e per incomplete iscrizioni. Ritardi nella compilazione dei cartellini si verificarono specialmente nelle Preture di Codigoro e di Imola. Le eliminazioni procedono lentamente nei Tribunali di Ferrara e Forlì, e ciò sia

per mancanza di personale, sia anche perchè gli ufficiali dello stato civile con ritardo rispondono alle richieste degli estratti degli atti di morte di persone state condannate.

*Distretto di Brescia.* — Secondo risulta dai rapporti il servizio procederebbe con sufficiente regolarità anche per quanto riflette le eliminazioni nei casi prescritti.

*Distretto di Cagliari.* — Venne accertata l'omissione di parecchi cartellini: così nella Pretura del secondo mandamento di Cagliari nel 1896 furono omessi 1500 cartellini, e di essi solamente 700 sarebbero stati compilati addì 9 marzo 1898. Al riguardo così scrive il Procuratore generale: « chiesto conto a quel Pretore, ebbe « a rispondere che il Vice-cancelliere applicatovi, appunto per il « disbrigo dell'arretrato, dovette prima occuparsi di altri affari ur- « gentissimi, ed ora ha dato mano alla compilazione dei cartellini: « il detto Pretore non si sente in grado di assicurare quando potrà « essere ultimato e ciò per la difficoltà specialmente di avere, colla « premura che sarebbe desiderabile, le notizie personali degli im- « putati. » Nelle Preture di Dorgali, Fonni, Mogoro, Muravera, Ozieri, Sassari (2° mandamento), Tortolì ed altre venne omessa la compilazione di parecchi cartellini. I cartellini di regola in parecchie sedi del distretto sono compilati con ritardo, e quasi mai nel termine prescritto dal regolamento: e qui, a proposito della Pretura di Sinnai, leggendo i rapporti, parrebbe che in quella cancelleria i cartellini siano redatti a periodi determinati. Concludendo, debbo dire come da un attento esame degli atti mi sia formato il convincimento che il servizio del casellario, come quello della statistica penale, lascia moltissimo a desiderare nel distretto di Cagliari.

*Distretto di Casale.* — La tenuta del casellario, assicura il Procuratore generale, è soddisfacente: solamente nel Tribunale di Asti non sarebbero state curate le eliminazioni ne' casi di cui all'articolo 35 del regio decreto 1° dicembre 1889.

*Distretto di Catania.* — Il casellario procede irregolarmente nel Tribunale di Nicosia. Scrive il Procuratore generale: « vi è ri- « tardo nella compilazione dei cartellini: mancanza di annotazione « di cartellini nel repertorio di controlleria: irregolarità nella col- « locazione dei cartellini, non essendosi riuniti quelli allo stesso

« nome entro la prescritta copertina: e finalmente divergenza tra  
« le annotazioni del repertorio coi cartellini. » E nella relazione pel  
secondo semestre 1897 aggiungeva: « come nel Tribunale di Ni-  
« cosia il casellario ha continuato nello stesso andamento irrego-  
« lare, difettando la raccolta in apposite copertine ed ordine cro-  
« nologico di parecchi cartellini riguardanti uno stesso nome, di  
« altri senza corrispondenza col repertorio di controlleria, nè con-  
« servato in ordine strettamente alfabetico. » — « E nel Tribunale  
« di Siracusa il servizio sul casellario, informa il Procuratore gene-  
« rale, lascia ben poco a sperare in un prossimo possibile miglio-  
« ramento. » Inoltre nei Tribunali di Nicosia, Siracusa, nonché in  
quello di Modica ed in alcune Preture del distretto i cartellini sono  
compilati con ritardo non indifferente.

*Distretto di Catanzaro.* — Parecchie Preture del distretto non  
si dettero pensiero di compilare i cartellini: nella Pretura di Rende  
poi furono redatti sino a tutto agosto, e pel tempo successivo non  
ne fu redatto alcuno: e così la Cancelleria della Pretura di Cropa-  
lati non ha compilati quelli dal luglio a tutto dicembre 1897. Dei  
ritardi si verificarono anche nei Tribunali di Catanzaro e Gerace,  
altri inconvenienti per quanto riflette la tenuta e conservazione dei  
cartellini si ebbero nel Tribunale di Reggio di Calabria.

*Distretto di Firenze.* — Dalle Preture del circondario di A-  
rezzo, si è accertato, che non si compilavano i cartellini nei casi di  
contravvenzioni a leggi speciali, e di non farsi luogo a procedere  
nei reati di azione privata per remissione della querela. Ad impe-  
dire che tali omissioni si ripetessero il Procuratore del Re stimò  
necessario dare, con apposita circolare, istruzioni al riguardo. In  
alcune Preture del distretto, e così ad Arcidosso, Grosseto, Man-  
ciano e Pitigliano, si ebbero ritardi nella compilazione delle schede,  
e nel Tribunale di Rocca San Casciano con molta lentezza si fareb-  
bero le eliminazioni nei casi prescritti.

*Distretto di Genova.* — Nel Tribunale di Castelnuovo Garfa-  
gnana come procede male la statistica penale, altrettanto è a dirsi  
pel casellario. Così scrive il Procuratore generale: — « Le condi-  
« zioni del casellario in quell'ufficio sono deplorabili. Oltre che le  
« cassette non sono della dimensione legale, si mostrano poco so-

« lide, nè l'armadio in cui sono custodite offre sicurezza. Di più i  
« cartellini si trovano corrosi dalla polvere e dai topi: nè fu dato  
« adempimento alle prescrizioni dell'articolo 22 del regolamento. »  
— Nel Tribunale di Sarzana, per mancanza dei documenti di rito, in  
molti casi, non è stato possibile dare nei cartellini tutte le notizie  
richieste, e quindi essi rimasero incompleti.

*Distretto di Lucca.* — Il servizio procedette regolarmente,  
secondo quanto riferisce il Procuratore generale, e alla fine del  
1897 tutti i cartellini erano stati compilati e spediti agli uffici com-  
petenti del casellario.

*Distretto di Messina.* — Il Procuratore generale informa come  
in generale con sufficiente regolarità sia proceduto il servizio del  
casellario giudiziale. Intanto nel Tribunale di Messina non si sa-  
rebbe incominciata la eliminazione, ed in alcune Preture la com-  
pilazione dei cartellini si farebbe con notevole ritardo; in altre poi,  
e così in quella di Lipari, non vennero redatti i cartellini nei casi  
di sentenze nelle quali era stata dichiarata estinta l'azione penale  
per remissione della querela di parte. Per le verifiche trimestrali  
il Procuratore del Re in Patti avverte come non abbia potuto farle  
in modo completo, e ciò appunto « perchè una ispezione accurata  
« richiederebbe dei mesi, dovendosi rivedere e rileggere uno per  
« uno tutti i cartellini esistenti nel casellario. » Lo stesso Pro-  
curatore del Re proporrebbe che per i cartellini per contravven-  
zioni fosse tenuto un casellario distinto « così sarebbe possibile  
« e sollecita l'annuale eliminazione di quelli che pel trascorrere del  
« prescritto termine non devono essere più conservati. » Almeno  
desidererebbe il detto Magistrato « uno speciale registro di control-  
« leria destinato esclusivamente per segnare i nomi di coloro che  
« sono condannati per contravvenzione. »

*Distretto di Milano.* — Nel distretto di regola si redige il car-  
tellino del casellario contemporaneamente alla scheda individuale,  
ed alla parcella, e non appena divenuto irrevocabile il provvedi-  
mento. Dall'esame dei rapporti sembrerebbe che questo servizio  
proceda con sufficiente regolarità sia per quanto riflette la forma-  
zione e conservazione dei cartellini, sia infine per le eliminazioni.

*Distretto di Napoli.* — Le osservazioni che feci pel servizio della statistica penale valgono anche pel casellario giudiziale che, duolmi dirlo, funziona in modo irregolare in tutto il distretto. Per Napoli e Salerno si iniziarono già le ispezioni che saranno condotte a compimento non appena attuati alcuni provvedimenti veramente urgenti. Quelle ispezioni hanno posto in luce gravissimi inconvenienti nel funzionamento del casellario; così, ad esempio, mancanze di cartellini, non esatte annotazioni nei registri cronologici e di controlleria, compilazione molto trascurata dei cartellini, ritardi di non lieve momento, ed anche per oltre un anno, nella redazione di essi e nel collocamento nelle rispettive cassette, ove alle volte non sarebbero disposti coll'ordine prescritto; non formazione dei cartellini per contravvenzioni a leggi speciali e nei casi di non luogo a procedimento per non provata reità o per remissione di querela di parte. Ma questi inconvenienti, queste irregolarità vi è a dubitare si riscontrino anche in altre sedi del distretto: ed il dubbio resta avvalorato dalla circostanza che il Procuratore generale scrisse al Ministero perchè una ispezione straordinaria si ordinasse in tutti gli uffici del casellario di quel distretto. Da ultimo, per quanto concerne le eliminazioni, sospetta il Procuratore generale che « le Regie Procure non curino la eliminazione « dei cartellini, giusta gli articoli 22 e 23 del regolamento e 34 « delle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del Codice « penale, operazione interessantissima quanto necessaria per ov- « viare ad un ingombro di materiale inutile che, col crescere degli « anni diventando enorme, finirà per rendere quasi inutile l'isti- « tuto »

*Distretto di Palermo.* — Nel decorso anno, come rilevasi dal rapporto del Procuratore del Re di Palermo addì 21 luglio 1897, « in un locale ingombro di corpi di reato si sono rinvenuti 390 car- « tellini di vecchia data, giacenti ed ammucchiati a terra, mentre « avrebbero dovuto trovarsi nelle rispettive cassette. » « E nello « stesso Tribunale di Palermo il servizio del casellario funziona « mediocrementemente, giacchè — scrive quel Procuratore del Re nel « suo rapporto pel secondo semestre del 1897 — sarebbe desidera- « bile una maggiore sollecitudine nella iscrizione dei cartellini nel

« proutuario cronologico nonchè nella collocazione dei medesimi « nelle rispettive cassette. » I cartellini vengono fatti con enorme ritardo: in proposito si avverte che addì 14 febbraio 1898 alla cancelleria di quel Tribunale penale dovevano compularsi ancora 225 cartellini relativi a sentenze divenute irrevocabili nel secondo semestre del decorso anno; ed all'ufficio d'istruzione del Tribunale stesso rimanevano da farsi quelli per 217 processi con ordinanza di non luogo a procedere non più suscettibili di opposizione. E per il rilascio dei certificati penali, osserva il Procuratore del Re di Palermo che, « quantunque dal registro dei certificati spediti risulti « che i medesimi lo furono entro i termini di legge, ebbe modo di « sperimentare, sia per lagnanze di parte, sia nella istruzione dei « processi, qualche deplorabile ritardo. » E nel Tribunale di Trapani, nonchè in altri uffici giudiziari del distretto, i cartellini sono formati con sensibile ritardo, ritardo che poi si verificherà certamente anche per la spedizione e collocazione loro nelle rispettive cassette.

*Distretto di Parma.* — Scarse notizie si hanno nei rapporti del Procuratore generale e dei Procuratori del Re sul funzionamento del casellario, che si dice proceda con sufficiente regolarità. Intanto nel circondario di Pavullo per la compilazione e spedizione dei cartellini al competente ufficio del casellario si lamenterebbero dei ritardi, che è a dubitarsi succedano anche in altre sedi giudiziarie del distretto.

*Distretto di Roma.* — Osserva il Procuratore generale che, secondo quanto riferiscono i Procuratori del Re del distretto, si constatarebbe un miglioramento nel funzionare del casellario giudiziale. In alcune Preture del distretto però risultò che non si compilavano i cartellini per contravvenzioni a leggi speciali, e nei casi di assoluzione per non provata reità. Al riguardo furono date istruzioni per la rigorosa osservanza della legge. Altre notizie non si desumono dai rapporti dei Procuratori del Re, rapporti che sono alle volte anche troppo concisi. Ad ogni modo il Procuratore generale di Roma, che fa parte della nostra Commissione, potrà all'occorrenza informare con maggiori dettagli sull'andamento del casellario.



*Distretto di Torino.* — Uno degli inconvenienti che non rare volte si ripete si è appunto la mancanza ne' cartellini di talune generalità dei condannati, le quali non trovandosi negli atti processuali non fu possibile trascriverle nei detti cartellini. In parecchie Preture del distretto si è riscontrato omissione e ritardo nella redazione dei cartellini. Per quanto riflette le eliminazioni delle persone defunte queste hanno luogo non appena abbiasi legalmente notizia della morte. In generale il servizio, come desumesi dai rapporti, procederebbe con sufficiente regolarità.

*Distretto di Trani.* — Alla fine del primo semestre 1897 nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Trani doveansi fare i cartellini per circa 500 processi: ed una pendenza di cartellini da compilarsi alla fine del secondo semestre 1897 si verificò pure nel Tribunale di Bari, mentre in quello di Lecce si è lamentata lentezza nella registrazione e collocamento dei cartellini stessi, che al momento della verifica pel 4° trimestre del decorso anno 600 non erano stati ancora registrati e collocati. In generale le Preture del distretto non si mostrano molto solleciti nella formazione dei cartellini.

*Distretto di Venezia.* — Il casellario funziona con una sufficiente regolarità: però si verificano ritardi ed omissioni di cartellini in alcune Preture, e specialmente in quelle di Auronzo, Chioggia, Crespino, Este, Sacile e Santo Stefano di Cadore. Nel Tribunale di Rovigo, ed è a ritenersi anche in altri del distretto, a margine delle sentenze non si cura l'annotazione « fatto cartellino » prescritta dall'articolo 12 del regolamento sul casellario. In generale dalle Preture, e così principalmente, per quanto mi è risultato dalla ispezione, nel circondario di Rovigo, non si compilerebbero i cartellini per le contravvenzioni a leggi speciali, nè sempre nei casi di remissione di querela di parte.

## V.

Come prima conseguenza di quanto esposi parmi sia evidente che il servizio del casellario non funzioni in modo da corrispondere allo scopo per il quale venne dal legislatore istituito, e ciò con

grave danno dell'Amministrazione della giustizia penale. E così resta assodato come i cartellini in moltissimi casi o non si fanno, o si fanno con notevolissimo ritardo. Il Procuratore generale di Napoli riferisce che « la Pretura di Ustica ha mandato a quel casellario un cartellino dopo dieci anni, quella di Oristano dopo tre anni, quella della Maddalena dopo sei anni, ed il Tribunale di Roma uno dopo due anni, ed altro dopo sei anni; e questi ritardi sono più comuni di quanto dovrebbe sospettarsi. » E risulta ancora come per i delitti e le contravvenzioni previste da leggi speciali i cartellini relativi non vengono compilati da parecchi uffici giudiziari, ed altri al riguardo non hanno norme costanti, di guisa che, specialmente per le contravvenzioni, per alcune sono redatti, e per altre invece se ne omette la compilazione. E così non si ricorda come in più occasioni la Corte di cassazione di Roma abbia ritenuto che le sole condanne pronunziate da Tribunali militari o marittimi devono riferirsi a reati preveduti nel Codice penale comune per essere iscritte nel casellario, mentre le condanne pronunziate da Tribunali ordinari devono sempre essere iscritte, se anche si riferissero a reati previsti da leggi speciali (Vedansi, in fra l'altro, Cass. Roma, 12 luglio 1895, *For. Ital.* II, 411; 13 maggio 1897, *Riv. penale* 1897, disp. 146, sez. 3<sup>a</sup>, *Massimario*, pag. 65).

E parimenti in parecchie sedi si omette la formazione del cartellino nei casi di non provata reità, o di remissione di querela di parte, e nei casi di condono di pena per effetto di amnistia quando ne sia fatta applicazione a persona determinata, mentre la Corte di cassazione di Roma, anche recentemente, colla sentenza 21 marzo 1898, ebbe a ritenere « doversi conservare in estratto anche i decreti di amnistia quando ne sia fatta applicazione a persona determinata. » E resta ancora parimenti accertato come in generale a margine delle sentenze di condanna si ometta l'annotazione attestante l'avvenuta compilazione dei cartellini, e che questi sono con ritardo inseriti nei registri e collocati nelle rispettive cassette. È risultato altresì che le eliminazioni nei casi prescritti, se pure si fanno, ciò succede con molta lentezza, o quando se ne presenti l'occasione.

E di altri inconvenienti è inutile discorrere: essi emergono da quanto esposi per ciascun distretto di Corte d'appello.

Niuno può disconoscere la gravità dei fatti. L'on. Direttore generale delle carceri sin dall'8 marzo 1898 scriveva al nostro illustre Presidente sulla poca regolarità con la quale procede il servizio del casellario giudiziale presso molti Tribunali, ed il vostro Comitato permanente, preoccupandosene, credette suo dovere richiamarne l'attenzione del Ministero della giustizia proponendo una ispezione straordinaria agli uffici del casellario giudiziale, incominciando dai più importanti.

Quel desiderio è stato favorevolmente accolto, e con lettera 21 marzo ultimo scorso il Ministero assicurava il nostro Presidente che avrebbe provveduto per la pronta sua attuazione, avendone già affidato l'incarico ad un Ispettore all'uopo appositamente delegato in conformità alla proposta del Comitato.

Le ispezioni sono già incominciate, e continueranno intanto nei centri di maggiore importanza, ed i risultati di esse coi provvedimenti adottati saranno comunicati alla Commissione appunto per il controllo e vigilanza che essa esercita su questo ramo del servizio. Oltre tali ispezioni, urge ancora trovare il modo di poter controllare se effettivamente nei casi prescritti il cartellino sia redatto e spedito al competente ufficio del casellario.

Vedrà la Commissione se l'intento possa raggiungersi prescrivendo la formazione di elenchi nominativi delle persone per le quali nel corso di un semestre furono pronunciati provvedimenti da richiedere la formazione del cartellino. Tali elenchi firmati dal cancelliere del competente ufficio, e vistati dal capo dell'ufficio da cui dipende, dovrebbero portare anche la dichiarazione che dall'esame del registro generale non risulta esservi altre persone per le quali occorre formare il cartellino. Gli elenchi inviati al Ministero, insieme alle relazioni semestrali sul servizio della statistica penale e del casellario giudiziale, sarebbero poi comunicati ai Procuratori generali, perchè disponessero se accertasse se effettivamente vennero spediti e collocati nel casellario competente i cartellini al nome delle persone segnate negli elenchi stessi. Tali operazioni di controllo nulla vieta abbiano a compiersi in occasione delle verifiche trimestrali di cui all'articolo 24 del regolamento approvato col regio decreto 6 dicembre 1865. In seguito gli elenchi verrebbero restituiti al Ministero colla dichiarazione del Pubblico Ministero attestante la esistenza o meno dei cartellini in parola.

Non mi dissimulo l'aumento del lavoro che si porterebbe alle cancellerie, ma pur troppo la negligenza, la trascuranza con la quale in parecchie località finora si attese a tale ramo di servizio imporrebbe questo provvedimento; che le ispezioni non raggiungeranno lo scopo, se dopo riordinato il servizio, si dovesse ricadere nella anarchia, nel disordine, alla quale posero riparo le ispezioni stesse.

Io ho additato un mezzo, pronto ad accogliere altro che venisse proposto: solo mi permetto osservare essere urgente di fare qualche cosa.

Ed una parola ancora. Da alcuni uffici giudiziari si lamenta la mancanza dei documenti di rito negli atti processuali, e quindi la impossibilità di dare nel cartellino e nella scheda individuale tutte le notizie occorrenti. Ma a tale inconveniente già si pose riparo col modulo annesso alla circolare 1° agosto 1885, n. 1144, modulo che pubblico come allegato alla presente relazione. Sarà ora sufficiente raccomandare la rigorosa osservanza della circolare.

## VI.

Ed ora concludo proponendo il seguente ordine del giorno:

La Commissione delibera di:

« 1° — Chiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla « urgenza di adottare provvedimenti diretti ad assicurare la formazione dei cartellini del casellario nei casi prescritti, tenendo « conto anche della proposta di cui è parola nella relazione;

« 2° — Segnalare a S. E. il Guardasigilli, per gli opportuni « provvedimenti da prendersi, gli uffici giudiziari indicati nella « relazione, i quali trascurarono il servizio della statistica penale e del « casellario giudiziale;

« 3° — Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla « necessità di ispezioni straordinarie agli uffici del casellario giudi- « ziale. »

---

# ALLEGATO

**UFFICIO GIUDIZIARIO**

(113<sup>bis</sup>)

Modulo prescritto dalla Circolare 1° agosto 1885  
N. 1144 del Ministero di G. e G.

di .....

....., li ..... 189..

N. .... Reg. P.

N. .... Reg. G.

**Oggetto.**

Richiesta di notizie  
a nome di .....

Il sottoscritto prega il sig. Sindaco del Comune di ..... perchè si compiacia far annotare nel presente foglio tutte le notizie richieste nello stesso, al nome della persona indicata a margine.

**II** .....

1	Cognome, nome e soprannome .....	.....
2	Nome del padre, se vivente o morto. ....	.....
3	Cognome e nome della madre, se vivente o morta. ....	.....
4	Data, luogo di nascita e di abituale residenza.	Giorno, mese ed anno .....
5		Comune, circondario e provincia. ....
6	Stato Civile. ....	Residenza abituale (comune e provincia). ....
6		Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato .....
6		Se celibe o nubile, coniugato, con o senza prole e numero dei figli .....
7	Pel minorenni. ....	Se vedovo, con o senza prole e numero dei figli .....
7		Se ha genitori e quali, ovvero tutore. e con chi convive .....
8	Professione od occupazione.	Se viva in un Istituto, indicarlo col tempo da cui vi si trova .....
8		Indicare la professione od occupazione .....
9	Servizio di leva. ....	Se è padrone o principale, ovvero impiegato, o commesso, operaio, giornaliero. ....
9		Se fu militare e dove (esercito, marina militare, volontario) .....
9		Per la durata di ..... compiuti il .....
10	Condizione economica — Benestante (con piccolo o mediocre censo), o nullatenente. ....	.....
11	Grado d'istruzione — Se è analfabeta, ovvero ha fatto studi e quali (elementari, secondari, superiori) .....	.....
12	Informazioni — Fama, condotta in genere, carattere e proclività .....	.....

Completato si ritorna il presente foglio.

Addì ..... 189..

**Il Sindaco**

Sui discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori generali  
per l'anno giuridico 1898 - Parte penale.

---

RELATORE: **RIGHI.**

---

*Onorevoli colleghi.* — Nella seduta del 18 dicembre 1897, in cui la nostra Commissione prese in esame la relazione dell'egregio nostro collega Nocito, diretta a porre in rilievo gli elementi che potevano desumersi dai discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897, pronunciati in materia penale dai vari Procuratori generali del Regno, — un onorevole membro di questa Commissione fece una osservazione che mi rimase scolpita quale un monito moralmente imperativo, sia per l'autorevolezza della persona da cui derivava, sia per la squisita sua razionalità e convenienza.

Quell'egregio collega, dopo di aver reso omaggio alla relazione dell'onorevole Nocito, *perchè dotta e brillante come tutti i lavori dovuti alla penna dello stesso*, non credette di dover tacere una impressione ch'egli aveva ricevuto da quella lettura, che, cioè, la relazione, *così pregevole sotto molti punti di vista, fosse l'espressione delle idee, e dei convincimenti che il relatore professava sulle varie teorie di diritto penale in quella trattate, ma non fosse l'eco delle cose dette dai Procuratori generali nei discorsi di apertura dell'anno giuridico 1897*, a cui essenzialmente deve essere rivolta l'opera nostra, se non vogliamo dimenticare ch'è quella essenzialmente di una Commissione di statistica giudiziaria.

Queste parole, nel mentre trovavano il pieno accoglimento loro da parte mia, le fissai nell'animo quale un monito, amo ripetere, ch'io avrei tentato di seguire in qualsiasi occasione in cui venissi onorato del mandato di riferire.

Ed è appunto perciò che in questa relazione procurerò di avvicinarvi, quanto più mi sarà possibile, al puro compito proprio di un

relatore delle opinioni dei signori Procuratori generali; per quanto mi riesca possibile, amo ripetere di tenere compressa quella con-naturale tendenza a discutere, ch'è tanto propria di chi, per le per-sonali sue condizioni professionali e politiche, alla discussione sen-tesi continuamente sospinto.

Ed ora, prima di entrare in dettagli, non posso a meno di ri-chiamare tutta l'attenzione della Commissione, sopra l'impressione profonda che sull'animo di ognuno che legge quei discorsi inaugu-rali, che pur venivano pronunciati sei mesi fa, non può a meno di produrre l'unanimità colla quale, in essi, i signori Procuratori gene-rali si mostrano gravemente allarmati dall'evidente complessivo peggioramento morale che presentano le nostre popolazioni, non tanto in relazione al materiale numero dei reati, quanto per la qua-lità dei reati stessi, e delle gravi e perniciose tendenze che autoriz-zano dubbi e danno allarmi gravissimi intorno alla criminalità del-l'avvenire.

CASSAZIONE UNICA. — E, prima d'ogni altro, amo di occuparmi del discorso inaugurale pronunciato dal commendatore Pascale, Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione, discorso il quale, al valore ed alla grande autorità del Magistrato che lo pro-nunciava, aggiunge quello specialissimo che ad esso deriva dall'es-sere il risultato di una analisi compiuta da chi, trovandosi al centro di tutta l'amministrazione della giustizia penale del Regno, è in grado meglio d'ogni altro, di osservare come da una specola cen-trale, quanto avviene d'intorno a lui, e di potersi conseguente-mente formare un concetto adeguato delle condizioni generali del-l'Amministrazione giudiziaria penale nelle varie regioni del nostro paese.

In quel discorso inaugurale il commendatore Pascale segnala un fatto poco *avvertito*, ma *gravissimo* per la eccezionale sua fre-quenza, per cui la *giustizia, sentendosi incapace di lottare con le potenti aderenze degli accusati dovè* rimandare i processi devoluti all'*Assise, ad altre regioni che quelle non* fossero, ove, per essersi compiuti i reati, *i giurati del luogo* dovrebbero essere indubbia-mente, *quasi testimoni oculari, i più competenti a giudicare*. Per *ventidue* processi si dovette nell'anno 1897 rimettere le cause per motivi di sicurezza pubblica e di suspicione, nel mentre negli anni

anteriori le rimissioni per tali motivi furono *in numero anche maggiore*.

L'onorevole Procuratore generale pose a riscontro *questa vergognosa* protezione che i *malfattori trovano tanto spesso nel proprio paese*, coll'opposto contrasto che offrono quegli atti di sommaria e feroce giustizia, coi quali le popolazioni americane esprimono l'abborrimento del delitto e provvedono alla loro comune difesa.

*Da per tutto* (prosegue il commendatore Pascale) *i reati contro la proprietà, contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, e il buon costume, le diffamazioni, gli oltraggi e la RESISTENZA ALLA AUTORITÀ si fanno più frequenti e più gravi.*

*Il peculato, la concussione, la corruzione sono aumentati del doppio, e i reati contro il commercio, più che quadruplicati nell'ultimo ventennio. — Dolorosa sopra tutto è la crescente delinquenza dei minorenni, e più notevole nelle provincie settentrionali, che sono pure le più civili e quelle in cui la tutela degli orfani è meno negletta.*

*Io non so* (continua il commendatore Pascale) *se debba notare per consolarcene, che il male è esteso meno in Italia che in Francia ed in Germania, o se l'esempio di quei paesi debba farcelo considerare come uno dei frutti amari della civiltà, che fra non guari raggiungerà la stessa misura anche fra noi.*

*La risposta non si farà lungamente aspettare, perchè mirabilmente rapida è la progressione del male. Mi affretto però a soggiungere che il numero degli omicidi segnatamente nelle provincie meridionali che ne danno il contributo maggiore, va gradatamente scemando; ciò che fa dire agli statistici che la delinquenza in Italia prende forme meno violente. Io direi piuttosto che la delinquenza in Italia assume forme diverse, quali son quelle dell'oltraggio all'Autorità, della resistenza alla forza pubblica, della ribellione e dell'aperta sedizione.*

E dopo di avere, l'illustre oratore, ricordato il sacrilego attentato contro la sacra persona del Re ed il plebiscito nazionale d'affetto che provocò quel delitto all'amato monarca ed alla illustre sua dinastia, prosegue colle seguenti parole:

*Ma il paese, o signori, ebbe quel giorno più chiara coscienza*



*dei pericoli che lo incalzano e si sentì mal difeso dalle leggi che dovrebbero scongiurarli.*

*L'Italia è oramai popolata di associazioni, le quali, se dissentono negli ultimi intenti, hanno comune quello di rovesciare lo Stato, e disfare gli ordinamenti sociali. Venti anni or sono, uno degli illustri miei predecessori avvertiva come il diritto di riunione garantito dallo Statuto, non include quello di organizzarsi in sette col dichiarato intento di sovvertire lo Stato, e credeva venuto il momento di regolare per legge l'esercizio di cotesto diritto, « ne fondata legibus civitas, eversa legibus videretur ». Queste leggi che il nostro Statuto annunzia, non furono mai fatte. Solo nel 1894, durante la commo- zione destata da fatti gravissimi, si vietarono le associazioni o riu- nioni CHE AVESSERO PER OGGETTO DI SOVERTIRE PER VIE DI FATTO GLI ORDINAMENTI SOCIALI. Ma quel divieto incluso in una legge transitoria di provvedimenti eccezionali, ebbe anch'esso brevissima vita; sicchè le associazioni in esso contemplate sfuggono alla repressione penale, salvo il caso che presentino i caratteri di vere e proprie associazioni per delinquere, prevedute dal Codice penale.*

*Però quando non sussista, o non sia dimostrato il fine di una azione immediata o di un violento eccitamento alla guerra di classe, le associazioni a fine di organizzare la propaganda antisociale, e di costituire in ordinate legioni le masse, così che possano obbedire ad un motto che oggi indica lo sciopero, domani la sedizione o la rivolta; queste associazioni, dico, vivono all'ombra di quelle libertà politiche che lo Stato moderno avrebbe ordinate a preparare la propria rovina, ecc., ecc.*

Queste parole venivano proferite dal primo Procuratore generale del Regno nel gennaio del corrente anno 1898, ben prima quindi che il paese nostro venisse funestato dalle insurrezioni anarchiche e saccheggiatrici, ben più che politiche, dell'ora passato mese di maggio.

L'importanza eccezionale di quelle dichiarazioni è tale che il vostro relatore, onorevoli colleghi, credette di riportarle nella loro interezza, poichè, come giustamente osservava nello scorso anno un illustre nostro collega, l'opera statistica della Commissione, nell'esame dei discorsi inaugurali, non deve esser tanto quella di desumere dagli stessi le cifre dei reati, che non potremmo avere

reale e completa, che dall'opera controllatrice e sintetica dell'ufficio centrale di statistica, la quale compiesi necessariamente più tardi, ed in epoca più conveniente di quello non sia il 31 dicembre di ciascun anno a cui sono costretti di ricorrere gli oratori della legge, ma bensì di raccogliere le osservazioni, le impressioni ed i giudizi che dai signori Procuratori possano venir manifestati, intorno all'andamento complessivo dell'amministrazione della giustizia penale.

È pure opportuno riportare da quello stesso discorso quanto si riferisce ai ricorsi in materia penale prodotti presso la Cassazione unica. Il numero di detti ricorsi nel 1897 fu di 10,146, dei quali 4168 furono dichiarati inammissibili *come intempestivi o mancanti di motivi*; 5344 furono rigettati e 634 furono accolti.

Questa straordinaria affluenza di ricorsi viene dal Procuratore generale sopracitato, attribuita più che altro al fine di *inceppare il corso della giustizia e ritardare l'esecuzione* delle sentenze penali.

E questa profusione di ricorsi, si osserva, perdura quantunque la legge del 12 dicembre 1875 abbia dato allo stesso magistrato che pronunziò la sentenza contro cui si ricorre, nelle materie altre volte dette correzionali, la facoltà di ritenere *come rinunziato* il ricorso, quando questo fosse sprovveduto di motivi, o per altre ragioni inammissibile.

*Sia negligenza, o tacita protesta contro la legge*, afferma il Procuratore generale di Cassazione, *sta il fatto che molto raramente i Tribunali vollero assumere la responsabilità di trattenerne i ricorsi ed ordinare l'esecuzione delle sentenze.*

Ai riguardi di questa speciale materia dei ricorsi, ed alla impetuosa necessità di sottrarla ad un abuso così sconfinato qual'è quello in cui in oggi pure si insiste, ben poco o nulla io credo abbia la Commissione nostra da aggiungere a quanto essa già disse e segnalò al potere esecutivo negli anni passati, poichè, a togliere l'inconveniente deplorato, fu già iniziata l'opera del potere legislativo, colla presentazione fatta al Senato di un apposito disegno di legge, dal Ministro Costa, da quell'illustre giureconsulto e statista la cui perdita fu tanto rimpianta in Italia, ed alla cui opera intelligente, dotta ed inesauribilmente laboriosa ed efficace, la nostra Commissione non potrebbe trovar parole per rendere un omaggio degno ed adeguato.

Io credo quindi che compito nostro sia quello soltanto di insistere anche in quest'anno nel segnalare al Governo la necessità urgente di quella riforma, senza entrare a discutere i mezzi ed i modi della stessa, costituendo ciò l'opera propria del potere legislativo.

E l'esame del discorso inaugurale del commendatore Pascale torna tanto più utile alla Commissione nostra, inquantochè ci indirizza a considerare con ogni nostra migliore attenzione ed a raccogliere gli elementi statistici relativi ad un problema sul quale, le nostre indagini (a quanto almeno mi è noto) non furono per anche iniziate, voglio dire alla materia degli *errori giudiziari*.

*A chi spetti la responsabilità degli errori giudiziari* (così il citato discorso) *non è sempre facile determinare. Chi conosce i costumi di alcune regioni d'Italia, e le condizioni morali della società presente, ne attribuirà buona parte alla perfidia di testimoni corrotti e calunniatori, alle reticenze dei timidi, agli odi di parte, alle potenti aderenze dei malfattori, ai tenebrosi sodalizi del delitto, alla impetuosità dei giurati.*

*Ma qualunque ne sia la causa il fatto è questo che la Corte di Cassazione Romana nel corso dell'anno ordinò otto giudizi di revisione, riconobbe, cioè, che altrettanti innocenti subirono il danno e l'onta di una pena immeritata. È già quanto basta (prosegue l'oratore) a commuovere profondamente ogni anima bennata! Ma non sarà meno profondo lo stupore di chi per la prima volta vedrà che la revisione dei giudicati, com'è ordinata presso di noi, non basta a rimarginare la piaga degli errori giudiziari, perchè le nostre leggi non permettono che l'errore sia riparato qualunque volta è palese.*

*Però contro l'insufficienza del vecchio istituto protesta la voce dei giuristi d'ogni paese.*

Ed invero, l'Italia che, guardando pure con diffidenza la tesi della revisione, fu altra volta ad ogni modo più innanzi di ogni altro paese, ammettendo l'istituto, per quanto circondato da sottili cautele, l'Italia in oggi si trova di lunga mano avanzata dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, dalla Svizzera e dalla Russia, le quali tutte, cedendo alle ragioni dell'umanità e della giustizia, diedero all'istituto della revisione dei processi, una base meno eccessivamente cautelosa, più larga e più razionale, a protezione dei diritti imprescrittibili dell'innocenza.

Questo argomento della revisione degli errori giudiziari mi si presentò sotto forme sì gravi, che credetti di richiamare sullo stesso, onorevoli colleghi, tutta la vostra attenzione, non solo, ma di farne oggetto di una formale proposta di speciale richiamo all'onorevole Ministro Guardasigilli, senza entrare, mi giova ripetere, in tutto ciò che si attiene alle modalità della riforma da noi segnalata come necessaria, perchè tutto ciò è di spettanza del potere chiamato a legiferare.

CORTE DI APPELLO DI ROMA. — Ed ora, volendo riferire sul discorso pronunziato nell'inaugurazione dell'anno giuridico presso la Corte d'appello della stessa città di Roma, da quell'egregio Procuratore generale che abbiamo l'onore d'avere a collega in questa nostra Commissione, sono lieto di poter cominciare con una nota meno dolorosa di quella che mi ebbe ad accompagnare in questo primo esordire.

Nel distretto della Corte d'appello di Roma gli omicidii fino all'anno 1893 seguirono la generale corrente del rialzo, che si era svolta pel Regno intero nel sessennio 1890-1895.

Nel 1893 gli omicidii nella sola provincia Romana salirono all'enorme numero di 244, *ma poi* (prosegue l'oratore) *come aurora di liete speranze, comincia una graduale discesa costante sino* all'anno 1897, in cui gli omicidii propriamente detti furono 114, oltre a 19 involontari o suicidii.

Nè sarà senza utilità il conoscere quanto risulta dalle indicazioni del detto discorso, che, cioè, dal massimo numero di 224 omicidii nel 1893, si discese nel 1894 a 227, nel 1895 a 154, nel 1896 a 139, fino al minimo dei 114 nel 1897.

Quell'egregio Procuratore generale si rallegra di ciò, e noi non possiamo che rallegrarci con lui, ed augurarci che questo rallentamento non si arresti, *poichè quando l'onda comincia a ritirarsi dal lido, vi è a sperare che il mare delle passioni si predisponga alla calma.*

Un'altra osservazione dello stesso Procuratore generale amo di porre in rilievo; quella, cioè, che *allo scemare degli omicidii e relativi tentativi, corrisponde anche la minore loro intensità, occasionati come sono nel maggior numero da subitanei tumulti di ira, che arma il braccio e lo spinge a delinquere costituendo l'impeto, il carattere tipico dell'omicidio in Italia.*

Dal quadretto prospettico inserito nel detto discorso, risulta confermata in modo accentuatissimo l'osservazione già altre volte fatta e che restò famigliare alla nostra Commissione, che, cioè, la maggiore delinquenza in materia di omicidio, si ha nei mesi del maggior calore, diminuendo essa gradatamente di poi, per modo da farci riscontrare come il numero minore di omicidii avvenga appunto nei mesi in cui la temperatura ordinariamente segna il grado suo minimo.

Ed è di così pratica eloquenza quel prospettino che credo utile di riportarlo nella sua integrità:

M E S E	Omicidii		
	Consumati	Tentati	Totale
Gennaio . . . . .	5	2	7
Febbraio . . . . .	6	1	7
Marzo . . . . .	5	2	7
Aprile . . . . .	7	3	10
Maggio . . . . .	12	..	12
Giugno . . . . .	10	..	10
Luglio . . . . .	10	1	11
Agosto . . . . .	13	1	14
Settembre . . . . .	11	2	13
Ottobre . . . . .	9	1	10
Novembre . . . . .	6	1	7
Dicembre . . . . .	5	1	6
<i>Totali . . . . .</i>	99	15	114

Come ben vedesi, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, la delinquenza è al suo minimo, col numero di 6 omicidii, nel mentre nel mese di agosto la delinquenza sale al suo massimo grado con 14 omicidii.

Altra osservazione che leggesi in quel discorso si è che il maggior numero di omicidii avviene per opera di giovani fra i 20 e i 30 anni.

Queste due circostanze, dell'epoca del maggior calore termometrico e della età, tra i 21 ai 30 anni, che *rappresenta* il più completo sviluppo dell'energia organica e del conseguente massimo tu-

multuare delle passioni, danno la prova d'ogni altra migliore, di quanto più sopra fu detto, che, cioè, l'*impeto*, il *furor brevis* costituiscono il vero carattere tipico dell'omicidio nel nostro paese.

Quell'egregio Procuratore generale segnala pure il progressivo aumento nelle *falsità* e nelle *calunnie*, come pure nelle *rapine*, *estorsioni* e *ricatti*, il cui massimo negli ultimi 8 anni fu quello di 212 ed il cui minimo però lo troviamo appunto nel 1897 col numero di 137, circostanza cotesta che ci autorizza a sperare nella continuità di una tale discesa.

Viene rimarcato pure il numero delle diffamazioni ed ingiurie, truffe e frodi.

E qui merita attenzione un'osservazione dell'onorevole Procuratore Generale, che, cioè, il mantenersi *altissimo sempre il numero delle denunce dei vari reati di azione privata, abbia la sua ragione anche nel fatto che, prestandosi quei reati a vantaggiose transazioni per i querelanti, porgono col lucro che questi ne ritraggono, spiegazione del continuo loro aggravarsi.*

E relativamente alla maggior perversità dei reati per cause psicologiche ed economiche, che il disordine della vita, l'avidità dei piaceri e il diminuito senso morale, più che il malessere della società, alimentano, l'oratore si riferisce a quanto diffusamente ne disse nel suo discorso dell'anno precedente.

Riguardo all'opera compiuta pel distretto della Corte d'appello di Roma dai giurati, l'oratore se ne mostra bastantemente soddisfatto, attribuendone il merito alle persone dei giurati, alle istruttorie fatte a dovere, alla savia direzione del Presidente della Corte, e alla rigorosa efficacia del Pubblico Ministero nel sostenere l'accusa.

CORTE D'APPELLO DI MILANO. — Senonchè, mantenendosi nello stesso argomento, quello, cioè, di riferire circa i risultati dell'azione dei giurati, trovo nel discorso inaugurale pronunciato dal Procuratore generale della Corte di appello di Milano, che dalle Corti di assise di quel distretto le condanne per reati di sangue pronunciate dalle Corti furono 16 di fronte a 21 assolutorie, locchè darebbe il 56 per cento di assoluzioni.

L'egregio oratore della Corte milanese esamina e discute i motivi pei quali risulta come ai riguardi dei giudicabili di reati contro la proprietà privata e contro l'ordine delle famiglie, la Giuria sia

*sempre inflessibilmente severa*, affatto diversamente da quanto avviene nei reati di sangue; e l'attribuisce a quell'*egoismo incosciente* o di *autosuggestione* che fa desti e pronti alla repressione dei reati per i quali ciascuno può *temere di essere passivo*; e indifferente per gli altri, *per cui nessuno si crede di poter essere mai in pericolo*.

L'onorevole Procuratore generale di Milano deplora il modo con cui funzionano i periti così detti *d'accusa e di difesa il più delle volte destinati ad addensare*, anzichè a diradare le tenebre *negli argomenti delicati della psichiatria*, e che si attengono in genere a quelle scienze a cui i giurati sono completamente estranei, per modo da essere affatto incapaci di poter scernere il vero nella specialità del caso loro sottoposto.

Intorno però a questa importantissima materia delle perizie giudiziarie nei processi penali, sta già occupandosene il potere legislativo, per modo che trovasi inutile insistervi in oggi nella presente relazione.

Nell'esame delle risultanze del 1897, l'oratore dichiara che desse *non possono non impensierire seriamente* ogni anima onesta, e doversi attribuire il triste fatto all'*avidità del godere senza fatica*, all'*abborrimento del lavoro che nobilita*, e rese *fiorenti e prospere le nazioni*, nelle quali è *diventato carattere*, ricordando i detti di Franklin e di Rousseau che « *la fame passa accanto all'abituato dell'uomo laborioso, guarda dentro ma non osa di entrarvi,* » e che *tout citoyen oisif est un fripon*.

CORTE DI APPELLO DI TORINO. — Nel passar ora a riferire sopra il discorso inaugurale della Corte di Torino, riporto anzi tutto un dato che non trovo bastantemente curato nel maggior numero dei vari discorsi inaugurali, quello, cioè, che quella sezione di accusa chiamata a provvedere sopra 21 istanze per *liberazione condizionale*, diede parere favorevole sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in soli 2 casi, nel mentre la liberazione poi non venne *realmente* concessa che per un caso soltanto.

L'egregio oratore, considerando come dal 1° luglio 1891 a tutto l'anno 1895, sulle 2209 domande per *libertà condizionale* che furono presentate in tutto il Regno, ne furono accolte soltanto 233, delle quali 25 erano di donne condannate per infanticidio, e di fronte alla difficoltà che in genere provano ad accordare tali domande, il Pubblico Ministero e le Sezioni di accusa, tanto competenti a *vagliare*

tutte le circostanze di tempo, di luogo, e di persona che possono concorrere a favore dei ricorrenti, — *considerando la tendenza dei giudici in generale ad attenersi alle pene più miti*, — a cui si aggiungono le *frequenti amnistie e la larghezza fatta abitudine del diritto di grazia, in onta alle gravi condizioni della delinquenza*, non inclinerebbe a maggiori larghezze. e tanto meno ad estendere l'istituto della libertà condizionale a numero maggiore di condannati.

Nel distretto giudiziario di Torino, sopra 149 accusati, le Corti d'assise pronunciarono sentenza di condanna per cento, e sentenza di assoluzione per 49 — ed il Procuratore generale ha parole di elogio pel modo col quale ebbe a funzionare colà l'istituto del giuri, anche in casi specialmente laboriosi e difficili, *in onta alle minacce ed alle seduzioni più gravi con cui tentavasi di far deviare il giurato dal seguire la voce della propria coscienza, per averne a qualsiasi costo un verdetto di assoluzione.*

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. — L'onorevole Procuratore generale della Corte di Bologna dedica la parte principale del suo discorso — *a processi e scandali bancari* — questione morale. Egli segnala la gravità dei così detti *processi bancari e di malversazioni di pubblici Istituti, complicati di furti magni, peculati, corruzioni, falsi, frodi e truffe, in cui sono involti uomini della finanza e della politica, formanti una specie di setta, ecc., ecc.*

Ricorda come la coscienza pubblica delle popolazioni italiane, esiga si rialzi il prestigio dei *pubblici mandati conferiti per servire al paese, non ai privati interessi*, ed accennando all'*opera alta e serena compiuta pure sotto tale riguardo dalla magistratura del Distretto della Corte di Bologna*, narra con chiaro dettaglio lo svolgimento del processo Favilla che in seguito al mutato sistema di sua difesa *dovette estendersi fra altri correi*, e altri complici di peculato, *a un noto personaggio politico, e quindi spiccarsi ponderatamente mandato di comparizione a lui intimato a Napoli, alla vigilia dei Comizi generali, con delegazione di quel giudice istruttore.*

Continua l'oratore narrando della sopraggiunta *sottrazione di documenti*, del primo interrogatorio *dell'onorevole Crispi a Napoli*, della *spontanea presentazione* dello stesso onorevole Crispi all'ufficio di istruzione di Bologna, *per esibire, come esibì, copia di un*



*documento e alcune spiegazioni, e che di poi lo stesso onorevole Crispi, mutato proposito, oppose la competenza rationae materiae, dell'Alta Corte di giustizia.*

E proseguendo, l'oratore narra come, in seguito a reclamo presentato dall'on. Crispi, contro la sentenza della Corte di Bologna, la quale in quel momento non aveva creduto fosse il caso, per immaturità procedurale, di dichiarare la propria competenza od incompetenza, *dovendosi assumere prima nuove informazioni*, la Cassazione Romana, *nonostante le dotte ed efficaci conclusioni dell'insigne Procuratore generale in sostegno della sentenza impugnata*, venne *annullata senza rinvio*, nei rapporti dei diritti *parlamentari* in tutto ciò che riflette i procedimenti penali a carico dei *membri appartenenti alla Camera ed al Senato del Regno.*

*Siccome (prosegue l'onorevole Procuratore generale di Bologna), noi virtualmente miravamo agli stessi scopi, e la differenza parrebbe più formale, o di metodo, che di sostanziale concetto pratico, quanto è vero che la causa si trova ora avanti la Commissione d'inchiesta della Camera negli stessi termini in cui ce l'avevamo mandata noi direttamente quattro mesi prima, così non è da far meraviglia se in Parlamento e fuori a non pochi giuristi sia parsa incensurabile la pronunzia di questa Corte, E NUOVA E NON BEN CHIARA*

LA TEORIA DELLA CORTE SUPREMA.

Ciò esposto, per quanto la Commissione nostra senta il dovere di attenersi alla constatazione dei dati statistici, com'ebbi a ricordare nell'esordio di questa mia relazione, essa ciò non pertanto nell'esame dei discorsi inaugurali pronunciati dai signori Procuratori generali, non si astenne dall'esprimere, pure in ogni occasione, il suo avviso intorno a ciò che in quei discorsi le fosse apparso di deficiente o di soverchio, nei rapporti della missione essenzialmente civile, che il legislatore italiano volle si avesse a soddisfare a mezzo di quelle solenni inaugurazioni.

E la Commissione nostra nel far ciò ebbe il conforto di vedere come il Ministro Guardasigilli facesse in varie occasioni tesoro di quelle nostre considerazioni, traducendole in altrettante circolari comunicate ai signori Procuratori generali per norma del miglior indirizzo da seguirsi nei loro discorsi.

Egli è quindi appunto perciò ch'io mi permetto, nei riguardi delle osservazioni da me trascritte, fatte dal signor Procuratore ge-

nerale della Corte di Bologna, di assoggettare al vostro giudizio, onorevoli colleghi, l'impressione che sulle stesse mi venne spontaneamente di fare.

Nulla v'è a dirsi per quanto riflette la parte narrativa del procedimento penale, quantunque questo non fosse esaurito, inquantochè, tutto ciò che leggesi nel discorso del Procuratore generale, era già legalmente divenuto di pubblica notorietà, per la pubblica discussione avvenuta dell'incidente presso la Cassazione Romana.

Ma ciò non avviene, sembra almeno a me, nei riguardi di quelle osservazioni che suonano, più che tutto, controllo e censura alla sentenza della Cassazione unica in materia penale, mosse da una magistratura a questa gerarchicamente inferiore, quale è una Corte d'appello, nei suoi rapporti colla Corte di Cassazione penale di Roma.

Senza punto entrare nel merito delle osservazioni stesse, pare a me che queste non possano essere certamente utili a mantenere intatto l'ossequio e la rispettabilità che i dettati della Magistratura, quali pur possano essere, devono pur sempre conservare al cospetto della coscienza delle popolazioni, a cui la giustizia viene amministrata.

Roma antica, che nel legiferare aveva sì vivo il senso dell'umanesimo e della verità relativa, a cui pure devesi intendere quando non sia dato raggiungere il vero assoluto, per l'imperfezione e la ristrettezza dei mezzi di cui l'uomo può disporre nel pronunciare il proprio giudizio, Roma legislatrice volle che a proteggere la dignità del Magistrato, e la quiete dei popoli, le sentenze dei Magistrati, da cui derivava la cosa giudicata e la conseguente cessazione dei litigi, si avessero in OGNI CASO a considerare, a ritenere quali monumenti del giusto e del vero. *Non dicitur veritas sed pro veritate habetur; res judicata pro veritate habetur.*

Ed è appunto di fronte a ciò, ch'io mi son chiesto se questo controllo e queste censure che una Autorità giudiziaria muove pubblicamente all'opera giudiziale, alle sentenze definitive e che costituiscono la cosa giudicata, come avviene della sentenza della Cassazione Romana tanto discussa dal Procuratore generale della Corte di Bologna, corrispondano od invece non controperino direttamente al concetto che animava il legislatore romano, quando dando per base alla cosa giudicata l'indiscutibile presunzione di verità e prescri-

vendo che, come tale, dovesse venire accolta da ognuno, volle provvedere, non sarà mai ripetuto abbastanza, alla tranquillità morale e litigiosa dei cittadini quando volle *humani generis profundae quieti prescriptione et re judicata prospicere?*

E la risposta ch'io dovetti dare a me stesso si è, che male a tutto ciò si provveda col metodo addottato in questa occasione dal Procuratore generale di Bologna, di controllare e combattere, per quanto egli abbia cercato di farlo con modi rispettosi, una sentenza della Cassazione penale, togliendo o cercando almeno di togliere alla stessa quella autorità, che, *in ogni caso*, tutti dobbiamo concorrere a mantenere viva ed intatta presso le nostre popolazioni.

Ben ci è dato comprendere, o signori, la condizione tutt'affatto eccezionale e veramente difficile in cui versava il Procuratore di Bologna, in seguito alle lunghe e partigiane polemiche che si erano fatte in occasione del procedimento penale al quale la sentenza della Cassazione Romana si riferiva, — e la tensione che non poteva a meno di aver provocato nell'animo di coloro colla cui opera quel procedimento si era svolto; ma, in onta a ciò, io non posso a meno di manifestare come avrebbesi potuto desiderare che, sacrificando il magistrato all'alto carattere di un vero sacerdozio proprio ad ognuno che amministra giustizia, avesse avuto la forza di dominare sè stesso e di prescindere da una discussione polemica, che a tutto avrebbe potuto riuscire, tranne che a mantenere la fede nell'auto-revolezza delle sentenze pronunciate dalla suprema magistratura.

Lo stesso regio Procuratore passando poi a parlare sul complessivo andamento dell'anno su cui riferiva, segnala una *criminalità assai maggiore di quella del 1896, sia in qualità che in intensità*, mantenendosi pure sempre grave, quantunque con movimento di diminuzione, il numero degli insuccessi della *polizia giudiziaria e dell'istruttoria*, che attribuisce *al silenzio delle parti lese*, alla *reticenza dei testimoni* per dimostrata *diffidenza verso tutte le autorità*; ed allo scarso numero e difettosa organizzazione degli ufficiali di *polizia giudiziaria*, *distolti spesso dalla ricerca dei colpevoli per troppe e diverse incombenze*.

Nei riguardi dei ricorsi la Corte bolognese dovette pronunciarsi sopra 520 cause, confermando con 421 sentenze quelle del primo giudizio, riformandone 68 parzialmente e 31 riformandone totalmente.

L'oratore, riferendo sopra il soverchio numero di assoluzioni

proferite dai giurati, e l'incorreggibile abuso di questi nell'accordare le circostanze discriminanti, dirimenti e attenuanti, dichiara: *essere facile prevedere che il cattivo sistema andrà sempre peggiorando, sinchè i più gravi reati di sangue saranno deferiti alle Assise.*

*Tra le cause della crescente delinquenza nei reati di sangue tanto gravi nel nostro distretto, e pur accennando nello scorcio dell'anno al peggiore rincrudimento, io non dubito (dice l'oratore) di segnalare di bel nuovo il giudizio pei giurati.*

*Ed è ciò tanto vero che non pochi degli autori dei delitti minori contro le persone, si adoperano con tutti i mezzi per essere rinviati alle Assise, anzichè ai Tribunali, e non potendo essere esauditi, forse in cuor loro si pentono di non essere stati abbastanza sanguinari.*

*Se la Commissione superiore della statistica vorrà compiacersi di richiedere pei reati di sangue anche uno stato comparativo dei risultati dei giudizi tra le Assise e i Tribunali, dovrà stupirsi di vedere, nei più dei casi, l'impunità o lievemente o irrisoriamente puniti davanti ai giurati i più gravi delitti di sangue, e, per l'opposto, quasi sempre giustamente e talvolta severamente puniti i minori avanti i Tribunali.*

E parlando finalmente delle perizie psichiatriche conclude: *Se dovesse continuare l'odierno andazzo di far passare per matti quasi tutti gli imputati, o scusabili per le suggestioni dell'ambiente — il solo o principale colpevole — pei pochi condannati non occorrerebbero più carceri ed ergastoli, bastando i manicomi.*

Dopo di aver deplorato l'aumento della delinquenza dei minorenni e delle donne che si ebbe nel 1897, l'onorevole Procuratore generale di Bologna trattò largamente e con vera profondità di vedute, *l'anarchia, il socialismo radicale, gli scioperi, l'alcoolismo, la stampa ed i disordini universitari.*

Siccome, per quanto pregevole tutto ciò che sta esposto in tale argomento nel succitato discorso, non offre elementi *di fatto* che possano formare soggetto delle nostre considerazioni statistiche, ometto perciò di farne qui una ulteriore e più dettagliata riproduzione.

CORTE D'APPELLO DI PALERMO. — E proseguendo lo spoglio dei discorsi inaugurali mi risulta, in modo speciale, notevole il discorso pronunciato dal Procuratore generale di Palermo, la cui compe-

tenza larghissima in ogni disciplina sociale e giuridica, e la utile laboriosità, noi potemmo altamente apprezzare quando per molti anni ci fu collega carissimo in questa nostra Commissione; discorso contesto che, per la sua ampiezza, per la ricchezza delle osservazioni razionali e di fatto, e per la dottrina da cui è confortato, costituisce una vera pregevolissima monografia, nei rapporti della giustizia penale, circa i risultati da questa offertici nella pratica sua amministrazione.

E prima di tutto, amo di porre in evidenza che quell'egregio oratore premette che *l'aumento progressivo* che da parecchi anni si va notando nel numero dei reati, non si è verificato nell'anno 1897 nel quale anzi si ebbe una notevole diminuzione, qual'è quella di 571 denunce in meno che nel 1896; osservando per di più che la diminuzione fu maggiore nella cifra dei delitti, che in quella delle contravvenzioni.

L'oratore, dopo ciò, segnala però l'eccessività del numero di *omicidi, di rapine, di estorsioni e di ricatti* che si compiono nel distretto di quella Corte Palermitana. — Le denunce infatti per *omicidii* tentati, mancati e consumati ascesero nel 1897 a 648, le rapine, le estorsioni e i ricatti a 612.

L'oratore facendosi poi a considerare le cause del triste primato che le provincie siciliane per i gravi reati di sangue, hanno sopra le altre provincie del Regno, e che l'Italia alla sua volta ha sopra le altre Nazioni, svolge le seguenti considerazioni.

Causa di questo deplorable fatto viene dall'oratore indicato essere il *clima, la storia, le tradizioni, gli esempi e persino le leggi e l'opera dei magistrati, che crearono un ambiente che fa considerare (come si esprimeva Vittorio Alfieri) l'omicidio un peccatuccio, e che se non incoraggia e consiglia, certamente non dissuade e spaventa coloro che mettono mano al coltello e alla rivoltella per ferire od uccidere.*

La diffidenza nell'Autorità in Sicilia è comune ad ogni cittadino che preferisce il farsi *giustizia da sè*, vendicando col sangue qualunque offesa all'onore, alla vita, alla proprietà, piuttosto che ricorrere alla tutela delle leggi e all'azione dell'autorità giudiziaria. — *Sembra* (prosegue il Cosenza) *che l'Italia abbia dimenticato il massimo fra i tre grandi fini che Seneca assegnava all'opera riparatrice della giustizia, « ut sublatis malis, cives securiores vivant, »*

*anzi, seguendo una deplorabile china, noi abbiamo quasi rafforzato nel popolo quel pregiudizio, scemando sempre più la fiducia nell'efficacia e nell'autorità delle leggi.*

L'oratore osserva come, di fronte alla deplorabile frequenza dei delitti di sangue, l'Italia vada sempre più *diminuendo* la misura delle pene.

*L'omicida apparisce non di rado quasi un eroe; la notizia di un omicidio o di un ferimento è data dai giornali quotidiani ed è letta dal pubblico come un fatto ordinario di cronaca. — Portato l'omicida davanti ai giurati avrà per parte di questi e del pubblico il più mite trattamento, non comparando l'autore di un delitto di sangue agli occhi nostri, un vero e proprio delinquente.*

L'oratore osserva per di più *che le nostre leggi non estendono quasi mai le incapacità alle condanne per reati di sangue, essendosi veduto decidere da qualche Corte che una condanna alla reclusione per tempo minore di cinque anni, qualora fosse inflitta per omicidio, non porti* SECO NEANCHE LA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ELETTORE E DI ELEGGIBILE.

E qui trovo opportuno di rimarcare un rilievo di fatto che leggesi nel discorso inaugurale su cui mi intrattengo, per farlo seguire da una breve mia considerazione.

*Nella statistica del passato anno (dice quel discorso) si annoverano tra i delitti di sangue, 298 omicidi, — 171 non qualificati ossia commessi per un momentaneo impeto e quasi sempre senza un adeguato motivo. Un lieve diverbio, una parola offensiva, un atto minaccioso bastò a fare spegnere la vita di un uomo.*

Io che ho l'onore di riferire, replicatamente ho richiamata l'attenzione vostra, onorevoli colleghi, sopra la rilevante percentuale che rappresentano in Italia gli omicidii accompagnati dal suicidio del loro autore; poichè ai riguardi di questa percentuale, l'opera del legislatore diviene impotente, e non può non essere utile l'avere dati precisi che segnino i limiti di questa, di quanto deplorabile, d'altrettanto insanabile impotenza nostra legislativa.

L'azione preventiva che la pena deve esercitare sul cittadino diviene decisamente nulla per colui che, pur di soddisfare alla ferocia della propria passione, pur di compiere il reato è deciso di sopprimere sè stesso. Ora qualche cosa di simile nei rapporti della efficacia dell'azione intimidatrice preventiva della legge penale, av-

viene quantunque evidentemente in grado assai minore, per quelli omicidi che sono frutto dell'impeto, della subitanea invincibile accensione passionale dell'animo di un cittadino, in forza della quale, questi diviene, in quel fatale momento, incapace di vedere e di apprezzare la frivolezza del motivo pel quale inconsapevolmente quasi, giova non dimenticarlo, egli diviene omicida.

Ben poca azione preventiva invero, anche su costoro, può esercitare la contropinta maggiore o minore che derivi sia dalla maggiore gravità della pena comminata dalla legge penale, che dalla maggiore certezza pel delinquente di non poter sfuggire alla inesorabilità della sua applicazione!

È una osservazione codesta che io mi limito ad accennare soltanto per riporre nei suoi giusti limiti la fede che si possa avere, talvolta soverchia nella efficacia reale e pratica che derivare possa dalla gravità delle sanzioni penali in questi speciali reati, in cui più che la tristizia e la meditazione scellerata del cittadino depravato, prevalgono pur troppo gli effetti delle condizioni speciali, della costituzione organica delle nostre popolazioni.

L'oratore deplora inoltre, con accentuate parole, la sempre crescente delinquenza dei minorenni, anche nei maggiori reati di sangue, ed attribuisce il triste fenomeno alla trascuranza grandissima, fatta abitudine nelle nostre classi dirigenti, di non occuparsi quanto sarebbe mestieri dell'educazione dei fanciulli per sottrarli ai pessimi ambienti fra i quali la maggioranza di questi è costretta pur troppo di vivere.

A questo disinteressarsi delle classi dirigenti dell'educazione dei fanciulli, l'oratore di Palermo aggiunge pure come altra causa dell'aumento della delinquenza dei minorenni, l'essersi nel Codice penale del 1890 dichiarati minorenni *anche quelli che non sono, o non dovrebbero considerarsi come minori.*

L'aver il nuovo codice proclamato che agli effetti della legge penale, la maggiore età si raggiunge a ventun'anno compiuti *ci conduce a questa flagrante contraddizione, che nel menti e per le nostre leggi civili, chi ha raggiunto solo diciotto anni, può essere emancipato, può contrarre matrimonio, ed è ritenuto capace anche a stipularne il relativo contratto civile,* questo stesso giovane a venti anni, può farsi grassatore o parricida, può commettere qualsiasi altro reato, compreso lo stupro od un oltraggio al pudore, e gli sarà

accordato il beneficio della minore età. *Col matrimonio il giovane per le nostre leggi è ritenuto pienamente capace di unirsi per tutta la vita ad una fanciulla, ma se tale unione egli commette delittuosamente colla forza o coll'inganno, la legge penale lo considera incapace di comprendere tutta l'importanza del suo atto* — poichè egli è soltanto sotto questo speciale punto di vista, che la minore età diminuisce la responsabilità dell'autore del reato.

Ai riguardi della giuria nel distretto di Palermo, risulta che nel 1897 questa si sarebbe mostrata più severa che non avvenga, in media, nel Regno.

I condannati infatti rappresentarono il 65. 42 per cento, gli assolti il 34. 58 per cento. Nel complesso l'onorevole Procuratore dichiara che l'istituzione dei giurati in quel distretto non fece cattiva prova.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA. — Il Procuratore generale di Genova si dimostra proclive ad ammettere che, senza esagerare, in un certo periodo avanzato dell'istruzione processuale si possa accordare la pubblicità di questa coll'intervento delle parti interessate.

Avverte la scarsa applicazione che si fece nel distretto giudiziario di Genova, della *liberazione condizionale*, come avviene del resto in tutte le altre provincie del Regno, ed ascrive ciò alle difficoltà gravissime che il Giudice incontra nel *persuadersi* che siasi nel caso pratico raggiunto lo scopo pel quale *viene inflitta la pena, che siasi raggiunta, cioè, la riabilitazione, la palingenesi* morale del condannato.

Segnala l'egregio oratore il numero sconsolante *dei recidivi condannati dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti, che fu quello di 3780, e ne addita come causa la promiscuità dei detenuti — la mancanza di educazione e di lavoro negli stabilimenti penali, e da ultimo la difficoltà per i liberati dal carcere, di darsi, rientrando nel civile consorzio, a vita onesta e laboriosa, e deplora la deficienza assoluta in Italia dei patronati pei liberati dal carcere.*

L'aumento dei delinquenti recidivi, sempre lamentato dai signori Procuratori generali, mi richiama quasi forzatamente, onorevoli colleghi, a considerare se il sistema attuale dell'aumento della pena nei casi di recidiva, sia bastevole allo scopo della difesa sociale, oppure se all'aumento della pena, nei casi di una insistente recidività, che sono tanto frequenti, deva aggiungersi qualche provvedimento di genere più radicale ed efficace.



Ed in vero, non è certamente una scoperta della scuola penale positivista il sapere come vi siano degli esseri così costituzionalmente organizzati al delitto, per difendersi contro ai quali non havvi alcun modo di intimidazione preventiva morale, ma unicamente quello di porli, mediante una provvida eliminazione dal contatto sociale, nella materiale impotenza di nuocere.

Volli fare questo semplice accenno, senza proporre, per ora, una speciale conclusione in proposito, soltanto per non cessare di concorrere allo svolgimento di un tema, che non potrà a meno di farsi maturo nell'avvenire, pure pel nostro paese.

I minorenni condannati nel distretto di Genova nel 1897 furono 3444, e, cioè, in numero superiore di 698 a quello dell'anno antecedente, accennandosi come causa di tutto ciò, la *invadente corruzione* delle famiglie, che rende precoce ogni vizio, e fa dei figli altrettanti *candidati alle Assise, alle galere, ai patiboli, piuttosto che degli onesti operai, e dei padri affettuosi di famiglia.*

Procedette in modo soddisfacente la materia degli appelli per parte della Corte genovese, come ne fanno fede i risultati dei ricorsi in Cassazione che furono *pressochè nulli*, ai riguardi dei condannati ricorrenti. — Come pure i giurati diedero in genere buoni risultati, sempre però coll'inclinazione all'*eccesso di indulgenza e di conseguente mitezza.*

CORTE D'APPELLO DI CATANIA. — Il Procuratore generale del distretto di Catania è costretto a deplorare, come nel 1897 i reati colà compiutisi *aumentarono nel rilevante numero di ben più che 3000*, in confronto a quelli dell'anno antecedente. — E quello che più è a deplorarsi, aggiunge l'egregio magistrato, si è che l'aumento fu per la massima *parte dei reati più gravi, in quelli di competenza dei Tribunali e delle Corti d'assise*, a differenza di quello che avviene nelle altre regioni del Regno, *in cui l'aumento*, che l'oratore attribuisce *all'azione pratica del nuovo Codice penale nel quale appaiono nuove figure di reati, si riferisce in buona parte, ai reati minori di competenza dei pretori*, reati cotesti che non scuotono nei cittadini l'opinione della sicurezza propria, nè sono appunto per ciò, per l'indole loro, allarmanti.

In prova di quanto avviene in questo riguardo nel distretto catanese, il regio Procuratore riferisce che nell'anno 1897 i reati ascsero a 33,225, cioè 3715 in più del 1896 in cui furono 29,510.

*Ed è notevole, ripete l'oratore, che nel maggior numero di reati denunciati ai Procuratori del Re in quest'ultimo anno, meno che nel precedente, furono quelli riconosciuti di competenza dei Pretori, e cioè 351 in confronto di 487 del 1896.*

Le cause designate in questo discorso sono le stesse deplorate in ogni altra regione d'Italia; — solo amo di porre in rilievo che la delinquenza risulta essere *rilevantemente minore* nei distretti di Nicosia e specialmente in quello di Siracusa, dove, come scrive quel Procuratore del Re al suo Procuratore generale, *la civiltà non fa difetto, i costumi sono buoni e l'animo è generalmente mite.*

Anche il Procuratore di Catania segnala la grave piaga *delli ignoti* che è l'indice *dell'impotenza* della Società a raggiungere i colpevoli, i quali perciò si rendono più audaci e tendono arditamente a più tentare ed operare nella via del delitto.

Nelli appelli le conferme delle sentenze denunciate rappresentarono nel 1897 il 47 per cento dei ricorsi non dichiarati irricevibili, osservandosi che le riforme in gran parte furono unicamente per *diminuzione di pena*, e non per mutazione del titolo del reato, ammesso dalle sentenze appellate.

Nei giudizi pei giurati, i due circoli di assise di Catania e di Siracusa diedero risultati assai diversi fra loro, nei riguardi della percentualità delle condanne e delle assoluzioni, poichè in Siracusa le condanne rappresentarono il 76.92 per cento, nel mentre a Catania le condanne scendono al 60.50 per cento, desumendo quel Procuratore generale dalla complessiva azione dei giurati in Italia, la necessità di riforme in questa istituzione che il Pessina qualificò, *tale qual'è dalla legge fatta, una storpiatura italiana.*

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI. — Il Procuratore generale esordisce colle seguenti parole: *affliggenti sono queste pagine ed alcune cifre desolanti, ma che vale il dissimularlo? Il diapason della moralità pur troppo è da vari anni abbassato di molto anche nel nostro paese, ed a fronte di qualche innegabile progresso materiale, dobbiamo constatare un regresso morale che impressiona ed addolora.*

*La vita e la proprietà, specialmente in qualche circondario, sono in balia di un'orda di facinorosi e latitanti, ecc., ecc., e la pubblica sicurezza non riesce a prevenire, e l'autorità giudiziaria è impotente a reprimere, ecc., ecc.*

Segnala poi l'oratore le due vittime del dovere nei carabinieri

uccisi nei conflitti, e gli altri 16 carabinieri feriti pure negli scontri avuti coi briganti, dei quali ne caddero sette.

Dei 19,937 imputati ne furono prosciolti 9643, locchè lascia dubitare, o che si ricorra molto leggermente al procedimento, oppure troppo facilmente si assolve.

I reati contro le persone furono 3604 fra cui 210 omicidi *volontari*, i quali mentre nel 1896 furono 194, ebbero nel 1897 un aumento di 16, offrendo con ciò una percentuale di 30 omicidi, dei quali 15 consumati, per ogni centomila abitanti.

Nei tribunali del Distretto cagliaritano il Procuratore Generale osserva essere notevole che non venne quasi applicata alcuna delle pene sostituite contemplate dal Codice penale, ed attribuisce un tale fatto alla mancanza di abitudine ed alle difficoltà pratiche che si riscontrano, che sono molte e serie.

In nessun caso, difatti, fu applicato l'arresto in casa per le donne ed i minori; in 2 soli casi furono applicate le *case di lavoro* e la *prestazione d'opera*; la *riprensione giudiziale fu applicata* in soli 36 casi, e sopra i vari ricorsi, 1237, prodotti sotto tale riguardo alla Corte di appello, ne vennero accolti una quarta parte.

L'oratore passa poi a trattare la questione se il Pubblico Ministero della Procura Generale possa, durante lo svolgersi del procedimento d'appello, recedere dal ricorso ch'era stato introdotto dal Procuratore del Re, di 1<sup>a</sup> istanza, quando gli elementi processuali di fatto non abbiano in 2<sup>o</sup> grado subito alcuna modificazione, ed egli ritiene di mantenere integro nel Procuratore d'appello tale diritto di eventuale recesso, poichè in tutto che si riferisce al promuovere l'azione pubblica nelle molteplici fasi processuali, colle sue requisitorie, sia nell'apprezzamento dei fatti, che nei riguardi delle leggi da applicare, il Pubblico Ministero compie un atto dell'opera giudiziaria nella sua qualità di vero magistrato, e perciò le singole persone devono essere libere di contenersi secondo le particolari loro convinzioni, teoria cotesta che è la più liberale e fu propugnata con plauso al cospetto del Parlamento dal compianto Ministro Costa.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. — Il Procuratore Generale della Corte d'appello di Napoli così esordisce quando dalla civile passa a riferire sulla giustizia penale. Nel campo in cui entriamo, la materia si trasforma, le cifre non sono più litigi, ma rimembranze

che ci si aprono innanzi come fantasmi, riempiendoci l'animo di sgomento e di tristezza.

È nel passare a riferire le cifre, l'onorevole Procuratore osserva come non è da queste soltanto che si devono ritrarre le condizioni morali del distretto di Napoli, ma bensì dalla varia misura del dolo nel loro esplicitamento.

Accenna all'aumentato numero delle denunce presentate nel 1897 in confronto dell'anno antecedente, e passando alla categoria dei reati più gravi, espone come nell'anno 1897 gli omicidi consumati, mancati o tentati furono 950.

È nell'addivenire al dettaglio sull'indole loro, il Procuratore di Napoli dichiara di non poter a meno di sentirsi confortato, in senso almeno relativo, dal fatto della diminuzione di tali reati avvenuta nel 1897, in confronto del numero che avevano raggiunto negli anni antecedenti.

Gli omicidi semplici difatti nel 1897 furono 243 ed i qualificati ed aggravati furono 115.

Nel 1893 questi omicidi qualificati ammontarono all'incredibile cifra di 397, nel 1896 erano discesi a 185, per modo che pure da quest'ultimo anno, havvi pel 1897 una diminuzione rilevante, e cioè di settanta.

Ma il conforto di siffatta diminuzione (prosegue l'oratore) non toglie al raccapriccio che produce la ferocia di taluni di simiglianti malefici, dovendosi pur rilevare che molti dei più feroci reati sono stati consumati da minorenni: enumerando egli poi a prova di tale sua osservazione, parecchi omicidi dei più atroci compiuti da minorenni di 19, di 18, e perfino di soli 16 anni.

Le lesioni personali che nel 1896 erano state 8124, ascsero nel 1897 a 9853, Furor arma ministrat; all'istantanea accensibilità del carattere meridionale deve esser impedito di avere l'arma con cui correr senz'altro all'offesa, consiglia perciò l'oratore la prevenzione in fatto di porto d'armi.

Minore dell'anno 1896, fu nel 1897 il numero dei delitti contro la pubblica Amministrazione, tra cui vi furono 11 concussioni e 36 peculati; ed è da osservarsi che 10 di questi furono consumati a danno di Opere pie e di Istituti di beneficenza.

Pressochè stazionari rimasero i delitti contro l'ordine pubblico; nel mentre che i reati per diffamazione ed ingiurie, i quali nel 1896

erano stati 4429, ascesero nel 1897 a 5614, ed i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, da 1041 che erano stati nel 1896, salirono nel 1897 a 1319.

Riassumendosi, il Procuratore Generale della Corte napoletana, afferma che *se non siamo in tema di diminuzione, nemmeno può darsi l'allarme di una sensibile recrudescenza, e che il progredire della delinquenza nel Distretto di Napoli e nelle altre regioni d'Italia, è in intima relazione con il moto ascendente del reato nei più civili paesi d'Europa, come appare dalle relative statistiche.*

Accenna alla questione relativa alla compartecipazione della difesa dell'accusato nel periodo istruttorio del procedimento penale, senza pronunciarsi in proposito.

Nel riferire sulle condanne e sulle assoluzioni proferite dai Tribunali, l'egregio oratore avverte come, nel Distretto di quella Corte d'appello, i Tribunali abbiano *tenuta presente* una giusta misura nella commisurazione della pena fra il minimo ed il massimo assegnati dalla legge, *non essendo detto che debba applicarsi con frequenza il minimo*, dando sfogo così ad un *sentimento di pietà malintesa che può tornare a discapito della gente veramente onesta.*

Li appelli giudicati alla Corte, furono 6115, di cui per 3861 fu accolto il gravame, e per 3942 venne questo respinto, nel mentre per 445 non fu pronunciato in merito.

L'istituzione dei giurati non fece cattiva prova, e l'oratore lunge dal sopprimerla *vorrebbe apportarvi prudenti ed opportune riforme.*

Volli riferirvi con quella larghezza maggiore che mi può essere acconsentita dai limiti assegnati dalla materia stessa di questa relazione, che ha per oggetto di raccogliere più che le cifre, le impressioni che sul complessivo andamento della delinquenza delle rispettive popolazioni, manifestarono i signori Procuratori generali nelle inaugurazioni del corrente anno giuridico 1898, poichè nel caso concreto, a me sembra che le risultanze complessive di queste impressioni, quali vengono manifestate dall'egregio Procuratore della Corte d'appello di Napoli, non siano forse in esatta relazione cogli elementi di fatto che ci vennero riferiti, come forse a primo aspetto avremmo potuto supporre nel leggere le parole colle quali l'oratore stesso dava principio alla parte penale del suo discorso.

CORTE D'APPELLO DI MACERATA. — Se nel distretto di Macerata si ottenne, nell'anno 1897, un miglioramento nel numero dei reati, *non fu così sulla gravità dei delitti di sangue che furono consumati.*

Quell'onorevole Procuratore generale, *nel desiderio di assecondare*, com'egli si esprime, i desideri della Commissione di statistica, espone la storia dettagliata dei più gravi reati di sangue compiuti in quel distretto nell'anno 1897, astenendosi egli dal ripetere quanto, in proposito all'istituzione del giuri, fu detto *hinc et inde* in questi ultimi anni, avvertendo il fatto che *nell'ultimo Congresso giuridico tenutosi in Napoli, il dotto e profondo criminalista Garofalo*, il quale si era mostrato contrario a quell'istituto, venne *sopraffatto dal numero di coloro che a spada tratta lo sostenevano. Il che dinota* (aggiunge l'oratore) *che se non ricchezza di buone ragioni, sta almeno a suo favore in Italia la copia dei difensori.*

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. — Il Procuratore generale della Corte di appello delle Calabrie, esordisce nella parte penale della sua relazione, col segnalare l'influenza deleteria che nell'amministrazione della punitiva giustizia, non possano a meno di esercitare le nuove teoriche positiviste, che farebbero *del delinquente un semplice automa incosciente*, e l'azione malvagia *un effetto* necessario di forza latente che preesiste, di guisa che chi compie un reato, sarebbe da riguardarsi quale *una vittima* degna di cure amovibili, anzichè quale *un perverso meritevole di correttivo dolore.*

Se tali concetti non giungono a turbare l'animo retto di coloro che sono chiamati a giudicare i reati, *essi però valgono a mantenere nelle popolazioni quella predisposizione mista di compassione ausiliatrice verso il delinquente, e di diffidenza verso il principio di autorità*, che producono *la lotta defatigante delle istruttorie*, dalla cui imperfezione deriva *tanta moltitudine d'impunità, o di immeritate sproporzionate mitezze.*

E passando di poi a riferire sulle cifre, l'egregio Procuratore generale espone come dei 30,503 imputati denunciati ai Pretori, compresi quelli a questi rinviati dai Giudici istruttori e dalle Camere di Consiglio, ne furono prosciolti 18,714, e condannati 11,789, cifre coteste le quali lasciano dubitare, o nella soverchia morbosa facilità delle denunce, o in una non meno deplorabile soverchia mitezza di apprezzamento per parte delle Autorità pretoriali.

Li omicidi consumati nel 1897 furono 172, pressochè in numero eguale a quelli dell'antecedente 1896; li omicidi tentati presentarono invece un aumento, avendo raggiunto nel 1897 il numero di 63.

Il maggior numero di tali omicidi furono compiuti *a sfogo di odio, di ira, ed eccitati da motivi incredibilmente minimi, cui la più comune educazione dovrebbe al più far materia di famigliari rimostranze.*

In onta alla cifra di 235 omicidi, che non può a meno di far rabbrivire altre contrade in cui passano e si susseguono le annate senza che ne accada alcuno, il Procuratore di Catanzaro intravide in questi ultimi anni un indizio di lenta sì, *ma persistente evoluzione nella via del bene.*

Li appelli avanti i Tribunali dalle sentenze dei Pretori, furono oltre 3582 di cui una metà venne accolta con riforma della sentenza.

Avanti alle Corti li appelli furono 2428; i condannati appellanti furono 3208, dei quali 1263 videro accolti i rispettivi reclami.

Con una sintesi complessiva l'oratore ci avverte che di fronte a 57,045 imputati, 40,381 furono prosciolti, e soli 16,664 furono i condannati; risultati cotesti che devono attribuirsi al grande *ingombro delle contravvenzioni*, ed alla *insufficienza del personale negli uffici d'istruzione* ed al desiderio di *affrettare il compimento dei processi* che affluiscono in numero evidentemente eccessivo, per rendere possibile il loro utile e maturo pratico svolgimento.

Rileva l'oratore il comune sentimento *che agli effettivi bisogni della difesa sociale contro la piaga della delinquenza non rispondono adeguatamente tutti gli organismi delle vigenti leggi.*

*Ora le leggi che istituiscono i Tribunali di guerra, ora quelle che sottraggono ai giurati li apologisti o eccitatori di certi reati, ora le Commissioni pel domicilio coatto, ora le gravi misure segnalate da sacrilego attentato, provvedimenti tutti salutari nei pericolosi momenti cui riparano, ma altrettante confessioni che i nostri istituti sono impari al grado delle necessità reali, nell'azione della repressione e della pronta esemplarità. La logica impone che alla difesa sociale si provveda almeno corrispondentemente alle garanzie maggiori offerte a coloro che vi attentano.*

Applaudivole l'oratore all'istituto della liberazione condizionale e a quello della condanna o espiatione condizionale, ma vorrebbe

che correlativamente a questo civile riguardo che si ha per *l'emenda del condannato ravveduto, si avesse a contrapporre la intimidazione del prolungamento della pena pei perversi, ogniqua volta la durata che si presuppone bastevole, non sia riuscita affatto a correggere.*

I giurati funzionarono in modo da non far mutare nel Procuratore di Catanzaro quanto egli disse negli anni anteriori, nei riguardi di tale istituzione, circa l'urgente necessità di *una seria riforma* da recarsi alla stessa.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. — Il Procuratore generale della Corte di Brescia, dopo di aver esaminato le teorie ed i pretesi obbiettivi della scuola penale positivista, dichiara che se questa è ben lunge dall'aver raggiunta, o dal dare affidamento di poter raggiungere il suo programma che si adagia sulla negazione nell'uomo del libero arbitrio, *quelle teorie, ciò non pertanto, questa lotta fra le due opposte scuole, la positivista e la classica, fanno sì che la coscienza dei giurati rimanga incerta e perplessa ogni qualvolta trattisi di deliberare in rapporto alla responsabilità dell'imputato.*

*A crescere questa perplessità (continua l'oratore) derivante da varietà di criteri e di principii non assodati, si aggiunge il doloroso spettacolo (dicasi licenza al ver), che offrono non di rado i periti, i quali, al modo dei gladiatori nel Circo, scendono a combattere non già per la scienza e per la verità, ma per la vittoria dei propri clienti.*

*A che gioverebbe ogni migliorìa procedurale, quella perfino compresa di togliere il segreto dell'istruttoria scritta, se i costumi non dessero fidanza di sincerità e coraggio del vero nei testimoni, di lealtà e dignità nelle difese, di imparzialità e fede nei periti, di indipendenza e fermezza nei giurati, di carattere e di probità in tutti?*

La delinquenza del 1897 nel distretto Bresciano, offre un divario insignificante in confronto a quella dell'anno anteriore.

Il numero dei delitti più gravi, 41 omicidi, fu in diminuzione; il maggior numero di questi però, offrì il triste spettacolo del rimanerne impuniti gli autori, sia perchè questi rimasero ignoti, sia perchè furono assolti per motivi *che non soddisfecero punto la coscienza pubblica.*

Nei ricorsi sui quali si pronunciò la Corte d'appello, esauriti



nel 1897, erano interessati 818 imputati; per 477 di questi, la Corte respinse l'appello, per 273 vennero accolti i reclami, per 77 si provvide con sentenza senza entrare nel merito; uno poi fu dimesso senza che si pronunciasse sentenza.

L'onorevole Procuratore generale della Corte di Brescia, passa poi ad esaminare quella piaga tristissima da tutti deplorata, la piaga ognor più dilagante dei minorenni delinquenti.

Nel 1897 i minorenni giudicati nel distretto bresciano furono 2498; di questi 237 in età minore degli anni 14; 901 dai 14 ai 18, e 1360 dai 18 ai 21, dei quali i condannati furono 1855 per una molteplicità di titoli di reato tale, da non lasciarne quasi escluso nessuno di quelli pur tanto numerosi che sono contemplati dal Codice nostro penale.

CORTE D'APPELLO DI TRANI. — Quell'egregio Procuratore generale esordisce scagionando la magistratura dell'accusa che le vien fatta di non essere indipendente, e che sia scossa perciò nelle popolazioni la fede nell'amministrazione della giustizia. Afferma la indipendenza assoluta del magistrato dichiarando *inutile ogni progetto* di legge che rifletta la volontà di assicurare tale indipendenza.

E per rispondere a chi ritiene sia scossa la fede nella giustizia, cita il caso del capitano Dreyfus in Francia, intorno al quale si *commosse tutto il mondo civile*. — A dire il vero, come ne fa cenno lo stesso oratore, più che fede nella giustizia, la commozione del mondo civile pel caso Dreyfus, dimostra la sete inestinguibile che l'umanità ha della giustizia, e la persuasione, od il dubbio che in quel procedimento, la giustizia stessa possa esser rimasta offesa; ma quel ricordo non incontra punto il vero obiettivo che è quello appunto di vedere se a torto od a ragione, per qualsiasi motivo, indipendente pure dal volere degli uomini, in questi ultimi anni, siasi accresciuta o diminuita nelle popolazioni nostre la fede nella giustizia come viene amministrata, e se realmente come l'oratore dichiara, una tal fede nella magistratura sia rimasta indiminuita.

Frammezzo però a tanto pessimismo che ci invade d'ogni parte, lo scrivente relatore, è lieto di prendere atto anche di queste parole che non possono a meno di riuscire gradite in ogni caso, sia che si vogliano avere quali un giudizio, sia che si accettino anche quali un semplice augurio.

L'oratore, indicando la cifra dei 9496 reati contro la proprietà

che si ebbero nel 1897, ripete una considerazione da esso fatta nel 1894 e nel 1895, che cioè i reati contro la proprietà siano raddoppiati dopo l'attuazione del Codice penale, che diminuì le pene per reati della specie.

Osserva che gli appelli presso la Corte furono pressochè altrettanti di quante furono le sentenze pronunciate dai Tribunali, e fa cenno dei modi coi quali si potrebbe impedire questo dannosissimo abuso, principale fra quelli, la *possibilità che la Corte possa aumentare la pena.*

CORTE D'APPELLO DI ANCONA. — Nell'esordire la parte penale del discorso inaugurativo, il Procuratore generale di Ancona così si esprime: *La questione della delinquenza in Italia è quella che ora mai più affatica la mente dei legislatori e degli statisti. Tutti si preoccupano dell'aumento STRAORDINARIO dei delitti, tutti invocano pronti ed efficaci rimedi; — pare purtroppo che il primato morale e civile degli italiani sia di un punto trasmutato in quello dei delitti. Come risolvere questo problema, come arginare l'incessante aumento dei malefici? ecc., ecc.*

L'oratore poi si dichiara *lieto di trovarsi di fronte ad una condizione di cose che potrebbe chiamare relativamente favorevole, perchè le cifre dei reati compiutisi nel 1897 differiscono poco o nulla da quelle degli anni precedenti, — per quanto però la permanenza del delitto che deriva dalla non mutata delinquenza, sia un grave danno sociale, quando specialmente, come nel caso, le cifre nascondono delitti gravissimi che oltraggiarono la pubblica coscienza.*

*Deplora il gran numero dei recidivi e prosegue: I delitti di sangue furono moltissimi: — raddoppiati quelli contro la proprietà; — molti omicidi per cause futili, assassinii a fine di lucro, ribellioni, violenze con ferite ai genitori, ratti e stupri, non per bramosia di amore, ma per semplice avidità di dote, e per viste sensuali, ecc., ecc.*

*Le cause maggiori di una tale delinquenza doversi ravvisare nel porto d'armi e nella ubbriachezza, e nelle dottrine sovversive così largamente diffuse fra classi digiune affatto di ogni coltura.*

Gli appelli dei quali dovette occuparsi la Corte furono 1192; — in seguito agli stessi furono condannati 45 imputati che erano stati assolti dai Tribunali; fu aumentata la pena per 26, e fu questa di-

minuita per 290. In tutti gli altri appelli nel numero di 931 furono confermate integralmente le prime sentenze.

Deplora l'oratore l'abuso sconfinato degli appelli, ed invoca *provvide riforme del rito penale che valgano a contenerli in ragionevoli confini*, manifestandosi pure proclive ad accettarne l'abolizione.

Il funzionamento del Giuri nel 1897, procedette in modo assai migliore degli anni antecedenti, fatta osservazione che se in confronto di 35 condannati, vi furono 17 prosciolti, ciò devesi in gran parte attribuire alla circostanza che in Ancona si *discutono nella loro maggior parte le cause per delitti commessi all'estero, per le quali l'istruttoria non è sempre perfetta e qualche volta venne a mancare la generica.*

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA. — Anche l'onorevole Procuratore di Perugia esordisce con parole di grande sconforto nel vedere quasi distruggersi la *speranza di un mora'e miglioramento dell'uomo.*

Lamenta *185 reati per violenza, resistenza ed oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità*, locchè dimostra quanto vada sempre più affievolendosi il principio autoritario delle persone e della legge da queste rappresentata.

I risultati delle due Corti d'assise di Perugia e di Spoleto furono confortevoli, inquantochè gli accusati che *furono assolti rappresentano il 23 per cento, media al disotto di quella generale del Regno.*

Segnala, l'egregio Procuratore generale, la falsità e la reticenza dei testimoni, *come ne fan fede i numerosi processi di subornazione e di falsa testimonianza*; — causa di ciò *la paura, la corruzione e soprattutto il debole sentimento di giustizia nelle masse. Ammettendosi il giuramento dei testimoni anche nel periodo istruttorio*, forse si eviterebbero le contraddizioni dei testi fra il pubblico dibattimento e l'istruttoria, se anche in questa il testimone venisse fatto giurare, e si eviterebbe per tal modo *che molti processi venissero chiusi nel periodo istruttorio per mancanza di prova*, non sembrando al testimone volgare di dire il falso, se non quando depone sotto il vincolo del giuramento.

Parlando degli appelli, l'oratore, ed avvertendo alle varie opinioni che vengono professate intorno al loro mantenimento od alla

loro soppressione, — opina che il diritto di ricorrere debba essere mantenuto limitatamente soltanto *alla questione principale, quella che riflette l'esistenza del reato e la colpeabilità dell'autore di esso.*

Contro le sentenze della Corte perugina in materia penale, furono prodotti dai condannati 33 ricorsi alla Corte di cassazione, dei quali non ne furono accolti che soltanto 3.

L'oratore richiama in modo speciale l'attenzione della Corte a cui rivolgeva la parola, sul *covo*, sul *branco* di avoltoj, *fabbricanti di fazzoletti e strozzatori* di gente che ha preso stanza *nella industriale città di Terni*. Descrive con eloquenti parole i danni incredibili che vengono prodotti da questa classe di *strozzini* la cui azione in quella città riuscì contagiosa per modo da allargarsi *pur nella stessa classe operaia*, di cui *taluno esercita il mestiere di scorticchino, speculando sul bisogno, sulla malattia, sulla disgrazia del compagno.*

È l'accortezza di questa tristissima specie di *Sylock* che rende difficilissimo alla punitiva giustizia di poterli cogliere, sapendo essi *distinguere la frode civile da quella penale*, di guisa che l'oratore non vedrebbe altro modo per *togliersi d'addosso questa genia di farabutti che tira a pelare il suo simile, senza neppure farlo stridere, che inviarli al domicilio coatto.*

CORTE D'APPELLO DI POTENZA. — In questo distretto, quantunque nel 1897 siavi stato un aumento di 590 reati, pure il Procuratore generale dichiara che non possono considerarsi peggiorate le condizioni della criminalità, in quanto che i delitti di maggior gravità furono *stazionari*, o diminuirono, mentre l'aumento è formato da reati minuti e da infrazioni alle leggi speciali che vanno continuamente moltiplicandosi in materia amministrativa e fiscale. Gli omicidi rimasero nell'identica *cifra di 91*, quale era stata registrata nel 1896, e quasi tutti, pure come era *avvenuto nel 1896, furono commessi per occasione e per impeto eccitato, o da lievi questioni d'interesse, o da alterchi al giuoco, o da intemperanti libazioni, o da gelosie di donne.*

Le lesioni personali invece da 2270 che erano state nel 1896, discesero nel 1897 a 2210. Le rapine da 27 nel 1896 scesero a 20; nel mentre i furti furono 3027 *con notevole aumento sull'anno anteriore*, segnando, sotto tale riguardo del furto, la provincia di Potenza una percentuale di 566.66 per ogni 100,000 abitanti.

Nei riguardi delle istanze per *liberazione condizionale*, queste furono 17 delle quali 14 furono respinte e 3 accolte, attesa la grande difficoltà che si incontra nel poter accertare se la respipiscenza ed il ravvedimento che può palesare il condannato nel luogo di pena, sia effettivo e reale, o soltanto apparente.

Degli appelli presso i Tribunali ne furono respinti nella proporzione del 63. 46 per cento degli imputati. Degli imputati poi giudicati dai Tribunali furono prosciolti il 35. 40 per cento, proporzione molto superiore alla media che può calcolarsi per l'Italia settentrionale e centrale al 24 per cento.

La Corte confermò 374 sentenze dei primi giudici, e ne riparò 389 avvertendosi però, che per più di tre quarti di questa cifra, la riforma delle sentenze riflettè la sola diminuzione di pena, il che fa pensare al Procuratore generale di Potenza, a quella soverchia tendenza a correggere che è insita nell'animo di chi è chiamato a rivedere l'opera altrui.

La Giuria prosciolsi il 30. 21 per cento degli accusati, dando prova costante del sereno e indipendente giudizio di quei signori giurati.

CORTE D'APPELLO DI AQUILA. — *È doloroso annunciarlo, (così l'oratore della Corte di Aquila) ma il decorso anno nell'alta delinquenza, ha lasciato nell'a storia dei delitti una pagina assai più nera rispetto al biennio precedente. E ciò perchè non pure aumentò il numero degli omicidi consumati, tentati e mancati, in quanto da 105 nel 1895 e 103 nel 1896 si elevò a 125 nel 1897, ma fra quelli consumati ve ne ha taluno di efferatezza eccezionale, e ben 25 se ne contarono colla aggravatrice della premeditazione, mentre nel 1895 furono 16 e nel 1896 furono 18.*

*E di alcuni di codesti fatti di alta delinquenza era raccapricciante il racconto.*

Anche il Procuratore deplora il gran numero di accusati dinanzi ai Pretori, che vennero assoluti per *remissione di parte*.

Difatti, sopra 14,346 imputati dei reati di competenza pretoriale, 5031 furono prosciolti appunto per *remissione di parte*.

*Tutti quei procedimenti avevano pur cagionato spese per l'erario pubblico e spreco di tempo in chi amministra la giustizia, e ciò inutilmente; e l'oratore lascia intravedere, ciò che pure risulta da altri discorsi sui quali io ebbi l'onore d'intrattenermi, che il gran*

numero di queste querele di azione privata, nascondono in gran parte un tentativo di ricatto.

Di 1420 appelli, la Corte ne accolse 27 per inesistenza di reato, e 64 per non provata reità, locchè significa come i giudici di primo grado avessero applicata giustamente la legge.

L'azione del giuri nel distretto d'Aquila fu lodevole.

CORTE D'APPELLO DI CASALE. — Nel distretto di Casale il numero dei reati più gravi nel 1897 fu in diminuzione in confronto dell'anno 1896, *ma per doloroso compenso, maggiori furono la perversità e l'audacia per commetterli, mentre i delitti di entità minore furono grandemente aumentati.*

L'oratore deplora il primato poco invidiabile che pesa sulla nostra nazione in materia di criminalità, e deplora la depravazione sempre più diffusa. Deplora la delinquenza precoce, e dà alcuni esempi di minorenni e di imuberi che dimostrano una ferocia incredibile.

I ricorsi in grado d'appello presso i Tribunali, decisi nel 1897, furono 322, e riguardavano 453 imputati; di questi 83 furono dimessi senza sentenza; per 198 fu respinto l'appello, per 172 l'appello fu accolto.

Contro le sentenze proferite dalla Corte d'appello 52, furono le denunciate in Cassazione, delle quali 2 soltanto furono annullate.

Parlando della Giuria, l'oratore deplora come esiziale il diritto di ricusa così com'è, il quale non serve che per risparmiare il disturbo o la noia ai cittadini più accorti di assistere al processo; deplora la pubblicità tendenziosa che in molti casi vien data dalla stampa ai dibattimenti penali, che influisce così dannosamente talvolta sull'animo del giurato.

Il Procuratore generale dichiara sconfortanti i risultati delle 3 Corti d'assise ordinarie, e della straordinaria convocata in Asti.

Questo fatto dà occasione all'oratore di manifestare come egli creda dannosa l'abolizione fatta nelle disposizioni di coordinamento del Codice, *del rinvio al giudizio del magistrato inferiore* per circostanze scusanti o attenuanti subbietive.

Da ciò deriva il gran numero di assoluzioni pronunciate da quelle Corti d'assise, dovuto a quella naturale tendenza dei giurati ad assolvere nei gravi reati di sangue, e che fecero una *grande impressione* sull'animo di tutti.

CORTE D'APPELLO DI LUCCA. — *La risultante dolorosa* (così il Procuratore generale) *che si raccoglie consultando le tavole della penalità è sempre questa che, se si prescinda da certe oscillazioni che si riscontrano nelle diverse specie di reati, dipendenti da contingenze di tempo e di luogo, il fenomeno della criminalità si mantiene pur troppo costante.*

I reati contro la proprietà furono, nel 1897, 2298; contro le persone 1527; contro la fede pubblica 367; per violenze, resistenze ed oltraggi della pubblica forza 371; contro il buon costume e l'ordine delle famiglie 92; contro l'ordine pubblico e per reati di altra natura 1371.

La quantità complessiva dei reati nel 1897 ebbe una differenza in più di 70 in confronto dell'anno antecedente. Accenna alla necessità di meglio regolare l'istituto delle perizie giudiziarie, ed esamina in proposito quanto viene proposto nel relativo progetto presentato al Senato dal compianto ministro Costa.

Il Procuratore generale vorrebbe che la polizia giudiziaria fosse all'immediata dipendenza della Procura generale, e si istituisse l'antropometria che sarebbe utilissima per i recidivi e per coloro che tornano di frequente in mano della giustizia, tanto più oggi che il delitto assume un carattere professionale, e quasi direbbesi di una specializzazione.

Limitatissima fu l'applicazione dei surrogati di pena colla prestazione di opere o col ricovero in casa di lavoro; in soli 2 casi fu ammesso l'arresto in casa, e 35 volte venne sostituita la riprensione giudiziale ad altre pene.

L'oratore è d'opinione debba mantenersi l'istituto dell'appello con opportune riforme dirette a migliorarne l'uso e l'efficacia.

CORTE D'APPELLO DI PARMA. — L'oratore esordisce coll'affermare che i reati d'indole più crudele e sanguinosa si fanno meno frequenti; il furto sostituisce la rapina, la truffa sostituisce il furto, la frode sostituisce la violenza; ciò non pertanto è doloroso il constatare come sieno frequenti i reati di sangue, e più ancora il constatare come in tal genere di reati il triste primato spetti all'Italia.

Facciamo un po' di conti (prosegue): 4000 vittime all'anno, cioè più di 10 al giorno; ciò vuol dire che ogni 2 ore circa vi è un uomo trucidato o per solo caso sfuggito all'assassinio, nel dolce paese dove San Francesco d'Assisi predicò la religione dell'amore e del perdono.

I reati nel 1897 furono 9255 di competenza dei Tribunali e 4326 di competenza pretoriale; di questi ultimi 2267 furono contravvenzioni di semplici regolamenti, *per le quali forse sarebbe più opportuno procedere giudizialmente solo quando il contravventore non si acquietasse al provvedimento esecutivo emanato dall'autorità competente.*

Le remissioni della parte lesa furono 1736, numero tale da *autorizzare seri riflessi intorno ai loro moventi*; le rapine furono 68, e cioè 27 in più dell'anno 1896.

Gli omicidi tentati e consumati nel 1897 furono 33, e 711 le lesioni personali, e queste sono l'effetto in genere dell'indole *vivace e impetuosa delle popolazioni.*

*Le violenze e resistenze e gli oltraggi all'autorità* furono 261.

Gli appelli interposti presso la Corte di Parma dal Pubblico Ministero, furono 15, dei quali 12 furono accolti.

L'oratore no'a come continui l'abuso dell'appello *per ritardare l'esecuzione delle sentenze* e la possibilità di una diminuzione di pena, e suggerisce alcune riforme atte a dissuadere li appellanti da quei ricorsi che non hanno nessuna ragione di essere.

Circa il funzionamento dei giurati, il Procuratore generale di Parma deplora la nessuna cura usata nella revisione delle liste, essendo continuo il caso di constatare come le domande di esonero da un particolare processo siano fatte da chi evidentemente avrebbe avuto diritto di essere cancellato dalle liste.

CORTE D'APPELLO DI MODENA. — Il Procuratore generale di Modena esordisce la parte penale, accennando allo *scetticismo vano e sconfinato che esercita un'azione devastatrice nel campo della moralità, della politica, delle istituzioni e delle leggi; e che allontanando dalla vita intima del pensiero conduce al suicidio*, ed accenna ai 36 casi di suicidi che si ebbero nel 1897 in quel solo distretto d'appello.

Nel distretto di Modena i reati si mantennero pressochè stazionari; la delinquenza dei minorenni è sempre grave, poichè tanto nel 1896 che nel 1897, i minori condannati rappresentano il 20 per cento dei maggiorenni pur condannati.

Esaminando le cause di tale precoce delinquenza, le ravvisa nell'*istruzione atea e materialistica* che non può a meno *di lasciare*



*dietro di sè un turbamento profondo nelle intelligenze, e del vuoto nelle coscienze perfino degli adulti.*

Degli appelli, prodotti presso la Corte, per 136 imputati l'appello fu respinto, per 81 fu accolto.

*L'oratore si dichiara pienamente soddisfatto del servizio delle Assise, tanto di Modena che di Reggio, poichè nello spirato anno ci fu soltanto una assolutoria.*

*L'oratore conclude il suo dire segnalando le contraddizioni che fuorviano ogni retto giudizio; si plaude alla libertà come al doppio feudalismo teocratico militare, che domina mezza Europa; si grida alla carità ed all'amore, e la dinamite diventa mezzo di rivendicazione sociale; si inneggia alla fratellanza operaia, e coloro che vogliono oziare annientano quelli che, pur di lavorare, si accontentano del poco salario; si proclama la tolleranza religiosa e l'antisemita trova seguaci per la strage in odio ad una religione; si invoca la pace perpetua, e la scienza appresta continuamente nuovi strumenti di guerra, ecc., ecc.*

*Egredi colleghi!* Volli trascrivere letteralmente le parti salienti dei singoli discorsi inaugurali, sia perchè alcuni specialmente di questi si possono apprezzare quali vere pregevolissime monografie, nelle quali i principii e la teorica della criminalità si trovano associati alla più intelligente pratica amministrativa della giustizia nostra penale; sia perchè, come accennai nell'esordire, volli presentare con questa mia relazione uno specchio esatto delle opinioni che a voi interessa, essenzialmente, di conoscere, delle opinioni, cioè, dei signori Procuratori generali del Regno.

Come dissi più sopra, per quanto riflette l'elemento principalissimo della statistica, costituito dalle cifre dei reati, sia nella loro complessità, che nella varia suddivisione secondo la diversa natura del malefizio a cui si riferiscono, gioverà attendere la parola tanto autorevole che, colle sue sintesi così razionali ed evidenti, sarà per dirci l'ottimo e tanto apprezzato nostro collega il comm. Bodio nei suoi annuali prospetti, in cui viene tutto riassunto il risultato della delinquenza del Regno.

Quello poi che non posso a meno di insistere nel segnalare alla comune attenzione, si è l'impressione che da tutti quei discorsi risulta dovesse dominare l'animo dei signori Procuratori generali,

quando nei primi giorni del gennaio p. p. li pronunciarono, impressione profonda di allarme e di sgomento quasi, per le condizioni morali delle popolazioni nostre, impressioni che non possono a meno di autorizzare i più tristi pronostici per la criminalità degli anni avvenire.

Rimarcai che l'allarme veniva dato nel mese di gennaio del corrente anno, per escludere che quelle parole dei Procuratori generali potessero essere il prodotto dei tristi fatti seguiti nel maggio p. p. e che conturbarono tanto l'Italia, e per porre in rilievo come quelle parole, all'invece, quei timori, e quei tristi presagi desunti dallo svolgersi della criminalità che potremo dire ordinaria dell'anno 1897, trovassero ben presto, e troppo presto in fatti dolorosissimi la triste conferma della ragionevolezza loro.

Come avete inteso, egregi colleghi, nessuna questione di procedura o di merito venne ommessa dall'esser trattata dai signori Procuratori generali, anche in quest'anno, nè intorno alle stesse noi potremo oggi formulare conclusioni da presentarsi all'onorevole Ministro guardasigilli, che non gli sieno già state formulate e presentate dalla nostra Commissione negli anni anteriori.

Forse in quest'anno dai discorsi inaugurali risulta più accentuata che per lo passato, la concordia nell'opinione dei signori Procuratori generali intorno alla necessità che si provveda a quanto riflette la revisione dei processi, e lo si faccia in modo da impedire bensì che di tale beneficio possa usare chi, pur consapevole della propria colpa, coll'invocare la revisione calcola unicamente sulle imprevedibili accidentalità della sorte che corrono talvolta i processi, ma da rendere possibile in pari tempo che il cittadino che sia stato ingiustamente condannato, trovi il modo che la sua innocenza venga solennemente riconosciuta, a completa sua materiale e morale riabilitazione.

Come pure nei detti discorsi risulta accentuata più che mai e concorde la querimonia dei signori Procuratori generali per la mancanza che va facendosi sempre più diffusa, di cooperazione per parte dei cittadini nel rendere possibile al Magistrato una retta e facile amministrazione della giustizia penale.

La falsa testimonianza surrettizia, pur troppo va ora moltiplicandosi pure presso di noi, pei quali altra volta il giuramento impegnava in modo invincibile la veridicità del testimonio, la falsa

testimonianza orrettizia, quella di tacere in giudizio ciò che pure si sa e si conosce, che sarebbe pur di grande importanza pel giudice nei riguardi della responsabilità dell'accusato, la falsa testimonianza orrettizia e passiva si va pur troppo generalizzando anche fra le persone oneste in modo incredibile, nell'intendimento in queste volgarmente bonario, di non aggravare la sorte dell'accusato.

Il teste in genere, non credesi obbligato che ad essere veridico nel rispondere alle domande che gli vengono dirette dal Presidente, ma non sogna neppure di incorrere nella falsa testimonianza coll'essere reticente.

Ed a proposito di ciò, osservasi che i signori Presidenti nel fare l'ammonizione e nel segnalare la responsabilità del deponente, parlano di testimonio *fulso* o *reticente*, parola quest'ultima, badisi bene, che la immensa maggioranza dei testimoni non sa che cosa significhi.

Aggiungasi a ciò la completa assenza di ogni formalità presso i nostri Tribunali, che accompagni la prestazione del giuramento, ed impressioni il testimonio sulla importanza dell'atto, e sarà facile il comprendere questo processo sempre più progrediente della surrezione ed orrezione nelle deposizioni testimoniali, tanto deplorate e tanto nemiche del facile raggiungimento dei rei.

Sul punto speciale della revisione dei processi e su questo pure non meno importante della falsa testimonianza attiva e passiva, surrettizia ed orrettizia, io proporrei di limitarci a richiamare in quest'anno l'attenzione del Ministro guardasigilli, sotto forma di particolari proposte, poichè, ripeto, se dal complesso dei discorsi inaugurali sui quali ci intratteniamo, ciascuno può formarsi una più o meno esatta nozione dello stato presente e del probabile avvenire della criminalità in Italia, in rapporto ai possibili rimedi, l'attenzione del Ministro guardasigilli venne già ripetutamente da noi richiamata; ed in relazione alle proposte segnalate dalla Commissione nostra, il Governo del Re dimostrò di apprezzarle per modo da tradurle nel maggior numero in altrettanti disegni di legge, che furono già presentati ed in parte anche discussi dal Parlamento.

Proporrei quindi di limitarci a richiamare in quest'anno la speciale attenzione dell'onorevole Ministro guardasigilli:

« I. — Sulla necessità, fatta sempre più palese, che si provveda  
« a dare una guarentigia maggiore di quella non sia ora concessa  
« dalle leggi attuali, a coloro che siano stati ingiustamente condan-  
« nati, per ottenere il riconoscimento della loro innocenza, me-  
« diante un opportuno procedimento di revisione, che pur impe-  
« dendo l'abuso, tolga la più grande delle sventure che possa  
« cogliere il cittadino, quella di dover sottostare alla tortura mate-  
« riale e morale di una ingiusta condanna.

« II. — Sui provvedimenti che possono meglio concorrere ad  
« arrestare nel suo progressivo aumento la falsa testimonianza sia  
« attiva, che passiva ed in modo particolare quest'ultima della reti-  
« senza, che colla dissimulazione del vero noto al testimoniaio, facilita  
« l'impunità del colpevole e lascia disarmata la società in confronto  
« di chi continuamente la minaccia e la offende nelle basi fondamen-  
« tali organiche della sua costituzione, nella incolumità delle per-  
« sone, nella proprietà individuale, nell'ordine della famiglia, ed in  
« ogni sua civile e politica istituzione. »

---

**Sul movimento della delinquenza in Italia nel 1896 e sulle qualità personali degli imputati di delitti negli anni 1890-95.**

---

RELATORE: **BODIO.**

---

Sono state presentate alla nostra Commissione la statistica giudiziaria penale per l'anno 1896, ricavata dai registri giornalieri, e un volume delle notizie personali degli imputati, che comprende gli anni dal 1890 al 1895, desunte dalle schede individuali.

La prossima statistica del 1897 potrà riunire le notizie dei reati e delle qualità personali degli imputati, ricavate le une e le altre dalle schede, e insieme le notizie circa l'attività delle magistrature, ricavate dai registri, e così le due parti della statistica saranno fuse tra loro, coll'impiego simultaneo dei due metodi di rilevamento.

Per la statistica del 1896 i registri giornalieri furono ridotti a minor numero di rubriche, abbandonandosi una parte delle notizie che ora si estraggono dalle schede individuali, come sono quelle relative alla classificazione dei reati secondo le specie ed all'esito dei giudizi; tuttavia sono conservate ancora nei registri certe notizie sommarie sui reati, sugli imputati, comunque abbiano riscontro coi dati ricavati dalle schede, al fine di rendere possibili i confronti cogli anni precedenti e preparare il passaggio alle statistiche future.

Nell'esporre i dati principali di questa statistica, discorrerò prima del movimento della delinquenza nel 1896, poi dello svolgimento del processo penale e dei reati rimasti impuniti in Italia e in Francia; indi parlerò delle condanne, dando qualche maggiore indicazione sulla liberazione condizionale e sull'istituto della condanna condizionale: da ultimo esporrò le notizie riguardanti le qualità personali dei condannati negli anni 1891-95.

I.

**Movimento della delinquenza in Italia.**

Nell'anno 1896 il totale dei reati denunciati di ogni specie fu di 767,000, e i reati giudicati furono 528,000.

Le denunce che erano state 526,300 nel 1887 sono venute di anno in anno aumentando fino a raggiungere la cifra suddetta di 767,000 nove anni dopo (Veggasi la tabella 1 a pag. 47 di questa relazione). Non possiamo risalire pei reati denunciati più addietro del 1887, perchè le statistiche anteriori davano notizie solo dei reati denunciati al Pubblico Ministero, e non di quelli denunciati ai Pretori.

L'aumento nel numero complessivo dei reati denunciati è grave, ma occorre anzitutto distinguere il titolo delle infrazioni in due grandi categorie, cioè delitti veri e proprii, che attentano alla vita, all'onore o agli averi, e contravvenzioni prevedute, sia dal Codice penale, sia da altre leggi.

Le contravvenzioni al Codice penale e le infrazioni alle leggi speciali sommarono nel 1896 a 301,000, corrispondenti a due quinti circa del totale dei reati denunciati. Questa seconda categoria di reati è in continuo aumento, soprattutto quelli preveduti da leggi speciali, come si vede dalle cifre seguenti:

ANNI	Contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali (Reati denunciati)	Contravven- zioni previste dal Codice penale (Reati denunciati)
1887. . . . .	125 006	(1)
1888. . . . .	134 889	(1)
1889. . . . .	149 226	(1)
1890. . . . .	164 623	58 572
1891. . . . .	172 296	65 511
1892. . . . .	175 892	70 445
1893. . . . .	173 935	66 786
1894. . . . .	196 739	65 365
1895. . . . .	199 847	66 863
1896. . . . .	228 857	72 443

(1) La cifra delle contravvenzioni prevedute dal Codice penale per gli anni 1887-1889 (30,608) non è paragonabile con quelle degli anni seguenti a cagione delle differenze di legislazione; perciò si è ommesso di indicarla.

Tuttavia è forza riconoscere che aumentano anche i delitti preveduti dal Codice penale, sebbene questi crescano molto meno rapidamente che non le contravvenzioni e le violazioni di leggi speciali (1).

ANNI	Delitti preveduti dal Codice penale (Reati denunciati)	ANNI	Delitti preveduti dal Codice penale (Reati denunciati)
1887. . .	357 430	1892. . .	412 753
1888. . .	372 638	1893. . .	417 478
1889. . .	375 495	1894. . .	440 387
1890. . .	384 461	1895. . .	456 739
1891. . .	410 794	1896. . .	465 825

Se facciamo eguale a 100 il numero dei reati denunciati nel 1887, vediamo di quanto sono aumentati nel 1896, distinguendo i delitti dalle contravvenzioni.

	Reati denunciati	
	nel 1887	nel 1896
Totale generale delle infrazioni ai Codici e ad altre leggi . . . . .	100	146
Contravvenzioni ed infrazioni a leggi speciali . . . . .	100	178
Delitti preveduti dal Codice penale	100	130

L'aumento nel numero dei delitti previsto dal Codice penale è stato adunque del 30 per cento, mentre le contravvenzioni previste dallo stesso Codice e le infrazioni di leggi speciali sono cresciute del 78 per cento. Sul complesso dei reati l'aumento fu in media il 46 per cento. Ma conviene riflettere che durante i 9 anni corsi fra il 1887 e il 1897 è cresciuta nel paese la popolazione; per ciò anche la differenza nel numero dei reati deve calcolarsi con riguardo a questo aumento. L'eccedenza delle nascite sulle morti oscilla ogni anno intorno a 10 per mille. Tenuto conto dell'emigrazione annuale e dei ritorni degli emigrati dall'estero, si può ritenere che l'aumento della

(1) Per i giudizi si hanno le cifre seguenti: 207,914 reati pel periodo 1887-89; 230,240 nel periodo 1890-92; 248,406 nell'anno 1893; 264,193 nel 1894; 273,734 nel 1895 e 283,966 nel 1896.

popolazione in paese si riduce in media al 6 per mille. Se il numero dei reati crescesse in ogni anno secondo questo medesimo rapporto, si potrebbe dire che la delinquenza, pure nel suo complesso, senza distinzione di specie, fosse stazionaria; ma nel fatto il numero complessivo delle infrazioni si è accresciuto negli ultimi nove anni, in media, di 25 per mille all'anno.

L'aumento però non si verifica in tutte le specie di reati. Per alcune di esse vi è anzi una diminuzione. Convieni fare una accurata analisi della delinquenza specifica.

Cominciamo dai delitti più gravi.

Il totale degli omicidii denunciati (semplici, aggravati e qualificati ed oltre l'intenzione, tentati e consumati) è disceso da 5418 nel 1880 a 3868 nel 1896 (1). La diminuzione nel numero delle denunce trova conferma nelle cifre delle istruttorie e dei giudizi, le quali sono raccolte per mezzo di registri diversi, da uffici indipendenti l'uno dall'altro.

Il movimento di discesa è evidente, nonostante lievi oscillazioni. Osserviamo inoltre che dei 4 mila omicidii denunciati mediamente in un anno, il 60 per cento sono omicidii semplici ed omicidii oltre l'intenzione, cioè omicidii più spesso compiuti per impeto d'ira, sotto l'impulso di una passione irrefrenata; gli altri 40 per cento sono omicidii aggravati o qualificati.

Circa il numero delle lesioni denunciate si osserva una piccola diminuzione dal 1887 al 1896 (da 85,812 a 83,115) (2); ma questa diminuzione non è costante, e nella stessa misura in cui apparisce, non è probabilmente effettiva. Dobbiamo ricordare che la nuova legge penale ha aumentato il numero dei giorni di incapacità al lavoro o di malattia, entro il quale le lesioni sono di azione privata, e non pubblica; perciò una notevole quantità di lesioni è ora sottratta all'azione della giustizia.

Ad ogni modo, sul totale numero di lesioni denunciate (circa 80,000 all'anno) una gran parte hanno prodotto malattia od incapacità al lavoro per non più di dieci giorni.

Gli altri reati contro le persone, diffamazioni ed ingiurie, sono cresciuti di numero specialmente dalla attuazione del nuovo Co-

(1) Gli omicidii giudicati scemarono da 3326 nel 1880 a 2203 nel 1896.

(2) Le lesioni giudicate discesero da 63,846 nel 1887 a 63,520 nel 1896.



dice (1). Sono saliti da 48,704 nel 1887 a 50,186 nel 1889; indi repentinamente a 60,858 nel 1890 e 78,088 nel 1896 (2). E poichè le diffamazioni e le ingiurie aumentavano anche prima del 1890, è da ritenersi che si tratti di un aumento effettivo, in relazione colla trasformazione che si osserva nella delinquenza, la quale tende ad abbandonare le forme più violente.

Fra i reati contro la proprietà, le rapine, le estorsioni, i ricatti sono in diminuzione, essendo discesi da 3947 nel 1880 a 3190 nel 1896. Negli ultimi anni si ebbe una recrudescenza in questo genere di reati, che nel 1887 e nel 1889 aveva toccata la cifra più bassa; ma siamo sempre lontani dalle cifre del 1880.

I furti presentano oscillazioni assai sensibili d'anno in anno, sotto l'influenza del prezzo del pane, della disoccupazione, del ristagno di affari, della emigrazione favorita o rallentata. Non è dubbio che, nell'insieme, questi reati aumentano: da 89,774 reati denunciati nel 1887 sono saliti a 123,101 nel 1896 (3).

Anche i reati di falso (falsità in moneta e falsità in atti) attraverso oscillazioni hanno tendenza visibile all'aumento: da 12,886 nel 1880, sono saliti a 14,904 nel 1896 (4), il che dipende anche, come ebbe ad osservare in una precedente seduta il nostro presidente, professor Messedaglia, dalla crescente attività commerciale, dallo sviluppo sempre maggiore che viene assumendo la funzione del credito nelle sue svariate forme, coi suoi strumenti di rapida circolazione, per cui si aumenta, per così dire, la materia stessa del reato.

I delitti contro i costumi e quelli contro l'autorità pubblica tendono a crescere. I primi sono più che raddoppiati: da 3033 reati denunciati, quanti erano nel 1880, salirono a 6452 nel 1896 (5); e i delitti di violenze ed oltraggi all'autorità aumentarono pur essi co-

(1) Non si deve dimenticare che nel Codice sardo le ingiurie non costituenti delitto erano prevedute fra le contravvenzioni (art. 686, n. 3) e nelle statistiche degli anni anteriori andavano confuse tra le contravvenzioni in genere.

(2) Lo stesso andamento si riscontra per i giudizi: da 18,755 nel 1887 salirono a 21,432 nel 1889, a 33,864 nel 1890 e a 54,958 nel 1896.

(3) I furti d'ogni specie giudicati da 42,807 che erano nel 1887 salirono a 59,790 nel 1896.

(4) I reati di questa specie giudicati crebbero parimenti da 1447 nel 1880 a 2983 nel 1896.

(5) I reati contro il costume giudicati crebbero da 1794 nel 1880 a 3922 nel 1896.

stantemente dal 1887 (12,354 reati denunziati) al 1893 (15,329); negli ultimi anni pure questi ultimi presentano una leggera diminuzione (14,759 reati nel 1896).

Come conclusione di questa rapida rassegna si può dire che dal 1887 in poi è cresciuto il numero totale dei reati, principalmente per l'aumento delle contravvenzioni e delle infrazioni a leggi speciali; ma si viene operando quella certa trasformazione della delinquenza che si era notata negli anni precedenti, per cui alle forme più violente si vengono sostituendo i reati di malizia, di frode, di cupidigia, di rivolta alle autorità e via dicendo.

In alcune delle precedenti relazioni avevo introdotto un capitolo di confronti fra il movimento della delinquenza e un certo numero di fattori economici, i quali possono influire sulla frequenza dei delitti o di talune specie di delitti. È naturale che, quando la miseria cresce, sia per cattivi raccolti, sia per ristagno di affari, o per l'una e l'altra causa insieme, vi sarà maggiore tentazione al furto; un'invernata eccessivamente rigorosa riduce la povertà all'inopia; gli scioperi in una industria, fanno dissipare ben presto i piccoli risparmi degli operai; inducono questi a portare le masserizie al monte di pietà, e le loro famiglie si riducono all'indigenza; indi facilmente una recrudescenza di reati contro la proprietà, di risse, di ribellioni alla forza pubblica e così via; ma di rado accade di trovare nelle statistiche una diretta corrispondenza fra il movimento della delinquenza e codesti fattori economici, i quali agiscono gli uni sugli altri per azione e reazione, in guisa che gli effetti in parte si elidono.

Così l'emigrazione è una valvola di sicurezza per il numero soverchio dei disoccupati, cioè per l'eccesso della offerta di lavoro; ma l'emigrazione non varia soltanto per le condizioni del paese che la fornisce, cioè, secondo che il pane è caro o le industrie sono più o meno attive o in via di espansione, ovvero secondo che la mano d'opera trova impiego nelle opere pubbliche o in miglioramenti agricoli intrapresi da privati.

L'emigrazione varia ancora più, a norma delle condizioni economiche o politiche dei paesi che richiamano a sè l'emigrazione, permanente o temporanea. Una crisi industriale negli Stati Uniti, uno stato di sofferenza in alcune delle grandi repubbliche dell'Ame-

rica meridionale, un rallentamento nelle costruzioni ferroviarie, scavi di canali, ecc., in Germania, in Austria, in Svizzera; un rinvigorisimento di antipatia in Francia o altrove verso gli operai italiani che si offrono di lavorare a mercedi ridotte, e via discorrendo, fanno rigurgitare il flusso dell'emigrazione e accrescono il numero dei disoccupati nel nostro paese.

Un'annata scarsa per il frumento, in Italia, può essere una difficoltà non grave, se furono abbondanti i raccolti degli alimenti succedanei, ovvero se l'importazione dall'estero si possa fare a condizioni non troppo onerose; diventa un disastro se la richiesta di mano d'opera è debole e se la produzione del grano sia stata scarsa anche all'estero, nei grandi paesi esportatori, l'America, la Russia, la penisola balcanica.

È difficilissimo poter determinare l'influenza di codesti fattori variabili sulle oscillazioni della delinquenza, tanto più che vi sono compensazioni tra una provincia e l'altra, per le vie di comunicazione, che fanno muovere uomini e cose. Bisognerebbe poter studiare le circostanze locali, nei singoli comuni o mandamenti, e studiare ciascuna circoscrizione in relazione colle altre, colle quali è in relazione di scambio di derrate o per l'impiego dei lavoratori.

Tentiamo un esame di questo genere per certi fatti anormali, quali sono gli scioperi nell'industria e nell'agricoltura. Siffatti disordini economici non possono mancare di avere una ripercussione sul numero di certi reati, che facilmente possono commettersi durante le sospensioni forzate del lavoro od esserne occasionati, come sono le violenze, le minacce e vie di fatto contro l'autorità, le lesioni personali, i furti. Un paragone istituito fra il totale degli scioperi avvenuti nel Regno e il complesso di questi reati non potrebbe condurre a conclusioni sicure, poichè la relazione fra i due fatti è molto indiretta. L'aumento di qualche decina di scioperi non potrebbe influire sensibilmente sulla massa dei reati, che si contano a migliaia ogni anno. Prendiamo a confrontare tra loro due provincie che hanno avuto un numero piuttosto grande di scioperi, Milano e Caltanissetta. Nella prima di queste provincie gli scioperi avvennero negli stabilimenti industriali (setifici, cotonifici, officine meccaniche, ecc.); nella seconda tra i zolfatai. Consideriamo, non solo il numero degli scioperi, ma anche il numero delle giornate di sospensione del lavoro.

REATI DENUNCIATI E SCIOPERI AVVENUTI NELLE PROVINCE DI MILANO E DI CALTANISSETTA NEGLI ANNI 1887-1896.

ANNI	Provincia di Milano					Provincia di Caltanissetta				
	Reati denunciati			Scioperi		Reati denunciati			Scioperi	
	Violenze, resistenze, oltraggi all' Autorità	Lesioni personali	Furti	Numero degli scioperi	Giornate di sciopero	Violenze, resistenze, oltraggi all' Autorità	Lesioni personali	Furti	Numero degli scioperi	Giornate di sciopero
1887 . . . . .	264	1 447	2 566	5	6 275	91	1 496	969	1	9 000
1888 . . . . .	235	1 594	2 905	17	18 227	53	1 701	1 182	5	6 270
1889 . . . . .	308	1 556	2 488	18	10 175	95	1 790	1 854	..	..
1890 . . . . .	261	987	3 431	14	14 563	98	1 548	1 668	2	12 000
1891 . . . . .	296	1 073	3 691	11	31 512	159	1 558	1 424	9	19 390
1892 . . . . .	380	1 165	3 969	24	20 845	165	1 640	1 231	1	5 700
1893 . . . . .	346	1 326	3 269	14	10 382	197	1 495	1 833	11	29 160
1894 . . . . .	310	1 264	3 509	23	20 264	127	1 504	1 741	4	12 000
1895 . . . . .	293	1 248	3 917	41	34 852	112	1 779	1 508	2	5 000
1896 . . . . .	347	1 709	3 565	55	55 347	121	1 440	2 012	29	67 369

Ora il confronto istituito per queste due provincie fra il numero degli scioperi e quello di taluni reati (violenze contro l'Autorità, lesioni, furti) che parrebbe dovessero essere più specialmente connessi coi disordini di cui parliamo, non dimostrano una stretta correlazione fra i due ordini di fatti. Gli anni che contano maggior numero di reati, non sono i medesimi che hanno scioperi più frequenti e prolungati. Ciò non prova che gli scioperi non abbiano dato occasione a simili reati; ma soltanto che non li hanno fatti aumentare in modo tale, da elevarne il numero notevolmente al di sopra della media.

## II.

### Confronti internazionali.

Riprendo in questa relazione i confronti presentati in alcune delle precedenti sessioni, tralasciando di ripetere le avvertenze che ho svolte in più occasioni, circa le difficoltà che si incontrano e i limiti nei quali devono contenersi i confronti.

In generale vi è un aumento nel numero complessivo dei reati in tutti i paesi.

In Francia i reati giudicati da 524,869 nel 1880 salirono a 549,142 nel 1895.

In Austria i condannati crebbero da 463,853 nel 1880 a 562,900 nel 1894. Questa somma si compone di 37,118 crimini e delitti e 525,782 contravvenzioni. È noto però che il Codice austriaco comprende fra le contravvenzioni dei veri e propri delitti (truffe, frodi, lesioni, ecc.).

In Germania i condannati per delitti preveduti dal Codice penale e da leggi comuni a tutto l'Impero sono aumentati da 329,000 nel 1882 a 446,000 nel 1894.

E, come presso di noi, così negli Stati ora accennati, l'aumento è dovuto in massima parte alle contravvenzioni.

I veri e propri delitti diminuiscono in Inghilterra. Da 119,759 condannati nel 1880 sono discesi a 96,713 nel 1896. Però anche in Inghilterra il numero totale dei reati, comprese le contravvenzioni, va aumentando: da 518,806 nel 1880 si è saliti a 565,397 nel 1896.

Circa gli omicidii noi abbiamo una proporzione di 7 condannati per 100,000 abitanti, mentre l'Austria ne ha 2, la Germania 0. 85, l'Inghilterra 0. 42, la Scozia 0. 35. Più prossima a noi è la Spagna, la cui proporzione è di 5. 31.

Come ho fatto osservare altre volte, il maggior numero degli omicidii commessi in Italia sono reati impulsivi, dovuti ad odio, a vendetta, a passioni violente e disordinate; raramente a brutalità, a cupidigia o a questioni di interesse.

Un confronto con la Francia istituito sugli omicidii accompagnati da circostanze aggravanti, pone la Francia, sotto questo rispetto, in condizioni più sfavorevoli della stessa Italia, poichè, mentre in Francia nel 1895 su 100 omicidii, giudicati (omicidii qualificati, escluso l'infanticidio, omicidii semplici ed omicidii oltre la intenzione o lesioni seguite da morte) 42 erano assassinii ovvero omicidii commessi con premeditazione, in Italia su 100 omicidii giudicati di ogni specie (escluso sempre l'infanticidio) solo 17 erano premeditati. Conseguentemente gli omicidii semplici sommano in Italia a 44 per cento, mentre in Francia sono 22.

Per le *lesioni* crescono le difficoltà dei confronti. Si trova per l'Italia una proporzione di 123 condannati, ogni 100 mila abitanti; la quale proporzione è superata dalla Germania, con 187 e dall'Austria con 293. L'Austria però ha un numero così elevato di lesioni, anche perchè questi reati vi sono sempre perseguibili per azione pubblica.

Se passiamo ai furti, i risultati debbono essere accolti con molte riserve, a causa specialmente della perturbazione che vi portano i furti campestri e boschivi, trattati diversamente nelle legislazioni dei vari paesi, ora come figura di reato a sè, ora come compresi nel concetto generale del furto, ora come contravvenzioni. Lo Stato che sembra avere un numero di furti comparativamente maggiore è la Germania (198. 09). L'Italia ne conta 190. 88, la Francia 108. 24; ma le riserve non sono mai soverchie su questo terreno incerto dei confronti fra i vari paesi, attese le diversità di legislazione penale e procedurale, come anche per le differenze di costumi nel far le denunce. Questo tema della statistica comparata dei reati contro la proprietà domanderebbe che se ne facesse una apposita monografia.

### III.

#### Rapporto fra il numero delle condanne e quello delle denunce, secondo le specie dei reati.

Una questione del più grande interesse è sempre quella della proporzione dei reati che restano impuniti. Importa di sapere quanti reati sono seguiti da condanna, e per quanti il giudice deve dichiarare non farsi luogo a procedere, sia perchè gli autori non furono scoperti, sia perchè non si sono raccolte prove sufficienti.

Ebbi già più volte l'occasione di riferire alla Commissione su questo tema; qui giova riprenderlo in esame coi dati più recenti, per vedere quale sia stata negli ultimi anni l'efficacia della giustizia punitiva.

Nel 1896 il numero dei reati denunciati fu di 767,125 e quello dei giudicati 527,867 ossia il 69 per cento dei primi (1). Segue il confronto cogli anni anteriori:

REATI DENUNCIATI E GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE  
NEGLI ANNI 1887-1896.

ANNI	Reati		
	denunciati	giudicati	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati
1887-89 . . . . .	550 241	347 416	63. 14
1890-92 . . . . .	640 698	440 285	68. 72
1893-95 . . . . .	697 316	473 064	67. 84
1896 . . . . .	767 125	527 867	68. 81

Il rapporto dei reati giudicati a quello dei reati denunciati è cresciuto dopo l'applicazione del nuovo Codice, essendo salito da 63 per cento, quanti erano prima del 1890, a 68 per cento dopo.

(1) È quasi superfluo avvertire che solo una parte dei reati giudicati in un anno è compresa nel numero dei reati denunciati in quello stesso anno, perchè i registri giornalieri, dai quali sono ricavate le notizie, danno il numero dei procedimenti, degli imputati e dei reati al momento in cui fu provveduto per ciascuno.

Ma non basta determinare questo rapporto dei reati giudicati rispetto al numero dei denunciati. Rimane da sapere quanti dei 500,000 reati, circa, portati al giudizio siano seguiti da condanna.

Non abbiamo elementi diretti per calcolare questo rapporto, perchè l'esito dei giudizi non è dato finora nelle nostre statistiche in relazione ai reati, ma solo in relazione agli imputati.

Noi sappiamo che ogni 100 imputati giudicati in primo grado dalle tre Magistrature prese in complesso (Pretori, Tribunali, Corti di assise) i condannati furono circa 60.

Credo che si potrebbe, senza commettere un grave errore di calcolo, applicare la stessa proporzione ai 500,000 reati portati al giudizio. Così facendo, troviamo che il numero dei reati denunciati seguiti da condanna fu di 300,000, circa; d'onde si deduce che dei 700,000 reati denunciati resterebbero impuniti 400,000, ossia il 57 per cento.

Se però si riflette che fra i 700,000 reati denunciati sono compresi i fatti insussistenti o non costituenti reato, risultati tali nel periodo istruttorio ovvero nel giudizio, quella percentuale di 57 si può ridurre a circa 55.

Quali sono i motivi pei quali i reati sfuggono più spesso alla condanna? Dobbiamo investigare quanti di quei 55 reati su cento rimasero impuniti, perchè non se ne scoprirono gli autori, o perchè non si raccolsero contro gli indiziati prove sufficienti, o per altri motivi che troncarono il corso del procedimento.

Cominciamo dai reati nei quali rimase ignoto l'autore.

REATI GLI AUTORI DEI QUALI RIMASERO IGNOTI NEGLI ANNI 1887-1896.

ANNI	Reati pei quali fu fatta istruttoria		
	Totale	dei quali erano rimasti ignoti gli autori	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati
1887-89 . . . . .	221 946	58 407	25.38
1890-92 . . . . .	258 684	69 106	26.45
1893-95 . . . . .	277 102	72 469	26.93
1896 . . . . .	288 464	75 563	25.96



La proporzione dei reati dei quali rimasero sconosciuti gli autori, oscilla fra 25 e 26 per cento sul totale dei reati *pei quali vi fu istruzione*. Se il calcolo si fa rispetto ai reati *denunciati*, la proporzione diventa il 10 per cento. Ma il totale dei reati denunciati comprende le contravvenzioni, delle quali l'autore è quasi sempre conosciuto.

E distinguendo i reati secondo le specie, troviamo rapporti che variano da 1 a 70 per cento.

Seguono le proporzioni in ordine decrescente per le principali figure di reati.

NUMERO DEI REATI PEI QUALI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI,  
PER 100 REATI DENUNZIATI DELLA MEDESIMA SPECIE.

Falsità in monete e in atti . . . . .	69.38
Furti . . . . .	44.19
Rapine, estorsioni, ricatti . . . . .	39.72
Omicidii volontari e oltre l'intenzione . . . . .	8.17
Truffe ed altre frodi . . . . .	6.04
Lesioni personali volontarie . . . . .	5.69
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . . . . .	4.04
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità . . . . .	1.47
Diffamazioni ed ingiurie . . . . .	1.04

Quanto ai motivi che determinarono nel periodo istruttorio o in quello del giudizio il proscioglimento degli imputati sottoposti a processo, raccogliamo nel seguente prospetto le notizie per gli anni 1887 al 1896.

PROSCIOLTI NEL PERIODO DELL'ISTRUTTORIA E NEL GIUDIZIO, CLASSIFICATI SECONDO IL MOTIVO LEGALE DEL PROSCIoglIMENTO.

ANNI	Istruttoria							Giudizio						
	Totale	Insufficienza di indizi		Remissione		Altri motivi		Totale	Non essere autore del reato, non provata reità		Remissione		Altri motivi	
		Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti		Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti
1887-89 . . .	66 804	35 681	53.41	31 123 (46.59)				150 852	61 062	40.48	27 950	17.18	68 787	45.60
1890-92. . .	84 986	39 933	46.99	9 166	10.78	35 887	42 23	231 150	65 093	28.16	88 359	38.23	77 698	33.61
1893-95. . .	95 392	47 440	49.73	9 592	10.05	38 360	40.22	258 718	75 145	29.04	94 146	36.39	89 427	34.57
1896 . . . .	100 187	41 105	41.03	10 907	10.89	48 175	48.08	264 498	76 255	28.83	85 363	32.27	102 880	38.90

Nel periodo istruttorio chi consideri le sole cifre del 1896, trova che poco meno della metà degli imputati (41. 03 su 100) fu dimessa dal magistrato per non essere stati raccolti indizi sufficienti di colpevolezza, e che per un decimo circa vi fu remissione fatta dalla parte lesa.

Nel periodo del giudizio il proscioglimento per quest'ultimo motivo si ebbe per un terzo circa degli imputati prosciolti (32. 27 su 100) e per più di un quarto (28. 83 su 100) non risultò provata la reità o fu escluso che gli imputati fossero autori del reato.

A questo punto gioverebbe istituire qualche confronto cogli altri paesi.

Sono note le difficoltà che si oppongono a siffatti confronti. Giova almeno avvicinare, se non possiamo comparare a rigor di termini, i dati forniti dalle statistiche straniere con quelli della statistica italiana.

La Francia è lo Stato che ha una maggiore somiglianza di ordinamenti legislativi e procedurali col nostro; ciò non ostante, neppure con essa è possibile istituire un diretto confronto.

Le statistiche francesi danno notizia *des affaires laissées sans poursuite* soltanto per i crimini e per i delitti; mancano le cifre per i giudizi che si svolgono innanzi ai *Tribunaux de simple police*, i quali hanno una competenza analoga a quella dei nostri Pretori.

Da uno studio pubblicato dal signor Yvernès nel « Journal de la Société de statistique de Paris » (maggio 1898) sulla criminalità in Francia, risulta che il numero degli affari abbandonati prima del giudizio dai *Parquets*, dai *Cabinets d'instruction* e dalle *Chambres d'accusation* è il 58 per cento del numero totale degli affari trattati in un anno.

Seguono le cifre per gli ultimi cinque anni :

PROCEDIMENTI ABBANDONATI IN FRANCIA NEGLI ANNI 1891-95.

ANNI	Numero dei procedimenti	Procedimenti abbandonati				
		dal Pubblico Ministero	dal Giudice istruttore	dalle Sezioni d'accusa	in totale	
					Cifre effettive	Ogni 100 affari
1891 . . .	468 133	260 225	9 840	118	270 183	58
1892 . . .	503 769	283 688	10 973	121	294 782	59
1898 . . .	506 929	288 985	10 899	135	300 019	59
1894 . . .	504 694	283 648	11 358	135	295 141	58
1895 . . .	477 606	267 764	10 733	116	278 613	58

Questa proporzione è più alta di quella trovata per l'Italia (32 per cento), ma ciò dipende da che nelle nostre statistiche sono computati anche i piccoli reati di competenza pretoriale, pei quali si fa luogo quasi sempre a giudizio.

Secondo i motivi che diedero luogo all'abbandono della procedura, le cifre si dispongono come appresso:

PROCEDIMENTI ABBANDONATI IN FRANCIA, NEGLI ANNI 1891-95 DIVISI SECONDO IL MOTIVO DELL'ABBANDONO.

ANNI	Totale	Fatti non costituenti reato		Autori ignoti		Insufficienza d'indizi		Fatti senza gravità		Altri motivi	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti abbandonati	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti abbandonati	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti abbandonati	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti abbandonati	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti abbandonati
1891 . . . . .	270 183	122 519	45	84 390	31	6 637	3	32 380	12	24 257	9
1892 . . . . .	294 782	133 680	45	90 893	31	7 255	2	37 810	13	25 141	9
1893 . . . . .	300 019	136 219	45	93 602	31	7 136	2	37 346	13	25 716	9
1894 . . . . .	295 141	134 159	45	91 282	31	7 483	3	37 724	13	24 493	8
1895 . . . . .	278 613	125 295	45	85 365	31	7 089	2	36 210	13	24 654	9

La proporzione dei reati dei quali rimasero ignoti gli autori (31), esposta nel precedente prospetto, è calcolata sul numero delle procedure abbandonate; noi dobbiamo calcolarla sul numero totale dei reati denunciati, e sui quali fu provveduto nell'anno.

Nel 1895 furono 504,178 gli affari sui quali fu provveduto nel periodo istruttorio, e di essi furono abbandonati 85,365, ossia 17 per cento. Questo però non è l'effettivo numero dei procedimenti nei quali erano sconosciuti gli autori del reato, attesochè nel totale dei procedimenti, pei quali fu provveduto nel periodo istruttorio, sono compresi pure quelli mandati all'archivio perchè il fatto non costituiva crimine, nè delitto (123,069) (commesso da autori noti o da ignoti) e per il motivo che in Francia il Pubblico Ministero invia all'archivio molti affari (36,210) *perchè non presentano alcuna gravità*, fra i quali possono essere compresi anche fatti commessi da autori rimasti sconosciuti.

Difatti, se togliamo dal computo queste due categorie di processi, la proporzione che residua per la Francia è di 25 processi contro autori ignoti, sopra 100 istruiti, vale a dire esattamente la stessa proporzione che si è trovata per l'Italia.

#### IV.

##### **Della statistica penale compilata col mezzo delle schede.**

Fin qui mi sono valso della statistica giudiziaria del 1896, compilata, come dissi da principio, in base ai registri giornalieri e riguardante gli imputati, sia di delitti, sia di contravvenzioni. Mi propongo ora di illustrare brevemente l'altro volume che reca le notizie personali dei giudicati negli anni 1890-95, desunte dalle schede individuali; le quali si fanno soltanto pei giudicati per delitti, cioè sono esclusi gli imputati giudicati per contravvenzioni.

Il numero degli imputati condannati — quale risulta dallo spoglio delle schede, ed a cui mi riferirò di qui innanzi nel corso di questa relazione — non corrisponde al numero degli imputati condannati quali risulta dalla statistica fatta in base ai registri giornalieri. E ciò perchè non soltanto in quest'ultima sono comprese anche le contravvenzioni, ma perchè il numero degli imputati si

riferisce nell'una e nell'altra statistica a un diverso momento processuale. Nella statistica dei registri giornalieri i condannati sono quelli per cui fu pronunciata condanna, sia dai Pretori, sia dai Tribunali, sia dalle Assise in primo grado senza tener conto delle modificazioni successive che il giudizio potè avere in appello ed in cassazione. Nella statistica desunta dalle schede i condannati sono quelli per cui fu effettivamente pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, ossia i condannati dai Pretori, dai Tribunali e dalle Assise, tenuto conto delle modificazioni avvenute in appello ed in cassazione.

Sui risultati dello spoglio delle schede individuali ebbi già l'occasione di riferire alla Commissione nella passata sessione per gli anni 1890-94. Avendo noi ora anche le notizie del 1895 possiamo, per trarne conclusioni più sicure, lasciare da parte le cifre dell'anno 1890, come quelle che si fondano sopra un materiale incompleto, e formare da capo un quinquennio, coll'aggiunta appunto del 1895.

In tutte le proporzioni e nei calcoli fatti si è quindi abbandonato il 1890, anche perchè nel 1890 ebbero contemporaneamente applicazione il Codice italiano allora entrato in vigore e quello sardo e toscano. Fu un anno di transizione ed i risultati mal si possono paragonare con gli altri.

Il numero delle schede dapprima inviate dalle Autorità giudiziarie fu il seguente:

1890 . . . . .	272 916
1891 . . . . .	347 808
1892 . . . . .	319 504
1893 . . . . .	319 262
1894 . . . . .	330 847

L'Ufficio statistico era stato assicurato che erano tutte quelle riguardanti imputati di delitti, per i quali l'ordinanza o la sentenza erano divenute irrevocabili durante l'anno. Ma da riscontri fatti con le statistiche ricavate dai registri giornalieri si dovette rilevare che specialmente per alcuni distretti di Corte d'appello quel numero non era completo.

In seguito a ripetute sollecitazioni si potè ottenere che le auto-

rità giudiziarie compilassero le schede mancanti e si ebbe così il seguente numero di schede:

1890 . . . . .	312 422
1891 . . . . .	393 767
1892 . . . . .	371 030
1893 . . . . .	376 178
1894 . . . . .	385 863

Quanto all'anno 1895 si ricevettero in complesso 449,475 schede.

Il numero delle schede ricevute per gli anni 1890-1894 si può quindi ritenere, specialmente per il 1890, ancora non completo.

Però — non ostante questa deficienza — i risultati dello spoglio fatto assicurano della bontà del materiale e di una sufficiente esattezza delle notizie.

Nei vari anni le cifre riguardanti le proporzioni del  *Sesso*, dell'età, dello  *stato civile*, dell' *esito dei giudizi* differiscono pochissimo fra di loro e ciò non solamente quando prendiamo le cifre complessive, ma anche quando consideriamo separatamente i gruppi dei condannati per le diverse specie dei reati. Cosicché queste cifre effettive e queste proporzioni riescono una prova indiscutibile delle regolarità statistiche. Come vedremo le proporzioni degli uomini condannati si mantengono ogni anno fra 82 e 83 per cento (Veggasi il prospetto a pag. 25. Lo stesso si dica dell'età, come risulta dalle proporzioni percentuali per i vari gruppi di età, che riferisco in appresso (pag. 26).

Il rapporto dei condannati coi giudicati è sempre di 50 su 100.

La stessa costanza di proporzioni si trova qualora si esamini non più il totale dei delitti, ma determinate specie di reati.

Ecco alcuni esempi:

	1890	1891	1892	1893	1894	1895
(Cifre proporzionali dei condannati ogni 100 giudicati)						
Minacce . . . . .	41	38	40	39	41	39
Violenze ed oltraggi contro l'Autorità . . . . .	77	77	78	77	79	76
Violenza carnale e atti di libidine . . . . .	63	66	65	64	67	67
Omicidii aggravati e qualificati	65	62	63	61	62	64
Omicidii semplici e oltre l'intenzione . . . . .	76	75	75	73	75	76
Furti qualificati e aggravati . .	75	71	73	72	72	69



Anche le professioni, che per la difficoltà della classificazione parrebbe dovessero presentare proporzioni e cifre più variabili, si distribuiscono invece fra i condannati ogni anno con una grande uniformità.

Infine l'anno 1895 — per cui il materiale fu più complesso e le schede furono con maggior diligenza compilate dalla Amministrazione giudiziaria — conferma pienamente i risultati degli anni precedenti.

## V.

### Qualità personali degli imputati condannati.

*Condannati divisi per sesso.* — I 753,752 condannati per delitti dalle varie Magistrature nel quinquennio 1891-95 si dividevano in 624,197 uomini e 129,555 donne, ossia le donne erano circa la quinta parte del totale (17 per cento).

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO IL SESSO.

SESSO	Ogni 100 condannati					
	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Uomini. . . . .	81.71	81.77	82.79	83.79	82.66	83.04
Donne . . . . .	18.29	18.23	17.21	16.21	17.34	16.96

Le proporzioni variano secondo le specie della delinquenza; la quale presso le donne è ristretta ad alcune categorie di reati. Oltre all'omicidio d'infante e al procurato aborto (delitti commessi quasi esclusivamente da donne), queste hanno una parte considerevole anche nei reati di lenocinio.

Nelle diffamazioni e nelle ingiurie le cifre proporzionali fra uomini e donne si uguagliano a un dipresso, mentre poi negli omicidii, nelle lesioni ed in altri delitti prendono il sopravvento gli uomini.

*Condannati divisi per età.* — Vediamo come si dividono i condannati per età, cominciando dall'esporre le proporzioni percentuali per ogni gruppo di età nei singoli anni.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO L'ETÀ.  
(*Proporzioni percentuali*).

E T À	Ogni 100 condannati					
	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Minore degli anni 14 . . . . .	2.23	2.50	2.25	2.12	2.54	2.40
Dai 14 anni a meno di 18 . . . . .	9.31	9.95	9.36	9.18	9.21	9.21
» 18 anni a meno di 21 . . . . .	11.42	11.25	11.34	11.16	11.77	11.67
» 21 anni a meno di 25 . . . . .	14.11	12.99	13.54	13.64	13.95	14.25
» 25 anni a meno di 30 . . . . .	14.22	15.35	15.63	15.49	14.45	14.19
» 30 anni a meno di 40 . . . . .	21.52	20.98	21.22	21.47	20.91	21.22
» 40 anni a meno di 50 . . . . .	13.59	13.54	13.58	13.95	13.82	13.71
» 50 anni a meno di 60 . . . . .	8.12	7.84	7.87	7.95	8.02	8.08
» 60 anni a meno di 70 . . . . .	3.78	3.87	3.65	3.61	3.76	3.75
» 70 anni in poi . . . . .	0.99	1.07	0.99	1.01	1.07	0.99

Ma per determinare la tendenza al delitto secondo le età conviene paragonare ciascuna classe di condannati con la popolazione della età medesima.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO L'ETÀ.  
(*Proporzioni per abitanti*).

E T À	Condannati	
	Cifre effettive (Totale dei 5 anni 1891-95) \	Medie annuali rispetto a 100,000 abitanti di ciascun gruppo di età
Minore degli anni 14 . . . . .	17 831	131
Dai 14 anni a meno di 18 . . . . .	70 653	666
» 18 anni a meno di 21 . . . . .	86 303	1118
» 21 anni a meno di 25 . . . . .	103 233	1055
» 25 anni a meno di 30 . . . . .	113 006	1062
» 30 anni a meno di 40 . . . . .	159 483	832
» 40 anni a meno di 50 . . . . .	103 407	651
» 50 anni a meno di 60 . . . . .	59 971	474
» 60 anni a meno di 70 . . . . .	28 118	336
» 70 anni in poi . . . . .	7 726	177

La classe di età che ha maggiore frequenza di reati si osserva nel gruppo fra 18 e 21 anni; al quale tengono dietro i gruppi fra 21 e 25 e fra 25 e 30 anni.

Queste classi di età fra 18 e 30 anni danno forti proporzioni ai reati di *violenza e resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità* come pure agli *omicidii*, tanto qualificati ed aggravati, quanto semplici; alle *lesioni* ed alle *minacce*.

Talune specie di reati, come la *sottrazione da luoghi di pubblico deposito*, la *calunnia*, la *falsità in giudizio*, le *frodi nei commerci*, le *violenze carnali*, le *corruzioni di minorenni* ed anche le *usurpazioni* sono frequenti nelle età superiori ai 50 anni.

Facciamo un confronto dei condannati in Italia e in Germania divisi per età.

CONDANNATI IN ITALIA E IN GERMANIA DIVISI SECONDO L'ETÀ.

ETÀ	Italia (1891-95)		Germania (1893)	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti di ciascun gruppo di età	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti di ciascun gruppo di età
Non superiore a 21 anno (1) .	34 957	548	115 346	1 273
Da 21 a 40 anni . . . . .	75 144	949	216 623	1 631
Da 40 a 60 anni . . . . .	34 436	572	86 585	942
Oltre 60 anni. . . . .	7 169	281	11 169	277

A parte le differenze delle proporzioni, che dipendono dal maggior numero di condannati in Germania, la distribuzione della popolazione delinquente per età presenta nei due paesi un massimo nel gruppo fra 21 e 40 anni, a cui seguono, per l'Italia, quelli fra 40 e 60, e per la Germania il gruppo fra 12 e 21, mentre è quasi eguale la proporzione per gli individui di età superiore a 60 anni.

*Condannati divisi per stato civile.* — Per un calcolo di proporzioni togliamo, così dalla popolazione generale, come dal numero dei delinquenti, gli individui dell'uno e dell'altro sesso, che non hanno compiuti i 14 anni.

(1) L'imputabilità in Germania comincia a 12 anni ed in Italia a 9; perciò i due gruppi non si corrispondono esattamente nei due paesi.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO LO STATO CIVILE.  
(*Proporzioni per abitanti*).

STATO CIVILE	Condannati	
	Cifre effettive (Totale dei 5 anni 1891-95)	Medie annuali rispetto a 100,000 abitanti del corrispon- dente stato civile
Celibi o nubili . . . . .	371 157	978
Coniugati . . . . .	322 369	622
Vedovi . . . . .	27 626	292

In tutti i paesi i delinquenti celibi sono in maggior numero dei coniugati e dei vedovi, in paragone agli individui del rispettivo stato civile.

Mentre la popolazione da 14 anni compiuti in su, si compone di 53 coniugati, 37 celibi (o nubili) e 10 vedovi o vedove, il numero dei condannati si compone per più della metà di celibi; e i rapporti si mantengono quasi costanti, come lo dimostrano le cifre del sessennio.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO LO STATO CIVILE.  
(*Proporzioni percentuali*).

STATO CIVILE	Ogni 100 condannati (1)					
	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Celibi e nubili . . . . .	50.09	50.15	50.42	50.64	50.19	50.73
Coniugati . . . . .	44.35	44.36	43.87	43.45	43.85	43.54
Vedovi . . . . .	4.18	3.93	3.79	3.77	3.74	3.57

Passiamo a considerare le relazioni fra lo stato civile e le diverse specie di reati, o almeno le specie più importanti.

I seguenti rapporti sono dedotti paragonando (per gli anni 1891-95) il numero dei celibi, dei coniugati e dei vedovi condannati, per ciascun reato, rispettivamente a 100 celibi, a 100 coniugati ed a 100 vedovi condannati per qualunque specie di reato.

(1) La somma delle medie di ciascun anno non dà cento in totale a cagione dei condannati di stato civile ignoto; i quali furono 1.38 nel 1890; 1.56 nel 1891; 1.92 nel 1892; 2.14 nel 1893; 2.22 nel 1894; 2.16 nel 1895.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO LO STATO CIVILE E SECONDO  
LE PRINCIPALI SPECIE DI REATI.

SPECIE DEI DELITTI	Ogni 100 condannati dello stesso stato civile		
	Celibi	Coniugati	Vedovi
Minacce . . . . .	3.97	4.68	3.27
Delitti di pubblici ufficiali. . . . .	0.10	0.27	0.18
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di au- torità. . . . .	8.60	6.91	6.10
Calunnie, falsità in giudizio e si- mulazione di reato. . . . .	0.53	0.74	0.95
Delitti contro l'ordine pubblico . . . . .	0.40	0.23	0.13
Falsità in monete . . . . .	0.06	0.04	0.04
Falsità in atti . . . . .	0.23	0.33	0.31
Frodi nei commerci . . . . .	0.33	0.83	0.75
Incendi. . . . .	0.13	0.12	0.20
Violenze carnali ed atti di libidine	0.78	0.33	0.74
Corruzione di minorenni e ol- traggi al pudore. . . . .	0.60	0.26	0.64
Lenocinio. . . . .	0.08	0.16	0.63
Omicidii ( <i>esclusi gli infanticidi</i> ).	1.53	1.16	1.28
Omicidii d'infante . . . . .	0.03	0.03	0.10
Procurato aborto . . . . .	0.01	0.01	0.04
Lesioni personali volontarie. . . . .	23.51	23.45	15.66
Diffamazioni . . . . .	0.49	1.04	1.51
Ingiurie . . . . .	3.34	9.04	11.15
Furti . . . . .	38.73	32.54	36.90
Rapine, estorsioni e ricatti . . . . .	0.70	0.39	0.28
Truffe e frodi . . . . .	4.00	3.62	4.83
Danneggiamenti e usurpazioni. . . . .	3.10	3.61	3.02

Osserviamo che i celibi hanno, in paragone dei coniugati e dei vedovi, una maggiore frequenza di delitti di violenza, resistenza e oltraggio all'autorità, di delitti contro l'ordine pubblico, di violenze carnali, di omicidii e lesioni, di furti e rapine.

I coniugati figurano, di fronte ai celibi ed ai vedovi, in maggior proporzione per le minacce, per i delitti di pubblici ufficiali, per le

frodi commerciali e per i danneggiamenti e le usurpazioni. I vedovi, in paragone dei celibi e dei coniugati, sono condannati più spesso per i delitti di calunnia, falsità in giudizio, incendi, corruzione di minorenni, lenocinio (cioè per i reati più frequenti nelle età senili), omicidii d'infante e procurato aborto, come pure per le diffamazioni, per le ingiurie e per le truffe e frodi. Sarebbe interessante proseguire l'esame dello stato civile in relazione alle età; ma il lavoro di spoglio per questa combinazione sarebbe stato superiore ai mezzi di cui poteva disporre l'Ufficio.

Passiamo a studiare le *professioni* dei delinquenti. — La classificazione dei condannati secondo le professioni esercitate (nello stato di libertà) fu fatta secondo criterii alquanto diversi da quelli che servirono per il censimento generale della popolazione.

Mentre per quest'ultimo predomina il concetto delle grandi categorie di produzione, ossia dello scopo del lavoro, qui per la statistica penale consideriamo piuttosto il modo di applicazione del lavoro, le condizioni in cui questo si esercita e l'ambiente in cui opera l'agente. Così, per esempio, nel fare il censimento importa di conoscere quanti individui concorrano alla produzione dei filati e tessuti di cotone, separatamente dalla industria della lana e da quella della seta, mentre invece per la statistica penale interesse soprattutto di vedere quali influenze abbiano il lavoro sedentario (calzolai), il lavoro all'aperto (agricoltori), il maneggio di armi e la familiarità col sangue (macellai) e via dicendo. Ad ogni modo, anche seguendo criterii diversi nelle suddivisioni minori, si è cercato di far coincidere fra loro le grandi divisioni delle due statistiche, in guisa da agevolare quanto più fosse possibile i confronti.

Cominciamo dal fare alcune grandi categorie di professioni, secondo le due statistiche.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO LA PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE.

P R O F E S S I O N E od occupazione	Popolazione da 14 anni in su secondo il censimento 31 dicembre 1881	Condannati da 14 anni in su	
		Cifre effettive (Totale dei 5 anni 1891-95)	Medie annuali rispetto a 100,000 occupati nelle rispettive professioni
Occupati nell'agricoltura . . . . .	8 055 715	406 421	1 009
Occupati nell'industria, in arti e mestieri. . . . .	3 500 504	149 783	856
Occupati nel commercio, nel- l'industria dei trasporti, nella navigazione e nella pesca . . .	1 156 164	96 971	1 677
Impiegati e liberi professionisti	743 116	14 186	382
Personale di servizio. . . . .	561 416	11 536	411

Le persone occupate nei commerci (negozianti, rivenditori, sensali, ecc.) danno la più alta proporzione complessiva (1677 condannati per 100,000 abitanti), mentre quelle occupate nell'agricoltura hanno soltanto 1009 condannati per 100,000 abitanti e ne hanno 856 quelle occupate nelle industrie.

La delinquenza dei commercianti si può spiegare colla maggiore attività di affari; e forse la proporzione per essi apparisce anche maggiore del vero, se si riflette che la popolazione addetta ai commerci è divenuta comparativamente più numerosa dopo l'ultimo censimento eseguito (1881), mentre è diminuita la proporzione della classe agricola rispetto alla popolazione complessiva del Regno, attesa l'applicazione del lavoro meccanico all'industria agraria e per il fatto dell'emigrazione. Inoltre la classe commerciale, non solo ha una delinquenza propria, per frodi commerciali e per bancherotte, ma ha la sua parte nelle truffe ed appropriazioni indebite, nei reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

Le persone occupate nei commerci hanno proporzioni elevate per le *violenze all'autorità* (15 per 100), per le *lesioni* (21 per 100) e *pei furti* (22 per 100). È minima la delinquenza di questa classe nei reati di *omicidio*.

Quanto agli agricoltori, sono frequenti fra essi i condannati per *furto* (46 su 100) e quelli per *lesioni* (23 su 100).

La popolazione occupata nelle industrie ha pur essa un rapporto elevato di condannati per *furto* e per *lesioni*; ma contribuisce più delle classi agricole, al bilancio della delinquenza per *violenze* e

*resistenze* (11 per cento), per *diffamazioni* e *ingiurie* (7 per cento), per *truffe* e *frodi* (5 per cento).

Passiamo ad esaminare alcuni gruppi di professioni, cominciando da quelle esercitate dagli uomini.

UOMINI CONDANNATI PER DELITTI CLASSIFICATI PER ALCUNE SPECIE  
DI PROFESSIONI OD OCCUPAZIONI.

PROFESSIONE od occupazione	Uomini da 14 anni in su secondo il censimento 31 dic. 1881	Condannati da 14 anni in su	
		Cifre effettive (Totale del 5 anni 1891-95)	Medie annuali rispetto a 100,000 uomini occupati nelle rispettive professioni
Agricoltori che coltivano terreni propri, fittaiuoli, mezzadri, fattori, ecc.	2 022 206	38 589	382
Contadini a salario fisso, giornalieri, braccianti, pastori, mandriani, boscaioli . . . . .	3 188 527	308 477	1 935
Occupati nelle miniere e nelle cave . . . . .	59 784	7 099	2 375
Occupati nelle industrie edilizie. . . . .	339 978	31 960	1 880
Occupati nelle industrie tessili, meccaniche, alimentari, ecc., ed occupati in arti e mestieri . . . . .	1 086 614	69 292	1 275
Calzolai . . . . .	273 271	25 867	1 893
Macellai . . . . .	33 736	6 597	3 911
Occupati in alberghi, osterie, caffè, ecc.	92 449	5 705	1 234
Venditori di commestibili e combustibili . . . . .	243 718	19 898	1 633
Occupati in altre specie di commerci	215 272	16 648	1 547
Occupati nella navigazione e nella pesca . . . . .	126 416	7 038	1 112
Occupati nell'industria dei trasporti . . . . .	271 793	36 622	2 695
Impiegati pubblici . . . . .	95 919	1 644	343
Impiegati privati . . . . .	73 452	3 951	1 076
Addetti ai servizi domestici e personale di basso servizio nelle Amministrazioni pubbliche e private . . . . .	177 000	7 406	837
Esercenti professioni liberali, insegnanti, pittori, scultori, compositori di musica, ecc. . . . .	145 188	3 113	429
Esercenti mestieri girovaghi . . . . .	27 739	6 571	4 738
Capitalisti e pensionati. . . . .	418 056	9 287	444



Tra le classi che presentano proporzioni molto alte di condannati troviamo gli esercenti mestieri girovaghi (4738 condannati su 100,000 della classe). Ciò si spiega appunto per la vita nomade, che porta seco, per lo più, l'assenza di vincoli di famiglia e l'incertezza dei mezzi di sussistenza; tuttavia dobbiamo ammettere con riserva quelle proporzioni, non sapendo noi fino a qual punto coincidano tra loro i criteri che hanno diretta la classificazione delle schede del censimento e quelli della statistica giudiziaria, per ciò che concerne le professioni esercitate.

Anche i *macellai* hanno un'alta proporzione di condannati (3911 delinquenti su 100,000 abitanti della loro classe).

Gli addetti alle industrie dei trasporti (*carrettieri e vetturali*) presentano una delinquenza inferiore a quella degli *esercenti mestieri girovaghi* e dei *macellai*, ma sempre molto alta (2695 condannati su 100,000 abitanti).

Seguono gli *occupati nelle miniere e nelle cave* (con una proporzione di 2375 su 100,000 abitanti) i contadini a salario fisso, giornalieri, pastori, ecc. (con una proporzione di 1935 su 100,000 abitanti) e i *calzolai*, con una proporzione di 1893 condannati su 100,000 abitanti esercenti questo mestiere.

Passiamo alle classi di persone che delinquono meno.

Lasciamo da parte gli individui appartenenti all'esercito ed alla marina da guerra, perchè questi figurano nelle nostre statistiche penali solo pei reati sottoposti alla giurisdizione ordinaria, e non per quelli puniti dai Tribunali militari, quando anche si tratti di reati previsti dal diritto comune, come furti, lesioni, omicidii. Esclusi adunque i militari, la classe che dà il minor contingente di condannati (429 su 100,000) è quella degli *esercenti professioni liberali*.

Il *personale di servizio* (domestici e basso personale delle amministrazioni pubbliche e private), dà in complesso una cifra bassa di condannati (837 su 100,000 abitanti).

Riguardo alle donne, raccogliamo nel seguente prospetto le principali notizie per la delinquenza in rapporto colla professione esercitata.

DONNE CONDANNATE PER DELITTI CLASSIFICATE PER ALCUNE SPECIE  
DI PROFESSIONI OD OCCUPAZIONI.

PROFESSIONE od occupazione	Donne da 14 anni in su secondo il censimento 31 dic. 1881	Condannate da 14 anni in su	
		Cifre effettive (Totale dei 5 anni 1891-95)	Medie annuali rispetto a 100,000 donne occupate nelle rispettive professioni
Donne che coltivano terreni propri, fittaiuole, mezzadre, ecc. . . . .	709 428	3 401	96
Contadine a salario fisso, giornaliere, braccianti . . . . .	2 135 554	55 954	524
Occupate nelle industrie minerarie, edilizie, tessili, alimentari, del ta- bacco ed in arti e mestieri . . . . .	1 360 027	12 667	186
Cucitrici, sarte e modiste . . . . .	380 830	2 898	152
Venditrici di commestibili e combu- stibili . . . . .	99 783	2 371	475
Occupate in alberghi, osterie, caffè, birrerie, ecc. . . . .	62 106	989	318
Addette ai servizi domestici . . . . .	376 457	4 055	215
Levatrici . . . . .	11 035	175	317
Impiegate e libere professioniste . . . . .	53 971	112	42
Capitaliste e pensionate . . . . .	522 428	820	31
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	3 714 298	40 593	219
Esercenti mestieri girovaghi . . . . .	5 312	733	2 760

Troviamo anche per le donne la più alta proporzione fra quelle che esercitano mestieri girovaghi (2760 condannate su 100,000 abitanti della classe). Vengono poi, a notevole distanza, le contadine salariate e le braccianti (524 su 100,000 abitanti), le venditrici di commestibili (475 su 100,000 abitanti) e le donne occupate in locande, caffè, osterie, birrerie, ecc. (318 su 100,000 abitanti).

Danno contributi minimi alla delinquenza le donne che appartengono ai ceti che vivono di rendita o di pensione (31 su 100,000 donne della medesima classe) e le donne occupate in impieghi pubblici e le professioniste (42 su 100,000 abitanti).

Importa altresì conoscere il rapporto in cui sono, per la delinquenza, i salariati rispetto ai padroni o direttori di officina.

E quantunque sia ancora più difficile trovare per questa suddivisione elementi omogenei nel censimento, che non sia per il confronto, già tanto malagevole, delle professioni, tuttavia i risultati sembrano essere assai verosimili.

CONDANNATI PER DELITTI DIVISI SECONDO L'OCCUPAZIONE  
E SECONDO CHE ERANO PADRONI O DIPENDENTI.

PROFESSIONE od occupazione	Proprietarii, padroni, dirigenti	Salariati, dipendenti
	ogni 100,000 abitanti	
Occupati nell'agricoltura .	307	1 369
Occupati nell'industria, in arti e mestieri . . . . .	678	861
Occupati nel commercio. .	1 278	1 585

Così nelle professioni industriali, come nel commercio, si trova, com'è naturale di attendersi, una maggiore delinquenza fra gli operai e dipendenti, che non fra i principali o padroni.

Questa maggiore frequenza però non è eguale in tutte le professioni.

Fra i macellai la delinquenza dei padroni supera quella dei loro dipendenti. Ma le anomalie, e talvolta perfino l'inversione di rapporti, possono dipendere dalla diversità dei criteri seguiti nel classificare la popolazione, da un lato, nel censimento, e dall'altro, nelle statistiche penali.

## VI.

### Recidivi.

Per gli anni 1890-95 ci siamo dovuti limitare alle notizie principali sulla recidiva, ma l'importanza del tema richiederà nelle statistiche future un maggiore svolgimento.

La nostra statistica considera tutte le condanne riportate precedentemente, comprese quelle che non danno luogo alla recidiva legale, secondo gli articoli 80, 84, del Codice penale.

Il numero dei recidivi è di circa 38,000 all'anno, ossia 25 ogni cento condannati. È però da osservare che da 35,958, quanti erano

nel 1890, i recidivi salirono a 45,579 nel 1895; ma ciò è probabilmente effetto di una maggiore diligenza adoperata nel compilare le schede.

Nel seguente prospetto è dato il numero effettivo e proporzionale dei recidivi in ciascuno degli anni 1890-95 e colla distinzione del sesso.

CONDANNATI RECIDIVI DIVISI SECONDO IL SESSO.

ANNI	In totale		Uomini		Donne	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati maschi	Cifre effettive	Ogni 100 condannati donne
1890 . .	35 958	27. 42	31 894	29. 75	4 064	16. 94
1891 . .	35 938	25. 02	32 178	27. 39	3 760	14. 36
1892 . .	36 227	24. 31	32 720	26. 52	3 507	13. 68
1893 . .	36 144	25. 52	32 889	27. 72	3 255	14. 18
1894 . .	36 619	24. 17	33 056	26. 42	3 563	13. 56
1895 . .	45 579	27. 13	41 542	29. 78	4 037	14. 17

Esaminiamo ora il numero delle condanne già riportate e l'indole dei delitti commessi dai recidivi :

CONDANNATI RECIDIVI CLASSIFICATI SECONDO LE CONDANNE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE E L'INDOLE DEI DELITTI COMMESSI.

ANNI	Numero delle sentenze di condanna precedentemente incorse						Indole dei delitti precedentemente commessi		
	1 condanna	da 2 a 5	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 25	più di 25	che violavano la stessa disposizione di legge	preveduti dallo stesso capo del Codice	preveduti da altro capo del codice
1890 . . . .	45. 34	43. 65	8. 34	1. 93	0. 59	0. 15	62. 98		62. 36
1891 . . . .	47. 32	43. 35	7. 01	1. 55	0. 68	0. 09	42. 48	27. 63	58. 61
1892 . . . .	48. 01	44. 46	6. 03	1. 13	0. 32	0. 05	43. 86	21. 69	61. 22
1893 . . . .	48. 29	44. 27	5. 80	1. 17	0. 44	0. 03	42. 90	20. 62	62. 40
1894 . . . .	48. 55	44. 13	5. 83	1. 07	0. 36	0. 06	42. 53	21. 69	61. 34
1895 . . . .	45. 88	45. 57	6. 81	1. 22	0. 46	0. 06	41. 90	22. 43	63. 38

(Cifre proporzionali ogni 100 condannati recidivi)

I recidivi che avevano avuta precedentemente una sola condanna, sono quasi la metà del numero totale (47 su 100); 44 su 100 avevano riportato da due a cinque condanne; ma non è un numero trascurabile neppure quello dei condannati che avevano riportato più di 6 condanne, essendo costoro il 9 per cento del totale. Vediamo fra gli imputati quanti avevano già subito più di 16 condanne, e quanti più di 25. Questi ultimi sono già contati, s'intende, tra coloro che ne avevano avute più di 16.

ANNI	Recidivi			
	più di 16 volte		più di 25 volte	
	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi
1890. . .	266	0.74	54	0.15
1891. . .	276	0.77	32	0.09
1892. . .	135	0.37	18	0.05
1893. . .	169	0.47	11	0.03
1894. . .	152	0.42	21	0.06
1895. . .	238	0.52	26	0.06

Esaminiamo la recidiva rispetto all'indole dei delitti precedentemente commessi.

Più della metà dei recidivi (65 per 100) è ricaduta nell'identica specie di reati, ovvero in reati affini a quelli già commessi.

La recidiva generica è costituita da più della metà dei recidivi (61 su 100).

Su 100 condannati minorenni, 16 avevano avuto altre condanne, mentre pei maggiorenni la proporzione è molto più alta (28 per cento). Se però si riflette che per i condannati minorenni è minore il tempo (dai 14 ai 21) durante il quale potevano divenire recidivi, quella proporzione di 16 per cento è abbastanza forte, in confronto a quella dei recidivi maggiorenni.

## VII.

### **Pene inflitte e rapporto fra le assoluzioni e le condanne.**

La proporzione dei prosciolti (quale risulta dalle schede) è poco maggiore di quella dei condannati. I primi sono un po' più del 50 per cento dei giudicati e i secondi un po' meno della metà del totale degli imputati giudicati (1).

Per la maggior parte dei condannati (V. tabella n. 3 a pag. 51) (75 per cento) fu pronunciata la pena della *reclusione*. La *detenzione* ebbe scarsa applicazione (9 su 100). Essa fu applicata in misura più larga nel 1890 che non negli anni posteriori, perchè in quell'anno, non ostante l'introduzione della nuova legge penale, continuò ad aver vigore in parte l'antica, e la pena del carcere inflitta in base ai cessati Codici sardo e toscano si doveva, come è noto, convertire nella detenzione. Ora però si può ritenere che la proporzione dei condannati alla detenzione rappresenti la reale applicazione della pena.

I condannati alla multa sono il 15 per cento del totale. Questa cifra si riferisce ai soli condannati ai quali fu inflitta la multa come pena principale, cioè non congiuntamente ad altre pene detentive, e non si conosce quindi il totale numero delle persone effettivamente condannate a pagare una pena pecuniaria all'Erario.

Pochi sono i condannati *all'ergastolo* (0. 07), che si può infliggere soltanto ai colpevoli di *omicidio qualificato* e di delitti contro la sicurezza dello Stato.

Oltre la specie della pena, occorre vederne la gravità, dedotta dalla durata delle pene detentive e dall'importanza di quelle pecuniarie.

(1) Le statistiche fatte in base ai registri giornalieri, danno proporzioni alquanto diverse, e cioè circa 46 condannati su 100 giudicati nel quinquennio 1892-96. Non vi può essere però coincidenza fra queste notizie per la circostanza che, come abbiamo detto, le schede riguardano il *giudizio definitivo*, e sono fatte per i soli delitti, non per le contravvenzioni, mentre invece le cifre ricavate dai registri comprendono anche i giudizi per le contravvenzioni. Essendo gl'imputati per contravvenzioni quasi sempre condannati (perchè per questi vi è già quasi la certezza della colpevolezza nel verbale dell'agente), si spiega facilmente come sia maggiore il numero dei condannati nelle statistiche fatte in base ai registri.

La reclusione fu applicata per 45 condannati per cento fino ad un mese e per 19 per una durata da uno a 6 mesi. La grande maggioranza adunque dei condannati ebbe condanne lievi, il che vuol dire che furono dichiarati colpevoli di reati di poca gravità (lesioni lievissime o lievi, ingiurie, minacce, furti semplici).

I condannati alla *reclusione* per un tempo fra 6 mesi e 5 anni sono poco più del 10 per cento; quelli fra 5 e 15 anni giungono appena all'uno per cento; i condannati infine da 15 a 24 anni sommano a 1905 in cifre effettive secondo la somma del quinquennio 1891-95 e quelli condannati per oltre il limite massimo della reclusione, ossia per oltre 24 anni a 911.

I condannati alla multa l'ebbero quasi tutti (90 per cento) in una misura non superiore a 100 lire; il che conferma l'osservazione fatta più sopra, che la massima parte dei condannati in Italia lo furono per reati di lieve importanza.

Vediamo le proporzioni dei *condannati* per cento giudicati nelle varie specie dei reati (Vedi prospetto n. 4, pag. 52 e 53).

La maggiore proporzione dei condannati a 100 giudicati si trova per le *lesioni gravi e gravissime* (82 condannati su 100); seguono i condannati per *violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità* (77 condannati su 100); quelli per *omicidii semplici ed oltre l'intenzione* (75 su 100); per *furti* (72 su 100), e, con proporzioni quasi uguali a quest'ultimi, i condannati per *falsità in monete e in carte di pubblico credito*, per *corruzioni di minorenni* e per *oltraggi al pudore*.

Invece le *diffamazioni* e le *ingiurie*, danno uno scarso numero di condannati (17 su 100 portati al giudizio, i primi, 21 i secondi) e sono essi che contribuiscono principalmente ad abbassare la proporzione dei condannati per il totale dei delitti. Ciò accade per effetto della remissione della querela che può essere presentata anche durante il giudizio.

Così pure e per le stesse ragioni, si trova un numero scarso di condannati (23 su 100 giudicati) per le *usurpazioni* ed i *danneggiamenti*; per i *delitti contro la libertà* (33 su 100) fra i quali sono compresi i delitti contro le *libertà politiche* e contro la *libertà dei culti* che difficilmente sono seguiti da condanna.

Una cifra esigua di condannati si trova per i *delitti commessi da pubblici ufficiali* (35 su 100).

I condannati per omicidio *qualificato od aggravato* sono circa 63 su 100 giudicati, e quelli per *rapine, estorsioni e ricatti* 68 su 100.

## VIII.

### Della liberazione condizionale e della condanna condizionale.

Nelle statistiche precedenti si dava annualmente il numero dei liberati sotto condizione, a norma del Codice penale del 1889. Si dividevano costoro per sesso e per età; si distinguevano secondo la recidività, la durata della pena che rimaneva da scontare, e si diceva per quali reati era stata pronunciata l'ultima condanna. Inoltre si diceva quante fra le domande pervenute al Ministero della giustizia erano state accolte, e quante respinte, e per queste ultime si facevano conoscere i motivi del rigetto.

Per la prima volta nella statistica del 1896 queste notizie sono messe in relazione colle varie specie di reati. Le domande di liberazione condizionale, sulle quali fu provveduto nel 1896, furono 499, e a soli 91 di questi condannati fu concessa la libertà condizionata.

Vediamo il numero delle liberazioni chieste e di quelle autorizzate dal 1891 in poi:

A N N I	Domande di liberazione condizionale sulle quali fu provveduto in merito	
	Domande	Liberati condizionatamente
1891 . . . . .	285	25
1892 . . . . .	774	81
1893 . . . . .	459	50
1894 . . . . .	475	42
1895 . . . . .	446	54
1896 . . . . .	499	91

La prudenza esige che si vada cauti nel concedere questo beneficio, essendo cosa difficile avere la prova del ravvedimento, quale si richiede per la natura stessa dell'istituto; nè sempre si può



avere certezza dell'emenda del condannato, dalla condotta da lui tenuta sotto la disciplina degli stabilimenti penitenziari.

D'altra parte però, le Direzioni degli stabilimenti e i Consigli di sorveglianza possono adoperare tali cautele nel dare informazioni e pareri sulle domande di liberazione condizionale, che forse si potrebbe senza danno tentarne una più estesa applicazione. Ricordiamo a questo proposito che un Ministro Guardasigilli, l'onorevole Gianturco, che oggi abbiamo l'onore di contare fra noi come collega, raccomandò con circolari ai Procuratori generali, d'accordo col Ministero dell'interno, che si fosse più larghi nelle proposte per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Fra coloro che furono liberati condizionalmente, 68 erano stati condannati per omicidio (75 per cento); 10 (11 per cento) avevano riportate condanne per falsità in atti od in monete e 7 (8 per cento) per omicidio d'infante. Per gli altri reati le proporzioni sono inferiori.

Sulle 499 domande pervenute al Ministero, i pareri delle autorità carcerarie (Direttore e Consiglio di sorveglianza) furono favorevoli per la metà delle domande; l'Autorità giudiziaria ne propose l'accoglimento per un quarto e il Ministero concesse l'invocato beneficio a un quinto solamente dei condannati.

Quanto ai motivi che determinarono il rifiuto della domanda, per 300 (73 su 100) dei 408 condannati che l'avevano presentata essa fu respinta per non essere abbastanza provato il ravvedimento, per 73 (18 su 100) fu dichiarata inammissibile perchè nel tempo corso dalla domanda stessa al procedimento i condannati avevano terminato di scontare la pena, ovvero erano stati ammessi al beneficio di un'amnistia; per pochi altri la domanda non fu accolta per altri motivi.

Dei 91 ammessi alla liberazione condizionale, 83 erano uomini e 8 donne, e di queste una era minorenni; gli altri tutti erano maggiorenni.

Ricordiamo che non può ottenere la liberazione chi abbia riportato due condanne per qualsiasi delitto, se la pena superi 5 anni, oppure anche una sola per reati di omicidio o furto qualificato. Perciò il numero dei recidivi è piccolo: 15 (ossia 16 su 100). Racogliamo le principali notizie nel seguente specchio:

CONDANNATI CHE CHIESERO LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, CLASSIFICATI  
SECONDO IL REATO COMMESSO E SECONDO L'ESITO DELLA DOMANDA.

SPECIE DEI REATI	Condannati che chiesero la libertà condizionale	Esito della domanda	
		Rigetto	Accoglimento
Reati di pubblici ufficiali . . .	5	4	1
Falsità in moneta . . . . .	20	16	4
Falsità in atti . . . . .	17	11	6
Incendio . . . . .	7	6	1
Contro il buon costume . . .	18	17	1
Omicidii d'ogni specie ( <i>esclusi gli omicidii d'infante</i> ) . .	373	305	68
Omicidio d'infante . . . . .	12	5	7
Lesioni personali volontarie .	8	8	..
Furti . . . . .	26	25	1

Dalle quali cifre si deduce che la liberazione fu accordata con maggior frequenza pei reati di omicidio d'infante (quasi sei decimi delle domande furono accolte), mentre per il furto la proporzione è la più bassa.

Nell'ammettere questo istituto della liberazione condizionale il legislatore italiano fu prevenuto da parecchi altri Stati (1). L'Inghilterra introdusse fino dal 1853 nei suoi statuti, sotto il nome di *licence to be at large*, la liberazione condizionale, che ora è regolata da vari statuti (2).

La liberazione condizionale si accorda, in generale, solo ai condannati a pene temporanee; ma in Inghilterra ed in Ungheria è ammessa anche per coloro che furono condannati a perpetuità.

Quanto alle condizioni per accordarla, in alcuni Stati si richiede che il condannato abbia scontato i tre quarti della pena (Inghilterra); altrove bastano i due terzi (Cantone di Zurigo) o la metà

(1) La liberazione condizionale è ammessa dal Codice germanico (1870), dall'ungherese (1878), dall'olandese (1881), da quello austriaco, ecc., in alcuni Cantoni svizzeri, in Francia dalla legge del 14 agosto 1885 e nel Belgio.

(2) Il primo è quello del 20 agosto 1853; altri furono emanati nel 25 luglio 1864 e 21 agosto 1871 (42 e 43 Vict. cap. 55).

(Francia). Dappertutto essa è revocabile, se colui che fu ammesso a goderne divenga recidivo o non adempia alle condizioni impostegli.

Sarebbe interessante il vedere quale uso si sia fatto di questo istituto negli Stati esteri, e dove esso abbia ricevuta un'applicazione più estesa. Disgraziatamente le notizie fanno difetto nelle statistiche giudiziarie e carcerarie dei vari paesi. Abbiamo solo pochi dati per il Belgio.

Le notizie sulla liberazione condizionale non potendosi ricavare dagli atti processuali, poichè si tratta di un provvedimento dato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, dopo che la sentenza è stata messa in esecuzione da un tempo più o meno lungo, l'Ufficio di statistica ricorre ad un archivio apposito, tenuto presso il Ministero della giustizia, col mezzo di schede individuali, che rappresentano l'istruzione di questi affari.

Al 31 dicembre 1895 le domande di liberazione condizionale erano state nel Belgio 2176, e di esse 1205 furono accolte (55.36 su 100). Non solo adunque le domande di liberazione condizionale sono molto più numerose che presso noi, soprattutto se si tien conto della popolazione e del numero dei condannati dei due paesi; ma anche si è molto più larghi nell'accogliere le domande.

Nel Belgio, solo a 43 dei 1205 liberati condizionalmente fu revocata la concessione; nel più dei casi per recidiva in furto. Nel 1895 più di 800 (855) liberati avevano terminato il loro periodo di prova, senza aver dato luogo a gravi osservazioni.

*Sulla condanna condizionale.* — La legislazione penale italiana non conosce finora la condanna condizionale.

La nostra Commissione ha espresso l'anno scorso il desiderio che l'Ufficio della statistica giudiziaria presentasse in una prossima sessione alcuni dati comparativi su tale istituto, nei paesi in cui esso è accolto, acciocchè l'esperienza fatta altrove possa giovare anche al legislatore italiano. Le poche note che seguono varranno a soddisfare in qualche misura il voto espresso.

Il primo esperimento della condanna condizionale pare sia stato fatto nel Massachusetts nel 1869, imitato poi dalle leggi di altri Stati dell'Unione americana.

L'Inghilterra l'adottò con legge dell'8 agosto 1887; seguirono

il Belgio (31 marzo 1888); la Francia (marzo 1891); il Lussemburgo (1892), il Cantone di Ginevra (1892), il Portogallo (1893). Pure alcuni Stati della Germania (Sassonia-Meiningen, Brema, Württemberg) fra il 1896 e il 1897 introdussero nelle loro leggi penali quest'istituto sebbene con molte cautele.

Riuniamo qui appresso alcune notizie statistiche sull'applicazione di questo istituto, che abbiamo potuto trovare per il Belgio, la Francia e l'Inghilterra.

Da una relazione presentata alla Camera dei deputati del Belgio, dal Ministro della giustizia, il 30 giugno 1897, si ricava il numero delle condanne condizionali pronunciate negli anni dal 1888 al 1895.

CONDANNE CONDIZIONALI PRONUNCIATE NEL BELGIO  
NEGLI ANNI 1888-1895.

ANNI	Condanne correzionali e di polizia		
	Numero complessivo	pronunciate condizionalmente	
		Cifre affettive	Ogni 100 condannati
1888-89 . . . .	284 279	13 195	5
1890 . . . . .	162 791	14 309	9
1891 . . . . .	197 139	21 193	11
1892 . . . . .	195 460	37 510	19
1893 . . . . .	185 886	46 698	25
1894 . . . . .	191 870	51 248	26
1895 . . . . .	186 731	51 107	27

I Tribunali correzionali e di polizia del Belgio hanno fatto adunque un'applicazione sempre più frequente della condanna condizionale; la quale fu accordata nei primi due anni nella proporzione del 5 per cento del totale numero delle condanne, e nel 1895 nella proporzione di 27 per cento.

Ora, per sapere se questo istituto porta buoni frutti, conviene esaminare in quanti casi si dovette revocare il beneficio perchè il condannato condizionalmente ha commesso un nuovo reato.

CONDANNE CONDIZIONALI REVOCATE NEL BELGIO  
NEGLI ANNI 1888-1895.

A N N I	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 condannati
1888-89 . . . . .	246	2
1890 . . . . .	332	2
1891 . . . . .	705	3
1892 . . . . .	1 326	3
1893 . . . . .	1 648	3
1894 . . . . .	1 761	3
1895 . . . . .	2 260	4

È cresciuto adunque il numero dei recidivi; ma l'aumento di questi è inferiore, comparativamente, all'aumento del numero di quelli che ebbero condanna condizionale.

Oltre a ciò, mentre la recidiva fra i condannati condizionalmente è del 4 per cento, la recidiva fra gli imputati condannati senza condizione, oltrepassa il 50 per cento. Onde a ragione il Ministro della giustizia nel Belgio poté dire, come conclusione del suo rapporto: « *les faits ne démentent pas les espérances des auteurs de la loi.* »

*Condanna condizionale in Francia.* — La legge, chiamata, dal nome del suo proponente, legge Béranger (marzo 1891), introdusse nella legislazione francese questo istituto.

Nel triennio 1892-94 il numero delle condanne condizionali in relazione al numero complessivo delle condanne correzionali e di polizia ha variato come segue:

CONDANNE CONDIZIONALI PRONUNCIATE IN FRANCIA  
NEGLI ANNI 1892-1895.

ANNI	Condanne correzionali e di polizia		
	Numero complessivo	pronunciate condizionalmente	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1892 . . . . .	216 908	11 768	5
1893 . . . . .	231 501	21 377	9
1894 . . . . .	229 832	20 404	8

Trattandosi di un istituto da poco tempo accolto nella legislazione, è naturale che l'applicazione ne sia stata finora molto cauta. Però, contrariamente a quanto è avvenuto nel Belgio, dove subito dopo i primi anni la cifra dei condannati condizionalmente raddoppiò in relazione al numero dei condannati in totale, in Francia questa proporzione è divenuta sempre più bassa.

Nonsarebbe lecito però dedurre da questa circostanza che l'istituto di cui parliamo sia caduto nell'insuccesso. L'esperienza è troppo breve perchè se ne possa trarre qualunque conclusione.

*Condanna condizionale in Inghilterra.* — La condanna condizionale (*Probation of first offenders Act*) è applicata in Inghilterra quasi esclusivamente per i reati giudicati sopra atto d'accusa (*indictable offences*), per la maggior parte dalle Assise (*Assizes*) e dalle Sessioni trimestrali dei giudici di pace (*Quarter Sessions*), ed in piccola parte dai giudici di pace e dai magistrati di polizia (*Courts of Summary Jurisdiction*).

Per gli altri reati giudicati sommariamente (*offences determined summarily*) e che riguardano il maggior numero dei condannati, la condanna condizionale si applica rarissimamente.

Dalle statistiche criminali dell'Inghilterra e Paese di Galles ricaviamo per gli ultimi anni il numero dei condannati condizionalmente per reati giudicati sopra atto d'accusa (*indictable offences*).

CONDANNE CONDIZIONALI PRONUNCIATE IN INGHILTERRA  
E NEL PAESE DI GALLES NEGLI ANNI 1893-96.

ANNI	Numero dei condannati		
	Numero complessivo	condizionalmente	
		Cifre effettive	Ogni 100 del totale
1893 . . . . .	43 837	3 558	8
1894 . . . . .	43 522	3 931	9
1895 . . . . .	39 666	3 690	9
1896 . . . . .	39 737	3 873	10

Da queste cifre si deduce che la condanna condizionale si applica in Inghilterra con maggior frequenza che in Francia, ma più scarsamente che nel Belgio.

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

### 1. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI NEGLI ANNI 1879-1896.

ANNI	Reati denunciati		Reati sottoposti ad istruzione		Reati giudicati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
<i>Totale dei reati.</i>						
<i>(Delitti e Contravvenzioni).</i>						
1879. . . . .	..	..	230 678	824. 97	..	..
1880. . . . .	..	..	244 985	870. 97	..	..
1881. . . . .	..	..	204 215	721. 77	..	..
1882. . . . .	..	..	208 643	733. 12	..	..
1883. . . . .	..	..	206 636	721. 28	305 063	1 064. 85
1884. . . . .	..	..	202 054	700. 67	336 944	1 168. 40
1885. . . . .	..	..	198 040	682. 29	349 666	1 204. 71
1886. . . . .	..	..	210 683	721. 16	371 498	1 271. 58
1887. . . . .	526 300	1 789. 93	210 316	715. 28	324 866	1 104. 82
1888. . . . .	552 997	1 868. 73	223 784	756. 23	347 287	1 173. 54
1889. . . . .	571 427	1 918. 83	231 739	751. 43	370 096	1 242. 77
1890. . . . .	609 873	2 034. 96	245 782	820. 10	403 802	1 347. 37
1891. . . . .	650 742	2 157. 75	260 490	863. 74	445 371	1 476. 77
1892. . . . .	661 479	2 179. 70	269 780	888. 98	471 684	1 554. 26
1893. . . . .	660 905	2 164. 36	271 968	890. 65	453 308	1 484. 51
1894. . . . .	705 012	2 294. 59	275 401	896. 34	472 866	1 539. 03
1895. . . . .	726 029	2 348. 57	283 937	918. 52	493 018	1 594. 82
1896. . . . .	767 125	2 466. 50	288 464	927. 48	527 867	1 697. 22

### *Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali.*

1880. . . . .	..	..	21 553	76. 63	..	..
1881. . . . .	..	..	17 580	62. 13	..	..
1882. . . . .	..	..	17 259	60. 64	..	..
1883. . . . .	..	..	18 402	64. 23	..	..
1884. . . . .	..	..	19 076	66. 15	..	..
1885. . . . .	..	..	17 897	61. 65	113 599	391. 38
1886. . . . .	..	..	19 889	68. 08	121 789	416. 88
1887. . . . .	168 870	574. 32	12 430	42. 27	126 721	430. 93
1888. . . . .	180 359	609. 48	22 624	76. 45	140 065	473. 30
1889. . . . .	195 932	657. 94	25 073	84. 19	151 720	509. 46
1890. . . . .	226 769	756. 66	21 000	70. 07	191 949	640. 48
1891. . . . .	239 163	793. 02	21 939	72. 75	207 479	687. 95
1892. . . . .	247 221	814. 63	23 466	77. 33	227 447	749. 47
1893. . . . .	241 485	790. 84	24 942	81. 68	203 137	665. 26
1894. . . . .	263 143	856. 45	22 716	73. 93	207 368	674. 92
1895. . . . .	267 834	866. 42	21 815	70. 57	217 858	704. 75
1896. . . . .	301 300	968. 76	22 154	71. 23	243 901	784. 21

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
1880. . .	..	4 354	..	1889. . .	11 045	8 304	9 779
1881. . .	..	4 342	..	1890. . .	11 437	7 959	9 230
1882. . .	..	4 926	..	1891. . .	13 955	9 325	11 853
1883. . .	..	5 282	..	1892. . .	15 201	9 872	12 810
1884. . .	..	6 681	..	1893. . .	15 329	9 326	13 848
1885. . .	..	6 657	..	1894. . .	15 176	8 796	13 112
1886. . .	..	7 570	..	1895. . .	14 415	8 134	12 086
1887. . .	12 354	8 423	10 483	1896. . .	14 759	8 574	13 006
1888. . .	11 926	8 413	9 875				

### *Violenze, resistenze ed oltraggi all' Autorità.*

1880. . .	12 886	12 972	1 447	1889. . .	9 566	10 308	..
1881. . .	12 840	12 562	1 161	1890. . .	12 215	11 852	1 799
1882. . .	13 760	13 679	1 169	1891. . .	12 284	11 408	1 845
1883. . .	14 302	13 734	1 206	1892. . .	11 200	11 145	1 778
1884. . .	14 406	13 948	1 002	1893. . .	11 273	11 050	1 767
1885. . .	11 799	11 120	1 111	1894. . .	12 328	11 600	1 835
1886. . .	9 768	9 709	1 306	1895. . .	15 605	14 581	2 116
1887. . .	9 263	9 767	..	1896. . .	14 904	13 771	2 983
1888. . .	9 508	8 881	..				

### *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*

1880. . .	3 033	3 031	1 794	1889. . .	4 753	4 057	2 721
1881. . .	3 800	3 225	1 882	1890. . .	4 866	3 812	2 511
1882. . .	3 784	3 292	1 966	1891. . .	5 358	3 999	2 596
1883. . .	3 799	3 426	1 963	1892. . .	5 778	4 550	3 032
1884. . .	3 864	3 478	1 855	1893. . .	5 873	4 289	3 211
1885. . .	3 933	3 453	1 696	1894. . .	6 194	4 596	3 307
1886. . .	4 032	3 692	1 645	1895. . .	6 290	4 730	3 580
1887. . .	4 359	3 485	2 581	1896. . .	6 452	4 757	3 922
1888. . .	4 659	3 999	2 629				



## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

*Segue 2.* — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
1880. . .	5 418	5 878	3 326	1889. . .	4 000	3 750	2 478
1881. . .	4 858	4 680	3 217	1890. . .	3 628	3 102	2 121
1882. . .	4 645	4 659	2 871	1891. . .	3 944	3 152	2 026
1883. . .	4 482	4 364	2 693	1892. . .	4 408	3 782	2 162
1884. . .	4 431	4 356	2 448	1893. . .	4 336	3 527	2 493
1885. . .	4 288	4 148	2 445	1894. . .	3 931	3 471	2 332
1886. . .	4 217	4 122	2 430	1895. . .	3 861	3 439	2 286
1887. . .	3 966	4 158	2 778	1896. . .	3 868	3 230	2 203
1888. . .	4 302	4 021	2 547				

### *Omicidii volontari ed oltre l'intenzione.*

1880. . .	..	36 071	..	1889. . .	86 026	49 561	72 909
1881. . .	..	35 423	..	1890. . .	73 695	26 587	54 921
1882. . .	..	36 583	..	1891. . .	78 081	27 314	57 417
1883. . .	..	39 701	..	1892. . .	82 178	30 502	61 010
1884. . .	..	40 508	64 140	1893. . .	80 865	29 702	60 666
1885. . .	..	37 105	61 400	1894. . .	81 355	29 117	60 877
1886. . .	..	44 374	65 332	1895. . .	82 171	28 038	62 728
1887. . .	85 812	49 304	63 846	1896. . .	83 115	28 877	63 520
1888. . .	91 551	52 945	68 414				

### *Diffamazioni ed ingiurie.*

1880. . .	..	6 232	..	1889. . .	50 186	8 783	21 432
1881. . .	..	6 006	..	1890. . .	60 858	12 128	38 864
1882. . .	..	6 479	..	1891. . .	65 313	14 426	44 235
1883. . .	..	6 701	..	1892. . .	67 801	17 463	46 023
1884. . .	..	6 722	..	1893. . .	69 377	18 122	46 332
1885. . .	..	7 529	..	1894. . .	76 663	20 445	54 635
1886. . .	..	7 681	..	1895. . .	78 423	21 429	56 864
1887. . .	48 704	9 075	18 755	1896. . .	78 088	20 734	54 958
1888. . .	47 291	7 826	19 754				

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
<i>Rapine, estorsioni e ricatti.</i>							
1880. . .	3 947	4 213	1 212	1889. . .	1 924	1 857	553
1881. . .	3 121	3 011	961	1890. . .	2 390	2 240	765
1882. . .	2 522	2 493	705	1891. . .	2 543	2 038	711
1883. . .	2 221	2 140	735	1892. . .	2 674	2 352	685
1884. . .	1 972	1 880	632	1893. . .	2 817	2 376	904
1885. . .	1 975	1 942	591	1894. . .	2 865	2 702	971
1886. . .	2 093	1 948	507	1895. . .	2 873	2 464	1 024
1887. . .	1 932	1 539	467	1896. . .	3 190	2 613	1 254
1888. . .	2 075	1 707	516				

### *Furti.*

1880. . .	..	100 557	..	1889. . .	104 966	72 745	50 054
1881. . .	..	71 452	..	1890. . .	105 492	99 381	49 895
1882. . .	..	73 535	..	1891. . .	109 506	103 477	54 151
1883. . .	..	68 158	..	1892. . .	106 954	100 283	50 747
1884. . .	..	60 934	43 686	1893. . .	105 812	99 225	51 258
1885. . .	..	62 713	51 925	1894. . .	110 773	98 412	51 095
1886. . .	..	64 353	54 804	1895. . .	116 780	104 956	54 369
1887. . .	89 774	61 828	42 807	1896. . .	123 101	110 662	59 790
1888. . .	99 276	68 067	47 518				

ESITO DEI GIUDIZII.

3. — IMPUTATI DI DELITTI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-95 DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

SPECIE DELLE PENE	1890		1891		1892		1893		1894		1895	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
Aumento della segregazione cellulare (data come pena principale) . . . . .	14	0.01	11	0.01	2	..	5	..	8	0.01	1	..
Ergastolo . . . . .	96	0.07	103	0.08	122	0.09	92	0.07	109	0.06	133	0.08
<i>Reclusione:</i>												
Oltre 24 anni . . . . .	367	0.28	133	0.09	190	0.13	183	0.13	175	0.12	230	0.14
Da più di 15 a 24 anni . . . . .			261	0.18	369	0.25	413	0.29	437	0.29	425	0.25
Da più di 5 a 15 anni . . . . .	1307	1.00	1194	0.83	1348	0.90	1450	0.02	1469	0.96	1530	0.91
Da più di 3 a 5 anni . . . . .	9254	7.06	1074	0.75	1110	0.74	1175	0.83	1160	0.76	1340	0.80
Da più di 6 mesi a 3 anni . . . . .			11918	8.29	13518	9.07	14802	10.45	15029	9.93	16897	10.06
Da più di 1 mese a 6 mesi . . . . .	16820	12.82	23601	16.43	28212	18.93	31437	22.20	29806	19.67	33841	20.14
Da 3 giorni a 1 mese . . . . .	53582	40.85	71009	49.43	68223	45.79	61173	43.20	66330	43.79	72963	43.43
<i>Detenzione:</i>												
Oltre 24 anni . . . . .	9	0.01	3	..	..	..	6	..	7	0.01	..	..
Da più di 15 a 24 anni . . . . .			9	..	8	0.01	7	0.01	6	..	1	..
Da più di 5 a 15 anni . . . . .	122	0.10	158	0.11	198	0.12	219	0.15	224	0.15	227	0.13
Da più di 3 a 5 anni . . . . .			139	0.09	144	0.10	192	0.14	165	0.11	155	0.09
Da più di 6 mesi a 3 anni . . . . .	2733	2.08	673	0.47	587	0.39	788	0.56	743	0.49	706	0.44
Da più di 1 mese a 6 mesi . . . . .	7306	5.57	3687	2.57	4203	2.82	4829	3.40	4334	2.87	4765	2.82
Da 3 giorni a 1 mese . . . . .	17935	13.67	9725	6.77	9718	6.52	7453	5.26	8209	5.81	9483	5.64
Confino . . . . .	62	0.05	11	0.01	3	..	5	0.00	3	..	1	..
<i>Multa:</i>												
Oltre 500 lire . . . . .	15	0.01	82	0.06	24	0.02	37	0.03	41	0.03	30	0.02
Da più di 100 a 500 lire . . . . .			19855	13.83	1020	0.69	891	0.64	1142	0.75	1226	0.73
Fino a 100 lire . . . . .	21538	16.42			20008	13.43	16449	11.62	21485	14.19	24057	14.32
	(a)											
<i>Totale dei condannati.</i>	<b>131162</b>	..	<b>148646</b>	..	<b>149007</b>	..	<b>141606</b>	..	<b>151482</b>	..	<b>168011</b>	..

(a) Sono compresi nel totale anche due condannati ai quali fu applicata la riprensione giudiziale come pena principale.

## ESITO DEI GIUDIZII.

4. — IMPUTATI DI DELITTI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE  
DIVISI SECONDO LE PRINCIPALI SPECIE DI REATI (TOTALE DEI 5 ANNI 1891-95).

SPECIE DEI DELITTI	Giudicati	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	169	117	69.23	52	30.77
Minacce . . . . .	79 407	47 992	60.44	31 415	39.56
Altri delitti contro la libertà . . . . .	9 793	6 522	66.60	3 271	33.40
Delitti di pubblici ufficiali . . . . .	3 769	2 450	65.00	1 319	35.00
Violenze, resistenze ed oltraggi contro persone rivestite di autorità . . . . .	74 695	16 720	22.39	57 756	77.32
Altri delitti contro la pubblica Ammi- nistrazione. . . . .	13 589	6 579	48.41	7 010	51.59
Calunnie, falsità in giudizio, simula- zione di reato . . . . .	10 155	5 409	53.27	4 703	46.31
Altri delitti contro l'Amministrazione della giustizia . . . . .	66 423	40 636	61.17	25 511	38.41
Delitti contro l'ordine pubblico . . . . .	4 566	2 170	47.52	2 396	59.48
Falsità in monete e in carte di pub- blico credito . . . . .	519	158	30.44	361	69.56
Spendimento senza concerto di mo- nete falsificate . . . . .	3 815	1 351	35.41	2 462	64.53
Falsità in atti . . . . .	3 942	1 825	46.30	2 117	53.70
Altri delitti di falso . . . . .	2 637	1 092	41.41	1 545	58.59
Frodi nei commerci e nelle industrie.	7 139	2 817	39.46	4 322	60.54
Incendi . . . . .	2 206	1 233	55.89	973	44.11
Inondazioni e sommersioni . . . . .	17	9	52.94	8	47.06
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto . . . . .	766	436	56.92	330	43.08
Delitti contro la sanità e alimenta- zione pubblica . . . . .	1 759	867	49.29	892	50.71
Violenze carnali, atti di libidine vio- lenti . . . . .	6 660	2 252	33.81	4 368	65.58

## ESITO DEI GIUDIZII.

*Segue 4.* — IMPUTATI DI DELITTI GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE  
DIVISI SECONDO LE PRINCIPALI SPECIE DI REATI (TOTALE DEI 5 ANNI 1891-95).

SPECIE DEI DELITTI	Giudicati	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Corruzione di minorenni ed oltraggio al pudore . . . . .	4 672	1 283	27.46	3 388	72.52
Lenocinio . . . . .	1 509	525	34.79	984	65.21
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. . . . .	6 783	3 698	54.52	2 947	43.45
Omicidii qualificati e aggravati . . . . .	4 192	1 563	37.35	2 626	62.65
Omicidii semplici e oltre l'intenzione.	9 689	2 453	25.32	7 236	74.68
Omicidio d'infante . . . . .	400	179	44.75	221	55.25
Procurato aborto . . . . .	238	141	59.24	97	40.76
Lesioni personali gravi e gravissime.	50 728	9 263	18.26	41 465	81.74
Lesioni personali lievi e lievissime . . . . .	342 483	210 448	61.45	132 035	38.55
Altri delitti contro le persone. . . . .	10 762	3 317	30.82	7 445	69.18
Diffamazioni . . . . .	34 724	28 933	83.32	5 722	16.49
Ingiurie . . . . .	222 204	168 392	75.78	45 713	20.57
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzi di correzione. . . . .	3 865	1 776	45.96	2 089	54.04
Furti qualificati ed aggravati. . . . .	107 997	30 782	28.50	77 215	71.50
Furti semplici e spigolamenti. . . . .	275 439	78 069	28.34	197 370	71.66
Rapine, estorsioni e ricatti . . . . .	6 029	1 958	32.48	4 071	67.52
Truffe ed altre frodi. . . . .	51 455	22 063	42.88	29 392	57.12
Usurpazioni e danneggiamenti . . . . .	109 329	83 810	76.66	25 513	23.33
Delitti colposi . . . . .	24 600	13 151	53.46	11 449	46.54
Delitti preveduti dal Codice di commercio . . . . .	9 237	3 274	35.44	5 963	64.56
<i>Totale . . . . .</i>	<b>1 568 361</b>	<b>805 716</b>	<b>51.37</b>	<b>753 752</b>	<b>48.06</b>

## CONFRONTI INTERNAZIONALI.

### 5. — OMICIDII D'OGNI SPECIE.

*Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Spagna		Belgio		Austria Cisleitana		Inghilterra		Svezia		Irlanda	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . .	..	..	557	1.49	..	..	..	..	95	1.70	496	2.24	163	0.63	12	0.32	52	1.10
1882 . .	..	..	581	1.55	490	1.07	..	..	107	1.89	566	2.54	161	0.61	28	0.74	66	1.29
1883 . .	..	..	560	1.49	490	1.06	1445	8.42	92	1.61	464	2.06	135	0.51	24	0.63	57	1.13
1884 . .	..	..	610	1.62	430	0.93	1094	6.34	104	1.80	518	2.29	149	0.55	14	0.37	45	0.90
1885 . .	..	..	593	1.57	477	1.02	869	5.04	111	1.90	504	2.21	154	0.57	14	0.36	67	1.36
1886 . .	..	..	556	1.47	484	1.03	937	5.39	113	1.91	511	2.23	157	0.57	25	0.64	33	0.67
1887 . .	2805	9.51	570	1.50	439	0.92	1086	6.22	119	1.99	501	2.16	152	0.55	17	0.43	56	1.15
1888 . .	2574	8.67	560	1.47	382	0.79	1130	6.43	83	1.38	507	2.17	109	0.39	21	0.53	41	0.85
1889 . .	2492	8.34	543	1.43	446	0.92	896	5.07	77	1.26	396	1.68	116	0.41	23	0.58	40	0.84
1890 . .	1967	6.54	538	1.41	418	0.85	774	4.36	88	1.45	454	1.91	135	0.47	25	0.62	43	0.91
1891 . .	1725	5.70	522	1.37	394	0.79	773	4.33	104	1.69	461	1.93	107	0.37	24	0.60	49	1.05
1892 . .	1984	6.19	530	1.38	537	1.07	744	4.15	134	2.16	447	1.85	132	0.45	10	0.25	47	1.01
1893 . .	2187	7.13	554	1.44	474	0.91	748	4.17	124	1.98	481	1.98	142	0.48	22	0.54	43	0.93
1894 . .	2081	6.75	573	1.49	441	0.85	(1)	(1)	153	2.41	442	1.82	138	0.46	14	0.34	39	0.85
1895 . .	2116	6.81	493	1.23	..	..	787	4.69	..	..	..	..	146	0.49	12	0.32	35	0.82
1896 . .	..	..	..	..	..	..	836	5.31	..	..	..	..	125	0.42	15	0.35	..	..

(1) Non si danno le cifre della Spagna per l'anno 1894 perchè si ha ragione di credere che la statistica di quell'anno non fu esatta.

## CONFRONTI INTERNAZIONALI.

### 6. — LESIONI.

*Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	24 587	65. 73	..	..	55 059	248. 95
1882 . . . . .	..	..	25 535	68. 09	55 577	121. 57	60 839	273. 06
1883 . . . . .	..	..	24 666	65. 60	58 755	127. 69	62 038	276. 47
1884 . . . . .	..	..	26 983	71. 57	67 576	145. 55	64 374	284. 48
1885 . . . . .	..	..	26 752	70. 77	70 883	151. 77	65 239	286. 41
1886 . . . . .	..	..	27 430	72. 32	73 898	156. 79	65 342	284. 68
1887 . . . . .	..	..	26 512	69. 82	75 703	158. 95	66 406	286. 88
1888 . . . . .	..	..	27 532	72. 43	74 285	154. 23	67 715	290. 27
1889 . . . . .	..	..	26 536	69. 74	77 503	159. 09	67 834	287. 95
1890 . . . . .	29 489	98. 09	26 926	70. 69	83 075	168. 72	70 462	297. 21
1891 . . . . .	30 283	100. 10	27 477	72. 13	84 480	169. 75	68 260	285. 22
1892 . . . . .	35 326	116. 05	30 384	79. 28	89 144	177. 30	66 018	273. 86
1893 . . . . .	31 651	103. 33	33 300	86. 85	97 933	192. 87	69 441	285. 17
1894 . . . . .	34 971	113. 47	33 182	86. 46	103 782	187. 18	71 932	293. 01
1895 . . . . .	38 123	123. 32	31 924	83. 18	..	..	..	..

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

7. — FURTI D'OGNI SPECIE.

*Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Inghilterra	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	42 937	114. 79	..	..	42 925	164. 80
1882 . . . . .	..	..	42 884	114. 36	103 889	227. 24	44 216	167. 90
1883 . . . . .	..	..	42 639	113. 40	100 423	218. 24	43 318	162. 68
1884 . . . . .	..	..	42 661	113. 16	97 522	210. 48	41 918	155. 70
1885 . . . . .	..	..	42 404	112. 18	91 109	195. 07	40 005	146. 97
1886 . . . . .	..	..	42 137	111. 09	89 562	190. 02	39 338	142. 93
1887 . . . . .	49 989	169. 47	43 548	114. 69	86 174	180. 93	40 675	146. 17
1888 . . . . .	58 015	195. 43	46 037	121. 12	85 167	176. 82	41 908	148. 95
1889 . . . . .	60 745	203. 33	47 158	123. 94	94 151	193. 27	41 855	147. 13
1890 . . . . .	52 441	174. 43	46 744	122. 72	93 603	190. 10	39 191	136. 25
1891 . . . . .	59 086	195. 31	47 702	125. 22	98 817	198. 56	39 263	135. 01
1892 . . . . .	53 674	176. 32	49 567	123. 40	110 239	199. 37	42 088	143. 13
1893 . . . . .	50 069	163. 46	46 132	120. 32	96 662	190. 36	42 531	143. 05
1894 . . . . .	52 299	169. 70	44 378	115. 62	96 473	198. 09	41 203	137. 07
1895 . . . . .	59 007	190. 88	41 544	108. 24	..	..	37 730	125. 51
1896 . . . . .	..	..	..	..	..	..	37 287	124. 03



Sul ricovero per correzione paterna nel secondo semestre  
del 1897.

---

RELATORE: **L. BORGOMANERO.**

---

I.

L'on. Lucchini nella seduta del 9 dicembre 1897, prendendo atto delle comunicazioni del Comitato in ordine ai provvedimenti adottati circa l'istituto della correzione paterna, espresse il desiderio che « il Direttore generale delle carceri e il Funzionario, « che rappresenta nella Commissione il Ministero della giustizia « informassero annualmente se e come si ottempera a quanto su « questo servizio venne prescritto. » — Precedentemente, cioè addì 11 maggio detto anno, la Commissione aveva deliberato di invitare l'on. Direttore generale delle carceri a riferire annualmente sul ricovero per correzione paterna.

Ora la relazione del Direttore generale delle carceri deve naturalmente riflettere solamente l'esecuzione dei decreti di ricovero e di quelli di liberazione emessi dai Presidenti dei Tribunali, e in questo senso riferirà l'on. senatore Beltrani-Scalia, mentre il mio compito è di informare la Commissione sulle domande per ricovero o per liberazione di minorenni presentate innanzi al Magistrato competente, e sui provvedimenti emessi.

In adempimento di tale incarico informerò la Commissione come procedette il servizio nel secondo semestre del 1897. In proposito avverto che le Relazioni prescritte dalla circolare 24 giugno 1897, n. 1436, reg. circ., incominciano solamente pel secondo semestre del decorso anno.

E però mi è stato impossibile fare dei confronti con anni anteriori per rilevare se ora con maggior cura e rigore siano esaminate le domande per ricovero di minorenni ai sensi dell'articolo 222 Codice civile.

Intanto perchè le relazioni dei Primi Presidenti fossero corredate da appositi dati statistici, vennero richieste notizie in ordine

al numero delle domande pendenti alla fine del primo semestre 1897 e a quelle presentate nel semestre successivo sia per ricovero, sia per liberazione di minorenni.

Le relazioni disposte dalla Commissione su questo argomento, niuno può disconoscere non siano della massima importanza. Trattasi di materia assai delicata, e compito di tutti deve essere quello di togliere l'abuso che si lamenta facendo sì che il ricovero dei minorenni non serva di mezzo ai genitori, dimentichi dei loro doveri, di sottrarsi ad essi.

Questa Commissione che colla sua premurosa vigilanza si efficacemente contribuì al miglioramento del servizio delle tutele dei minorenni, potrà condurre a compimento tale opera in pro della infanzia, cooperando a che le disposizioni in vigore sul ricovero per correzione paterna siano nella loro applicazione ristrette nei giusti confini ad esse assegnate, impedendo che senza giusti motivi i genitori possano chiedere ed ottenere l'allontanamento dalla casa paterna de' figli ed alleggerirsi così del pensiero di mantenerli, istruirli ed educarli.

Ciò premesso, dirò ora come procedette questo ramo di servizio durante il secondo semestre del 1897.

## II.

Alla fine del primo semestre 1897 rimasero pendenti presso l'Autorità giudiziaria 156 domande per ricovero di minorenni per correzione paterna, e di esse 107 riflettevano maschi e 49 femmine. La maggior pendenza trovavasi presso i Tribunali di Milano (35), e Torino (36). Durante il secondo semestre del detto anno furono presentate 1023 domande, cioè 744 per maschi e 279 per femmine. Si ebbe quindi in totale un movimento di 1179 domande, delle quali, e nel periodo di tempo su accennato, doveano occuparsi i Presidenti dei Tribunali civili e penali per i provvedimenti di loro competenza a' termini dell'art. 222 Codice civile.

## III.

È bene ora accertare in quali distretti ebbesi maggior numero di domande, e in quali minori. L'indagine all'uopo istituita ha dato per risultato che il maggior numero di domande lo si riscontra nei distretti di Milano (191), Venezia (141), Napoli (136), Torino (118),

Brescia (85). Dopo il distretto di Brescia, ma con differenza abbastanza rilevante seguono i distretti di Roma (50), Genova (42), Firenze (27), Ancona (26), Casale (25), Lucca (25), Aquila (23); indi i distretti di Trani (19), Bologna (17), Catania (16), Messina (16), Modena (16), Cagliari (10), Palermo (10), Catanzaro (7), Perugia (6), Potenza (6), Parma (6), Macerata (5). E così il distretto di Napoli, che è il primo per popolazione, ebbe minori domande per ricovero di minorenni per correzione paterna in confronto a quelli di Milano e Venezia, ed il distretto di Palermo, che per popolazione è il sesto, ebbe un numero scarso di domande in confronto ad altri distretti. Ora tutto ciò addimosttra come criteri speciali, indipendentemente dalla maggiore o minore popolazione, influiscono sul numero più o meno rilevante di domande. Se dai distretti passiamo ai circondari si rileva che il maggior numero di domande furono presentate ai Tribunali di Milano (163), Napoli (96), Torino (83), Venezia (74), Brescia (56), Roma (48). E con notevole differenza si discende ai Tribunali di Genova (29), Ancona (23), Padova (20), Treviso (20), Pisa (17), Messina (16), Teramo (16), Avellino (15): e così in quello di Firenze si ebbero dodici domande, in quello di Bologna sei, e in quello di Palermo quattro. Nessuna domanda venne presentata in quarantacinque Tribunali, fra i quali importanti per numero di popolazione e perchè capoluoghi di provincia, si registrano quelli di Caltanissetta, Campobasso, Reggio di Calabria ed Udine.

#### IV.

Convieni anche studiare la distribuzione delle domande in relazione al sesso.

Le maggiori cifre delle domande per ricovero di maschi si osservano nei distretti di Ancona (22 su 26), Firenze (25 su 27), Genova (28 su 42), Napoli (124 su 136), Venezia (108 su 141), Roma (45 su 50), Torino (75 su 118). Nelle Sezioni di Corte d'appello di Modena (11 su 16) e di Perugia (4 su 6) le domande per ricovero di donne danno una cifra maggiore in confronto a quelle per maschi, mentre nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Palermo e Potenza (Sezione) non vennero presentate domande dirette ad ottenere il ricovero per correzione paterna di donne.

Ove poi si volesse tener conto del maggior numero delle do-

mande per maschi in relazione al totale delle domande presentate si ha che questo si verificò nei distretti di Cagliari (10 su 10), Caltanzaro (7 su 7), Messina (16 su 16), Palermo (10 su 10), Potenza (Sezione) (6 su 6), Aquila (22 su 23), Macerata (Sezione) (4 su 5), Parma (3 su 6); e per donne il maggior numero è dato nei distretti di Perugia (Sezione) (4 su 6), Parma (3 su 6), Modena (Sezione) (11 su 16), Milano (83 su 191) Trani (3 su 19).

#### V.

Dai dati statistici allegati alle Relazioni dei signori Primi Presidenti, e dalle Relazioni stesse non si rileva l'età dei minorenni per i quali si chiese il ricovero per correzione paterna.

Tale studio per l'avvenire potrà farsi desumendo le relative notizie dai registri nominativi prescritti con circolare 22 giugno 1897, n. 1435. Come pure dai detti registri altre importanti notizie potranno ricavarsi, specialmente quelle dirette ad accertare se il minorenne avea entrambi i genitori od uno solo, se era orfano, ed a quale condizione civile apparteneva in rapporto alla famiglia. Intanto sarebbe bene che nelle Relazioni dei signori Primi Presidenti non si trascurasse di far menzione di queste importanti notizie, come pure di accennare al grado di istruzione del minorenne, ed alla sua vita precedente alla domanda di ricovero, nonchè a tutto quanto può riflettere l'andamento morale della famiglia.

#### VI.

Dopo aver considerato il movimento delle domande di ricovero in relazione alla frequenza di esse nelle singole regioni, come pure in relazione al sesso, giova esaminare l'esito che esse ebbero.

Sul totale di 1179 domande, tra pendenti alla fine del 1° semestre 1897 e presentate durante il 2° semestre detto anno, ne furono accolte 599, respinte 265, ritirate od abbandonate 147. Alla fine dell'anno rimasero pendenti 168 domande.

Delle domande accolte 449 erano per maschi, e 150 per femmine, mentre di quelle respinte 173 riflettevano maschi, 92 femmine.

La proporzione delle domande accolte sul movimento totale delle domande è del 50. 80 per ogni 100 domande; percentuale questa che varia secondo si tratta di maschi (52. 76) o di femmine (45. 73).

Ma le percentuali sono diverse da distretto a distretto: e così le più elevate si ebbero nei distretti di: Potenza, sezione (100), Macerata, sezione (83. 33), Catanzaro (72. 73), Napoli (66. 90), Perugia, sezione (66. 67), Milano (65. 48), Lucca (63. 33), Catania (62. 50), Casale (62. 06), Genova (60. 86); mentre le più basse si riscontrano nei distretti di: Modena, sezione (23. 53), Brescia (18. 68), Parma (14. 28). Giova però avvertire che talune delle percentuali surriferite e delle successive sono su cifre effettive così esigue che non permettono di trarne alcuna fondata deduzione.

Se si vuole considerare anche le percentuali in relazione al sesso dei minorenni ricoverati si ha che le più elevate per maschi si riscontrano nei distretti di: Macerata, sezione (100 su 100), Perugia, sezione (100 su 100), Potenza, sezione (100 su 100), Catanzaro (70), Napoli (67. 46), Milano (65. 62), Genova (64. 51); — le più basse nei distretti di: Modena (40), Venezia (37. 93), Palermo (36. 37), Cagliari (30), Brescia (23. 91). — Le più elevate poi per femmine si hanno nei distretti di Catania (100), Catanzaro (100), Palermo (100), Trani (66. 67), Casale (66. 66), Milano (65. 30), Napoli (61. 53); — e le più basse nei distretti di: Bologna (25), Parma (25), Venezia (21. 05), Brescia (13. 33).

E mentre il distretto di Milano ha il maggior numero di domande, viene però sesto per la percentuale delle accolte in confronto al movimento delle domande stesse; quello di Venezia, che per numero di domande segue quello di Milano è il 20°; e quello di Torino è il 18°, mentre è il 4° per numero di domande.

Si è detto che le domande respinte furono 265. Ora queste, in relazione al movimento di 1179 domande tra pendenti e presentate nel secondo semestre 1897, stanno nella proporzione del 22. 47 per cento. Ma la percentuale più elevata è per le domande per femmine, che furono respinte nella ragione del 28. 04, mentre per maschi è di 20. 32.

In ordine al numero delle domande respinte si ha che il distretto di Brescia occupa il primo posto (39 su 46), quello di Palermo il secondo (6 su 12), quello di Venezia il terzo (7 su 154), quello di Parma il quarto (3 su 7), quello di Messina il quinto (8 su 22), indi succede immediatamente quello di Aquila (6 su 25). Gli altri distretti presentano una proporzione del 12 per cento circa di domande respinte: e questa proporzione si verifica anche per Milano, Napoli e Torino, nei quali distretti numerose, come ebbero a dire, furono le domande presentate.

Se le domande respinte in relazione al movimento delle medesime si studia nei riguardi del sesso, si ha che il maggior numero delle respinte per uomini si verificò nei distretti di Palermo (6 su 11), Venezia (49 su 116), Messina (8 su 22), Parma (1 su 3), Brescia (13 su 46) e così di seguito. Per femmine il maggior numero di respinte si ha nei distretti di: Macerata, sezione (1 su 1), Brescia (26 su 45), Ancona (3 su 5), Venezia (21 su 38), e così di seguito.

Le domande ritirate ed abbandonate furono 147, e stanno nella proporzione del 12. 38 per cento in confronto al totale delle domande pendenti e presentate durante il secondo semestre del decorso anno.

Anche qui è opportuno rilevare in quali distretti siasi verificato il maggior numero delle domande abbandonate o ritirate. E prima di tutto giova avvertire come in rapporto al sesso la percentuale di esse per i maschi sarebbe di 12. 57 e per le femmine 12. 19.

Il maggior numero poi di domande abbandonate o ritirate si riscontra nei distretti di Modena, sezione (9 su 17), Cagliari (5 su 10), Parma (3 su 7), Torino (47 su 155).

Da ultimo è bene rilevare anche in quali distretti sia rimasto maggior numero di domande pendenti in relazione al totale delle domande delle quali dovettero occuparsi i Presidenti dei Tribunali di ciascun distretto. Giova intanto osservare come nessuna domanda sia rimasta pendente nei distretti di Catanzaro, Macerata (sezione), Palermo, Parma, Perugia (sezione), Potenza (sezione).

Le maggiori pendenze si riscontrano poi nei distretti di: Trani (9 su 24), Aquila (7 su 25), Brescia (24 su 91), Catania (3 su 16), Torino (26 su 155), Roma (10 su 62).

## VII.

E qui si presenta la domanda se le istruzioni contenute nella circolare del 24 giugno 1897, n. 1436, in ordine al carico della spesa pel mantenimento dei minorenni ricoverati siano state osservate. L'indagine però non è facile; pochi Primi Presidenti nelle loro Relazioni si occupano di questa parte importante. Ne' rapporti pel distretto di Ancona, in fra l'altro, si ricorda il Tribunale di Urbino, dove venne respinta una domanda perchè la madre, esercente la patria potestà, innanzi al Presidente aveva esplicitamente dichiarato di aver domandato il ricovero di suo figlio, non perchè questi

fosse corrotto e trascinato nella via del vizio, bensì perchè fosse mantenuto dallo Stato. E così nel Tribunale di Palermo se furono ricoverati due minorenni l'onere della spesa pel mantenimento e l'educazione di essi venne posto a carico dei genitori che risultarono di agiata condizione.

Ma è mio convincimento che in alcuni Tribunali si ordini con facilità il ricovero di minorenni per correzione paterna caricando l'onere della spesa del mantenimento e della educazione allo Stato, senza prima assicurarsi, in tutti i modi possibili, se effettivamente le famiglie dei ricoverandi non siano in condizioni tali da poter esse, come ne hanno obbligo, pensare al mantenimento e alla educazione dei loro figli qualora questi, per triste e dolorosa necessità di cose, debbano essere allontanati dalla famiglia. E qui ricordo come la questione sia stata da ultimo anche portata in Senato. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo all'onorevole Senatore Saracco nella seduta del 24 gennaio 1898, ebbe ad avvertire come il carico dello Stato pel mantenimento dei minorenni ricoverati per correzione paterna non sia leggero. Credo opportuno di riprodurre un brano del discorso dell'onorevole Di Rudini, che così si espresse: « Può essere che le nuove generazioni siano meno « buone delle vecchie, ma può anche essere che le nuove genera-  
« zioni abbiano un grande spirito di speculazione e che abbiano  
« inventato questa bella cosa, di far mantenere ed educare dallo  
« Stato i propri figliuoli. Può anche darsi che vi siano dei padri,  
« i quali denunzino i loro figliuoli come colpevoli pel gusto di vederli  
« mantenere dallo Stato ».

Intanto la statistica rileva che su 599 minorenni pei quali fu emesso il decreto di ricovero nel 2° semestre del 1897, solamente per 55 si ordinò che l'onere della spesa fosse a carico delle famiglie, mentre per 544 la spesa venne posta a carico dello Stato. E così nel distretto di Genova 25 furono ricoverati a spese dello Stato, e 3 delle famiglie; — in quello di Milano 139 a carico dello Stato, 9 delle famiglie; — di Napoli 78 a carico dello Stato, 15 delle famiglie; — di Roma 34 a carico dello Stato, 1 delle famiglie; — di Torino 60 a carico dello Stato, 3 delle famiglie; — di Venezia 49 a carico dello Stato, 3 delle famiglie. E così di seguito. Tali risultati, a mio avviso, non hanno bisogno di maggiori schiarimenti; essi sono abbastanza eloquenti.

VIII.

Riassumerò ora e brevemente, per quanto mi sarà possibile, le considerazioni e le osservazioni contenute nei rapporti dei signori Primi Presidenti delle Corti di appello, e Presidenti dei Tribunali civili e penali.

Come considerazioni d'indole generale è bene tener presente quanto, in fra l'altro, scrive il Primo Presidente della Corte di appello di Milano. Egli dice che « in Milano più facili sono i travia-  
« menti della gioventù e più frequente quindi diviene il bisogno di  
« ricorrere a quelli eccezionali mezzi di correzione, che per i minori  
« la legge concede. — Ciò nonostante, — soggiunge quel magistrato  
— « devesi segnalare un notevole miglioramento dovuto alle cure  
« assidue del Presidente del Tribunale, che non dispone il ricovero  
« se non quando ne sia dimostrato veramente il bisogno, e non ca-  
« rica lo Stato della spesa relativa se la povertà del corrigendo e  
« delle famiglie non sia per attendibili informazioni accertata. » —  
E così il Primo Presidente di Napoli accenna che specialmente nel Tribunale di quella città, ove in maggior numero sono le domande di ricovero, mai non si omette di indagare se veramente il provvedimento sia necessario per correggere la condotta dei giovanetti, oppure se lo si sia chiesto al solo scopo da parte dei genitori di liberarsi del peso inerente alla educazione ed al mantenimento. E così con tutti i mezzi all'uopo disponibili non si tralascia di accertare se veramente i genitori abbiano effettivamente pensato, e in quale maniera, di frenare e correggere i traviamenti dei loro figli. Ed egualmente si fece nel distretto di Palermo, assicura quel signor Primo Presidente, avvertendo che il Magistrato, al quale spetta di ordinare il ricovero, ha cura di assumere riservate informazioni sulla condotta dei genitori, e sull'ambiente nel quale vive il minorenne di cui chiedesi il ricovero. Ed il Presidente del Tribunale di Ancona, a proposito delle 23 domande presentate nel secondo semestre del 1897, non può a meno di osservare « come la frequenza delle domande debbasi attribuire specialmente alla trascuranza dei doveri inerenti alla patria potestà ed alla rilassatezza delle famiglie che non curano la educazione dei loro figliuoli, non li invigilano, » nonchè « allo spegnersi del sentimento morale nella maggior parte dei genitori. » E così per un minorenne ricoverato in seguito a provvedimento del Presidente del Tribunale di Perugia si narra che « il mi-



« norenne stesso sin da bambino fu lasciato in educazione ed alla  
« custodia del nonno materno, il quale teneva presso di sè una dome-  
« stica, con cui manteneva relazioni amorose, tanto che l'indussero  
« a sposarla. Questa donna viziata scelse poi per drudo un tale che  
« frequentava anche la casa e faceva scuola al minorenni. La sfre-  
« nata corruzione della donna e del suo drudo finì per corrompere il  
« giovinetto, solleticandolo ad una vita obbrobriosa, tanto che venne  
« stuprato da quell'individuo. Ricondottosi a casa dei genitori, diede  
« ben presto segni della sua corruzione comunicando i suoi vizi alle  
« sorelle e cercando di comunicarli ai suoi compagni di scuola. Non  
« fu possibile frenarlo con mezzi di correzione; lasciò di recarsi a  
« scuola e menò vita errabonda per la campagna assieme a com-  
« pagni della sua età: onde, a seguito di ricorso dei genitori e delle  
« informazioni opportune, fu provveduto al di lui ricovero. » E trat-  
tavasi, si noti, di minorenni che apparteneva a famiglia ben prov-  
vista dal momento che venne ricoverato a spese degl'interessati.  
E per quanto concerne la frequenza delle domande, giustamente  
ricorda il Primo Presidente di Aquila, come nella popolazione  
laboriosa degli Abruzzi, là dove il sentimento morale e l'affetto  
per la famiglia si mantengono tuttora vivi, sono scarse le do-  
mande per ricovero di minorenni discoli. Ma a tale giusta consi-  
derazione potrebbe obbietersi come nel circondario di Teramo,  
in confronto agli altri del distretto, abbiasi avuto un numero ab-  
bastanza considerevole di domande (15). Si risponde però che nel  
caso trattavasi in generale « di genitori disoccupati con due, tre,  
quattro, sei e perfino oltre otto figli. » Ora il fatto che delle dette  
domande 9 vennero accolte e solamente 4 respinte, potrebbe forse  
addimostrare come l'autorità giudiziaria in Teramo non sia stata  
molto rigorosa nell'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile  
e che i ricoverandi non fossero così corrotti da doversi allonta-  
nare dalla casa paterna. Ed il dubbio su di ciò sorge anche ove  
si pensi che, mentre nel rapporto del Primo Presidente si ac-  
cenna alla condizione miserissima delle famiglie dei ricoverandi con  
numerosa prole, avrebbersi dovuto dall'altra parte, a mio avviso, far  
rilevare anche, che ciò nonostante, il Magistrato è stato vigile nella  
applicazione della legge, nè si lasciò commuovere da circostanze in-  
dipendenti dai travimenti dei minorenni ricoverati. E sempre nei  
riguardi del numero delle domande non è supeffuo avvertire come  
nel circondario di Brescia siano state presentate 56 domande, e in  
quello di Bergamo solamente 6, mentre la popolazione del primo,

secondo il censimento del 1881, sarebbe di 327,026 abitanti, e quella del circondario di Bergamo di 404,040 abitanti. Ora il Primo Presidente si domanda come possa spiegarsi questa differenza in due circondari dello stesso distretto e l'uno all'altro vicini. È vero che il Procuratore del Re in Bergamo, nel suo discorso inaugurale, spiegherebbe il fatto: « per il benessere materiale che gode « quella provincia industriosa per la costante operosità degli abi- « tanti, e per esser essa provvista di molti istituti filantropici ed « educativi. » — « Ma ciò — soggiunge il Primo Presidente — non « ispiega abbastanza la immensa differenza a confronto di Brescia nel « numero delle domande di ricovero. Probabilmente esso dipende « invece dall'antica abitudine, formatasi per l'esempio delle prime « istanze accolte, e fomentata dalla speranza di veder ricoverati i « propri figli discoli nell'uno o nell'altro (secondo che maschi o « femmine) dei riformatori esistenti in città. » — Fin qui il signor Primo Presidente. Intanto dall'ultima considerazione addotta a giustificazione del fatto si addimostra vie maggiormente come una remora alle domande possa trovarsi provvedendo in modo che di regola i minorenni ricoverandi ai termini dell'articolo 222 Codice civile siano condotti in riformatori lontani e possibilmente mai nella circoscrizione del distretto ove trovasi il Tribunale che emanò l'ordinanza di ricovero. A tale concetto credo cerchi di attenersi la Direzione generale delle carceri.

È sempre in ordine alla frequenza dei provvedimenti di ricovero, che il Primo Presidente del distretto di Torino è costretto a riconoscere come questi non cessino di esser numerosi e frequenti, specialmente nei centri di maggiore importanza, e ciò non ostante che i Presidenti dei Tribunali, in osservanza alle istruzioni loro impartite, abbiano cura di non accogliere le relative domande, tranne quando ne fosse loro dimostrato il pieno fondamento.

Per quanto concerne le cause che spingono le molte volte i genitori a chiedere il ricovero dei loro figli, indipendentemente dall'essere i travimenti di tale natura da non potersi frenare, osserva il Presidente di Bologna « come la impossibilità più o meno involontaria di provvedere alla educazione dei figli sia quella pur troppo che padroneggia ogni altra e che ne determina la rovina. » — E soggiunge inoltre « come estranee poi ancora alla corruzione « delle giovani menti non siano forse le idee politiche sovversive « che da certi malvagi istruttori vengono loro presentate e dipinte come simbolo di grandezza e di benessere e dalla inesperta

« gioventù accettate con molta facilità. Guidati i giovani da questi « principi diventano sprezzanti di qualsiasi freno, violenti contro « le leggi e le autorità, intolleranti in famiglia ed in società, dalla « quale è giuocoforza allontanarli per evitare possibili pericoli. »

E non meno grave si presenta la considerazione del Primo Presidente di Genova, il quale osserva che alcuni genitori domandano il ricovero appunto perchè la cura e l'allevamento dei minorenni figli, specialmente di fronte a caratteri eccessivamente vivaci e difficili, li distraggono dai loro affari, preferendo sgravarsi così a spese dell'erario del non facile compito di attendere ad una buona e savia educazione dei figli. Tale circostanza in vero, che per quanto concerne il distretto di Genova si verificò specialmente nel circondario di Massa, potrebbe far dubitare anche qui che vi sia facilità da parte del competente Magistrato ad accogliere le domande; mentre come giustamente osserva altro Primo Presidente, « lo « scopo del provvedimento chiesto dovrebbe stare unicamente nello « intendimento di evitare che la perversità dell'animo, la precoce « delinquenza e la natura ribelle a qualsiasi onesto sentimento fac- « ciano di quei minorenni col tempo uomini pericolosi alla società « con disdoro delle famiglie a cui appartengono, le quali, per quanto « costituite in istato di povertà, hanno tutto adoperato sia col buon « contegno, sia esaurendo tutti i consigli ed i mezzi di correzione « domestica, per infondere a costoro tutto ciò che potesse indiriz- « zarli al bene per divenire poi buoni cittadini. »

Circa l'età dei minorenni da ricoverarsi avverte il Primo Presidente di Catania « come di regola il ricovero sia chiesto per mi- « norenni dai dieci ai tredici anni, nella quale età mostrano come « predominante tendenza l'ozio ed i vizi, tendenza alimentata anche « dall'unione con cattivi compagni, e per alcuni anche da propen- « sione al furto ». — E in proposito all'età dei minorenni ricove- « randi è bene che la Commissione sia informata di una questione sorta tra il Presidente del Tribunale di Montepulciano e la Direzione generale delle carceri rispetto al ricovero di una fanciulla che non aveva compiuto ancora i nove anni. — La Direzione generale delle carceri non intese dare corso al provvedimento ritenendo « che i fanciulli di età inferiore agli anni nove compiuti non siano suscettibili di educazione correzionale. » Veramente non parrebbe esatta la ragione addotta dalla Direzione generale delle carceri, giacchè sembrerebbe che la correzione sia appunto più facilmente

impartibile ai fanciulli di tenera età che a quelli i quali, inoltrati negli anni della giovinezza, si trovino più pervertiti dal vizio e dalle cattive tendenze.

L'articolo 222 del Codice civile non limita il provvedimento del ricovero per correzione paterna ad una data età, prima di raggiungere la quale non si possa ottenere il collocamento del figlio in una casa od istituto di correzione; nè nel caso si può ricorrere per analogia alla disposizione contenuta nell'articolo 53 del Codice penale. Trattasi di due provvedimenti di indole ben diversa: l'uno ha la sua origine ed il fondamento nel Codice civile, mentre l'altro, prevedendo l'esistenza di un delitto commesso da minorene non avente gli anni nove, deve disciplinarsi colle disposizioni scritte nel Codice penale. — Ho creduto rilevare ciò trattandosi di una questione di massima e sulla quale vedrà la Commissione se si possa, di ciò io ne dubito fortemente, convenire nella risoluzione presa dalla Direzione generale delle carceri.

## IX.

A disciplinare la procedura della istruzione delle domande per ricovero di minorenni per correzione paterna, il Ministero della giustizia, accogliendo il voto della Commissione per la statistica giudiziaria, emanò la Circolare 24 giugno 1897, già ricordata nel corso della Relazione, e contenente parecchie istruzioni, le quali, se rigorosamente osservate, è a ritenersi, possano immensamente giovare a togliere quella tendenza, che ora si ha motivo di lamentare, di snaturare cioè l'Istituto della correzione paterna, istituto che non dovrebbe mai considerarsi come Istituto di beneficenza. Al ricovero per correzione paterna devesi ricorrere solamente nei casi di dolorosa necessità quando, cioè, l'autorità dei genitori si mostri incapace a frenare i travimenti dei figli. — Ora per raggiungere l'intento, tra le disposizioni date colla detta Circolare vi è quella che riflette la raccomandazione rivolta ai Presidenti dei Tribunali di interrogare il minorene, prima di emettere il decreto di ricovero, giacchè non poche volte l'autorevole parola del Magistrato, l'amorevole suo ammonimento, o la minaccia di farlo rinchiudere possono essere di eccitamento a che il corrigendo dia e mantenga la promessa di emendarsi.

I Primi Presidenti assicurano ora che l'esperimento dell'interrogatorio in generale fece buona prova. — Così nel Tribunale di Spoleto riuscì utile in due casi per i quali si sospese qualsiasi prov-

vedimento in vista della promessa data dai minori di emendarsi. — Ed il Presidente del Tribunale di Bologna avverte che su 12 domande presentate per 5 si dichiarò non essere il caso di alcun provvedimento perchè « a seguito della paternale ammonizione « fatta dal Presidente i minori denunciati dimostrarono di ravvedersi ». Il Primo Presidente di Genova fa presente « come l'interrogatorio dei minori abbia recato buoni frutti, poichè non poche volte la parola del Magistrato giovò a che non fosse emesso il decreto di ricovero essendosi dal minorenni fatta formale promessa di emendarsi ». — E nel distretto di Napoli pure si ottennero ottimi risultati, poichè non raramente si ebbe a notare, scrive quel signor Primo-Presidente, come « sovra giovanetti non ancora abbastanza « corrotti e sensibili agli stimoli dell'amor proprio una parola autorevole ed amorevole possa molto, tenendo talvolta utilmente luogo « di altro genere di correzione più violento e più pericoloso. Soltanto « quando si viene nella persuasione che ogni altra via è chiusa e ogni « speranza di ravvedimento con i mezzi ordinari è fallita, solo allora, « sentito il Pubblico Ministero, si emette ordinanza di ricovero ». Con questa procedura poi assicura il Primo Presidente, diminuirono le domande che negli anni precedenti avevano raggiunta una cifra assai elevata. E nel Tribunale di Piacenza si ebbe che su 4 ricorsi, presentati nel corso del secondo semestre 1897, due furono ritirati dai ricorrenti, perchè, a seguito degli amorevoli ammonimenti e delle minacce di ricovero fatte da quel Presidente, i minorenni diedero sufficienti prove di emendamento; ed un altro ricorso venne ritirato « avendo gli interrogatori assunti e le informazioni « all'uopo raccolte stabilito che la minorenni, per la quale dai genitori chiedevasi il ricovero, era laboriosa, onesta, e se non sempre obbediva al padre si era perchè costui aveva una condotta « non troppo lodevole. » Ed il Presidente del Tribunale di Roma, autorevole componente della nostra Commissione, avverte « che « non sempre i minorenni rispondono all'invito per essere interrogati, giacchè talvolta essendosi già dati alla vita girovaga non si, « possono rintracciare, ed altre volte, ricevuto l'invito di comparire, « si allontanano per naturale riluttanza a presentarsi davanti all'Autorità del Magistrato. » Il Primo Presidente di Torino dice che « la prescrizione dello interrogatorio del minorenni è provvedimento saviamente ordinato, e che riuscì alla prova dei fatti di « non poco giovamento, imperocchè non poche furono le domande

« di ricovero dagli istanti stessi abbandonate, dopo che in seguito  
« agli ammonimenti ed alle rimostranze del Magistrato erasi otte-  
« nuto dai minorenni sincera promessa di ravvedimento. »

X.

Ed ora dirò brevemente di alcune speciali osservazioni contenute nelle Relazioni dei Primi-Presidenti delle Corti di appello e dei Presidenti dei Tribunali.

Il Presidente del Tribunale di Bologna si lamenta che non si dia subito esecuzione alle ordinanze di ricovero. Osserva il predetto Magistrato, come spesso accade, che una volta pronunziata l'ordinanza, passino mesi e mesi prima che questa abbia la sua esecuzione, ed allora i giovani — egli dice — « che sanno di essere colpiti da quel provvedimento si danno addirittura alla mala vita; « scappano da casa e privi di mezzi sono costretti di ricorrere talvolta al delitto per ritrarre il necessario per vivere; cosicchè di « sovente il mezzo escogitato per evitare la loro rovina arriva tardo « e di nessuna efficacia. » — Il Presidente di Finalborgo nel rapporto del gennaio ultimo rilevava il fatto d'un suo decreto di ricovero emesso addì 10 marzo 1897 e che sino a quel di non era stato ancora eseguito; il Presidente di San Remo segnalava che i decreti di ricovero emessi durante il 1897 rimanevano ancora ineseguiti.

Il Primo Presidente di Palermo riferisce come il Presidente di quel Tribunale abbia sollevato la questione se cioè, nel caso che i genitori designino la casa o l'istituto di correzione o di educazione che ritengono più conveniente allo scopo e sostengano il carico della spesa, debba parimenti darsene partecipazione alla Direzione generale delle carceri. Quel Magistrato riterrebbe superfluo la partecipazione se il ricovero sia ordinato in un istituto o casa di correzione non governativa. Veramente potrebbesi dubitare della regolarità di questa risoluzione, sia di fronte alla espressione generica contenuta nella circolare del 24 giugno 1897, la quale prescrive, in fra l'altro, che l'ordinanza di ricovero, e non fa distinzione alcuna se il ricovero debba avvenire in un istituto governativo o non governativo, venga senza ulteriore ritardo ed a cura del Pubblico Ministero trasmessa alla Direzione generale delle carceri; sia di fronte a quel diritto di vigilanza che l'Amministrazione centrale delle carceri deve esercitare su tutti i riformatori.

Un'altra osservazione, e di carattere diverso, è fatta dal Presidente del Tribunale di Treviso, il quale vorrebbe « si facesse

noto ai Presidenti dei Tribunali se le loro ordinanze ebbero o no esecuzione, il che in verità — soggiunge quel Magistrato — sarebbe importante ed utile anche per tenerne nota negli atti relativi per ogni successiva ed eventuale disposizione. »

Avverto ancora come il Presidente del Tribunale di Milano abbia espresso il desiderio, « che, almeno per le fanciulle, gli sia « ridata la facoltà, di cui ha sempre fatto uso fino alla pubblicazione « della circolare 4 maggio 1897 di ordinarne cioè, ove l'urgenza lo « richieda, l'immediato ricovero nella Pia Casa di Nazaret, che con « vera carità provvede alla loro educazione ed io, — scrive il Primo « Presidente di Milano — non potrei non associarmi a questo lode- « vole desiderio. »

Da ultimo debbo rilevare come nelle Relazioni dei Primi Presidenti e dei Presidenti non si dia notizia alcuna in ordine alle ordinanze con le quali si annullano quelle precedentemente emesse per ricovero di minorenni. Al riguardo la circolare delli 24 giugno 1897 prescrive che anche tali ordinanze debbano essere trasmesse alla Direzione generale delle carceri: e nel silenzio mantenuto nelle Relazioni sovra indicate, e non avendo il Ministero della giustizia, per quanto mi consti, ricevuto alcun reclamo dalla Direzione generale delle carceri per inosservanza della prescrizione anzidetta, non sono in grado di affermare nè di negare se ad essa siasi ottemperato. — Ad ogni modo sembrerebbe opportuno che anche di tale argomento si facesse oggetto di speciale trattazione nelle Relazioni semestrali, giacchè non è cosa di lieve momento conoscere quante ordinanze siano state revocate ad istanza degli interessati.

E così è terminata la parte della relazione concernente le ordinanze di ricovero per correzione paterna; ora occorre trattare delle ordinanze emesse per liberazione di minorenni ricoverati.

## XI.

Alla fine del 1° semestre del 1897 rimasero pendenti numero 21 domande per liberazione di minorenni dal ricovero per correzione paterna: di esse 16 riflettevano maschi e 5 femmine. Presso i distretti di: Aquila, Cagliari, Catania, Catanzaro, Lucca, Macerata (Sezione), Messina, Modena (Sezione), Napoli, Palermo, Parma, Perugia (Sezione), Potenza (Sezione), Roma, Torino, Trani non erano rimaste pendenti domande; le maggiori pendenze invece si ebbero nei distretti di Milano (5) e Venezia (5), e le minori in quelle

di Casale (1) e Firenze (1). Durante il secondo semestre di detto anno furono presentate 470 domande, cioè 359 per maschi e 111 per femmine. Si ebbe quindi un totale di 491 domande, delle quali dovettero occuparsi i Presidenti dei Tribunali civili e penali per i provvedimenti di loro competenza in ordine alla liberazione di minorenni ricoverati ai termini dell'articolo 222 del Codice civile.

## XII.

Il maggior numero delle domande per liberazione si ebbe nei distretti di Milano (88), Venezia (56), Brescia (50), Torino (46), Roma (41), Napoli (36); ed il minor numero in quelli di: Catania (4), Parma (4), Perugia (sezione) (3), Messina (2), Palermo (1), mentre nei distretti di Potenza (sezione) e Cagliari non venne presentata nessuna domanda.

E così come il distretto di Milano ha il primato nel numero delle domande per ricovero lo ha pure in quello delle domande per liberazione, ed è seguito dal distretto di Venezia sia per le domande per ricovero, sia per quelle per liberazione; viene successivamente per domande per liberazione quello di Brescia, mentre per domande per ricovero occupa il quinto posto. Il distretto di Napoli che per domande per ricovero occupa il terzo posto, invece ha il sesto per domande per liberazione.

Le maggiori cifre delle domande per liberazione di minorenni maschi ricoverati si hanno nei distretti di: Milano (52 su 88), Venezia (45 su 56), Brescia (38 su 50), Roma (35 su 41), Napoli (31 su 36), Torino (30 su 46), Genova (22 su 28), Firenze (16 su 21), Bologna (16 su 19); mentre per donne si hanno nei distretti di: Milano (36 su 88), Torino (19 su 46), Brescia (12 su 50), Venezia (11 su 56), Genova (6 su 28), Napoli (5 su 36), Roma (6 su 41).

Se poi si tien conto del maggior numero delle domande di liberazione per maschi in rapporto al totale delle domande presentate si ha che questo si verificò nei distretti di: Aquila (6 su 6), Catania (4 su 4), Catanzaro (9 su 9), Messina (2 su 2), Modena (5 su 5), Palermo (1 su 1); mentre per donne questo si ebbe nei distretti di: Perugia (sezione) (3 su 3), Parma (3 su 4), Milano (36 su 88), Torino (16 su 46), Brescia (12 su 50), Firenze (5 su 21). — Nessuna domanda per liberazione di maschi è stata presentata nel distretto di Perugia (sezione), mentre nei distretti di: Aquila,



Catania, Catanzaro, Macerata (sezione), Messina, Modena (sezione) e Palermo non furono presentate domande per liberazione di femmine.

### XIII.

Sul totale di 491 domande ne furono accolte 406, cioè 318 per maschi ed 88 per femmine, e 61 vennero respinte: 35 per maschi e 26 per femmine.

La percentuale delle domande accolte in relazione al totale delle domande, tra pendenti e presentate nel corso del secondo semestre 1897, è dell'82.66 per ogni 100 domande: percentuale questa che, naturalmente varia da distretto a distretto, giacchè mentre si riscontra la cifra più alta nei distretti di Aquila, Casale, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Parma, Perugia (sezione), Roma e Trani, si ha all'incontro la cifra più bassa nel distretto di Napoli, ove si rileva che la percentuale è poi più alta per femmine (80 su 100), mentre è più bassa per maschi (51.61 su 100).

Le domande respinte furono 61, come già si accennò, cioè nella proporzione del 12.42 per cento, proporzione questa che varia da distretto a distretto. Intanto nei distretti di Aquila, Casale, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Parma, Roma e Trani non venne respinta nessuna domanda.

Le domande ritirate od abbandonate furono in numero di 14, 13 cioè per maschi e 1 per femmina e stanno nella proporzione del 2.85 per ogni 100 domande. Nessuna domanda è stata ritirata od abbandonata nei distretti di: Aquila, Bologna, Casale, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lucca, Macerata (sezione), Messina, Milano, Modena, Palermo, Parma, Perugia (sezione), Trani e Venezia.

Al 31 dicembre 1897 rimanevano pendenti 10 domande per liberazione, 9 per maschi ed 1 per femmina. Le pendenze si verificarono nei distretti di: Ancona (2), Brescia (2), Genova (1), Milano (3), Torino (2).

Vennero poi dimessi dal ricovero per correzione paterna 302 maschi e 84 femmine mantenuti a spese dello Stato, e 16 maschi e 4 femmine stati ricoverati a spese degli interessati.

#### XIV.

Le relazioni dei Primi Presidenti e dei Presidenti di Tribunali presentano poche osservazioni in ordine alle liberazioni dei minorenni ricoverati per correzione paterna.

Riassumerò ora brevemente quanto è dato leggere in alcune delle dette Relazioni.

Il Presidente del Tribunale di Bologna scrive come siasi ripetuto più volte il caso di genitori ultra pietosi i quali appena rinchiusi i loro figli nei riformatori fecero con insistenza domanda per ottenerne la liberazione. In tali casi però, — soggiunge quel « Magistrato, — « non accondiscese mai a queste esagerate pretese, ma prima di deliberare in favore dei petenti volle la prova « che il minore avesse corrisposto allo scopo pel quale fu rinchiuso. »

Il Presidente del Tribunale di Ferrara osserva che vennero dimessi due minorenni su istanza dei genitori e previo parere favorevole dei riformatori ove questi si trovavano ricoverati. — Ed il Primo Presidente di Genova asserisce che tutti i decreti di liberazione in quel distretto, e furono 23, vennero sempre emessi in conformità del parere dei direttori degli istituti dove i minori si trovavano ricoverati.

Il Presidente del Tribunale di Portoferraio riferisce, che un minorenni venne liberato su istanza del Ministero dell'interno, e in seguito a favorevoli informazioni del direttore dell'istituto ove il minorenni trovavasi. Ed anche nel Tribunale di Trani fu ordinata la liberazione di due minorenni su istanza dei direttori dei riformatori ove i minorenni erano stati ricoverati.

Su questo argomento null'altro avrei da aggiungere; ricorderò solamente come nella sessione del maggio del decorso anno, discutendosi la Relazione dell'onorevole Senatore Beltrani-Scalia, l'onorevole Righi ed altri colleghi espressero l'avviso che tutte le volte che il padre domanda spontaneamente di riprendere il figlio, perchè spera che la temporanea correzione infittagli l'abbia emendato, anche se ciò non è, deve accondiscendere senza riserve al suo desiderio, non potendo in questa parte porsi limite alcuno all'esercizio della patria potestà.

Ciò posto, non so, per verità, se date cattive informazioni dalla Direzione del riformatorio il Magistrato possa opporsi alla domanda del padre che chiede il figlio suo. Resta ancora la questione se senza domanda del padre o della persona legalmente rivestita dell'esercizio della patria potestà, possa l'autorità giudiziaria ordinare la dimissione dal riformatorio di un minorenni su semplice istanza della Direzione generale delle carceri o del direttore del riformatorio stesso.

Al riguardo si osserva come il Presidente del Tribunale, prima di provvedere sulla domanda dovrebbe renderne avvertito il padre, facendogli presente che, dato il ravvedimento del figlio, non troverebbe più ragione alcuna che dovesse continuare a restare nella casa di correzione.

Vedrà la Commissione se sia il caso di fare oggetto di discussione tale argomento.

## XV.

Da quanto esposti risulta come è proceduto l'istituto del ricovero per correzione paterna durante il secondo semestre del 1897. Certamente non scomparvero del tutto gli inconvenienti segnalati nella Relazione che l'onorevole Beltrani-Scalia presentò nella sessione del maggio del decorso anno.

Fu appunto in seguito a quella Relazione e alle deliberazioni adottate dalla Commissione, che i Ministeri della giustizia e dell'interno presero parecchi provvedimenti diretti a migliorare questo importantissimo ramo del pubblico servizio.

Tali provvedimenti raggiungeranno l'intento se con intelletto d'amore non verrà mai meno quella vigilanza che sola può affidare di un buon esito.

E poichè le misure adottate sono recentissime non parmi sia il caso di suggerirne altre di indole generale fino a quando non si abbia esatta conoscenza degli effetti ottenuti da quelle già deliberate e poste in esecuzione.

A mio avviso occorre per ora curare che le medesime e tutte le disposizioni in vigore sull'importante materia siano rigorosamente ed esattamente osservate.

ISTANZE PER RICOVERO DI MINORENNI PER CORREZIONE

Allegato A.

CORTI DI APPELLO	Domande pendenti al 30 giugno 1897		Domande presentate dal 1° luglio al 31 dicemb. 1897		Domande sulle quali dovevasi provvedere Totale col. 1 + 2		Domande accolte	
	1		2		3		4	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Genova . . . . .	3	1	28	14	31	15	20	8
Casale. . . . .	3	1	17	8	20	9	12	6
Torino . . . . .	26	11	75	43	101	54	36	27
Milano . . . . .	20	15	108	83	128	98	84	64
Brescia . . . . .	2	4	44	41	46	45	11	6
Venezia . . . . .	8	5	108	33	116	38	44	8
Parma . . . . .	..	1	3	3	3	4	..	1
Modena . . . . .	..	1	5	11	5	12	2	2
Lucca . . . . .	3	2	20	5	23	7	15	4
Firenze . . . . .	1	..	25	2	26	2	16	1
Bologna . . . . .	8	3	12	5	20	8	9	2
Ancona . . . . .	1	1	22	4	23	5	14	3
Macerata . . . . .	1	..	4	1	5	1	5	..
Perugia . . . . .	..	..	2	4	2	4	2	2
Roma . . . . .	11	1	45	5	56	6	32	3
Aquila . . . . .	2	..	22	1	24	1	12	..
Napoli . . . . .	2	1	124	12	126	13	85	8
Potenza . . . . .	1	..	6	..	7	..	7	..
Trani . . . . .	5	..	16	3	21	3	8	2
Catanzaro . . . . .	3	1	7	..	10	1	7	1
Messina . . . . .	6	..	16	..	22	..	12	..
Catania . . . . .	..	..	15	1	15	1	9	1
Palermo. . . . .	1	1	10	..	11	1	4	1
Cagliari . . . . .	..	..	10	..	10	..	3	..
<b>Totali . . . . .</b>	<b>107</b>	<b>49</b>	<b>744</b>	<b>279</b>	<b>851</b>	<b>328</b>	<b>449</b>	<b>150</b>

PATERNA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 1897.

Domande respinte		Domande ritirate od abbandonate		Domande rimaste pendenti al 31 dicemb. 1897		Minorenni ricoverati a spese dello Stato		Minorenni ricoverati a spese degli interessati	
5		6		7		8		9	
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
8	6	2	..	3	1	18	7	2	1
4	1	2	..	2	2	10	6	2	..
15	4	35	12	15	11	34	26	2	1
17	12	6	16	21	6	77	62	7	2
13	26	7	4	15	9	9	6	2	..
49	21	6	3	17	6	41	8	3	..
1	2	2	1	..	..	..	1	..	..
..	2	7	2	2	..	2	2	..	..
5	2	2	1	1	..	14	4	1	..
6	1	2	..	3	..	15	1	1	..
3	2	7	..	2	1	9	1	1	..
5	3	..	..	3	..	14	3	..	..
..	1	..	..	..	..	3	..	2	..
..	2	..	..	..	..	1	2	1	..
10	1	5	1	9	1	31	3	1	..
6	..	..	..	6	1	11	..	1	..
13	5	12	..	14	2	70	8	14	1
..	..	..	..	..	..	7	..	..	..
2	1	2	..	9	..	5	1	3	1
..	..	2	..	..	..	5	1	2	..
8	..	1	..	1	..	12	..	..	..
2	..	1	..	3	..	8	1	1	..
6	..	1	..	..	..	2	..	2	1
..	..	5	..	2	..	3	..	..	..
<b>173</b>	<b>92</b>	<b>107</b>	<b>40</b>	<b>123</b>	<b>40</b>	<b>401</b>	<b>143</b>	<b>48</b>	<b>7</b>

ISTANZE PER LIBERAZIONE DAL RICOVERO PER CORREZIONE PATERNA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 1897.

Allegato B.

CORTI DI APPELLO	Domande pendenti al 30 giugno 1897		Domande presentate dal 1° luglio al 31 dicemb. 1897		Domande sulle quali dovevasi provvedere Totale col. 1 + 2		Domande accolte		Domande respinte		Domande ritirate od abbandonate		Domande rimaste pendenti al 31 dicemb. 1897		Minorenni ricoverati a spese dello Stato i quali vennero liberati		Minorenni ricoverati a spese degli interessati i quali vennero liberati	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Genova . . . . .	2	..	22	6	24	6	18	5	5	1	..	..	1	..	16	5	2	..
Casale. . . . .	1	..	12	1	13	1	13	1	..	..	..	..	..	..	12	1	1	..
Torino . . . . .	..	..	30	16	30	16	27	11	1	5	..	..	2	..	26	11	1	..
Milano . . . . .	4	1	52	36	56	37	44	26	10	10	..	..	2	1	40	26	4	..
Brescia . . . . .	1	1	38	12	39	13	33	7	3	6	1	..	2	..	33	7	..	..
Venezia . . . . .	3	2	45	11	48	13	47	9	1	4	..	..	..	..	45	9	2	..
Parma . . . . .	..	..	1	3	1	3	1	3	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..
Modena . . . . .	..	..	5	..	5	..	4	..	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	4	1	4	1	3	1	1	..	..	..	..	..	3	1	..	..
Firenze . . . . .	1	..	16	5	17	5	14	5	3	..	..	..	..	..	14	5	..	..
Bologna . . . . .	2	..	16	3	18	3	15	3	3	..	..	..	..	..	15	3	..	..
Ancona . . . . .	2	1	14	1	16	2	11	2	3	..	..	..	2	..	11	2	..	..
Macerata . . . . .	..	..	6	..	6	..	5	..	1	..	..	..	..	..	3	..	2	..
Perugia . . . . .	..	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1
Roma . . . . .	..	..	35	6	35	6	35	6	..	..	..	..	..	..	34	6	1	..
Aquila . . . . .	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	..	..	5	..	1	..
Napoli . . . . .	..	..	31	5	31	5	16	4	3	..	12	1	..	..	16	1	..	3
Potenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	10	2	10	2	10	2	..	..	..	..	..	..	9	2	1	..
Catanzaro . . . . .	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	..	..	9	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..
Catania . . . . .	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..
Palermo. . . . .	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totali . . . . .</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>359</b>	<b>111</b>	<b>375</b>	<b>116</b>	<b>318</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>302</b>	<b>84</b>	<b>16</b>	<b>4</b>

Sul ricovero dei minorenni e sulla esecuzione dei decreti emessi  
a' termini dell'articolo 222 Codice civile.

---

RELATORE: **BELTRANI-SCALIA.**

---

Nello esprimere il voto che il Direttore generale delle carceri riferisca annualmente sui risultati dell'istituto del ricovero per correzione paterna, Voi avete mostrato l'interesse che prendete a quest'arduo problema sociale, ed io avrei vivamente desiderato di fare un lavoro meritevole della vostra attenzione. Ma sebbene i materiali raccolti siano stati molti e di non poca importanza, devo confessarvi che mi è mancato il tempo di esaminarli tutti e di coordinarli, sicchè perdonerete alla brevità di questa relazione.

Dovendo prendere le mosse dagli elementi medesimi sui quali il collega Borgomanero è chiamato ad intrattenervi, io ho letto i rapporti mandati al Ministero di giustizia sul funzionamento dell'istituto summentovato; ma non vi ripeterò le opinioni ed i giudizi manifestati in proposito dai primi Presidenti delle Corti d'appello.

Osserverò solamente che le cifre raccolte dal collega Borgomanero non possono controllare, nè essere controllate da quelle che io ho messo insieme, perchè a base delle ricerche fatte per rispondere ai nostri quesiti sta, è vero, la ordinanza del Presidente del Tribunale civile che dispone il ricovero del minorenne per correzione paterna; ma nelle tavole presentate dal collega Borgomanero i periodi semestrali dell'anno 1897 non sono nettamente separati e distinti, come lo sono nelle tavole che io ho l'onore di presentarvi. I nostri ragionamenti potranno quindi avere molti punti di contatto, le conseguenze alle quali noi veniamo potranno armonizzare tra loro, ma farà difetto quel nesso intimo, quella unisonanza completa che darebbe ai nostri studi un pregio di gran lunga maggiore. Sul modo come dare alle nostre ricerche questo indirizzo spero di potervi intrattenere nella prossima adunanza.

Detto ciò, entro in argomento; e, seguendo la tela del lavoro dell'anno ora scorso, vi presento, raccolte in uno specchietto, le cifre riguardanti il numero delle *Domande di assegnazione* pervenute alla Direzione generale delle carceri per i minorenni condannati alla reclusione e alla detenzione, — per i colpiti dall'art. 222 del Codice civile, — per gli oziosi e vagabondi, giusta la legge di pubblica sicurezza — e per i condannati ai quali sono state applicate le disposizioni degli articoli 53 e 54 del Codice penale.

MINORENNI PEI QUALI È STATA PRESENTATA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE  
NELL'ANNO 1897.

		Maschi	Femmine	Totale
Condannati.	{ alla reclusione . . . . .	2 074	46	2 120
	{ alla detenzione . . . . .	129	10	139
	Condannati - Totale . . . . .	2 203	56	2 259
Ricoverandi	{ per correzione paterna (art. 222 Codice civile) . . . . .	1 176	319	1 495
	{ per oziosità e vagabondaggio (art. 114 e 116 legge P. S.). . .	524	150	674
	{ Condannati per gli art. 53 e 54 Codice penale . . . . .	36	..	36
	Ricoverandi - Totale . . . . .	1 736	469	2 205

Queste cifre in confronto di quelle relative al 1896, presentano:

Nei condannati alla reclusione *maschi* — 436, *femmine* — 5;  
 Id. alla detenzione » + 25, » + 7;  
 Nei ricoverandi per correzione  
 paterna . . . . . » — 122, » — 68;  
 Nei ricoverandi per ozio e va-  
 gabondaggio . . . . . » — 108, » + 27;  
 Nei condannati per gli articoli  
 53 e 54 del Cod. pen. Cifre uguali

Nelle tabelle allegate (A-E) i minorenni tutti, di cui sopra è parola, sono distinti per regioni, per età e pei due semestri dell'anno 1897, poichè le istruzioni date dal Ministero di giustizia e dal Ministero dell'interno, sull'applicazione dell'Istituto della correzione paterna, datano appunto dal 1° luglio 1897, come datano da questo giorno le modificazioni portate ai foglietti di assegnazione di tutti i minorenni ed ai registri corrispondenti, tenuti presso la Direzione generale delle carceri.

Da queste tabelle si rileva :

— Che la sola notevole diminuzione nel secondo semestre si è verificata sulla categoria dei ricoverandi per correzione paterna, e soprattutto nelle femmine e nei giovanetti di minore età;

— Che, proporzionando il numero degli assegnandi sulla popolazione libera delle rispettive regioni, escluse, per il loro esiguo numero, le condannate alla reclusione e le due categorie dei condannati alla detenzione e dei condannati per gli articoli 53 e 54 del Codice penale, danno maggior contingente :

— Condannati alla reclusione (proporzione media su tutto il Regno 6. 71 per 100,000 abitanti);

— Le provincie Siciliane e Sarde 9. 14 — Napoletane 9. 11;

— Ricoverandi per correzione paterna (proporzione media su tutto il Regno *Maschi* 3. 80, *Femmine* 1. 03);

*Maschi*, le provincie Romane 5. 15 — Lombardo-Venete 7. 71;

*Femmine*, Lombardo-Venete 2. 11 — Antiche continentali 1. 43;

— Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio (proporzione media su tutto il Regno M. 1. 69, F. 0. 49);

*Maschi*, le provincie Siciliane e Sarde 4. 77 — Romane 2. 35.

*Femmine*, le provincie Siciliane e Sarde 0. 79 — Napoletane 0. 72;

— Che, volendo giudicare della precocità a mal fare, cioè dei minori di 16 anni, danno maggior contingente:

— Condannandi alla reclusione (proporzione media su tutto il Regno 1. 09).

Le provincie Napolitane 1. 43 — Antiche continentali 1. 36.

— Ricoverandi per correzione paterna (proporzione media su tutto il Regno M. 3. 20, F. 0. 71).

*Maschi*, le provincie Romane 4. 55 — Lombardo-Venete 4. 06.



*Femmine*, Lombardo-Venete 1. 56 — Antiche continentali 0. 75.

— Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio (proporzione media su tutto il Regno M. 1. 37, F. 0. 37).

*Maschi*, le provincie Siciliane e Sarde, 3. 96 — Romane 1. 88.

*Femmine*, le provincie Siciliane e Sarde 0. 62 — Napolitane 0.61

In quanto alle altre indicazioni, ho creduto di risparmiare un maggior numero di tabelle, preferendo di esporvi le cifre riassuntive delle notizie più importanti e le relative proporzioni fatte sui seguenti totali :

ASSEGNANDI	Maschi	Femmine
1. Condannati alla reclusione. . . . .	2 074	46
2. Condannati alla detenzione . . . . .	129	10
3. Ricoverandi per correzione paterna . . . . .	1 176	319
4. Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio . . . . .	524	150
5. Condannati per gli art. 53 e 54 del Codice penale	36	..
<i>Totale . . . . .</i>	3 939	525

a) Figli illegittimi.

ASSEGNANDI	Maschi		Femmine	
	Cifre effettive	Ogni 100 maschi	Cifre effettive	Ogni 100 femmine
Condannati alla reclusione . . . . .	82	3. 95	5	10. 87
Condannati alla detenzione . . . . .	8	6. 20	..	..
Ricoverandi per correzione paterna . . . . .	57	4. 85	26	8. 15
Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio. . . . .	40	7. 63	12	8. 00
Condannati per gli art. 53 e 54 del codice penale. . . . .	5	13. 89	..	..
<i>Totale . . . . .</i>	192	4. 87	43	8. 19

b) Appartenenti alla popolazione agricola :

ASSEGNANDI	Maschi		Femmine	
	Cifre effettive	Ogni 100 maschi	Cifre effettive	Ogni 100 femmine
Condannati alla reclusione . . . . .	788	38. 00	13	28. 26
Condannati alla detenzione . . . . .	63	48. 84	4	40. 00
Ricoverandi per correzione paterna . . .	54	4. 59	10	3. 13
Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio	20	3. 82	7	4. 67
Condannati per gli articoli 53 e 54 C. p.	9	25. 00	..	..
<i>Totale . . .</i>	934	23. 71	34	6. 48

e) Titolo del reato per il quale seguì condanna :

*Maschi.* — Condannati alla reclusione 2074 ed alla detenzione 129 — Totale 2203. — Reati commessi numero 2657, dei quali:

contro la proprietà . . . . . 42. 89 per cento  
 contro le persone . . . . . 32. 51 id.  
 altri . . . . . 24. 60 id.

*Femmine.* — Condannate alla reclusione 46 ed alla detenzione 10 — Totale 56. — Reati commessi numero 63, dei quali:

contro la proprietà . . . . . 49. 21 per cento  
 contro le persone . . . . . 33. 33 id.  
 altri . . . . . 17. 46 id.

d) Durata delle condanne riportate :

*Maschi.* — Condannati fino ad 1 anno 572 25. 97 per cento  
 Id. fino a 3 anni 1000 45. 39 id.  
 Id. oltre 3 anni 631 28. 64 id.

*Femmine.* — Condannate fino ad 1 anno 16 28. 57 id.  
 Id. fino a 3 anni 28 42. 86 id.  
 Id. oltre 3 anni 16 28. 57 id.

e) Reati precedentemente commessi:

*Maschi.* — Assegnandi 3949. Erano stati precedentemente condannati 1267, per reati numero 1685, dei quali:

contro la proprietà. . . . .	74.93	per cento
contro le persone . . . . .	10.81	id.
altri . . . . .	14.26	id.

*Femmine.* — Assegnande 525. Erano state precedentemente condannate 33, per reati numero 104, dei quali:

contro la proprietà. . . . .	78.00	per cento
altri . . . . .	22.00	id.

f) Durata delle condanne precedentemente riportate:

*Maschi.* — Condannati fino a 1 anno. . 84.61 per cento

Id. fino a 3 anni . .	14.52	id.
Id. oltre 3 anni . .	0.87	id.

*Femmine.* — Condannate fino a 1 anno . 93.94 per cento

Id. fino a 3 anni . .	6.06	id.
Id. oltre 3 anni	—	—

g) Avevano avuto la prima condanna:

*Maschi.* — A meno di 12 anni . . . . 168 13.23 per cento

Da 12 a 14 anni . . . . .	280	22.10	id.
Da 14 a 16 anni . . . . .	379	29.91	id.
Oltre 16 anni . . . . .	440	34.73	id.

*Femmine.* — A meno di 12 anni . . . . 1 3.03 id.

Da 12 a 14 anni . . . . .	8	24.25	id.
Da 14 a 16 anni . . . . .	12	36.36	id.
Oltre 16 anni . . . . .	12	36.36	id.

Signori, io potrei far seguire altre cifre a queste che ho avuto l'onore di esporvi, ma credo che quelle già riferite siano bastevoli per misurare la grave piaga che vogliamo studiare: parlo della delinquenza e del travimento dei nostri minorenni.

Permettetemi però di aggiungere poche altre indicazioni che non mancano d'importanza:

A) Su 3939 maschi ricoverandi nel 1897, ve ne erano 165 il cui padre era passato a seconde nozze e 70 la cui madre era passata a

seconde nozze: su 525 femmine ve ne erano 24 e 14; ma mentre sui totali le proporzioni sarebbero per gli uni di 4.18 per cento e 1.78 per cento e per le altre di 4.57 per cento e 2.66 per cento, nelle diverse categorie le proporzioni percentuali sono queste:

ASSEGNANDI	Maschi		Femmine	
	Padre passato a seconde nozze	Madre passata a seconde nozze	Padre passato a seconde nozze	Madre passata a seconde nozze
	Cifre percentuali			
Condannati alla reclusione . . .	2.36	1.40	..	2.17
Condannati alla detenzione . . .	1.55	..	..	..
Ricoverandi per correzione paterna. . . . .	6.29	2.55	5.64	3.13
Ricoverandi per oziosità e vagabondaggio . . . . .	6.68	2.10	4.00	2.00
Condannati per gli articoli 53 e 54 Codice penale. . . . .	1.39	..	..	..

B) Su 3939 ricoverandi, 570 non avevano fratelli, nè sorelle ossia il 14.47 per cento; e su 525 ricoverande, 61 non avevano fratelli nè sorelle, cioè l'11.72 per cento. Però le diverse categorie giuridiche presentano proporzioni diverse.

	Maschi	Femmine
Condanne alla reclusione . . . .	16.63 per cento	17.39 per cento
Id. alla detenzione . . . .	12.40	id. 10.00
Ricovero per correzione paterna.	11.85	id. 10.34
Id. oziosità e vagabondaggio	12.02	id. 66.16
Condanne per gli articoli 53 e 54 Codice penale . . . . .	19.44	id. —

E non sono rare le famiglie che hanno 5, 6 e 7 figli sopra tutto tra quelle che ricorrono al magistrato per far ricoverare, a spese dello Stato, un qualche figliuolo per correzione paterna.

C) Per conoscere la durata media del soggiorno, nei Riformatorii, delle due categorie di ricoverandi che non sono chiusi a tempo determinato (Ricoverandi per correzione paterna e ricoverandi per

oziosità e vagabondaggio), valgano le cifre seguenti, quali risultano dalla situazione al 31 dicembre 1897 :

DURATA media del ricovero	Maschi				Femmine			
	Correzione paterna		Ozio e vagabondaggio		Correzione paterna		Ozio e vagabondaggio	
	Cifre effettive	Cifre percen- tuali	Cifre effettive	Cifre percen- tuali	Cifre effettive	Cifre percen- tuali	Cifre effettive	Cifre percen- tuali
Fino ad 1 anno	614	27. 12	273	20. 90	349	19. 60	214	26. 07
Da 1 a 2 anni .	524	23. 18	318	24. 35	310	17. 40	154	18. 76
» 2 » 3 » .	400	17. 70	255	19. 53	315	17. 70	120	14. 61
» 3 » 4 » .	294	13. 00	156	11. 95	214	12. 01	62	7. 55
» 4 » 5 » .	251	11. 10	116	8. 88	189	10. 61	78	9. 50
» 5 » 6 » .	113	5. 00	107	8. 19	181	10. 16	60	7. 31
Oltre 6 anni. .	65	2. 90	81	6. 20	223	12. 52	133	16. 20

D) L'articolo 495 del vigente Regolamento generale per l'Amministrazione delle carceri prescrive che i direttori dei Riformatorii, sentito il Consiglio di disciplina locale, e con l'autorizzazione del Ministero, facciano al Presidente del Tribunale civile le proposte per la liberazione dei minorenni: s'intende di quei minorenni che diano prova di buona condotta, ecc., ecc.

Voi sapete quale poco uso fu fatto di questa facoltà; ma grazie alle vostre rimostranze le cose procedono diversamente, e mentre nel 1896 i minorenni liberati in forza di quell'articolo ascsero a 232 maschi e 176 femmine, nel 1897 furono fatti uscire 349 dei primi e 160 delle seconde.

Nel medesimo anno 1897 sono stati collocati, con l'opera delle Direzioni dei Riformatorii governativi e privati, 108 maschi e 114 femmine, e per 65 maschi si è provocata la costituzione del Consiglio di famiglia.

E) Per quanto riguarda i minorenni fatti ricoverare per correzione paterna, molto importante è il conoscere da chi fu provocata l'ordinanza. Questa notizia è stata raccolta, come molte altre, a cominciare dal secondo semestre dell'anno ora scorso, e risulta che le ordinanze sono state provocate:

L'ORDINANZA FU PROVOCATA	Maschi		Femmine	
	Cifre effettive	Cifre percentuali	Cifre effettive	Cifre percentuali
Dal padre convivente colla madre . . .	240	45 98	37	36.63
Dal padre separato dalla madre . . . .	13	2 50	3	2.97
Dal padre vedovo . . . . .	57	10.92	12	11.88
Dal padre riammogliato. . . . .	31	5.95	6	5.95
Dalla madre esercitante patria potestà. .	34	6 51	12	11 88
Dalla madre vedova . . . . .	95	18.20	17	16.83
Dalla madre rimaritata . . . . .	11	2.11	3	2.97
Da altri parenti . . . . .	7	1.34	2	1.98
Dal tutore. . . . .	32	6.11	8	7.92
Dal Pubblico Ministero . . . . .	2	0.38	1	0.99

F) Finalmente, a cominciare dal secondo semestre dell'anno ora scorso, talune notizie più particolareggiate devono essere rimesse al Ministero dalle Direzioni dei Riformatorii governativi su ciascun minore, un mese dopo il suo ingresso: il numero di questi minorenni entrati nel semestre di cui sopra è cenno, per correzione paterna, ascende a 190; e di essi:

— erano illetterati 114, sapevano leggere e scrivere 60, avevano maggiore istruzione 16;

— avevano istruzione industriale molta 3, poca 59, nessuna 128;

— erano tatuati nel corpo 10, non erano tatuati 180;

— avevano cicatrici nel corpo 98, non ne avevano 92;

— conoscevano i primi precetti della religione 100, li sconoscevano 90;

— avevano caratteri degenerativi (asimmetria facciale - deformazioni craniche - prognatismo - balbuzie - strabismo, ecc.) 72, non ne avevano 118.

Tutte queste cifre, signori, sono di una chiarezza che non ammette dubbio.

Ma noi abbiamo quest'anno, per la parte che più specialmente riguarda l'istituto della correzione paterna, una nuova, preziosa e ricchissima raccolta di fatti, dovuta al voto da voi espresso nell'adunanza del maggio 1897 e secondato dal compianto Ministro Guardasigilli, onorevole senatore Costa: il quale, con la circolare del 21 giugno detto anno, invitava i presidenti dei Tribunali civili a volere accompagnare ciascuna ordinanza di ricovero per correzione paterna con un rapporto riservato, diretto alla Direzione generale delle carceri, nel quale « *si dovevano far conoscere i caratteri speciali e l'indole viziosa del ricoverando.* »

Io ho letto colla maggiore possibile attenzione tutti i 670 rapporti del secondo semestre dell'anno ora scorso, e mi pare che essi gettino luce piena sul problema gravissimo che si vuole studiare.

Non credo necessario, per questa prima volta, di mettere in evidenza i difetti o le lacune trovate nei rapporti di cui è cenno. Taluni Presidenti di Tribunali si sono limitati a dichiarare che il tale o tal altro minorenne « era veramente discolo e meritava di essere ricoverato a spese dello Stato per correzione paterna », — taluni altri adottano una specie di formulario senza importanza, dettato probabilmente dal cancelliere, — altri nulla o poco dicono per rispondere alla circolare ministeriale; ma queste sono eccezioni, dovute probabilmente alla grande mole degli affari, perchè nella grande maggioranza i presidenti dei Tribunali hanno compreso la importanza del voto espresso dalla Commissione ed hanno corrisposto all'invito che ad essi è stato rivolto.

Ho detto che i rapporti sono stati 670; e sapete che cosa sono questi 670 minorenni per i quali si è chiesto il ricovero per correzione paterna?

36 sono ladri domestici, spesso recidivi, che i genitori non hanno saputo correggere, nè voluto deferire all'Autorità giudiziaria;

49 sono ladri comuni che hanno già subito una o più condanne, anche di parecchi mesi;

25 sono oziosi, vagabondi, ecc., fatti ricoverare in Istituti di carità privata, ma cacciati perchè incorreggibili;

25 sono figli di condannati — abbandonati in un ambiente corrotto o malvagio;

25 sono violenti che hanno osato alzar la mano contro i loro genitori, minacciandone la vita e rubandone le sostanze;

16 sono lascivi per i quali i più stretti e sacri legami di sangue non hanno avuto forza di frenare gli istinti brutali della carne;

18 sono degenerati, mattoidi, figli di pazzi, di alcoolisti, ecc.;

476 sono oziosi e vagabondi in tutto il significato della parola.

E se desiderate maggiori particolari, io ben posso additarvi, a mo' d'esempio, un giovanetto di 14 anni appena, corrotto dalle arti di una serva in casa del nonno, col quale egli conviveva e stuprato poi dal drudo di questa serva quando essa era divenuta moglie del vecchio padrone; — posso additarvi il figlio di un coatto e di una prostituta, che aveva svaligiato, appena quindicenne, la casa materna per abbandonarsi ai bagordi e dichiaravasi ateo ed anarchico alla presenza del magistrato che lo ammoniva; — posso additarvi una bambina a 10 anni che aveva tentato di avvelenare il padre perchè le aveva fatto non so quale rimprovero; — posso additarvi un giovanetto sedicenne, incestuoso colla madre e colle sorelle di lei; e la dolorosa storia potrebbe continuare se io non temessi di contaminare le vostre orecchie e turbare le vostre coscienze.

In presenza di tanta mostruosità, allo spettacolo del ributtante cinismo col quale molti minorenni accolgono l'ordinanza di ricovero, parecchi presidenti non possono astenersi dallo attribuire questa terribile decadenza morale a « *malvagità innata*, » a « *forza irresistibile di mal fure*, » a « *squilibrio assoluto delle facoltà mentali*, » e dichiarano « *indispensabile il provvedimento, non tanto nell'interesse diretto dei ricoverandi, ma per evitare il loro funesto contagio*. »

Credo mio debito soggiungere: che la qualifica dei minorenni appartenenti alle prime categorie (dai ladri ai degenerati) non è isolata e nettamente distinta, perchè talvolta un ladro domestico è dichiarato colpevole anche di lascivia e di violenza; e che solamente, per rigore di classificazione statistica, io ho dovuto collocare



questi minorenni nella categoria che rappresentava l'accusa principale, il lato più brutto delle loro tendenze. Per la seconda categoria, invece (oziosi e vagabondi) non sorge dubbio alcuno: essi sono tutti classificati come oziosi e vagabondi; e per eccezione qualche presidente di Tribunale lascia intravedere che vi sia sospetto di piccoli furtarelli domestici.

Non vi nascondereò, signori, che io ho procurato di controllare le informazioni date dai Presidenti su taluni minorenni, e forse talvolta le tinte mi sono apparse un po' caricate; ma in quelle mie indagini io ho dovuto procedere con molto riguardo, ed alle notizie da me raccolte non posso, almeno per ora, dare importanza alcuna.

Accettando dunque le informazioni quali risultano dai rapporti del competente magistrato, permettemi che vi domandi se, a vostro giudizio, tutti questi minorenni possano essere considerati come parti di uno stesso gruppo; — se nell'ordinare il loro ricovero basterà la solita grande classificazione che si suole fare, tra minorenni che hanno precedenti giudiziarii e minorenni senza questi precedenti; — se a tutti questi ricoverandi possa essere applicata la medesima disciplina, — se per tutti sia giovevole un lungo soggiorno nell'Istituto, — se per tutti possa essere lasciata piena libertà ai genitori di far cessare il ricovero per solo loro volere, — anche quando il direttore del Riformatorio sia di avviso contrario; anche quando risulti, dalla condotta del minorenne, che egli non siasi messo ancora sulla via dell'emenda. Questo, signori, è il punto più essenziale della questione.

Nel leggere i 670 rapporti di cui sopra ho fatto cenno, — nell'esaminare i foglietti statistici che accompagnano le ordinanze di ricovero di quei minorenni, io mi sono sempre più convinto che altro è giudicare sulle grandi cifre di una statistica e sulle relazioni complessive che le accompagnano, nelle quali i caratteri delle unità vanno sbiadendosi per dare a tutte un'unica tinta, altro è giudicare avendo sotto gli occhi le cifre singole o i singoli fatti, ognuno dei quali conserva la propria fisionomia ed il proprio valore. Se dunque il 1897, per quanto concerne i minorenni, dà cifre meno allarmanti del 1896, — se nel leggere le relazioni dei Procuratori generali sull'amministrazione della giustizia nel 1897 troviamo, sulla delin-

quenza dei minorenni, quadri meno foschi, non ralleghiamoci e non crediamo che questa dolorosa piaga presenti caratteri meno gravi.

In seguito agli ultimi luttuosi avvenimenti che hanno turbato talune provincie dell'Italia nostra, io ho voluto conoscere quale sia stato il contingente di donne e di minorenni accusati di aver preso parte alle sommosse; e le cifre raccolte in 13 carceri (Ancona, Bari, Bologna, Como, Firenze, Livorno, Milano, Messina, Napoli, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa) sarebbero queste :

Arrestati n. 4320, dei quali :

Maschi	}	adulti . . . . .	2892
		minorenni . . . . .	388
Femmine	}	adulte . . . . .	916
		minorenni . . . . .	118

Sicchè le femmine starebbero ai maschi in ragione dell'11. 7 per cento, le minorenni starebbero a tutti i minori di età in ragione dell'11. 4 per cento, i minorenni starebbero agli adulti in ragione del 24. 0 per cento, le minorenni starebbero alle adulte in ragione del 23. 3 per cento, e reputo superfluo di citare, in aggiunta a queste proporzioni, le parole colle quali i direttori delle carceri descrivono l'audacia delle donne e dei minorenni nel compiere gli atti vandalici che hanno allarmata la pubblica opinione, l'ardire col quale, le une e gli altri sfidavano i maggiori pericoli.

Tutto ciò prova, signori, che la urgenza di provvedere ai minorenni s'impone in modo assoluto — e non ammette remora.

Nel presentare al Ministro del tempo, S. E. Crispi, la relazione sul nuovo Regolamento degli stabilimenti carcerari e dei Riformatorii del Regno (anno 1891), io credetti di poter dimostrare, tra l'altro, la necessità assoluta :

1° di ordinare, soprattutto da parte dei magistrati, indagini più accurate, più dirette, più larghe sui fattori della delinquenza dei minorenni e sulla responsabilità dei loro genitori;

2° di combattere con mezzi legislativi ed amministrativi tutte le cause che contribuiscono a pervertire gli animi dei giovani immaginosi ed inesperti;

3° di evitare, per quanto fosse possibile, il contatto dei mi-

norenni con gli adulti, vuoi nelle carceri, vuoi nei tribunali, vuoi nelle traduzioni, ecc., ecc.;

4° di punire severamente la propaganda di idee sovversive e malsane nelle così dette *classi di leva*;

5° di trovare potenti correttivi alla patria potestà, affidando una specie di controllo a Società legalmente costituite, a Società di patronato, ecc., ecc.;

6° di creare per i minorenni, soprattutto se colpevoli di delitti di poca importanza, magistrati speciali e procedure speciali;

7° di sostituire o far seguire il ricovero in Riformatorii alle brevi pene privative di libertà — destinando speciali Istituti per le singole categorie dei minorenni travati o delinquenti;

8° di armonizzare l'azione del Governo con quella della carità privata, per rendere a' liberati dai riformatorii governativi più facile, e più sollecito il ritorno nel civile consorzio;

9° di provvedere ad una classe di minorenni, più degli altri infelici, voglio parlare dei figliuoli derelitti dei condannati.

E su queste proposte che erano l'ultima espressione della esperienza fatta nei paesi civili e delle discipline penitenziarie, anche oggi devo insistere, perchè le questioni che riguardano i minorenni sono intimamente legate tra esse e non è possibile risolverne una lasciando da parte le altre; — perchè, soprattutto in Italia, l'applicazione dell'istituto della correzione paterna non sta entro i suoi limiti naturali e ristretti, ma ha proporzioni e caratteri di una vera questione sociale.

Del resto, signori, anche all'estero si preoccupano grandemente dei minorenni, e gettando uno sguardo ai pochi mesi decorsi dall'ultima nostra adunanza, vedremo tutta una lunga serie di scrittori come Taudière, Cornil, Kuhn, Worms, Nourrisson, Tarde, Morrison, Joly e mille altri trattare i lati diversi dell'arduo problema; — vedremo i Congressi di Bordeaux, di Ginevra, di Namur, di Napoli, di Lisbona, di Lilla, di Anversa, ed il Comitato di difesa dei minorenni tradotti in giustizia (Parigi e Bruxelles), la Società Howard (Londra), la Società di difesa dei fanciulli martiri (Bruxelles), la Società Renana-Vestfalica (Baden), la Società dei dotti (Parigi), la Società generale delle carceri (Parigi), fare argo-

mento principale delle loro discussioni i provvedimenti relativi ai minorenni; — vedremo la Danimarca presentarci un progetto di legge per la educazione correzionale, — la Francia preparare la riforma della legge del 1889 e nuove leggi per la protezione dei fanciulli, — la Norvegia pubblicare la legge sulla infanzia abbandonata, — l'Inghilterra riformare le sue leggi sulla educazione e sui Riformatorii, — la Germania affrontare, col nuovo Codice civile, la questione della patria potestà e della tutela. Permettetemi di osservare che in tutto questo grande movimento di progresso, le proposte da me presentate nel 1891 trovano sviluppo, appoggio, sanzione, — e di sperare che l'Italia non continuerà a mantenersi nel campo dottrinario e speculativo.

Con ciò non voglio dire che noi nulla abbiamo fatto, in Italia, pei nostri minorenni. Condannerei me stesso, e credo che mi condannerei ingiustamente.

Vi dirò dunque che noi abbiamo già aperto il Riformatorio di Boscomarengo, uno dei migliori del Regno, e che merita di essere visitato, — abbiamo già aperto, in Urbino, la sezione dei giovani discoli a pagamento, — spingiamo alacramente i lavori per allestire, entro pochi mesi, il Riformatorio di Bologna e trasformare in un Istituto la *Generala* di Torino, che la ignoranza e la paura avevano fatto diventare un laido ergastolo: ai minorenni veramente incorreggibili, e ve ne sono, signori, più di quanto non si creda, abbiamo destinato lo stabilimento cellulare di Forlì, dove concentreremo tutti i nostri sforzi per procurar di ridurre con la calma e con un relativo isolamento questi esseri indomiti che sembrano nati al delitto: per i minorenni minacciati da tubercolosi un'apposita stazione sarà quanto prima istituita in località conveniente: sono state riprese le pratiche, iniziate col compianto Ministro Brin, per la scelta di una nave da destinare a Riformatorio nautico o scuola di mozzi: finalmente ai minorenni colpiti dagli articoli 53 e 54 del Codice penale, — minorenni che sono stati finora sottoposti sì e no ad un trattamento speciale (talvolta anche a nessun trattamento) — è stato destinato l'antico e famoso fabbricato di San Michele, in Roma, anche allo scopo di studiare in modo più diretto, più conveniente questa categoria di condannati, sui quali abbiamo raccolto preziosi documenti.

Parlando di studi che prepara l'Amministrazione delle carceri, non vi tacerò che facciamo ricerche importanti sui figliuoli dei condannati e dei coatti, sui ricoverati nei manicomi per infermità di mente od ubbriachezza accidentale, sui delinquenti nati, ecc. ecc.; e che sopra un altro punto io reputo necessario il vostro autorevole avviso. Dall'ultima statistica trimestrale, pervenuta al Ministero, risulterebbe che in media, entrano dallo stato di libertà, nelle carceri giudiziarie del Regno (centrali e mandamentali) da 230 a 250 mila individui all'anno, dei quali 7 per cento sono inferiori ai 16 anni, otto per cento hanno da 16 a 18 anni, 17 per cento hanno dai 18 ai 21 anno: non credete voi, signori, che possa riuscire grandemente utile di conoscere quali siano i fattori delle cifre altissime che presentano, soprattutto le prime due categorie di minorenni?

Io potrei, senza grave difficoltà, raccogliere notizie particolarizzate sui minorenni che entrano nelle carceri centrali e circondariali, ossia sui due terzi della cifra totale, ma aspetto che voi mi diciate in proposito il vostro parere.

Per quanto riguarda l'educazione industriale, l'educazione morale, e l'educazione fisica dei minorenni, l'Amministrazione ha provveduto affidando ai Riformatorii la maggiore possibile quantità di lavoro da eseguirsi in economia, invitando due dei più valenti nostri oratori sacri a fare nei Riformatorii una serie di prediche i cui risultati sono stati soddisfacentissimi, istituendo per i ricoverati di miglior condotta le passeggiate di premio all'aria salubre dei monti per la durata di circa tre settimane, e quali effetti benefici questo provvedimento abbia prodotto, rileverete dalla relazione che preparo. Per la istruzione letteraria, che tuttavia lascia molto a desiderare, non avendo mezzi bastevoli di provvedervi coi fondi stanziati in bilancio, faremo appello alle Istituzioni di carità che hanno per iscopo l'istruzione del popolo.

Finalmente per la classe infelice (anzi più delle altre infelice) dei figliuoli derelitti dei condannati, voi saprete, senza dubbio, che un'opera pia è stata non è guari fondata in Roma e che, in pochi mesi, essa conta già circa 500 soci ordinarii, ha raccolto circa lire ventiseimila, ha costituito 20 Comitati provinciali nelle città più importanti del Regno ed altri 17 sono presso a costituirsi, ha

collocato in Istituti privati 32 fanciulli abbandonati ed altri 26 è sul punto di collocarne, gratuitamente in parte, in parte a pagamento, ed è a sperare che intorno a quest'Opera benefica possano raccogliersi tutte le altre che hanno per iscopo la protezione dei fanciulli travati, abbandonati, infelici, il cui contingente nelle carceri è così spaventevole.

Signori, pur troppo vedo che ho esorbitato dal mio compito, vogliate perdonarmi; ma io credo che il vostro mandato abbia una sfera d'azione molto più elevata, molto più utile che non sia quella di esaminare i risultati delle nude cifre statistiche.

Due grandi problemi deve, secondo me, risolvere l'Amministrazione delle carceri in Italia: uno è quello di trovar lavoro per i condannati — un lavoro che, senza far concorrenza all'industria libera, restituisca al civile consorzio uomini sani e vigorosi non esseri avvizziti e snervati dall'ozio; — l'altro è quello dell'indirizzo da imprimere ai Riformatorii, quale che sia la categoria dei minorenni che vi si ricoverano. Il primo problema non si risolve se non mettendo parecchie migliaia di condannati ai grandi lavori delle bonifiche dell'Agro Romano o della Sardegna e su questo argomento io predico con poca fortuna da venti anni: il secondo non si risolve se non dando ai Riformatorii un indirizzo in armonia coi tempi ed alla soluzione di questo secondo problema io invoco il concorso dell'opera vostra. E se al merito grandissimo di studiare i fattori del delitto voi aggiungerete anche l'altro di contribuire ad assottigliare le cifre dei delinquenti il paese non potrà che esservi doppiamente grato.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporvi, propongo che la Commissione, preso atto delle cose da me riferite inviti il Direttore generale delle carceri, a continuare gli studi e le ricerche statistiche sui minorenni, quale che sia la loro categoria giuridica:

« esprima il voto che la Commissione nominata dal Ministro  
« dell'interno con decreto del 2 aprile 1898, allo scopo di fare gli  
« studi preparatori per un disegno di legge sulla protezione del-  
« l'infanzia abbandonata, compia il suo lavoro con la maggior  
« larghezza di vedute possibile;

« esprima il voto che i Presidenti dei Tribunali civili pren-  
« dano sempre più a cuore la condizione dei minorenni che si

« vogliono fare ricoverare, a spese dello Stato, per correzione  
« paterna — sentano personalmente questi minorenni — esaminino  
« l'ambiente nel quale vivono — e diano notizie precise alla Dire-  
« zione generale delle carceri, nel rapporto prescritto colla circolare  
« delli 24 giugno 1897 ;

« esprima il voto che il ricovero per correzione paterna, a  
« spese dello Stato, sia applicato nei soli casi di vera necessità e coi  
« criteri del vigente Codice civile ;

« inviti il Comitato ad esaminare :

« 1° in qual modo possano le ricerche fatte dal Ministero di  
« giustizia e da quello dell'Interno (Direzione generale delle carceri)  
« sull'istituto del ricovero per correzione paterna, avere una base  
« comune, affinchè gli elementi di studio delle due Amministrazioni  
« siano in perfetta corrispondenza ;

« 2° in qual modo possa essere regolato il servizio di asse-  
« gnazione dei minorenni ricoverandi, per evitare un inutile affol-  
« lamento di ordinanze, alle quali non è possibile di dar corso ;

« 3° se non sia il caso di raccogliere dalle Direzioni delle  
« carceri centrali e circondariali, indicazioni particolareggiate sui  
« detenuti minori di 16 anni, per riferirne alla Commissione. »

Minorenni per i quali è stata presentata domanda di assegnazione nell'anno 1897. Classificati per età e per regioni.

CONDANNATI ALLA RECLUSIONE.

Tavola A.

REGIONI	1° semestre 1897										2° semestre 1897										Totale generale dell'anno
	Maschi			Femmine			In complesso				Maschi			Femmine			In complesso				
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	
Piemonte . . .	22	29	88	1	..	..	23	29	88	140	23	32	67	1	1	3	24	33	70	127	267
Liguria . . .	7	3	16	..	..	..	7	3	16	26	6	1	19	..	1	2	6	2	21	29	55
Lombardia . .	5	9	40	..	..	1	5	9	41	55	12	17	35	..	..	..	12	17	35	64	119
Veneto . . . .	7	6	19	..	1	1	7	7	20	34	9	11	17	..	..	1	9	11	18	38	72
Emilia . . . .	4	13	34	..	..	..	4	13	34	51	8	7	23	..	1	1	8	8	24	40	91
Toscana . . .	11	17	66	1	..	..	12	17	66	95	15	30	33	..	..	..	15	30	33	78	173
Marche . . . .	8	4	24	..	..	..	8	4	24	36	5	11	11	..	..	..	5	11	11	27	63
Umbria . . . .	1	4	6	..	..	..	1	4	6	11	13	4	5	1	..	..	14	4	5	23	34
Lazio . . . . .	1	9	36	..	..	2	1	9	38	48	6	10	16	..	..	..	6	10	16	32	80
Abruzzi . . . .	9	7	37	..	..	..	9	7	37	53	12	18	40	..	2	2	12	20	42	74	127
Campania . . .	9	21	63	1	..	3	10	21	66	97	24	47	73	..	..	1	24	47	74	145	242
Puglie . . . . .	18	21	46	..	..	1	18	21	47	86	18	25	41	..	..	..	18	25	41	84	170
Basilicata . . .	1	2	6	..	..	..	1	2	6	9	3	6	14	..	..	..	3	6	14	23	32
Calabrie . . . .	10	14	50	..	1	1	10	15	51	76	13	30	69	..	..	..	13	30	69	112	188
Sicilia . . . . .	26	29	103	2	..	5	28	29	108	165	23	46	96	..	1	3	23	47	99	169	334
Sardegna . . . .	1	4	14	..	..	1	1	4	15	20	3	14	24	..	1	1	3	15	25	43	63
Straniere . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	3	2	3	..	..	1	3	2	4	9	10
<b>Totale . . . .</b>	<b>140</b>	<b>192</b>	<b>649</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>194</b>	<b>664</b>	<b>1 008</b>	<b>196</b>	<b>311</b>	<b>586</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>198</b>	<b>318</b>	<b>601</b>	<b>1 117</b>	<b>2 120</b>



Minorenni per i quali è stata presentata domanda di asse

CONDANNATI ALLA

Tavola B.

REGIONI	1° semestre 1897									
	Maschi			Femmine			In complesso			
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale
Piemonte . . .	..	..	4	..	..	..	..	..	4	4
Liguria . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1
Lombardia . . .	..	..	3	..	..	..	..	..	3	3
Veneto . . . . .	..	..	1	1	..	..	1	..	1	2
Emilia . . . . .	..	2	3	..	..	..	..	2	3	5
Toscana . . . .	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2
Marche . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lazio . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	2	2
Abruzzi . . . .	1	1	..	..	..	1	1	1	1	3
Campania . . . .	1	2	10	..	..	..	1	2	10	13
Puglie . . . . .	..	1	3	..	..	..	..	1	3	4
Basilicata . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	2	2
Calabrie . . . .	..	2	9	..	..	..	..	2	9	11
Sicilia . . . . .	2	3	6	..	..	..	2	3	6	11
Sardegna . . . .	..	..	1	..	..	1	..	..	2	2
Straniere . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1
<b>Totale . . . .</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>67</b>

gnazione nell'anno 1897. Classificati per regione ed età.

DETEZIONE.

REGIONI	2° semestre 1897										Totale generale dell'anno
	Maschi			Femmine			In complesso				
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	
Piemonte . . .	..	2	2	..	..	..	..	..	..	4	8
Liguria . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2
Lombardia . . .	1	3	..	..	..	..	1	3	..	4	7
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Emilia . . . . .	..	1	2	..	..	..	..	1	2	3	8
Toscana . . . .	1	1	3	..	..	..	1	1	3	5	7
Marche . . . . .	..	1	2	..	..	..	..	1	2	3	4
Umbria . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
Lazio . . . . .	..	1	3	..	..	..	..	1	3	4	6
Abruzzi . . . .	1	3	2	..	..	1	1	3	3	7	10
Campania . . . .	2	3	8	..	..	3	2	3	11	16	29
Puglie . . . . .	..	1	1	..	..	1	..	1	2	3	7
Basilicata . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Calabrie . . . .	2	1	1	..	..	..	2	1	1	4	15
Sicilia . . . . .	1	3	9	..	1	..	1	4	9	14	25
Sardegna . . . .	1	1	..	..	..	..	1	1	..	2	4
Straniere . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	2
<b>Totale . . . .</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>139</b>

Minorenni per i quali è stata presentata domanda di asse

RICOVERANDI PER

Tavola C.

REGIONI	1° semestre 1897									
	Maschi			Femmine			In complesso			
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale
Piemonte . . .	79	14	6	9	6	13	88	20	19	127
Liguria . . . .	14	1	.	5	1	1	19	2	1	22
Lombardia . . .	101	18	2	61	17	5	162	35	7	204
Veneto . . . . .	61	4	1	17	5	3	78	9	4	91
Emilia . . . . .	27	3	3	11	2	1	38	5	4	47
Toscana . . . .	37	11	3	14	6	2	51	17	5	73
Marche . . . . .	29	3	..	4	1	..	33	4	..	37
Umbria . . . . .	3	1	..	4	1	..	7	2	..	9
Lazio . . . . .	38	4	1	5	..	..	43	4	1	48
Abruzzi . . . . .	23	4	2	4	1	..	27	5	2	34
Campania . . . .	64	18	3	7	4	..	71	22	3	96
Puglie . . . . .	15	3	1	3	..	..	18	3	1	22
Basilicata . . . .	5	..	..	..	1	..	5	1	..	6
Calabrie . . . .	8	2	..	1	..	..	9	2	..	11
Sicilia . . . . .	26	6	..	..	..	..	26	6	..	32
Sardegna . . . .	1	1	..	1	1	..	2	2	..	4
Straniere . . . .	7	1	..	1	..	..	8	1	..	9
<b>Totale . . . . .</b>	<b>588</b>	<b>94</b>	<b>22</b>	<b>147</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>685</b>	<b>140</b>	<b>47</b>	<b>872</b>

gnazione nell'anno 1897. Classificati per età e per regioni.

CORREZIONE PATERNA.

REGIONI	2° semestre 1897										Totale generale dell'anno
	Maschi			Femmine			In complesso				
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	
Piemonte . . . .	42	7	1	16	2	3	58	9	4	71	198
Liguria . . . . .	11	1	1	2	2	1	13	3	2	18	40
Lombardia . . . .	74	15	2	24	6	2	98	21	4	123	327
Veneto . . . . .	51	3	1	8	1	..	59	4	1	64	155
Emilia . . . . .	20	1	1	4	..	1	24	1	2	27	74
Toscana . . . . .	38	4	1	2	2	1	40	6	2	48	121
Marche . . . . .	32	1	2	..	..	..	32	1	2	35	72
Umbria . . . . .	7	..	..	2	1	..	9	1	..	10	19
Lazio . . . . .	39	4	1	5	1	..	44	5	1	50	98
Abruzzi . . . . .	21	1	..	3	..	..	24	1	..	25	59
Campania . . . .	63	8	3	5	1	1	68	9	4	81	177
Puglie . . . . .	5	3	1	1	1	..	6	4	1	11	33
Basilicata . . . .	8	1	..	..	..	..	8	1	..	9	15
Calabrie . . . . .	8	1	2	1	..	..	9	1	2	12	23
Sicilia . . . . .	24	4	..	..	..	..	24	4	..	28	60
Sardegna . . . .	4	1	..	..	1	..	4	2	..	6	10
Straniere . . . .	3	1	..	1	..	..	4	1	..	5	14
<b>Totale . . . . .</b>	<b>450</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>524</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>623</b>	<b>1 495</b>

Minorenni per i quali è stata presentata domanda di asse

RICOVERANDI PER OZIOSITÀ

Tavola D.

REGIONI	1° semestre 1897									
	Maschi			Femmine			In complesso			
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale
Piemonte . . .	2	..	..	1	..	..	3	..	..	3
Liguria. . . .	2	2	..	1	2	..	3	4	..	7
Lombardia . .	13	3	..	2	..	..	15	3	..	18
Veneto . . . .	11	3	..	2	1	..	13	4	..	17
Emilia . . . .	9	1	..	2	2	..	11	3	..	14
Toscana . . .	14	4	..	5	..	..	19	4	..	23
Marche. . . .	7	1	..	1	1	..	8	2	..	10
Umbria. . . .	10	..	..	5	..	1	15	..	1	16
Lazio . . . . .	9	3	..	4	1	..	13	4	..	17
Abruzzi . . .	11	1	..	1	1	..	12	2	..	14
Campania. . .	19	5	..	4	3	..	23	8	..	31
Puglie . . . .	12	4	1	14	2	1	26	6	2	34
Basilicata. . .	1	1	..	..	..	..	1	1	..	2
Calabrie . . .	13	1	..	..	1	..	13	2	..	15
Sicilia . . . .	91	20	1	12	4	..	103	24	1	128
Sardegna . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Straniere . .	4	..	..	1	..	..	5	..	..	5
<b>Totale . . .</b>	<b>229</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>284</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>355</b>

gnaziene nell'anno 1897. Classificati per età e per regioni.

E VAGABONDAGGIO.

REGIONI	2° semestre 1897										Totale generale dell'anno
	Maschi			Femmine			In complesso				
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	
Piemonte . . .	6	5	..	1	3	..	7	8	..	15	18
Liguria. . . .	2	..	..	..	4	..	2	4	..	6	13
Lombardia . .	1	1	..	..	..	..	1	1	..	2	20
Veneto . . . .	11	2	..	2	1	..	13	3	..	16	33
Emilia . . . .	9	5	..	2	3	..	11	8	..	19	33
Toscana . . .	7	3	..	2	..	..	9	3	..	12	35
Marche. . . .	3	..	..	1	..	..	4	..	..	4	14
Umbria. . . .	4	..	..	3	..	..	7	..	..	7	23
Lazio . . . . .	24	9	..	3	..	..	27	9	..	36	53
Abruzzi . . .	6	2	..	5	..	..	11	2	..	13	27
Campania. . .	27	7	..	5	..	..	32	7	..	39	70
Puglie . . . .	10	..	..	20	..	..	30	..	..	30	64
Basilicata. . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3
Calabrie . . .	7	1	..	1	..	..	8	1	..	9	24
Sicilia . . . .	71	10	..	13	3	..	84	13	..	97	225
Sardegna . . .	3	2	1	1	..	..	4	2	1	7	8
Straniere . .	3	1	..	..	2	..	3	3	..	6	11
<b>Totale . . .</b>	<b>195</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>..</b>	<b>254</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>319</b>	<b>674</b>

Minorenni per i quali è stata presentata domanda di asse-

CONDANNATI PER GLI ARTICOLI

Tavola E.

REGIONI	1° semestre 1897									
	Maschi			mine			In complesso			
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale
Piemonte . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Liguria . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lombardia . . .	5	1(1)	..	..	..	..	5	1	..	6
Veneto . . . .	3	..	..	..	..	..	3	..	..	3
Emilia . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Toscana . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Marche . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Umbria . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lazio . . . . .	5	..	..	..	..	..	5	..	..	5
Abruzzi . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campania . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Puglie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Basilicata . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Calabrie . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sicilia . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Sardegna . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Straniere . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totale . . .</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>16</b>

gnazione nell'anno 1897. Classificati per età e per regioni.

53-54 DEL CODICE PENALE.

REGIONI	2° semestre 1897										Totale generale dell'anno
	Maschi			Femmine			In complesso				
	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	fino a 16 anni	da 16 anni a 18 anni	oltre 18 anni	Totale	
Piemonte . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2
Liguria . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lombardia . . .	3	..	..	..	..	..	3	..	..	3	9
Veneto . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	4
Emilia . . . .	4	..	..	..	..	..	4	..	..	4	4
Toscana . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
Marche . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Umbria . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
Lazio . . . . .	3	..	..	..	..	..	3	..	..	3	8
Abruzzi . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campania . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
Puglie . . . . .	2	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2
Basilicata . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Calabrie . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1
Sicilia . . . . .	2	..	..	..	..	..	2	..	..	2	3
Sardegna . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Straniere . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totale . . .</b>	<b>20</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>20</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>20</b>	<b>36</b>

(1) La classificazione dell'età è fatta al momento in cui è emessa l'ordinanza di ricovero.

Sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà pel triennio 1894-95-96.

---

RELATORE: **FORNI**

---

SIGNORI! — Debbo riferire sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà.

È la prima volta che questo poderoso tema viene in discussione innanzi a Voi. Il Comitato permanente me ne ha commesso l'onorevole incarico, ed io vi ho portato tutta la mia attenzione per corrispondere nel modo che meglio per me si possa.

Credo intanto indispensabili alcune osservazioni preliminari. La Commissione, nella sessione estiva dell'anno 1896, manifestò il voto che sia periodicamente presentata una relazione su questo argomento; ed il Ministro, accogliendo tale voto e la successiva proposta del Comitato, ebbe a prescrivere che siano compilate e trasmesse al Ministero speciali relazioni triennali intorno ai diversi argomenti che si riferiscono alla patria potestà, comprese le controversie ed i provvedimenti relativi ai beni.

Per raggiungere la maggiore regolarità e precisione possibile, fu disposto istituirsi appositi registri annuali nominativi, conforme al modulo tracciato, diviso in quattro tavole, contenenti l'indicazione dei più minuti ragguagli sagacemente partiti in sette categorie diverse.

La prima relazione doveva riferirsi al triennio 1894-95-96. Intanto codeste relazioni triennali, dovendo versarsi sull'esame delle notizie raccolte con rigore statistico, richiedono un corredo di prospetti, desunti dai registri. Ma siccome l'istituzione di tali registri comincia dal 1° gennaio 1897, così pel detto primo triennio ne fu fatta dispensa.

Or avvenne che alcuni Presidenti, tenendo presente la circolare del Ministero e ad essa ispirandosi, hanno comunicato notizie

molteplici, che in gran parte racchiudono tutto quanto nelle tavole viene indicato; altri lo fecero in modo meno esteso; altri infine, con frasi generiche, dichiararono che i provvedimenti intorno alle persone furono presi con tutta ponderazione, e quelli intorno ai beni, nei casi di riconosciuta utilità o bisogno.

Ciò premesso, la relazione che mi accingo a rassegnarvi deve riuscire necessariamente incompiuta, perchè se sua base è un rigoroso esame statistico, della statistica mi manca la maggior parte dei necessari elementi.

Sarà quindi il principio di un lavoro da completarsi, sarà ancora l'espressione del mio grande plauso alla sapiente iniziativa presa dalla Commissione, il piccolo tributo di lavoro che io, allora ad essa estraneo, con queste carte le presento.

Della felice idea, che per la prima volta si ebbe, di volgere le indagini della statistica sopra sì alto soggetto, il mio animo è invero compreso di profonda ammirazione. La storia indagatrice delle vicende sociali nel contrasto antico tra inclemenza politica di tempi e progresso di idee, ne ammaestra come l'istituto, rimasto incrollabile attraverso tante procelle, ed al quale principalmente i legislatori han sempre rivolto le loro cure, sia quello della patria potestà, questa prima e più sacra magistratura domestica, costituita dalla natura stessa, e modificata secondo il genio dei popoli, e le diverse esigenze della società, che vi ha impresso l'orma della sua primitiva ferocia, e poi quella della civilizzazione progredita.

Ricerca come funzioni la famiglia nell'esplicazione del principale suo ufficio, quello dei rapporti tra genitori e figli; raccogliere le trasmodanze, le cattiverie, i travimenti degli uni e degli altri; i provvedimenti presi per punire, emendare e ricondurre nel retto sentiero i fuorviati; i provvedimenti presi per la conservazione dei beni contro l'insidia di studiate cupidigie è tutto uno studio di patologia morale che discende sin nei più infimi strati sociali, per contemplare il malessere che travaglia la compagine del paese nella prima e più pericolosa sorgente del male.

Diceva Stuart Mill che ai mali della società non si può mettere efficace riparo se non rivelandoli apertamente.

A questo scopo, altamente civile ed umanitario, tendono le indagini a cui Voi avete aperto sapientemente la via. Accadde dover allontanare i figli dalla casa paterna, o richiamarveli se usciti? —

Restringerli in case di correzione per cattiva condotta o traviamenti? — I genitori furono persistenti nella trascuranza di provvedere all'educazione ed invigilare la condotta dei figli minori dei 18 anni, e quindi incorsero in una limitazione della patria potestà? — La perdettero interamente per impiego dei minori di anni 18 nell'esercizio di professioni girovaghe nello Stato o fuori? — Per condanna all'ergastolo? — Per condanna alla reclusione in tempo maggiore di cinque anni? — Per aver ridotto a pasto delle prave loro voglie la prole, o per altri reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie? — Per maltrattamenti inflitti ai figli o per abuso dei mezzi di correzione? — La patria potestà fu tolta o ristretta, perchè il genitore ne ha violato o trascurato i doveri, o malamente amministrate le sostanze del figlio? — Vi sono madri che rimaritandosi non han fatto convocare il Consiglio di famiglia a norma degli articoli 252 e 253 Codice civile, e che in conseguenza han perduto l'amministrazione dei beni dei figli minori? — La trascuranza dei doveri della patria potestà avviene più in costanza di matrimonio o nella vedovanza? La prevalenza è più per gli uomini che per le donne, o viceversa? — Quali e quanti provvedimenti furono presi intorno al patrimonio, per riscossione di capitali, alienazione di immobili con reimpiego, o con distrazione totale o parziale, e quali le cause che siffatti provvedimenti determinarono? — Quali provvedimenti in via contenziosa furono presi intorno all'usufrutto, secondo gli articoli 228, 229, 230 e 234 Codice civile? — E quanti altri per conflitto d'interessi tra genitori e figli soggetti alla patria potestà?

La indagine, alla quale poniamo mano, ci permette di portare senza indiscrezione, lo sguardo nei recessi della famiglia, e fare utili deduzioni sotto il duplice rapporto morale ed economico. Non so quanto siano nel vero i moderni fisiologi, quando dicono che le feste sono i quadri osservabili della vita umana. Io dico invece che il gaio tumulto delle feste ordinariamente mette in vista una superficie ingannevole, mentre in fondo fremono inesplorate e desolanti profondità.

A scoprire questi abissi è rivolta l'indagine da Voi escogitata, ed io percorrerò la prima ma insufficiente inchiesta triennale, tra le difficoltà e con le limitazioni da me premesse dianzi.

Generalmente tutti i Presidenti attestano che, con la prescritta istituzione dei registri, in avvenire si potranno raccogliere e dare

notizie più compiute ed esatte. E a questo proposito il Presidente del Tribunale di Sondrio aggiunge che l'utilità è tanto più grande in quanto avveniva talvolta che « senza dar prova dell'esecuzione di qualche provvedimento emanato nell'interesse dei minori, *si azzardava l'istanza per nuova autorizzazione*, e poteva avvenire più facilmente che si ripettesse nella medesima condizione di cose la domanda precedentemente respinta, senza che, nel silenzio delle parti si avesse potuto aver memoria dell'antecedente diniego. » E questa osservazione vien ripetuta dal Primo Presidente a Milano. Il che, se debbo dire la verità, non depone in favore del buon ordinamento interno degli uffici di Cancelleria in alcuni Collegi, una volta che delle disposizioni prese non restava alcuna traccia.

A completare in qualche modo le notizie apprestate dai Presidenti dei Tribunali ho chiamato in soccorso l'onorevole Direzione generale di statistica, la quale, con la diligenza e cortesia che le è propria, me ne ha fornite alcune. E queste e quelle riunendo, mi son messo in grado di poter esporre alcuni ragguagli e qualche mia osservazione.

I provvedimenti emessi per allontanare i figli dalla casa paterna sommano a 278; quelli di richiamo invece sono 412, e potrebbe osservarsi che il richiamo dovrebbe essere in proporzione numerica con l'allontanamento e non superarlo, come in fatto lo supera con 134; ma si può facilmente rispondere che il richiamo si riferisce allo insieme di tutti gli allontanati, e non a quelli soltanto del triennio. Del resto è secondo la natura umana che i genitori pieghino maggiormente al perdono ed alla pietà verso i figli, anziché alla severità ed al rigore. I romani dicevano: *Patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere* (Leg. 5 ff. de leg. Pompeia de parricidiis).

Tutto sommato poi i provvedimenti di questo genere, in rapporto alla popolazione dello Stato, sono scarsi. Ma questa deficienza si è osservata e se ne è data la risposta: infatti il Presidente ad Alessandria dichiara « che, sebbene si riconosca la necessità di allontanare un minore dalla casa paterna, si è nell'impossibilità di provvedervi efficacemente, non trovando parenti od altra persona che voglia assumersi il carico del minore stesso; e neppure orfanotrofio od altro pubblico istituto che possa o debba accettarlo a tenore dei regolamenti. » E di leggieri s'intende che queste defi-



cienze sono generali; su per giù, quasi da per tutto, si deplora quello che il cennato funzionario opportunamente rileva.

Vi furono casi urgenti nei quali il provvedimento dell'allontanamento non ammetteva ritardo. Han provveduto quindi i Pretori in base all'ultimo capoverso dell'articolo 221 Codice civile. Sommano ad 8, e sono 3 di Firenze, 2 di Como e 3 rispettivamente di Pistoia, Trani, Lanciano. I Presidenti dei Tribunali relativi ne han fatto conferma.

E per farla finita con questo argomento aggiungo che per i decreti di richiamo non vi fu alcuna revoca; per quelli di allontanamento, che sono atti di severità talvolta contestabile, se ne registrano 5.

Le domande di collocamento in istituti di educazione e correzione invece sono molto numerose (5939). Il fatto si spiega; in tutti i Distretti i genitori che versano in condizioni economiche misere, più che per correggere e migliorare la condotta dei loro figliuoli traviati, implorano quel collocamento per liberarsi dalle cure e dalla spesa che porta alla famiglia il figliuolo che le è a carico. È una ragione economica che prevale ad ogni altro fine. In Catania, ed il Presidente di quel Tribunale lo dice, vi è questo di notevole che « come si moltiplicano i casi di correzioni conseguite negli stabilimenti dello Stato, così vien meno la ripugnanza che distoglieva molti genitori dall'inoltrare dimande; ma la ragione principale consiste nella speranza di vedere destinato, come luogo di ricovero, *l'istituto locale di beneficenza*, come a molti è capitato, perchè si è visto il caso di genitori che si affrettarono a reclamare la revoca del provvedimento di ricovero quando videro designato uno stabilimento sito in paese lontano. »

Anche a S. Maria Capua Vetere le dimande, dapprima scarse, aumentarono di lunga mano quando ebbe colà ad impiantarsi un istituto governativo di corrigendi, ed alcune miravano a scaricare degli obblighi paterni, ma, come il Presidente attesta, a quest'astuzia si portò rimedio con la oculata procedura d'informazioni.

Se ben si consideri e si guardi negli atti dell'inchiesta, si vedrà che i capi delle Corti non sono tutti di accordo nel dar giudizi intorno al numero dei provvedimenti, per alcuni scarsi, per qualche altro invece abbondanti. Così il Primo Presidente a Brescia afferma, « come molte volte i traviamenti che indussero a chiedere la grave

misura eccedono i limiti naturali dell'articolo 222 del Codice civile ed in realtà costituiscono infrazioni previste dalle leggi penali. Ma un pietoso riguardo per l'avvenire dei minorenni, cui d'altronde una condanna, naturalmente di breve durata, non sarebbe che di danno, consiglia chi ricorre all'Autorità giudiziaria, e chi deve informarla, ad attenuare i fatti. Da ciò deriva la facilità di ordinare il ricovero da parte dei Presidenti che bene spesso conoscono il vero stato delle cose, e la riluttanza a concedere il rilascio. »

Il Primo Presidente a Cagliari, per l'opposto, dopo di avere esposto come pochi siano stati i provvedimenti di ricovero, continua così: « Bene sarebbe se la esiguità del numero si potesse spiegare con l'ottimo funzionamento dell'educazione e della correzione paterna, sì da rendere presso che inutile l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Ma ciò è contraddetto dalla comparsa continua di minorenni nei giudizi penali, siccome imputati di reati contro la proprietà, e spesso recidivi. La istruzione poco diffusa, l'apatia e la miseria delle popolazioni, l'essere dedite in gran parte alla pastorizia e all'agricoltura, in terreni vasti e poco abitati, le grandi distanze dai centri giudiziari, spiegano come in Sardegna poco si applichi l'azione integrante del magistrato nell'esercizio della correzione paterna. »

Altri magistrati poi (Presidenti di Pavullo e di Piacenza) osservano sul proposito che nei luoghi campestri l'indole della popolazione, dedita alla cultura e alla pastorizia, lontana dai centri di corruzione, dalle lotte di ogni maniera e da tutte le influenze che corrompono e guastano i costumi, è buona abbastanza; quindi la mala pianta dei travimenti non vi attecchisce, e non è necessario ricorrere ai provvedimenti di cui qui si ragiona.

Dal Prospetto n. 1, che insieme ad altri metto di seguito alla relazione, risultano, fra le diverse città, i rispettivi provvedimenti, e considerando i più numerosi, che, come ho detto, sono quelli di collocamento, non se ne può trarre alcun criterio sicuro. La densità della popolazione, che è propria dei grandi centri, è quella dove più attecchisce il vizio; quivi, e l'esperienza ammaestra, maggiore è lo stimolo alla corruzione, al delitto ed a tutti i travimenti: *maleficia civitates laborant*. Intanto, sebbene per Milano si contano 916 provvedimenti, per Napoli 657, per Roma 441, per Torino 356, pure per Palermo se ne registrarono 17, cifra assai meschina; e

per Genova, altro grande centro, 64. O quivi, anche negli infimi strati sociali, e ci auguriamo che sia, non vi è pervertimento, o, ch'è più probabile, la trascuranza e l'ignavia dei genitori è sconfitta, nè il bisogno li spinge a piatire. E continuando: Venezia ne ha 219 e Firenze 205, mentre tante altre piccole città ne hanno numero di gran lunga maggiore.

Tuttavia è notevole che per Genova e Palermo fu più pronta ed efficace l'azione della Pubblica Sicurezza. In base all'art. 114 della legge di Pubblica Sicurezza in Palermo furono reclusi 369 minorenni ed in Genova 85; si è così supplito alla incuria dei genitori.

E non debbo pretermettere che fu efficacissima ovunque l'azione e l'interessamento del Pubblico Ministero; dei collocaimenti, il 47 per cento in media fu disposto sull'istanza dei Procuratori del Re, sempre accolta per l'autorità da cui muove e per la fiducia che naturalmente ispira.

Le notizie, e già l'ho detto, non sono complete. Non possiamo quindi indicare il preciso numero delle dimande dei genitori che vennero respinte. Sono però di gran lunga maggiore delle accolte. Oltre alla diffidenza che le accompagna, per gl'intenti tutt'altro che legali che sovente nascondono, si impone la difficoltà suprema, derivante dalla scarsezza dei luoghi di ricovero e mancanza di sufficienti mezzi. Tutti i Presidenti, ad una voce, lamentano che le ammissioni, se concesse, non vengono che con grande ritardo, ed il più delle volte si lasciano aspettare indarno; anzi codesti ritardi e delusioni fan sì che numerose vengano le dimande di revoca. Ed io ho constatato che ciò è vero, perchè, raccogliendo le cifre, mi risulta che i decreti di revoca sommano a 2404.

Ma non si può fare ciò che nelle presenti penurie della nostra finanza si rende impossibile. Già su questo argomento si è lungamente versato il nostro collega on. senatore Beltrani-Scalia nella prima sessione dell'anno decorso. A ragione si è proposto e deliberato che i Presidenti, prima di emettere il provvedimento di ricovero, dovessero indagare sulla posizione economica della famiglia, per imporre un assegno pel mantenimento, se del caso, nè dovrebbe trasandarsi di assumere in esame i minorenni, per le dichiarazioni loro, che potrebbero portar luce sulle cause delle dimande dai genitori sporte. Intanto dai 162 rapporti dei Presidenti risulta che,

salvo rari casi, le istanze o dei genitori e tutori o delle autorità, si riferiscono a individui appartenenti a famiglie bisognose, nelle quali, pel cumulo di tante cause diverse, il perversimento alligna e si propaga.

Non deve poi far senso, dice sull'oggetto il Primo Presidente a Brescia « che soltanto pochissimi minorenni siano stati in tutto o in parte ricoverati a spese dei genitori; mentre (a parte la tendenza dei medesimi ad esimersi dal carico di mantenere figliuoli indisciplinati) è ovvio che il maggior numero dei gravi travimenti preindicati si verifichi nella classe dei non abbienti, oltrechè le famiglie agiate ben più facilmente possono cercar modo (senza ricorrere all'autorità giudiziaria) di por riparo alle cattive tendenze dei figli minori ».

Il Presidente del Tribunale di Bologna, senza stabilirne proporzioni, in più o in meno, ravvisa i perversimenti nel doppio ceto dei poveri e dei ricchi e lo spiega nel modo seguente: « Nella classe povera, egli dice, oltre alla mancanza assoluta di educazione nei minori, primeggiano la trascuranza e la brama eccessiva dei genitori di trar lucro dal lavoro, qualunque esso sia, dei propri fanciulli, sicchè questi, o lasciati in balia di sè stessi, o male adattandosi a dure e non proporzionate fatiche, si danno all'ozio, alla strada e ad ogni sorta di travimenti. Nella classe ricca, all'opposto, è l'eccessiva condiscendenza, per malinteso amore, che porta al travimento dei minori, i quali, colla certezza di ottenere sempre quanto desiderano, aumentano cogli anni le pretese, fino a che riesce ai genitori impossibile accontentarli: ed allora sdegnosi e ribelli ad ogni ammonimento, si danno a vita scorretta ed anche ad azioni disoneste, pur di soddisfare i sempre crescenti e dispendiosi loro vizi ».

I sociologi, considerato il male che è sparso tra i più intensi strati della popolazione, osservano che la grande industria recò un abbassamento nei salari, quindi chi è padre di famiglia non guadagna quanto è necessario per sostenerla. I figli e la moglie diventano un peso enorme, sorgente di sentimenti di tristezza e di preoccupazione. Si indeboliscono i vincoli di affetto; ciascuno pensa a trovar come vivere per proprio conto; ne viene la demoralizzazione, la famiglia si disintegra, la figliolanza intristisce nelle strade e nelle piazze.

Vi è forse un riparo per questa jattura?

Bando a tutte le declamazioni sentimentali che sono lontane dalla realtà quanto i raggi di un pianeta. A provvedere convenientemente ci vorrebbero decine di milioni. L'Inghilterra vi provvede, con i grandi suoi mezzi, in modo ammirevole.

A cominciare dal 1852 tutto colà si è modificato, perfino il sistema di espiazione penale per i giovani delinquenti, e furono istituite scuole industriali per raccogliere, istruire ed educare i fanciulli abbandonati o mendicanti per via. Il Governo inglese per questi ed altri servizi congeneri spende 60 milioni all'anno. E si accese una gara feconda tra il Governo e le private associazioni di gente benefica che alla pietà non serra le porte. Tra tante associazioni diverse vi è quella di *prevenzione contro i maltrattamenti dei fanciulli*, che ha ramificazioni estesissime, un personale svelto e volenteroso, e capitali ingenti raccolti per oblazione. Che grande differenza tra l'Inghilterra e noi! Ma non per questo dobbiamo abbandonarci alla filosofia della disperazione intellettuale. Confortiamoci; anche qui, tra i caldi impeti della commiserazione e la corrente dei sensi umanitari che desta, comincia a farsi qualche cosa; qualche Associazione contro l'accattonaggio si è costituita; funziona, provvede e reca sollievo ai fanciulli poveri che sono degni delle cure più calde e pietose per ragione di moralità e per interesse sociale. I fanciulli, come un grande filosofo ha detto, rappresentano l'umanità nei suoi vivai.

A dir vero poi non mancano in Italia istituti ai cennati fini rivolti. Il senatore Beltrani-Scalia, che ha la Direzione generale delle carceri, pubblica una *Rivista delle discipline carcerarie*, tutta sparsa di aneddoti, azioni virtuose di alcuni reclusi e racconti morali diretti a migliorare il cuore dei detenuti, ed il cui prodotto è destinato a beneficio dei figliuoli derelitti dei condannati.

Dappertutto poi vi sono case pel ricovero dei bambini di origine ignota, sebbene il loro funzionamento organico lasci alquanto a desiderare. Il Primo Presidente a Torino osserva infatti che « sarebbe desiderabile ed utilissimo che le Direzioni ed i Consigli di amministrazione dei Brefotrofi continuassero ad esercitare la loro diligente sorveglianza sulla sorte dei trovatelli, che vengono affidati alle cure dei privati, sino al compimento della maggiore età, vigilando così alla loro buona educazione. Se talvolta, invero, questi sciagurati bambini vengono collocati presso famiglie, che per lode-

vole sentimento di umanità pongono loro affetto e così riescono a far dimenticare la sventura di essere figli di ignoti, tal altra purtroppo cadono tra mani mercenarie che, trascurandone ogni educazione morale, cercano solo di sfruttare l'opera loro manuale e li avviano ad ingrossare la schiera dei delinquenti ».

In verità l'argomento rientra nel campo delle funzioni amministrative, anzi che nel nostro. Tuttavia, a dirne una parola, osservo che il compito è abbastanza difficoltoso perchè possa bastare al bisogno la vigilanza di chi è preposto alla direzione del Brefotroffio. Sarebbe forse più opportuno prescrivere che, nell'affidare i fanciulli ai cittadini, ne sia informata l'Autorità di pubblica sicurezza e sia provveduta di tutte le notizie necessarie per disporre, continua ed oculata vigilanza. Non mi dissimulo la conseguenza di un aggravio di lavoro tra i tanti che incalzano le Questure. Ma allo Stato ne incombe il dovere. Questi innocenti figli della colpa, ai quali non sorride lieta e larga di promesse la vita, questi infelici, ai quali la legge, poco umana, nega, insieme a tutti gli altri figli naturali, l'azione per la ricerca della paternità, sono pure una parte, e non molto piccola, della popolazione, e tanto più meritevoli di riguardo per quanto sventurati.

Gl'istituti di questa specie, per loro natura, possono coprire misteri non sempre del tutto scoperti; tra questi l'astuzia di evitare quelle spese e quelle cure che la natura impone. Il Presidente del Tribunale a Palermo osserva « come in quella città, del pari che negli altri grandi centri, si verifica il fatto di genitori legittimi, o di genitori che hanno riconosciuto nell'atto di nascita la loro prole, i quali depongono come proietti i loro figli, salvo poi, dopo alcuni anni, di presentarsi all'ospizio coll'atto di nascita e reclamare la prole ». Sono di avviso che il rilascio dovrebbe subordinarsi all'indennizzo della spesa che sopportò l'ospizio pel mantecamento del fanciullo, o al manco lasciargli aperta all'uopo la via giudiziaria contro le persone solvibili. Che io sappia a ciò non si bada, forse perchè questa limitazione renderebbe difficile il ritiro.

Ma è mio dovere non deviare per nulla dal soggetto di cui debbo trattare; e quindi non mi soffermo sopra questo argomento dei Brefotroffi, al quale mi hanno dato per poco occasione di pensare i due Magistrati di Torino e di Palermo.

Riprendo il mio cammino. I decreti di collocamento in case di

correzione, come già ho detto, furono 5939, e di questi 2404, salvo alcuni degli anni precedenti, si revocarono nella massima parte per mancata assegnazione. Sicchè questo numero ben rilevante di minori, esclusi gli emendati, e certamente sono pochi, intristisce nel paese tra i ludi di ogni bassezza e la corrente fangosa dei *chantages* e di tutte le depravazioni.

Intanto la questione è molto complessa e fermandovisi sopra col pensiero, questo dilaga nel gonfio e vasto mare della poveraglia. Il maggior numero dei fanciulli traviati è disperso per via in mezzo ad agglomeri muti di ogni senso intellettuale, e costituiti talvolta in piccole bande di delinquenti precoci. Io non ripeterò quanto già ho detto testè sull'esempio dell'Inghilterra.

Sospinto dalla via lunga, passo dai traviamenti dei figli a quello dei genitori. E premettendo che anche a questo riguardo le notizie non sono complete, dico che da tutto quanto ho raccolto, i provvedimenti del Magistrato penale per privazione della patria potestà, sommano a 338, il quale numero si accresce di altri 117 per provvedimenti del Tribunale, ai termini dell'art. 233 Codice civile, di limitazione della patria potestà e perdita dell'usufrutto in tutto od in parte a causa di violazione dei doveri o di trascuranza o di mala amministrazione delle sostanze del figlio. (1)

E qui in diritto sorge una questione sulla procedura da tenersi. Il Presidente a Parma ritiene doversi procedere in via contenziosa e non per volontaria giurisdizione, poichè il provvedimento implica necessariamente una questione di interesse economico, oltre alla compromissione morale del padre; quindi la difesa e la guarentigia di una discussione giudiziale. Altri pensano diversamente, e come cotesta disputa è fuori della cerchia di questo lavoro di indole statistica, io non mi fermo ad esaminarlo e torno ai ragguagli sui provvedimenti.

In tutto dunque sono 455, e facendo un'analisi dei 338 di carattere penale, che sono i più gravi, osservo che 219 provvedimenti furono presi per imperativa disposizione dell'art. 33 Codice penale che fulmina la decadenza della patria potestà per condanna all'ergastolo. Per condanna alla reclusione oltre i 5 anni ne distinguo 71. Il numero, come di leggieri si scorge, è troppo esiguo, ma in questi

(1) Vedasi l'ultima colonna del Prospetto N. 2.

casi la decadenza non è di pieno diritto, come per le condanne all'ergastolo, ma è rimessa alla libera estimazione del Magistrato, ed i Giudici, il più delle volte, non si danno briga di disporla. Il primo Presidente a Brescia dice così: « Quantunque non pochi debbano essere stati nel triennio i casi di condanne penali ai sensi degli articoli 33, 349, 392 Codice penale, 113 legge di Pubblica Sicurezza e 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873 n. 1733, essi non figurano che in numero di 10. Del resto, ove non si tratti di effetto legale della condanna, pur troppo ben di rado i Magistrati hanno presente di pronunciare la decadenza della patria potestà, in pari tempo provvedendo alle opportune comunicazioni nell'interesse dei minorenni. In generale, così conchiude quel Magistrato, è a desiderarsi che il Pubblico Ministero, in applicazione, occorrendo, dell'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, maggiormente prenda a cuore le loro sorti. »

E manco male che nel distretto della Corte d'appello di Brescia fu applicata la privazione in 10 casi; in altri luoghi non si è giammai disposta. Il Tribunale penale, afferma il Presidente a Lanciano, non usò mai « durante il triennio » della facoltà di privare il genitore della patria potestà nei casi di condanna a cui possa aggiungersi tal decadenza. Quello di Messina dichiara che il numero delle condanne, a cui poteva essere unita, sia *abbastanza grave*, ma, salvo qualche raro caso, ebbe sempre a *trasandarsi*. Altrettanto affermano altri Presidenti, di cui sarebbe inutile riferire le parole.

E a desiderare che il Pubblico Ministero prenda maggiormente a cuore le sorti dei minorenni, ed io ne convengo col primo Presidente, che ha fatto codesta osservazione; ma deve desiderarsi che abbia non solo presente l'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, ma ancora l'art. 33 del Codice penale per i provvedimenti intorno all'interdizione legale e alle conseguenti disposizioni in riguardo ai figliuoli.

E mi sia concesso di esprimere un voto, ed è questo: richiedere, a compimento delle indagini, che alle altre notizie si unisca nei prospetti del triennio un cenno sui provvedimenti presi in sostituzione della patria potestà, per ciascun singolo caso di pronunziata decadenza. Può suppersi che tali provvedimenti siano spesso dimenticati, e il rapporto di Brescia ne avvalora il sospetto.

Ma non è solo questo Magistrato che vorrebbe un maggiore in-



teressamento del Pubblico Ministero, altri si uniscono a lui, ed è per ciò che io mi permetterò fare una proposta. Basta solo riportare le gravi parole del Presidente a Napoli.

« La densità e l'agglomeramento della popolazione, l'educazione assai trasandata, specie nelle classi minute, il naturale violento sebbene non discompagnato dall'affettuosità del carattere, rendono necessaria, e di anno in anno sempre maggiormente, la più oculata vigilanza da parte del Pubblico Ministero, sul modo come si suole provvedere allo allevamento ed alla educazione dei fanciulli (veramente questo è un po' troppo), perchè il loro organismo si possa sviluppare in condizioni non eccessivamente sfavorevoli, ed il loro senso morale non si trovi troppo rudemente colpito dai mali esempi domestici, in un'età impressionabile; o per sottrarli ai maltrattamenti di snaturati genitori; od anche, e questo è importantissimo, per limitare il più possibile l'infame mercimonio che dell'infanzia qualche volta suol farsi, servendosi per lorde speculazioni di accattonaggio e sottoponendola a sevizie, che pur troppo spesso sfuggono al potere della giustizia ».

Il perchè le notizie sull'azione del Pubblico Ministero dovrebbero estendersi, oltre che ai casi di decadenza, ai ricorsi tutti del Pubblico Ministero per qualunque siasi caso, pel quale abbia egli facoltà dalla legge a muovere un'istanza in favore dei minorenni, quantunque non sempre, e non mi stancherò dal ripeterlo, vi siano i mezzi per eseguire i provvedimenti.

Ho già esposto che i provvedimenti di privazione della patria potestà per condanna all'ergastolo furono nel triennio 219, e per condanna alla reclusione oltre i 5 anni 71. Ma io debbo completare il quadro entrando più addentro anche nella lubrica marea delle depravazioni. Ne distinguo 18 per congiungimenti carnali sulla prole, 6 per atti di libidine, 2 per incesto, 5 per lenocinio e 17 per maltrattamenti o per abuso dei mezzi di correzione, in cui se l'impronta non è priva di gravità, non porta il marchio di turpe nefandigia come per le categorie che quest'ultima precedono.

Nessuna decadenza per impiego di fanciulli in professioni girovaghe, e vogliamo augurarci che fatti di tal natura non siano avvenuti anzichè essere rimasti ignorati. I numeri non sono alti, e vi sarebbe quindi da confortarsi deducendo che questa fra le più orride figure di malefizi non dilaga. Ma son quelli i soli casi? Oltre al

restare tali illuvie, nella maggior parte, senza denuncia, non si è osservato che i Magistrati o per nulla o solo qualche rara volta colpiscono di decadenza quei genitori snaturati e nefandi?

Del resto questi numeri, che paiono scarsi, vanno aumentati aggiungendo i 117 provvedimenti, che sebbene presi in via civile hanno stretto nesso con la decadenza dalla patria potestà.

I provvedimenti intorno al patrimonio non sono scarsi, anzi sono impartiti forse con molta facilità: « Questo solo posso dire per esperienza avutane (son parole del primo Presidente a Venezia) ed è, che troppo larghi sono i collegi di questo Distretto, quanto alle alienazioni e distrazioni delle cose dei minori. Ciò pertanto appare dalle stesse relazioni, nelle quali si vede chiaro la preoccupazione, a fronte delle ponderose cifre, di dare giustificazioni più o meno accettabili. E sta bene che (secondo i relatori dicono) molto abbiano influito l'esiguità dei patrimoni e le necessità impellenti, ma io tengo per fermo che di questo criterio si sia pur alquanto abusato. »

Il Primo Presidente a Cagliari trova molto sconcertante questo grande patire per alienazione di beni, il che rivela le condizioni economiche non liete dell'Isola.

Il Presidente ad Asti invece ascrive il fatto alla grande suddivisione della proprietà, ed anche alla circostanza che molte vedove, per sottrarsi dalle soverchie noie che porta la coltivazione e manutenzione degli stabili, preferiscono disfarsene impiegando il ricavo della vendita in altro modo più conveniente. Comunque sia è certo che anche lì, o per un verso o per un altro, le alienazioni serbano alte proporzioni.

Le cifre prestano conforto alle osservazioni fatte. Sono 31828 codesti provvedimenti, e si distinguono in 4295 per riscossione di capitali con reimpiego, 3122 con distrazione parziale, e non son pochi, e 4102, e sono anche maggiori, con distrazione totale, 3678 per alienazione di beni immobili con reimpiego totale del prezzo, 2821 con distrazione parziale, 4252 con distrazione totale, 6415 di autorizzazione a contrarre mutui ed altre obbligazioni.

Tutti i provvedimenti furono presi per necessità o per utilità evidente, ed è questa la chiusa di tutti i rapporti. Alcuni Presidenti porgono qualche spiegazione, la miseria, l'inclemenza del raccolto, le spese di educazione, la necessità di estinguere debiti per evitare

la vendita degli immobili all'asta pubblica con grandi spese giudiziarie e ribassi di prezzo da evitarsi, come rovinosi, per quanto più si possa.

Mancano le notizie particolari perchè si possa istituire un controllo.

Non debbo pretermettere che il relativo Prospetto (N. 3) pel Distretto di Brescia segna in blocco per tutti i provvedimenti la cifra complessiva di 2038, e non vi era modo di farne la ripartizione. Pel distretto di Roma segna solo 105 provvedimenti, che sono quelli del solo Tribunale di Frosinone.

La madre che passi a nuovo matrimonio senza convocare un consiglio di famiglia, giusta l'articolo 237 Codice civile, perde l'amministrazione dei beni, e la ipotesi è indicata nelle tavole comunicate con la circolare del dì 22 giugno 1897, ma sull'oggetto nulla a me è concesso di dire, perchè nessuna notizia al riguardo venne rassegnata.

Dei provvedimenti in linea contenziosa di cui agli articoli 228, 229, 230 e 234 Codice civile, poco posso dire; avrei voluto raccogliermi in un prospetto, ma pochi Magistrati si diedero briga di comunicarli. Osservo che il Tribunale di Catania ne ha emessi 8, cioè 1 a richiesta della madre, 4 a richiesta dei parenti, 3 ad istanza del Pubblico Ministero. Non si dice nella relazione, ma evidentemente erano istanze rivolte contro il padre per spese di alimenti ed educazione dei figliuoli.

Messina espone, con uguale laconismo, che soltanto 7 controversie di questo genere furono giudicate. Il Primo Presidente a Palermo scrive « che di una sola causa si ha avuta notizia, per la quale il genitore fu privato dell'usufrutto legale dei beni del figlio. » A Milano quel Tribunale ebbe a giudicare 1 causa concernente l'usufrutto legale, 2 per spese di mantenimento, e 3 di altra indole. Dal Tribunale di Firenze abbiamo notizia di 12 controversie intorno a spese di mantenimento e di educazione, 4 con la condanna del padre naturale, 2 del padre legittimo, 2 di entrambi i genitori e 4 della madre legittima rimasta vedova. E vi è una sentenza che accorda alla madre naturale di vedere ogni otto giorni il figlio coll'obbligo al padre di prestarsi a tale intervista. Ve ne è un'altra che, nel disaccordo dei genitori (deve supporre in separazione), af-

fidò il minore ad un istituto privato a spese di costoro e vi nominò pure il tutore.

A Firenze adunque la madre vedova fu condannata quattro volte pel mantenimento ed educazione; contro padre vedovo non ne abbiamo nessuna, e nella parsimonia delle notizie osservo qua e là che la trascuranza dei doveri paterni è più frequente nello stato di vedovanza che in costanza di matrimonio, e che tra i due sessi in questa colpa è più facile ad incorrere la donna.

L'argomento è meritevole di studio; le tavole prescrivono siffatti ragguagli. Si vedrà se nell'altro triennio possa venire una conferma, a base di larghe cifre, per riuscire concludente come indizio di fenomeno psicologico.

Certo non sempre accade, ma i vedovi, specialmente quando non siano aggravati dal peso degli anni, sogliono vagheggiare altri vincoli e seguire attrattive che fanno intiepidire talvolta i primieri affetti domestici, onde la cura dei figli, nonché trascurarsi, può forse divenire anche incresciosa, massime nel rapporto delle spese. E nelle vedove, per loro natura più facili a concepire nuovi affetti e volgere l'animo ad altri collocamenti, sotto il predominio di prodigati sorrisi di amore, che trovano alleati possenti nei più segreti istinti della donna, facilmente si spiega la prevalenza perchè possono più facilmente ridursi ai voleri di altro uomo che prende il posto del defunto marito.

Io diceva nell'esordire che questo speciale studio di statistica, intorno al quale ci travagliamo, mira a contemplare il malessere del paese nella prima e più pericolosa sorgente del male. Se non che gli elementi scarsi ed incompiuti presentati al nostro esame non mi hanno permesso che di sfiorare appena l'argomento, con che intanto posso affermare che il male esiste, quantunque ancora non in tutte le sue profondità esplorato. Il Ministero nel prescrivere le relazioni triennali sull'importante argomento, avvertiva i Capi delle Corti di appello che dei loro lavori ne avrebbero fatto tesoro la Commissione di statistica, per studiare, ed il Ministero, per giudicare se e quali provvedimenti sia necessario ed utile di prendere per disciplinare sempre meglio l'esercizio della patria potestà.

Gli studi però sono appena iniziati, cosicchè, per quanto io lessi indugiarmi a considerarlo attentamente, non potrei nulla pro-

porre sull'alto e ponderoso tema, ancora non approfondito, ma che assolutamente non può trascurarsi.

È col magistero della patria potestà che si esplica la più gelosa e proficua funzione della famiglia, questo cospicuo centro di tutte le energie intellettuali ed economiche, immagine della società e dello Stato, che dalla famiglia procede e del suo organismo s'impronta. Roma, dapprima fiorente, con la distruzione della famiglia, cadde in rovina e subì terribili ed umilianti rovesci.

Nessuno potrebbe vagheggiare l'idea della ricostituzione della famiglia greca o quiritaria; ma le leggi debbono rimettere alcun che della loro impersonale immutabilità per seguire la corrente del progresso scientifico e delle necessità sociali.

L'evoluzione nella famiglia fu compiuta, dicesi, a tutto vantaggio della libertà. Ma non tutti sono d'accordo. Per alcuni ce ne è molta, molta libertà, verbigrazia, nei figli per contrarre matrimonio; per altri ce n'è poca, esempio il divieto scritto nell'art. 147 del Codice civile che nega ai figli l'azione contro i genitori per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo. Ciò sembra molto grave al Presidente del Tribunale in Palermo, il quale prende occasione dalla presente inchiesta per proporre che la legge sia modificata. Molta libertà; a rigore il padre non può imporre al figlio un lavoro obbligatorio per suo conto. Era questa una lacuna, ed il § 1617 del nuovo Codice civile dell'Impero germanico prescrive che il figlio, finchè appartiene alla casa paterna, dai genitori educato e mantenuto, deve *prestare servizi* ai genitori nella loro azienda domestica o nel loro negozio, in modo corrispondente alle sue forze ed alla sua condizione di vita.

L'istituto della patria potestà, nel modo onde tra noi è ordinato, cancella perfino qualunque ricordo della società patriarcale, e non sono soltanto i conservatori che se ne impensieriscono. Molti sociologi, tra cui principalmente Spencer, notano una *disintegrazione* nella famiglia moderna, e studiano a trovar modo di migliorare, con opportune norme giuridiche, i rapporti *personali* e *patrimoniali*, per così conservare integro l'*organismo domestico*.

E a tal proposito si ricordano gl'istituti giuridici dell'*Homestead* e dell'*Höferecht* che in America ed in Germania assicurano la conservazione dei beni di famiglia e ne regolano il trasferimento. Isti-

tuti questi dai quali trae origine un disegno d'iniziativa parlamentare, onde si vorrebbe far altrettanto in Italia, istituendo così, perchè questa sarebbe conseguenza inevitabile, una specie di fedecompresso democratico dopo l'abolizione del fedecompresso che avevano i ricchi ed i nobili.

Ma su queste riforme di là da venire, per ora non m'intrattengo.

Metto termine a questa rapida esposizione con un ritorno alla proposta che mi son messo nell'animo di rassegnare.

Molto si pretende e si vuole ottenere dal Pubblico Ministero, quasi Briareo dalle cento braccia, e basti rammentare come il Presidente del Tribunale di Napoli vorrebbe persino che esso prestasse la più oculata vigilanza non pure sul modo dell'educazione, ma anche sul modo onde vengono *allevati* i fanciulli. Da banda le esagerazioni; però se non può giungere sin qui l'ufficio del Pubblico Ministero, alti o troppo gelosi doveri gl'incombono perchè egli non possa trasandarli, e tra questi non vanno dimenticati quelli che si riferiscono alla patria potestà ed alla legale protezione dei minorenni.

Noi deploriamo che il più delle volte viene trasandata la condanna alla privazione della patria potestà nei casi in cui sarebbe da applicarsi. Ma quando si pronunzia, quali provvedimenti si prendono dal Pubblico Ministero per sostituirvi altra legale rappresentanza? Ed ancora: quali provvedimenti ha provocato, agli effetti dell'interdizione legale, in cui, per l'articolo 33 del Codice penale, il condannato *ipso jure* incorse?

Perchè la vigilanza, cui queste indagini sono rivolte, riesca di tutto punto efficace e completa, è necessario si sappia dove vadano a finire i provvedimenti dell'Autorità e qual beneficio per avventura ai minorenni apportino. Se questi disgraziati dovessero ridursi in uno stato di maggiore abbandono, potrebbe dirsi che i nostri studi non approdano a nulla, e la legge stessa fallirebbe al suo benefico intento.

Trascrivo qui il modulo del prospetto da me predisposto:

ISTANZE DEL PUBBLICO MINISTERO NELL'INTERESSE DEI MINORI, IN SOSTITUZIONE DELLA PATRIA POTESTÀ PERDUTA O RISTRETTA, E PROVVEDIMENTI RELATIVI, ANCHE AGLI EFFETTI DELL'INTERDIZIONE LEGALE INFLITTA A CAGIONE DELLE CONDANNE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 CODICE PENALE.

COGNOME, NOME E PATERNITÀ del minore cui si riferisce il provvedimento domandato	Notizie circa la persona del minore			Notizie circa la persona che esercitava la patria potestà o la tutela			Motivi della privazione della patria potestà			Requisi- toria per l'interdi- zione legale (Art. 33 Codice penale)	Data della domanda	Provvedi- menti presi dal magi- strato
	Filiazione — Indicare se legittimo, legittimato o naturale	Sesso	Età (Data della nascita)	Stato civile	Profes- sione, arte, mestiere od occupazio- ne	Condi- zione eco- nomica	per condanna all'erga- stolo (Art. 33 Codice penale)	per condanna superiore ai 5 anni di reclusione (Art. 33 ult. cap. Codice penale)	per condanne sancite dagli art. 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346, 347 e 349 Codice penale			

A questo lavoro, ancor esso triennale, per ragione di armonia e di uniformità, dovrebbero attendere le Procure Generali, istituendo, in conformità, un registro per segnarvi, con lavoro continuativo e giornalmente, tutte le notizie come base delle addizioni del triennio.

Ritengo che debbano occuparsene le Procure Generali per l'indole stessa del lavoro, e venendo i prospetti da due fonti diverse, si potrebbero istituire confronti, in quanto tra loro vi siano rapporti, per giudicare, alla stregua dell'uniformità, dell'esattezza dell'uno o degli altri.

Se queste mie idee troveranno grazia presso le LL. SS., io mi permetto sottoporre a deliberazione la seguente proposta:

« La Commissione sottopone a S. E. il Ministro Guardasigilli il voto di voler disporre che, a cura delle Procure Generali presso le Corti d'Appello, triennialmente, cominciando dal 1° gennaio 1897, si raccolgano, in base al sopra trascritto modulo, ed istituendo appositi registri, le notizie sulle istanze spiegate dal Pubblico Ministero nell'interesse dei minori quanto alla ricostituzione della patria potestà perduta o ristretta e provvedimenti relativi, anche agli effetti dell'interdizione legale per le condanne di cui all'articolo 33 Codice penale ».

---



*Prospetto N. 1.*

MINORENNI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NEL TRIENNIO 1894-95-96.

DISTRETTO della Corte d'appello di	Allontanamento del minorenne dalla casa paterna — Art. 221 C. C.	Richiamo nella casa paterna — Art. 221 C. C.	Colloca- mento in istituto di educazione o correzione — Art. 222 C. C.	Revoche		
				del decreto di richiamo	del decreto di allontana- mento	del decreto di colloca- mento
Ancona . . . . .	13	77	247	..	1	155
Aquila . . . . .	3	..	176	..	..	37
Bologna . . . . .	18	34	165	..	..	85
Brescia . . . . .	17	26	428	..	..	147
Cagliari . . . . .	..	3	17	..	..	..
Casale . . . . .	6	7	123	..	..	58
Catania . . . . .	1	12	75	..	..	73
Catanzaro . . . . .	5	11	153	..	..	46
Firenze . . . . .	54	7	274	..	4	107
Genova . . . . .	9	10	232	..	..	70
Lucca . . . . .	26	20	111	..	..	17
Messina . . . . .	13	9	36	..	..	7
Milano . . . . .	7	2	1 076	..	..	298
Napoli . . . . .	49	102	830	..	..	378
Palermo . . . . .	2	13	52	..	..	22
Parma . . . . .	3	1	83	..	..	43
Roma . . . . .	3	10	477	..	..	358
Torino . . . . .	27	27	667	..	..	192
Trani . . . . .	5	15	93	..	..	8
Venezia . . . . .	17	26	624	..	..	303
<b>REGNO . . . .</b>	<b>278</b>	<b>412</b>	<b>5 989</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>2 404</b>

Prospetto N. 2.

PERSONE PRIVATE DELLA PATRIA POTESTÀ.

DISTRETTO della Corte d'appello di	Persone private della patria potestà per condanna							
	all'ergastolo — Art. 33 C. P.	alla reclusione oltre 15 anni — Art. 33, n. l. cap., C. P.	per maltrattamenti — Art. 350, 351 e 352 C. P.	per orpignazione carnale — Art. 331, 332, 333 e 349 C. P.	per atti di libidine — Art. 335 e 349 C. P.	per incesto — Art. 337 e 349 C. P.	per lenocinio — Art. 345, 346, 347 e 349 C. P.	per abuso della patria potestà o mala am- ministrazione — Art. 233 C. C.
Ancona . . . . .	13	6	2	2	..	..	2	1
Aquila . . . . .	19	1	1	1	..	1	1	1
Bologna . . . . .	8	1	..	..	..	..	..	6
Brescia . . . . .	3	7	..	..	..	..	..	11
Cagliari . . . . .	34	1	..	..	..	..	..	12
Casale . . . . .	2	..	..	1	..	..	..	10
Catania . . . . .	35	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	10	2	2	..	1	..	..	..
Firenze . . . . .	3	1	..	1	..	1	..	..
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	3
Lucca . . . . .	..	..	4	..	..	..	..	3
Messina . . . . .	4	7	..	..	..	..	..	2
Milano . . . . .	..	..	3	1	..	..	..	8
Napoli . . . . .	19	4	1	8	2	..	2	17
Palermo . . . . .	51	14	..	2	..	..	..	..
Parma . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1
Roma (1) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	5	15	1	1	..	..	..	8
Trani . . . . .	10	4	..	1	3	..	..	22
Venezia . . . . .	3	8	2	..	..	..	..	12
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>219</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>117</b>

(1) Nessuna notizia rilevasi dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali.

*Prospetto N. 3.*

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ IN RELAZIONE AL PATRIMONIO  
DEI MINORENNI.

DISTRETTO della Corte d'appello di	Autorizzazione a riscuotere capitali			Autorizzazione ad alienare beni immobili			Autorizzazione a contrarre mutui ed altre obbligazioni
	con reimpiego	con distrazione parziale	con distrazione totale	con reimpiego del prezzo	con distrazione parziale	con distrazione totale	
Ancona . . . . .	153	156	126	142	112	126	403
Aquila . . . . .	40	39	76	42	30	94	64
Bologna . . . . .	322	209	405	198	154	168	277
Brescia (1). . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	58	25	59	100	71	227	115
Casale . . . . .	365	304	321	294	272	265	181
Catania . . . . .	112	30	157	106	99	326	194
Catanzaro . . . . .	43	27	76	35	24	133	65
Firenze . . . . .	353	187	189	350	122	96	815
Genova . . . . .	189	171	167	134	95	118	172
Lucca . . . . .	94	53	143	115	170	128	102
Messina . . . . .	38	16	68	28	15	26	113
Milano . . . . .	570	350	282	415	245	244	710
Napoli . . . . .	158	327	600	138	223	325	919
Palermo. . . . .	397	535	172	94	258	384	443
Parma . . . . .	98	80	145	91	79	102	90
Roma (2) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	779	290	699	720	299	728	932
Trani . . . . .	58	68	186	100	102	248	86
Venezia . . . . .	468	255	331	576	451	514	734
<b>REGNO . . .</b>	<b>4 295</b>	<b>3 122</b>	<b>4 202</b>	<b>3 678</b>	<b>2 321</b>	<b>4 252</b>	<b>6 415</b>

(1) I soli Tribunali di Breno, Crema e Mantova ebbero cura di fare la distinzione. In complesso n. 2038. — (2) Il solo Tribunale di Frosinone riferisce di avere emesso 105 provvedimenti. *NE.* Tutti i provvedimenti furono presi per necessità o per utilità evidente.

**Sulle dispense per contrarre matrimonio — sul movimento delle cause matrimoniali — e sulle separazioni dei coniugi — pel triennio 1894-1896.**

RELATORE: **FORNI.**

La statistica giudiziaria nella sua continuità organica, che rappresenta l'unità del concetto direttivo e del metodo, deve estendere le sue ricerche su tutti i fatti che possono riferirsi alle applicazioni legislative nelle funzioni del loro contenuto. Le ricerche sulle dispense per contrarre matrimonio, sul movimento delle controversie giudiziarie che ne sian derivate per la nullità del vincolo contratto o per la separazione dei coniugi, non possono venir trasandate, ed io ho delegazione di riferire innanzi a Voi pel triennio 1894-1896.

Le cifre raccolte, nei loro rapporti numerici, rivelano una delle più flagranti ed implacabili contraddizioni del cuore umano. Chi piatisce e sollecita l'autorizzazione a contrarre matrimonio, sebbene l'età ed i vincoli di sangue ne facciano impedimento; chi muove liti per prosciogliersene con l'annullamento del contratto nuziale; chi, infine, mancando l'istituto del divorzio, fra le amarezze di una convivenza divenuta insopportabile, si affatica ad sperimentare il mezzo della separazione personale.

Esprorrò le cifre che ai diversi tre soggetti si riferiscono, facendo a queste seguire qualche osservazione, sebbene la materia sia abbastanza arida per non prestarsi a molti rilievi e commenti.

**Dispense matrimoniali.**

Le domande presentate nel triennio 1894-1896 per ottenere dispense da impedimenti civili a contrarre matrimonio, sommarono a 6934, delle quali:

704 riguardavano persone già vincolate da matrimonio religioso, 659 (93. 60 su 100) ne furono accolte e 45 (6. 40) respinte; 6230 si riferivano a persone libere da tale vincolo, e le accolte sommarono a 4814 (77. 27 su 100), le respinte a 1416 (22. 73).

Complessivamente, quindi, in 5473 casi (78. 93 su 100) la dispensa fu concessa e in 1461 (21. 07) negata.

Classificando le domande secondo la specie dell'impedimento, si trova che ve ne furono:

6389, pari a 92. 14 su 100, per impedimento derivante da vincolo di consanguineità o di affinità, e

545, pari a 7. 86 su 100, per impedimento derivante dall'età.

Tra le prime,

1379, cioè 21. 58 su 100 del totale, si riferivano a zii e nipoti, 523 delle quali (37. 92 su 100) furono accolte e 856 (62. 08 su 100) respinte;

5010, cioè 78. 42 su 100 si riferivano a cognati, e 4705 (93. 91 su 100) con esito favorevole, 305 (6. 09 su 100) contrario.

Quelle per dispensa da impedimento di età concernevano:

322, ossia 59. 08 su 100, maschi minori dei 18 anni, e ne furono ammesse 118 (36. 64 su 100), rigettate 204 (63. 36 su 100);

223, ossia 40. 92 su 100, femmine minori di 15 anni, e ne furono concesse 127 (56. 95 su 100), negate 96 (43. 05 su 100).

Le domande presentate furono:

2394 nell'anno 1894;

2360 nell'anno 1895;

2180 nell'anno 1896;

delle quali:

1869 concesse nel 1894;

1776 concesse nel 1895;

1928 concesse nel 1896.

525 negate nel 1894;

584 negate nel 1895;

252 negate nel 1896.

Dalle cifre suesposte si rileva come la maggior parte delle dimande di dispensa si riferiscono a cognati. Il numero, isolatamente visto, è elevato (5010) ma in rapporto alla popolazione del Regno, perde molto della sua importanza.

Il numero delle dimande per dispensa tra zii e nipoti è assai più basso (1379) e doveva essere così, perchè in sì stretto vincolo di parentela il matrimonio deve in generale, tra persone previdenti

e sennate, destare molta ripugnanza. E noi dobbiamo far plauso alla savia ponderazione del Ministero, che mentre fu piuttosto largamente pieghevole alle concessioni, quando si trattava di dispensa tra cognati, fu molto severo per le concessioni riferibili ai consanguinei.

Infatti tra cognati le dimande accolte rappresentano il 92. 91 per cento, mentre tra zii e nipoti sono 37. 92 per cento.

Adunque, e vuolsi prenderne nota, la maggior parte di questa seconda categoria, cioè tra zii e nipoti, fu respinta (62. 08 per 100).

Siffatta circospezione governativa si collega con precedenti storici e scientifici di supremo interesse sociale. Risalendo molto innanzi nella scala dei secoli, si rileva che nella prima antichità i matrimoni erano permessi tra stretti parenti, favoriti dal sistema patriarcale e da diffidenze di caste da cui per limitazione di rapporti nelle consociazioni proveniva la stretta coesione dei nuclei della famiglia. Importante sull'oggetto è l'opera di FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*.

L'usanza ebbe lungo seguito per non interrotte tradizioni.

Priscus racconta in proposito che Attila si fermò ad un certo punto della sua corsa guerriera per sposare Esca sua figlia. In tempi posteriori poi, per ragioni fisiologiche e morali insieme, l'unione fra stretti parenti fu proscritta. Ed eran così le cose anche ai tempi di Claudio, ma egli, sotto il consolato di Pompeo e di Veranio, volendo sposare sua nipote Agrippina, figlia di Germanico, mandò Vitellio al Senato a perorarne la causa, ed ottenutane l'autorizzazione, per altro decreto, instigante, come dicesi, Agrippina, fu ammesso per tutti il matrimonio tra zii e nipoti, ed avvenne poi che Antonino sposò la figlia di sua sorella (TACITO, *Ann.* XII, 5, 6, 7).

Le cose però non durarono. Sotto Costanzo e Costantino, fu ricostituito l'antico divieto sotto pena di morte: *Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominatim uxorem capitalis sententiae paena teneatur* (Cod. Theod., *De incest. nuptiarum*).

Tra questi divieti, ispirati da ragioni morali, campeggiava il germe latente di presentimenti e di principi rudimentali di biologia ampiamente svolti di poi al lume della dottrina fisiologica.

L'esperienza ha constatato che i legami di matrimonio tra stretti congiunti, ordinariamente non sono fortunati, e conducono invece ad una progressiva degenerazione. I più reputati dottori in

medicina portano questo convincimento, e la statistica, che sull'oggetto si è raccolta, porge una desolante conferma della triste verità.

RIBOT a questo riguardo così si esprime : *Les aristocraties réduites à se recruter dans leur propre sein, s'éteignent, d'après Niebuhr, de la même manière, et souvent en passant par la dégradation, la folie, la démence et l'imbécillité. ESQUIROL, SPURHEIM, et des auteurs plus récents donnent cette raison de la fréquence de l'aliénation mentale et de son hérédité, dans ces grandes familles de France et d'Angleterre. La surdi-mutité dans les familles plus humbles, semble aussi reconnaître la même origine.* (RIBOT. *L'Hérédité psychologique*).

L'enciclopedia delle scienze mediche, sotto la parola *consanguineità* presenta sulla materia una letteratura molto completa. Chi il voglia potrà consultare gli autori nostrani e stranieri che trattano della materia e che io mi dispenso dal mettere in nota.

Alcuni scrittori han creduto di potere affermare che i matrimoni tra consanguinei vengono maggiormente vagheggiati nei luoghi dove le relazioni sociali non sono molto estese, e la vita scorre più o meno chiusa nelle strette intimità del parentado.

Il Procuratore generale a Palermo, nella sua relazione statistica per l'anno 1893, rilevava (1) che numerosi assai erano i reati di ratto, che quasi sempre finivano con ordinanza di non farsi luogo a procedimento, in seguito a remissione o a matrimonio. Egli osservava che quel delitto aveva messo colà profonde radici per antico costume secolare e per l'educazione impartita alla donna e per la condizione in cui era tenuta. « Nelle provincie meridionali, per una tradizione orientale, essa è troppo gelosamente custodita, conduce una vita troppo chiusa, casalinga, sottomessa; quindi si fa rapire o vuol sposare qualche congiunto, il solo uomo, che, nella intimità della vita domestica, ha potuto conoscere. »

Certo l'amore non è altro, a ragione psicologica, se non l'epilogo o il trasferimento di una preesistente propensione verso l'altro sesso, che si personifica in modo determinato nella persona che le circostanze fanno conoscere più da vicino.

Ho posto accanto alle cifre, divise per distretto, la rispettiva popolazione come si rileva dalla tavola seguente:

(1) Pag. 24 e 25.

DOMANDE PER OTTENERE DISPENSA DA IMPEDIMENTO CIVILE A CONTRARRE  
MATRIMONIO — TRIENNIO 1894-96.

Popolazione		Popolazione	
Napoli . . . . .	964 3,846,413	Casale . . . . .	262 1,097,208
Palermo . . . . .	675 1,560,763	Aquila . . . . .	222 1,005,271
Torino . . . . .	598 2,432,882	Firenze. . . . .	195 1,354,782
Milano . . . . .	582 1,914,959	Ancona . . . . .	190 1,553,916
Trani . . . . .	507 1,588,317	Messina . . . . .	170 467,233
Catanzaro. . . . .	477 1,281,799	Roma . . . . .	153 864,851
Catania. . . . .	446 905,158	Lucca . . . . .	131 706,687
Genova . . . . .	348 1,107,159	Parma . . . . .	129 1,054,629
Venezia . . . . .	344 2,873,961	Cagliari . . . . .	116 680,450
Brescia. . . . .	320 1,484,325	Bologna . . . . .	94 1,172,717

L'osservazione fatta trova, in questa tavola, una notevole conferma. Lasciando da parte Napoli, che ha il maggior numero delle domande con una popolazione di circa quattro milioni, si rileva che Venezia, con una popolazione di 2,873,961 diede 344 dimande, mentre Palermo con 1,560,763 di abitanti, enorme differenza in meno, diede 675 dimande, superando ancora con questo numero Milano (582) e Torino (598) che hanno popolazione maggiore assai di Palermo, e quella di Torino è quasi doppia. Ed andando innanzi nei confronti si ravvisano le stesse grandi differenze in più per Trani, Catanzaro, Catania con Firenze, Ancona, Roma ed altre città dell'Italia superiore.

**Cause matrimoniali.**

Sul movimento delle cause matrimoniali non ho osservazioni da fare. Esporrò le notizie raccolte intorno al numero di queste controversie, che poco contributo portano alla statistica. Per l'indole stessa delle liti di tale specie, e per le strette limitazioni che il Codice civile ha posto al loro esperimento, poche se ne possono agitare nel nostro paese.

*Opposizioni a matrimonio.* — Le opposizioni a matrimonio presentate durante il triennio 1894-1896 furono 37. Di queste 22 furono abbandonate, 13 definite con sentenza, e 2 rimasero pendenti alla fine del 1896. Di quelle definite con sentenza 7 furono accolte e 6 rigettate.



Le 6 opposizioni rigettate provenivano 4 dagli ascendenti e 2 da altri congiunti. Quelle accolte provenivano 3 dagli ascendenti, 2 dal coniuge e 2 dal Pubblico Ministero.

*Nullità di matrimonio.* — Le domande per nullità di matrimonio furono 94, delle quali 33 vennero abbandonate, 47 giudicate, e 14 rimanevano da giudicare alla fine dell'anno 1896.

Tra le 47 domande sulle quali fu pronunziato nel triennio, 41 erano state presentate dall'uno o dall'altro dei coniugi e ne furono rigettate 10; 6 erano state presentate dal Pubblico Ministero o dal Consiglio di famiglia o di tutela, e di queste ne fu rigettata 1 soltanto.

Vennero conseguentemente annullati 36 matrimoni:

- 1 dei quali per incompetenza dell'ufficiale dello Stato civile (articolo 104 alinea Cod. civ.);
- 9 per difetto di libertà nel consenso di uno dei coniugi (art. 105 Cod. civ.):
- 1 per mancanza di consenso degli ascendenti o del Consiglio di famiglia o di tutela (art. 108 Cod. civ.);
- 5 per altro matrimonio tuttora sussistente (art. 104 e 56 Cod. civ.);
- 3 per vincolo di parentela (art. 104, 58 e 59 Cod. civ.);
- 1 per omicidio (art. 104 e 62 Cod. civ.);
- 15 per impotenza (art. 107 Cod. civ.);
- 1 per altri motivi preveduti da leggi abrogate.

Questa pronunzia di nullità di matrimonio, in applicazione di *leggi abrogate*, espressa, come era di ragione statistica, con un semplice numero, ha richiamato la mia attenzione, e la Direzione generale, dalla quale ho chiesto chiarimenti, ne ha scritto a Genova e da lì è venuta copia della relativa sentenza.

Il caso è specialissimo, e merita un breve cenno.

Trattavasi di un matrimonio celebrato nel 1864, sotto l'impero del Codice Albertino, nella cattedrale di San Lorenzo in Genova, ma tosto gli sposi si separarono, e la donna dal padre fu collocata in Bari nell'istituto Bellefort, nel quale stette fino al 1871. Uscitane, contrasse intimi rapporti con un uomo, e con lui convivendo, procreò figli. Lo sposo fece altrettanto. Poi volendo colei regolarizzare l'attuale sua posizione con legali nozze, promosse giudizio innanzi al Tribunale di Genova per far dichiarare la nullità del ma-

trimonio del 1864, perchè *rato* ma non consumato, ed invocava le disposizioni del diritto canonico, col quale, secondo il Codice Albertino, il matrimonio veniva regolato. Il Tribunale, ritenendo applicabili le leggi del tempo e la sua competenza, giusta l'articolo 6 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, disposta una istruttoria, che confermò i fatti non contraddetti dal marito, accolse la dimanda, e così, dall'invocata nullità del matrimonio, ne venne la legale celebrazione di altri due.

Altro la sentenza non dice sul fatto eccezionale ed in verità abbastanza strano.

### Separazioni personali di coniugi.

*Numero, qualità ed esito delle domande di separazione di coniugi.* — Il numero complessivo delle domande di separazione tra coniugi, presentate nel triennio 1894-96, comprese quelle rimaste pendenti alla fine dell'anno 1893, fu di 5990.

Nel corso del triennio ne furono esaurite 4972 :

1430 presentate di mutuo consenso fra i coniugi ;

3542 in sede contenziosa.

Ne rimanevano pendenti 1018 alla fine dell'anno 1896.

Delle consensuali esaurite :

30 furono abbandonate prima del provvedimento presidenziale ;

6 abbandonate per riconciliazione ottenuta dal Presidente e

48 prima della decisione del Tribunale ; e rispetto a

1346 la riconciliazione non riuscì e si stese verbale di separazione, che solo per 2 non fu omologato dal Tribunale.

Sulle 3542 domande di separazione in via contenziosa esaurite nel triennio :

2675 furono abbandonate prima del giudizio, 227 delle quali per riconciliazione ottenuta dal Presidente.

Le rimanenti vennero decise con sentenza, che fu: rispetto a

781 di accoglimento ; rispetto a

86 di rigetto per inesistenza di causa.

*Separazioni accordate e motivi.* — In complesso ammontarono a 2128 le separazioni personali consentite dai Tribunali.

In 1318 casi la separazione fu accordata per incompatibilità di carattere ; in 546 casi per eccessi, sevizie o ingiurie gravi (impu-

tabili in 461 casi ai mariti e in 85 alle mogli) ; in 163 per adulterio (imputabile in 119 casi alle mogli ed in 44 ai mariti) ; in 96 per abbandono volontario (imputabile in 58 casi ai mariti ed in 38 alle mogli) ; in 3 casi per condanna del marito, e in 2 casi perchè il marito non voleva fissare una residenza in modo conveniente alla sua condizione (art. 152 Cod. civile).

*Religione.* — Dei 4256 coniugi che ottennero di separarsi, 3751 erano di religione cattolica (1872 mariti e 1879 mogli) ; 39 israeliti (20 mariti e 19 mogli) ; 9 protestanti (5 mariti e 4 mogli) ; e 457 di religione non determinata (231 mariti e 226 mogli).

*Durata della convivenza.* — La durata della convivenza dei coniugi al tempo dell'istanza era : non maggiore di un anno per 151 ; tra uno e cinque anni per 448 ; tra cinque e dieci anni per 473 ; tra dieci e venti anni per 443 ; di oltre venti anni per 192 ; per 421 matrimoni ignoravasi la durata della convivenza.

*Età relativa dei coniugi.* — Sui 2128 matrimoni nei quali intervenne separazione, in 79 i due coniugi avevano la stessa età ; in 1553 l'età del marito superava quella della moglie (cioè in 801 di non più che sei anni, in 526 di non più che dodici, in 187 di non più che venti, in 34 di non più che trenta, in 5 di oltre trent'anni). In 258 casi l'età della moglie superava quella del marito (cioè in 158 di non più che sei anni, in 68 di non più che dodici, in 23 di non più che venti, in 7 di non più di trent'anni e in 2 di oltre trent'anni) ; per 238 coppie non si ha notizia precisa dell'età.

*Professione od occupazione.* — La professione o l'occupazione dei coniugi che ottennero di separarsi era per 638 (352 mariti e 286 mogli) di proprietari capitalisti e pensionati ; per 391 (316 mariti e 75 mogli) di commercianti e industriali ; per 184 (153 mariti e 31 mogli) di esercenti professioni liberali ed artisti ; per 34 di militari e loro assimilati ; per 1078 (mogli) di attendenti alle cure domestiche ; per 325 (300 mariti e 25 mogli) di impiegati pubblici e privati ; per 24 (mariti) di addetti alla navigazione ; per 381 (228 mariti e 153 mogli) agricoltori, contadini e braccianti addetti ai lavori campestri ; per 567 (337 mariti e 230 mogli) di operai giornalieri, domestici e facchini ; per 432 (272 mariti e 160 mogli) di esercenti arti e mestieri. Per 202 (113 mariti e 89 mogli) la professione od occupazione era ignota.

*Filiazione.* — Dei coniugi che ottennero sentenza di separazione 3655 (1831 mariti e 1824 mogli) erano figli legittimi; 18 (6 mariti e 12 mogli) erano figli naturali; di 583 (291 mariti e 292 mogli) erano ignoti i natali.

*Stato di fortuna.* — Quanto allo stato di fortuna, i mariti si distinguevano in 384 agiati o ricchi, 918 di mediocre condizione e 720 poveri: per 106 non si ha alcuna indicazione in proposito. Delle mogli, 356 erano agiate o ricche, 815 di mediocre condizione, 854 povere, 103 di condizione ignota.

*Notizie varie.* — Dei coniugi che ottennero di separarsi, 201 erano per la seconda volta coniugati (121 mariti e 80 mogli) e 3 mogli per la terza.

Delle 2128 separazioni concesse, 993 si riferivano a matrimoni senza prole o dei quali era ignoto se eravi prole, e 1135 a matrimoni con prole. Però in 90 di questi i figli provenivano tutti da precedente matrimonio, in 1045 provenivano esclusivamente dalla unione esistente.

*Provvedimenti diversi.* — I Tribunali si occuparono di 494 domande per alimenti, delle quali 288 furono accolte in tutto, 194 accolte in parte e 12 respinte.

Provvidero altresì su 186 domande di separazione dei beni, accogliendone in tutto 147, in parte 34 e rigettandone 5.

Rispetto al gratuito patrocinio gli stessi Tribunali lo accordarono a 139 mariti ed a 423 mogli ed in 40 casi ad entrambi i coniugi.

Sui 715 casi nei quali i Tribunali ebbero ad occuparsi della sorte definitiva della prole, in 203 disposero che fosse affidata esclusivamente al padre, in 397 esclusivamente alla madre, in 95 ripartita fra i due coniugi, ed in 20 collocata in Istituti di educazione.

Le domande di separazione presentate nel

1894 furono. . . . .	N.	1678
1895 id. . . . .	»	1711
1896 id. . . . .	»	1704

La media è di 1697.

Or, risalendo all'anno 1884 (1), le medie dei trienni sono rappresentate dalle seguenti cifre:

1884-86 . . . . .	1246
1887-89 . . . . .	1303
1890-92 . . . . .	1425
1893-95 . . . . .	1646

Di guisa che vi è un aumento non insignificante, e, quel che più monta, questo aumento serba un corso graduale e progressivo, sino all'ultimo anno che reca la cifra sopra cennata di 1704.

Il barometro dei dissidi coniugali, pur troppo, non segna quiete, ma procella. E questo è anche un indizio di quel tarlo roditore che, con lavoro più o meno latente, tende a consumare le basi del coniugio e sconvolgere la società domestica, aggiungendo altra prova alle deduzioni dei sociologi sulla crescente *disintegrazione* della famiglia, fenomeno deplorabile di cui dobbiamo tutti impensierircene.

È degno di nota che, come già ho rilevato, poco più della metà delle separazioni ammesse con sentenza (1135) si riferiva a quelle unioni che dovrebbero avere una più solida stabilità di affetti, cioè ai matrimoni con prole; i figli costituiscono un legame maggiore pei coniugi, un nuovo elemento di simpatia che tiene unita la famiglia. E questo elemento, nelle sue considerazioni di ordine biologico, reca risultamenti di alto rilievo sugli effetti delle forze operanti nel mondo morale. Le separazioni legali tra coniugi senza prole eguagliano quasi per numero (poco meno della metà del totale) quelle dove ci è prole. Ma se questa affermazione si analizza per ricercare la proporzione effettiva, ne emerge che, siccome le unioni o convivenze infeconde, che dir si voglia, sono molto minori della metà dei matrimoni, così la proporzione delle separazioni senza prole è assai più elevata e quella delle separazioni con prole più bassa. Però il rapporto numerico potrà subire alterazione per la china sulla quale dal 1884 le cose si son messe. Pur troppo le sepa-

(1) Si risale solo fino all'anno 1884 perchè soltanto a cominciare da quell'anno le notizie sono state raccolte con prospetti nominativi, mentre negli anni anteriori si raccoglievano con prospetti numerici e le notizie dei due periodi non sono esattamente comparabili fra loro. La media annuale delle domande presentate negli anni 1879-83 è di 1570. Per gli anni anteriori al 1879 si ha una statistica complessiva con una media annuale di 817 domande.

razioni nelle convivenze con prole tendono all'aumento, e la cifra che lo rivela (1135) ha un significato meritevole di attenzione.

Ed è pure notevole che le repugnanze e le avversità tra i coniugi sono così intense che indarno il magistrato si affaticò a ricomporre gli animi a concordia, in 1346 casi i coniugi furono indocili a tutte le esortazioni.

E qui non debbo omettere un altro rilievo. Le domande di separazione sono in ragione inversa delle domande di dispensa. E se ne avrà una sicura prova, sol che si consideri il seguente quadro ne' suoi confronti con l'altro scrittó dianzi in riguardo alle dispense.

DOMANDE PER SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

*Somma del triennio 1894-96.*

Milano . . . . .	1476	Brescia . . . . .	306
Torino . . . . .	843	Parma . . . . .	228
Napoli . . . . .	680	Bologna . . . . .	212
Firenze . . . . .	664	Trani . . . . .	203
Genova . . . . .	610	Catanzaro . . . . .	194
Venezia . . . . .	535	Ancona . . . . .	183
Catania . . . . .	425	Cagliari . . . . .	162
Palermo . . . . .	343	Lucca . . . . .	152
Roma . . . . .	341	Messina . . . . .	143
Casale . . . . .	332	Aquila . . . . .	103

Nel mentre che Palermo, Trani, Catanzaro, Catania, con minore popolazione, ebbero maggior numero di dispense di Venezia, Milano, Torino, Firenze, Ancona, Roma, dove la popolazione supera di lunga mano quella delle altre sopra indicate città, è notevole che per converso Milano, Torino, Firenze, Venezia, si segnalano pel maggior numero di domande di separazione di fronte a Catania, Palermo, Trani, Catanzaro. E levandone la percentuale si troverà che questa è molto più bassa a Napoli con la sua enorme popolazione (3,846,413 abitanti), che non nelle altre maggiori città del settentrione.

Prendendo a considerare in complesso le cifre e facendone poi l'analisi ed il confronto fra le varie regioni, si rileva che la media per ogni 100 mila abitanti è del

7. 93 nell'Italia settentrionale;

6. 91 in Sardegna;

5. 92 nell'Italia centrale;

5. 39 in Sicilia;

3. 16 nel Napolitano, che ha quindi l'ultimo posto di fronte all'alta Italia, che occupa il primo.

Occorrerebbero indagini demografiche estese e profonde, contemplando in tutte le regioni i diversi aspetti della vita, per poter ben comprendere questa varietà di percentuali. Tuttavia forse il fenomeno potrà di leggieri spiegarsi. Se, come si sostiene, e le cifre sembra confermino, la limitazione dei rapporti sociali, con la conseguente intimità nel parentado, desta quelle correnti di simpatia tra congiunti, che si risolvono in matrimoni, nelle città di civiltà più avanzata, dove lo sviluppo sociale è maggiore, e più varie e molteplici sono le manifestazioni della vita di relazione, pure in questa cerchia più vasta, assai più frequenti vengono le occasioni (ricevimenti, adunanze, feste, geniali ritrovi e tanti altri incontri), tra le quali Imene trova modo più propizio per accendere le sue faci.

Se non che questa maggior facilità di fidanzarsi potrà anche venir seguita da qualche disinganno, facile sempre ad amareggiare unioni affrettate, non precedute da un ponderato studio sull'indole, sul carattere, sulle condizioni interiori di due esseri che debbono ridursi ad indissolubile unità di vita. E quando ai profumi della voluttà, seguono i sospiri della malinconia, il dissidio s'insinua e dispiega tutto il suo imperio dissolvente.

Ecco tutto quello che intorno ai tre argomenti, oggetto della presente relazione, mi pregio rassegnare alla Commissione. E raccogliendo il pensiero nella meditazione di qualche proposta, colla quale sempre si chiudono lavori cosiffatti, mi è paruto che, dopo di avere raccolto qua e là le notizie sui tristi effetti delle unioni tra consanguinei, sarebbe bene farne cenno nella statistica sulle cause di morte. Ed ancora rilevare se e quale contingente alle separazioni personali recano i matrimoni tra congiunti.

Io quindi propongo che si raccomandi alla benemerita Direzione generale della statistica:

a) che nel compilare la statistica sulle cause di morte, si distinguano in queste le morti che avvengono in famiglie costituite a base di matrimonio tra consanguinei;

b) che nel raccogliere le notizie per le separazioni personali si distinguano quelle presentate da coniugi che erano tra loro parenti od affini.

---

---

---

**Avvertenza.** — Non si è potuto pubblicare in questo volume la comunicazione dell'avv. Bosco sulla *Statistica comparata delle separazioni personali e dei divorzi*, perchè non fu ancora licenziata per le stampe dal relatore.

---

---

Sui risultati ottenuti dall'applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, e del relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio.

---

RELATORE : **OSTERMANN.**

---

Fino dal 19 giugno 1896, su proposta dell'onorevole Rinaldi, la Commissione deliberava di invitare il Comitato a presentare in una delle prossime sessioni una relazione intorno all'applicazione della legge 8 agosto 1895, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

La stessa deliberazione, in forma più concreta, rinnovava, su proposta mia, nell'adunanza del 10 dicembre 1897, e l'incarico di riferire su questo tema nella sessione presente veniva dal Comitato affidato a me.

Nella seduta del 20 dicembre, su proposta del commendatore Forni, la Commissione dava incarico al Comitato di esaminare se convenisse richiedere ai Capi del Pubblico Ministero le notizie occorrenti a dimostrare come proceda il servizio di ricupero delle tasse prenotate a debito e di istituire una indagine, in via di inchiesta, per chiarire se l'arretrato di 15,901 cause a gratuito patrocinio al 31 dicembre 1896 non racchiudesse occulti componimenti allo scopo di privare l'Erario del rimborso delle spese prenotate a debito, e se e come si ottemperi alla disposizione dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1880.

Per dare esecuzione a tale deliberazione il Comitato nella seduta del 19 gennaio corrente anno affidava a me la preparazione



di uno schema di questionario, al che avendo io ottemperato, lo stesso Comitato mi affidava successivamente l'incarico di riferire alla Commissione nell'attuale sessione « sul servizio di ricupero « delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate « col gratuito patrocinio. »

L'articolo 5 della legge 8 agosto 1895 sui proventi di cancelleria che attribuisce ai cancellieri la decima parte delle somme segnate a credito nel campione civile e recuperate, e le disposizioni corrispondenti del regolamento 9 febbraio 1896, mi permettono, per ragioni di connessità e di opportunità, di riunire i due incarichi e di riferirne alla Commissione con unica relazione.

## I.

### Sulla legge dei proventi.

Se vi ha caso in cui sia giustificato l'intervento della Commissione, nell'esercizio degli uffici che le sono demandati, fra cui precipuo quello di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli su tutto ciò che è meritevole di speciale considerazione agli effetti del migliore andamento dell'amministrazione della giustizia, egli è questo certamente.

Perchè forse nessuna legge è stata mai, al pari di quella sui proventi di cancelleria, aspramente ed ostinatamente combattuta con un crescendo ininterrotto corrispondente agli inconvenienti emersi man mano nella sua applicazione e alle molte delusioni che ne derivarono, che fecero passare fra gli avversari non pochi di coloro che ne avevano salutato l'avvento con grandi speranze.

Prima ad insorgere fu la classe dei procuratori, direttamente colpita perchè veniva a perdere i diritti di copia stabiliti dalla tariffa del 1865. Già cominciò ad agitarsi quando la legge era allo stato di progetto. L'agitazione crebbe poi a dismisura e diventò generale, anche per l'opera di una apposita Commissione nominata dall'assemblea degli avvocati e dei procuratori di Roma. La più forte spinta alla convocazione del Congresso forense, riunitosi in Roma nel maggio 1896, fu il malcontento prodotto dalla nuova legge, e fra i vari temi trattati, codesto della legge sui proventi di

cancelleria non fu quasi nemmeno discusso, essendo senz'altro state approvate alla unanimità le proposte dell'avvocato G. Stagno, relatore, per la più sollecita abrogazione della legge, proposte cui egli addiveniva dopo una stringente requisitoria attaccante la legge in ogni senso e non certamente nel solo riguardo dei minorati proventi professionali.

Al Comitato esecutivo del Congresso, che si recò dal Ministro, il compianto Costa, per presentargliene il programma, questi disse che attendeva con grande desiderio le deliberazioni del Congresso, per tenerne il debito conto nelle riforme che aveva in animo di proporre ai due rami del Parlamento; e riconoscendo le imperfezioni della legge 8 agosto 1895, che aveva suscitato tanta avversione nelle Curie, soggiunse sperare che dal Congresso fossero sorte in proposito concrete proposte che avessero permesso al Governo di sostituire altre disposizioni, le quali, senza far perdere alle finanze dello Stato vantaggi a cui non poteva rinunciare, riuscissero in definitiva accettabili alla classe forense.

Debbo notare a questo punto che le ragioni del malcontento dei procuratori verrebbero meno in gran parte se potesse diventare un fatto compiuto la tanto desiderata riforma delle disposizioni sugli onorari dei procuratori, contenute nella tariffa per gli atti giudiziari in materia civile del 23 dicembre 1865, riforma che da molti Ministri è stata finora indarno tentata, perchè i loro disegni di legge non riuscirono mai ad approdare. Ma adesso la buona via è stata trovata, giova almeno sperarlo, col separare la materia degli onorari degli avvocati da quella degli onorari dei procuratori.

Il Ministro Costa, con decreto 17 maggio 1897, nominò una Commissione coll'incarico di formulare un disegno di legge sugli onorari di questi ultimi; il progetto fu presto allestito; il Ministro Gianturco ora membro autorevolissimo di questa Commissione, successo al Costa, lo comunicò ai Consigli di disciplina per le eventuali loro osservazioni e, queste avute, le comunicò alla stessa Commissione nominata dal suo predecessore, che ne tenne conto per ritoccare il progetto. Altre modificazioni vi apportò il Ministro Zanardelli che presentò analogo disegno di legge alla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile corrente anno. È da far voti che il frequente succedersi dei reggitori della cosa pubblica non comprometta ancora una volta la sorte di un progetto che, specialmente

dopo la legge dell'8 agosto 1895, risponde ad una imprescindibile ed urgente necessità.

Ma se con tal mezzo si riuscirebbe ad attutire, per lo meno in buona parte, le lagnanze dei procuratori, non cesserebbero quelle dei tanti funzionari ed alunni per i quali l'applicazione della nuova legge si risolveva in un disinganno tanto più amaro quanto sicure erano le speranze di miglioramento fatte loro concepire, nè cesserebbero gli inconvenienti che emergono dai risultati statistici e dalle informazioni fornite dai Capi dei Collegi giudiziari.

\*  
\* \*

L'eco di tante querimonie e critiche acerbe non poteva a meno di ripercuotersi, e ripetutamente, nelle aule del Parlamento, specialmente in occasione della discussione dei bilanci, e le relazioni della Giunta generale del bilancio ne fanno fede. In quella del bilancio di prima previsione per l'esercizio 1896-1897 il relatore Fili-Astolfone riconosceva che i risultati pratici della legge non avevano corrisposto alle rosee previsioni, dal che la necessità che il Governo studiasse con amore e provvedesse con giustizia e colla urgenza richiesta dal caso. In quella dell'anno successivo il relatore Cocco-Ortu criticava la legge che ripristinava il vieto e condannato sistema di mutare le cancellerie in agenzie contabili di riscossioni ed era fomite permanente di diffidenze e meschine lotte di interessi che si dovrebbero tener lontano dagli uffici giudiziari; constatava che il fine non si era raggiunto con un ordinamento che assicurava larghi profitti ad alcuni, scarsi o nessuno al maggior numero; che il solo vantaggio non discusso e oramai certo era il fiscale; e concludeva che, avendo il Ministro, rispondendo ad apposita domanda rivoltagli, affermato che l'ora non gli pareva ancora matura per vedere se convenisse abrogare la legge o con quali criteri modificarla, era giocoforza acconciarsi ad aspettare e sperare che si provvedesse sollecitamente.

Non meno severa è la relazione, già distribuita, sullo stato di prima previsione per l'esercizio 1898-1899, relatore Falconi. « L'attuazione — essa dice — della legge 8 agosto 1895, con la quale si volle da un lato procurare un vantaggio all'Erario dello Stato, e dall'altro migliorare la sorte dei funzionari di cancelleria,

« ha sollevato numerosi ed insistenti reclami, sia perchè il secondo  
« scopo è interamente fallito, non avendo la gran maggioranza dei  
« funzionari di cancelleria conseguito alcun beneficio dalla legge;  
« sia perchè ne sono derivati pregiudizi non lievi alla numerosa e  
« rispettabile classe dei procuratori legali, togliendosi loro gli emo-  
« lumenti per le copie di alcuni atti giudiziari; sia finalmente perchè  
« in molte Preture ed in non pochi Tribunali, ove la quota da prele-  
« varsi per le spese d'ufficio è insufficiente, l'economia è diventata  
« tale da rasantare la grettezza, e da compromettere agli occhi del  
« pubblico il decoro esteriore e la dignità dell'amministrazione della  
« giustizia.

« Si aggiunge, che essendo stabilito dall'articolo 19 del regola-  
« mento di non potersi accordare sussidi, se non alla fine dell'eser-  
« cizio, è accaduto, che in molte Preture, dove i proventi non rag-  
« giungono la quota occorrente per le spese d'ufficio, i funzionari  
« sono stati costretti a far debiti coi fornitori, i quali, vedendo ritar-  
« dati i pagamenti, hanno citato i pretori ed i cancellieri che hanno  
« dovuto anticipare *de proprio*.

« Donde la necessità di procedere ad una riforma della legge  
« delle cancellerie giudiziarie dell'8 agosto 1895, all'unico scopo di  
« aumentare le retribuzioni dei funzionari di cancelleria e segre-  
« teria, per lo meno dei gradi inferiori, e di provvedere con mag-  
« gior larghezza alle spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, e  
« di modificare la tariffa dei procuratori, concedendo loro onorari  
« più adeguati alla importanza delle loro funzioni. »

Nella discussione del bilancio di prima previsione dell'eser-  
cizio 1897-98 il Ministro Costa rispondendo all'on. Della Rocca che  
aveva fatto una carica a fondo contro la legge sui proventi appro-  
vata, secondo lui, in un momento di distrazione, ripeté quanto  
aveva dichiarato altra volta, abborrire dal mercimonio che si fa  
nelle cancellerie, ma che d'altra parte non avrebbe potuto pensare  
alla riforma se non il giorno in cui avesse potuto trovare un succe-  
daneo che non avesse tolto il vantaggio acquistato dallo Stato e  
quello acquistato dalle cancellerie.

E nella seduta parlamentare del 12 marzo, anno corrente, il  
Sotto-Segretario di Stato on. Fani, rispondendo ad interrogazione  
del deputato Calvi, avversario costante della legge, riconosceva che  
questa ha un carattere eminentemente fiscale, che il vero vantaggio

è stato risentito dall'Erario il quale, sia coll'essersi liberato dal pagamento delle spese d'ufficio, sia per il maggiore introito delle multe e spese di giustizia e pel maggior consumo di carta bollata, ha conseguito un guadagno di circa quattro milioni all'anno; che nelle condizioni in cui versa la finanza non era possibile rinunciare ad un provento così rilevante; che però si stava studiando il modo di rendere la condizione di cose più sopportabile, o ritornando alla legge del 1882 abolita, secondo lui, con poca considerazione, oppure escogitando qualche cosa di nuovo.

\*  
\*  
\*

Dopo tali premesse, esuberanti forse, ma a mio parere opportune perchè la Commissione abbia contezza esatta di quanto concerne l'oggetto che ci intrattiene, vengo a qualche cosa di più concreto, ai dati statistici attinti presso i Ministeri della grazia e giustizia e delle finanze, ed alle informazioni fornite dai Capi dei Collegi giudiziari, in risposta a lettera-circolare loro diretta da S. E. il Guardasigilli.

I dati statistici sono dell'esercizio 1896-97, il solo anno finanziario intero posteriore all'attuazione della legge 8 agosto 1895, i cui risultati sieno conosciuti; essi però sono sufficienti per lo scopo di questa relazione, mercè il sussidio delle notizie e dei pareri dati dai Presidenti delle Corti e dei Tribunali, che permettono di fare previsioni non infondate anche per l'avvenire, specialmente nei rispetti degli introiti.

Come è noto, i proventi di cancelleria, stabiliti colla nuova legge sono i diritti di scritturazione e di autenticazione, nonchè il decimo sulle somme recuperate, mercè atti di esecuzione per le ammende, multe e spese di giustizia, nonchè per le somme a credito segnate sul campione civile.

Da tali proventi si prelevano, solo presso i Tribunali e le Preture, le spese d'ufficio, e presso le Corti, i Tribunali e le Preture le spese straordinarie di copiatura, e l'avanzo si distribuisce bimestralmente tra i funzionari e gli alunni che prestano servizio nella Cancelleria o nella Segreteria del rispettivo Collegio o nella Cancelleria della Pretura, assegnando ai funzionari stipendiati una quota, agli alunni mezza quota.

Cosicchè le cancellerie delle Corti non sono tenute, come quelle

dei Tribunali e delle Preture, a provvedere coi proventi alle spese d'ufficio; e la ragione della differenza si trova nella relazione del Ministro Calenda presentata, col disegno di legge, il 13 giugno 1895. « Si è riconosciuto che l'importo dei proventi conseguibili dai cancellieri delle Corti non sarebbe, salvo poche eccezioni, sufficiente a far fronte alle spese d'ufficio; o quando pure bastasse a tale carico, non offrirebbe possibilità di alcun profitto ai funzionari delle rispettive Cancellerie, restando così frustrato l'intento della legge. »

Tale differenza di trattamento che assicura un utile ai funzionari delle Corti, mentre molti di quelli dei Tribunali e delle Preture non ne conseguono affatto, è fonte perenne di lamentazioni ed anche di inconvenienti, segnalati da più di un Presidente, per la ressa di domande di passaggio alle Corti de' funzionari pareggiati e degli alunni, con esaudimento, cosa ovvia, in pro' dei migliori e con scapito degli uffici inferiori i quali, pel maggiore, più intenso e svariato lavoro, maggiormente abbisognano di funzionari ed alunni abili ed operosi. E la disparità è tanto più rimarchevole in quanto tra i funzionari delle Corti, ad eccezione di 71 sostituti segretari aggiunti di Procura generale d'appello, nessuno è retribuito col'esiguo minimo stipendio di lire 1300 corrisposto a 1241 vice-cancellieri di Pretura, a 421 vice-cancellieri aggiunti di Tribunale, a 161 sostituti segretari aggiunti di R. Procura.

Così, mentre nell'esercizio 1896-97 i funzionari delle Corti d'appello percepirono tutti una quota che varia dal minimo di lire 153. 28 (Ancona) al massimo di lire 490. 78 (Catania), vi furono 36 Tribunali e 561 Preture dove i proventi nemmeno bastarono a sopperire alle spese d'ufficio, e 1012 funzionari di cancelleria e segreteria sul totale di 4615, 171 alunni sul totale di 1700 che non percepirono neppure un centesimo e molti altri che parteciparono a dividendi minimi ed irrisori.

In fine della presente relazione sono allegati tre prospetti dei sopravvanzi ripartiti nelle Corti d'appello, nei 62 Tribunali e nelle 58 Preture i cui funzionari conseguirono le maggiori quote, nonchè un elenco dei 36 Tribunali ed altro delle 560 Preture che, invece di sopravanzo divisibile, ebbero bisogno di un supplemento per le spese d'ufficio, colla indicazione del rispettivo ammontare. Nei 64 Tribunali e nelle Preture non compresi nel prospetto dei riparti e

nell'elenco dei sussidi, o i proventi e le spese si pareggiarono o i sopravanzi furono di poca entità.

La disuguaglianza di trattamento che proviene dalla legge tra i funzionari delle Corti e quelli dei Tribunali e delle Preture, si verifica fra questi in modo ancora più rimarchevole per la sproporzione di proventi fra uffici ed uffici. Mentre un gran numero di funzionari nulla o quasi nulla riescono a dividere, ve ne sono altri che realizzano un utile non indifferente. In 5 Tribunali la quota annua di ciascun funzionario superò le lire 500, cioè lire 522. 48 a Sarzana, 543. 92 a Lecce, 562. 18 a Modica, 575. 97 a San Remo, 580. 32 (il massimo) a Trani. Nelle Preture le maggiori quote furono raggiunte ad Aquila lire 442, a Norcia lire 420. 45.

Nelle discussioni parlamentari queste sperequazioni erano state prevedute ed il Ministro Calenda, nella tornata della Camera dei deputati del 29 luglio 1895, così rispondeva alla obbiezione fattagli: « Nè mi fermerò sull'altra obbiezione relativa alle sperequazioni, « che si volevano evitare con la legge del 1882 e che ora ricom- « paiono. No, onorevoli De Gaglia e Calvi, quelle sperequazioni de- « rivavano da ciò: che la ripartizione di quei diritti di originale e di « copia si faceva in modo poco equo.

« I capi delle cancellerie prendevano la parte del leone, per cui « avveniva che taluni avevano emolumenti superiori a quelli di un « primo presidente di Corte di Cassazione.

« Non c'è sproporzione quando il maggior compenso è pog- « giato sul maggior lavoro, essendo naturale che chi lavora per 10 « abbia emolumento maggiore di chi lavora per uno, e chi lavora « in Tribunali, come quelli di Napoli o di Roma, ritragga dal- « l'opera sua maggior profitto di chi lavora nei Tribunali di Pa- « vullo o di Bozzolo. »

Ma i fatti dimostrarono l'erroneità delle previsioni del Mini- stro. Anzitutto, il personale d'ordinario è proporzionato alla quantità del lavoro, in secondo luogo non è sempre nei Tribunali massimi che il sopravanzo abbondi; a Napoli la quota di un anno non fu che di lire 131. 36; a Milano di lire 58. 76; a Venezia non vi fu sopra- vanzo, anzi occorre un sussidio di lire 3168. 80 per far fronte alle spese d'ufficio. Gli è che le fonti del lavoro sono svariatissime e nella maggior parte non produttive di proventi, e cotali lavori non pro- duttivi, che non possono essere delegati ad altri, spesso sono causa

che i funzionari sieno impossibilitati di attendere al lavoro di copiatura, donde la necessità di amanuensi e di spese di copiatura straordinaria, che si prelevano sui proventi. Questo occorre forse prevalentemente nei Tribunali maggiori, onde l'argomentazione del Ministro non regge, e quella sperequazione che si volle togliere colla legge del 1882, si è riprodotta e risalta viemmaggiormente se si facciano dei confronti, ad esempio, fra le esigenze della vita estremamente cara a Milano, dove il dividendo fu minimo; a Venezia, dove mancò affatto ed a Modica, dove la quota fu di lire 562, a Trani dove fu di lire 580, a Norcia dove fu di lire 420.

\*  
\*  
\*

Secondo le previsioni esposte in nota nella relazione del Ministro Calenda, i proventi di copiatura e di autenticazione sarebbero ammontati a lire 3,600,000 così ripartiti:

dalle Preture . . . . .	L.	2,450,000
dai Tribunali . . . . .	»	1,000,000
dalle Corti . . . . .	»	150,000
<i>Totale</i> . . . . .	L.	<u>3,600,000</u>

Dedotta dalla cifra dei proventi quella delle spese di ufficio poste a carico dei Tribunali e delle Preture, calcolate nella nota in circa 1,300,000 lire, sarebbe rimasta da ripartirsi, secondo tali previsioni, per soli diritti di copia, la somma di lire 2,300,000, delle quali, secondo calcoli approssimativi, sarebbero spettate in media non meno di lire 200 annue a ciascun funzionario di Pretura, di lire 300 a quelli dei Tribunali, di lire 250 a quelli delle Corti.

E ciò senza calcolare i proventi del decimo sulle riscossioni, dei quali la nota non fa menzione.

I risultati non hanno corrisposto alle previsioni, che pur si dicevano sicure.

Nell'esercizio 1896-97 i diritti di scritturazione e di autenticazione, Tribunali e Preture comprese, produssero, secondo i dati forniti dal Ministero, lire 1,560,863. 75, in luogo dei preventivati 3,450,000.

I diritti di scritturazione e di autenticazione riscossi dalle Corti ammontarono a lire 98,735.

Il decimo sulle riscossioni dei campioni civile e penale per ef-



fetto dell'articolo 5 della legge, non calcolato nelle dette previsioni, produsse, nei Tribunali e nelle Preture, lire 655,179. 20, nelle Corti lire 45,317. 42.

Il sopravanzo ripartito tra i funzionari ed alunni, dopo dedotte le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture e le spese straordinarie di copiatura non contemplate dalla legge nè dalla relazione ministeriale, ma dal regolamento, spese che necessariamente producono una considerevole falceia nei proventi, fu di circa lire 924,000.

La media generale del dividendo spettato a ciascuno dei funzionari, compresi nella formazione della media anche i molti che nulla hanno percepito, fu di circa lire 170, quella degli alunni fu di circa lire 85.

Codesti risultati subiranno in progresso di tempo diminuzione, non aumento, per il concorso di due cause segnalate nei rapporti dei Presidenti, cioè il minor gettito del decimo quando nelle riscossioni sarà esaurito l'arretrato, e minori proventi di copiatura per le arti che i procuratori, fatti maestri dalla esperienza, già vanno mettendo in pratica per isfuggire alla spesa delle copie che più non fruttano loro i diritti concessi dalla tariffa del 1865 e che riescono più onerose pel maggiore impiego di carta da bollo portato dalle prescrizioni del regolamento. Di cotali arti, come pure della studiata laconicità delle comparse conclusionali alle quali si supplisce con note aggiunte in carta libera, tratta diffusamente nel rapporto informativo il Presidente del Tribunale di Bologna.

Posso soggiungere, per le informazioni attinte al Ministero, che sebbene la contabilità dell'esercizio testè chiuso 1897-98 non sia ancora stata riassunta, pure i risultati conosciuti già segnano una diminuzione sui proventi dell'esercizio precedente, tanto per diritti di copia quanto per il decimo sulle riscossioni.

Si può pertanto affermare fin da ora che i proventi di cancelleria, già inferiori alle previsioni, lo saranno maggiormente in seguito, specialmente se non si trova modo di metter freno ai lamentati abusi.

\*  
\* \* \*

E coi proventi diminuiranno pure i vantaggi dell'Erario, consistenti nel risparmio delle spese di ufficio, salvo i sussidi per quegli

uffici che non vi possono far fronte coi proventi, nel maggior ricupero di spese di giustizia, nel maggior consumo di carta bollata.

L'economia conseguita coll'esonersi dal pagamento delle spese d'ufficio ammonta a circa lire 1,400,000.

Quanto al ricupero delle multe e spese, lo stimolo all'attività dei cancellieri, prodotto dalla concessione del decimo sulle riscossioni, è stato davvero efficace. Basti dire che tali riscossioni da lire 5,347,781. 95, quante furono nell'ultimo esercizio anteriore alla nuova legge — quello del 1894-95 — salirono nel 1896-97 a lire 7,004,966. 28; con una differenza in più di lire 1,657,184. 33.

Ma, ripeto, se mantenendosi l'interessenza del decimo od altra diversa, un aumento perdurerà, ne scemeranno però le proporzioni quando saranno recuperati gli arretrati.

D'altra parte non va omissa di notare, che l'aumento delle controversie trattate col beneficio del gratuito patrocinio e l'aggiunta nelle partite prenotate a debito dei proventi spettanti per la nuova legge, sono cause che per se stesse producono un aumento complessivo in codeste riscossioni in concorso della causa principale, l'impulso dell'interesse, il quale però non concorre in quei disgraziati uffici, dove i maggiori oneri non sono accompagnati da corrispondenti vantaggi, perchè anche il decimo in parola contribuisce prima d'ogni cosa al pagamento delle spese d'ufficio e delle spese straordinarie di copiatura, quando questa sia eseguita mediante amanuensi assunti con retribuzione mensile, a termini dell'articolo 22 del regolamento.

Quanto al consumo della carta bollata, è difficile fare calcoli anche approssimativi sugli effetti dannosi, che le arti dei Procuratori, delle quali ho fatto cenno, possano produrre. Certo ne vien fatta menzione in molti rapporti; esse consistono principalmente nell'accordarsi delle parti per risparmiare le copie, nell'accettare le sentenze stragiudizialmente per evitarne le notificazioni, nel fare che si renda parte diligente e richieda le copie anche di atti della parte avversaria, come esami, perizie, ecc., la parte che gode del gratuito patrocinio, nell'unirsi di molte parti, nei giudizi complessivi, per chiedere una sola copia, ecc. ecc.

Il prodotto del consumo della carta filigranata negli ultimi otto anni risulta dal seguente specchietto:

ESERCIZI	Carta filigranata col bollo a tassa fissa da lire							
	0.05	0.10	0.25	0.50	1.00	2.00	3.00	In complesso
1889-90 . . . . .	196 839. 24	387 293. 50	191 990. 30	4 552 615. 40	5 197 909. 60	11 820 257. 52	12 914 451. 36	35 261 356. 92
1890-91 . . . . .	194 399. 90	523 384. 40	174 882. 80	4 765 852. 40	5 159 373. 60	11 621 078. 40	12 773 934. »	35 212 355. 50
1891-92 . . . . .	169 708. 25	338 744. 90	172 791. 80	4 592 750. 60	5 126 662. »	11 635 430. 40	12 820 892. 40	34 856 980. 35
1892-93 . . . . .	220 645. 55	417 234. 70	188 610. 30	4 621 483. 20	5 824 530. »	11 066 110. 90	12 628 094. 40	34 966 709. 05
1893-94 . . . . .	203 645. 95	498 350. 70	209 909. 90	4 628 991. 40	6 270 288. 40	10 738 794. 40	13 079 146. »	35 629 126. 75
1894-95 . . . . .	203 535. 75	509 357. 70	190 624. 90	4 602 596. 80	6 075 462. 70	10 458 569. 80	12 727 379. 30	34 767 526. 95
1895-96 . . . . .	203 721. 35	501 664. 50	193 965. »	4 577 014. »	6 021 127. »	10 497 617. 20	11 437 510. 20	33 432 619. 25
1896-97 . . . . .	217 026. 80	506 393. 40	223 736. 30	4 598 036. 50	6 018 632. 20	10 806 363. 40	10 943 654. »	33 313 842. 60

All'introito dell'ultimo biennio deve aggiungersi quello delle marche da bollo a tassa fissa da lire 3. 60, istituite coll'articolo 13 della nuova legge in sostituzione della corrispondente carta da bollo filigranata per le comparse conclusionali da scambiarsi all'udienza nelle cause a procedimento sommario, a termini dell'articolo 390 Codice di procedura civile, utile innovazione che assicura del pagamento della tassa cui prima facilmente si poteva sfuggire. Tale introito nel 1895-96, metà esercizio, è stato di lire 520,513. 20, e di lire 1,026,818. 40 nell'intero esercizio 1896-97. Aggiunta questa ultima cifra a quella di lire 33,313,842, prodotto della carta filigranata, si ha un totale di lire 34,340,660. Quindi, malgrado l'utile innovazione testè accennata, malgrado l'aumento di 50 centesimi portato dall'articolo 8 della nuova legge per i certificati penali rilasciati a domanda di parte, malgrado le disposizioni che esigono per le copie maggior consumo di carta, l'introito complessivo sta ancora al disotto per lire 426,866 al prodotto della carta filigranata nell'esercizio immediatamente anteriore a quello della entrata in vigore della nuova legge.

Non è possibile fare esatte induzioni, anche perchè il consumo della carta filigranata non è ristretto ai soli atti giudiziari, ma è indubitato che ai maggiori introiti prodotti dalla nuova legge si devono contrapporre le diminuzioni, che pure da essa traggono origine, per cui sarebbe arrischiato l'affermare che questo titolo di entrata abbia, per effetto della nuova legge, trovato un sicuro e considerevole incremento.

\*  
\* \*

I rapporti dei Primi Presidenti di Corte d'appello e dei Presidenti di Tribunale variano, anche a seconda dei risultati che la nuova legge ha dato nei rispettivi collegi o distretti.

Predomina però, e assai vibrata, la nota sfavorevole, perchè la legge non ha corrisposto ai suoi fini; i vantaggi, assicurati ai funzionari delle Corti, mancano spesso completamente ai funzionari minori più bisognosi, che pure hanno il peso del maggior lavoro di contabilità e di copiatura che la legge richiede; si sono rinnovati in gran parte gli inconvenienti che si vollero togliere colla legge del 1882; i cancellieri sono ridiventati agenti di riscossione, distratti dalle più gravi occupazioni inerenti al loro ufficio. Quegli uffici

giudiziari dove i proventi neppure bastano al pagamento delle spese, sono ridotti in condizioni intollerabili, addirittura degradanti. Siccome i sussidi da parte dello Stato non vengono concessi che ad esercizio finito ed a contabilità accertata, per modo che i mandati non si spediscono prima del mese di ottobre, così i capi degli uffici devono sostenere una lotta umiliante colle giuste pretese dei fornitori che, non essendo pagati a pronti contanti, sono più sostenuti nei prezzi e minacciano citazioni.

Più volte i giornali si sono occupati di questa miserevole condizione di cose, non comune a nessun altro ufficio, che getta il discredito e il ridicolo su quell'organo dello Stato che più di qualsiasi altro ha bisogno di rispetto e di prestigio.

Non dico delle grettezze cui si deve ricorrere per tirare innanzi cogli scarsi proventi. Ai Tribunali di Bobbio e di Portoferraio talvolta manca perfino il modo di pagare il portiere; al Tribunale di Lodi fu giocoforza ridurre il salario dei portieri da lire 50 a lire 35 e così pure subi riduzione quello del Tribunale di Bozzolo.

In taluni uffici vi furono malumori ed attriti tra funzionari di cancelleria e quelli di segreteria che partecipano agli utili, ma sono restii a partecipare all'onere delle copie anche per non esservi obbligati senza l'assentimento del capo del Pubblico Ministero (articolo 21 del regolamento) che non sempre vien dato. Parimenti vi furono attriti circa la distribuzione del lavoro di copiatura straordinario pagato a cottimo, tanto che s'è perfino veduto un Procuratore generale sobbarcarsi personalmente all'ingrato compito di farne la ripartizione fra i suoi dipendenti.

Gli articoli 13 e 15 del regolamento concedono il diritto di reclamo contro la ripartizione degli utili fatta dal cancelliere, dal vice-cancelliere anziano e dal segretario della regia Procura o della Procura generale. I reclami, sui quali è chiamata a provvedere *definitivamente* una Commissione composta rispettivamente dei capi del Collegio e del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte e del vice-presidente o giudice e Presidente di Sezione o consiglieri anziani, non furono numerosi, ma non mancarono nè presso i Tribunali, nè presso le Corti. Nè mancarono i ricorsi ulteriori al Ministero contro i deliberati delle Commissioni d'appello sebbene definitivi. E nei reclami si contestò l'interpretazione data al regolamento, si censurò il metodo adottato pel servizio di copiatura, del

quale risponde il cancelliere, suggerendo altri sistemi; si criticano in reclami successivi le deliberazioni antecedenti della Commissione d'appello.

Non occorre che io spenda parole per dimostrare come tutto questo riesca dannoso al servizio, scuota la disciplina, distolga i capi della cancelleria e dei collegi dall'attendere ai servizi di ben maggiore importanza per occuparsi e preoccuparsi, ripeterò le parole dell'onorevole Cocco Ortu, di codesto fomite permanente di diffidenze e meschine lotte di interessi che si dovrebbero tener lontane dagli uffici giudiziari.

Non credo necessario di soffermarmi su altri minori inconvenienti segnalati in talune delle relazioni come ritardo nel servizio di copiatura, continuazione del sistema antico di far le copie a cura dei procuratori pur corrispondendone i diritti ai cancellieri, ecc. Sarebbe cosa troppo lunga. D'altronde i rapporti, taluni dei quali pregevolissimi, stanno a disposizione della Commissione e per di più io ne ho fatto un breve riassunto in forma di prospetto.

\*  
\* \*

I capi dei collegi giudiziari sono pure stati invitati ad indicare se e quali modificazioni l'esperienza abbia dimostrato necessario ed urgente di apportare alla legge 8 agosto 1895; e come essi nella grande maggioranza criticano la legge, così pure nella grande maggioranza ne propugnano la riforma. Taluni propongono il ritorno puro e semplice alla legge del 1882, altri indicano modificazioni di dettaglio; il rimedio che più comunemente viene suggerito è quello di incamerare i diritti di copia mediante carta o marca speciale, rimettere a carico dello Stato le spese d'ufficio dei Tribunali e delle Preture, migliorare gli stipendi inferiori. Taluni per metter freno alla tendenza dei procuratori di sottrarsi alla spesa delle copie propongono che, fermo l'incameramento, si affidi la prima copia ai cancellieri, le altre ai procuratori con un corrispondente diritto, e salvo il diritto di autenticazione. Parimenti si danno suggerimenti per dettar norme circa l'obbligatorietà delle copie, la loro produzione, ecc.

Non è il caso che io passi in rassegna tutte le proposte, che sono svariatissime.

Il fatto saliente è questo che la grande maggioranza de' Capi

de' Collegi giudiziari del Regno è convinta che la legge, com'è, funziona male e che è urgente migliorarla.

Nè altrimenti potrebbe dirsi di una legge che ha prodotto una ingiusta disuguaglianza tra funzionari dello stesso grado, inconvenienti gravi nei servizi, compromessa la disciplina, creato una condizione indecorosa ai moltissimi uffici giudiziari che mancano di mezzi per far fronte alle spese più indispensabili.

Del ritorno puro e semplice alla legge ed al regolamento del 1882 non è a parlare; la nuova legge, se non nelle proporzioni enunciate, ha procurato al pubblico Erario un vantaggio al quale non si vorrà certamente rinunciare, e l'incameramento dei proventi, che secondo me sarebbe il sistema migliore perchè rimedierebbe a tutti gli inconvenienti che oggi si deplorano, offrirebbe pure il mezzo di migliorare in proporzioni modeste ma uguali gli stipendi de' funzionari di cancelleria e segreteria, quanto meno i minori.

Quanto al provento del decimo sulle riscossioni che, a parte la disuguaglianza, non è, come il provento di copiatura, fonte di inconvenienti nei servizi perchè non esige maneggio di denaro nè maggiori operazioni di contabilità siccome i pagamenti vengono fatti al Ricevitore, i più ne propongono la conservazione, pochi l'abolizione; altri vorrebbe che tutto il servizio dei *campioni*, più proprio del Ricevitore, passasse a lui, altri accenna alla facoltà dell'appalto concessa dall'articolo 53 del Regio decreto 10 dicembre 1882 mai attuata, altri infine assegnerebbe il decimo a quei soli funzionari che sono addetti a questo speciale ramo di servizio.

Quest'ultima proposta, ma in limiti assai più ristretti del decimo, ed in forma di gratificazione ai funzionari del ramo che veramente la meritassero per proficui risultati ottenuti mercè il loro zelo ed attività, a me parrebbe la migliore e la più pratica. Lo stimolo sarebbe massimo, il premio spetterebbe solo a chi se ne fosse reso meritevole, mentre col sistema attuale se ne giovano tutti, e la maggior parte del decimo ora corrisposto verrebbe risparmiata per contribuire all'aumento degli stipendi che senza di ciò o sarebbe irrisorio o comprometterebbe i vantaggi che dalla legge sono derivati all'Erario. Contro la proposta analoga da me formulata non mancheranno obiezioni, ma pure io non so trovarne altra che

meglio risponda alle esigenze i cui limiti non è dato alla Commissione di sorpassare.

Chiuderò questa parte della relazione colle parole del Ministro Calenda che, meglio di ogni altro argomento, dimostrano la necessità che la legge da lui stesso proposta venga modificata con opportune riforme suggerite dalla esperienza.

« Non sono prive di fondamento, *egli disse*, le censure espresse « circa l'abbandono in cui è lasciata la classe dei cancellieri alla « quale, con evidente ingiustizia e non senza grave danno per l'Amministrazione pubblica, è conteso persino un compenso più equo e « meglio proporzionato all'importante e laboriosa opera che da « detti funzionari si esige ».

Ora, se dalla nuova legge circa una quarta parte dei funzionari, la pluralità fra i gradi inferiori, non ha conseguito vantaggio alcuno, bensì maggiori oneri; se i vantaggi ottenuti da moltissimi altri sono irrilevanti, viene da sé che la legge non ha raggiunto lo scopo e che perdura la necessità, riconosciuta dal Ministro, di provvedere al miglioramento di questa benemerita classe di funzionari.

## II.

### **Sul ricupero delle tasse e spese prenotate a debito.**

Ora passerò alla seconda parte della relazione concernente il servizio di ricupero delle tasse prenotate a debito e l'opportunità di istituire una indagine per chiarire se l'arretrato di 15,901 cause a gratuito patrocinio esistente al 31 dicembre 1896 non racchiuda occulti componimenti allo scopo di privare l'Erario del rimborso delle spese prenotate a debito.

A parte le precise disposizioni contenute nella tariffa civile e nelle istruzioni che regolano il ricupero delle tasse e spese prenotate a debito, l'operato delle cancellerie è continuamente sottoposto al controllo degli ispettori demaniali in periodiche verificazioni, nonchè a quello delle Intendenze di finanza, le quali — occorrendo — sollecitano l'appuramento degli articoli di credito a mezzo del Pubblico Ministero e non provvedono che rigorosamente agli annullamenti dei relativi carichi dietro parere dell'Avvocatura erariale e dello stesso Ispettore demaniale.



Inoltre l'articolo 5 della nuova legge sui proventi di cancelleria che assegna ai funzionari la decima parte della somma recuperata costituisce tale uno stimolo da escludere ogni pericolo di trascuranza. Prova ne sia che, come ho già rilevato, le riscossioni dello esercizio 1896-97 superano nientemeno che di 1,657,000 lire quelle dell'esercizio 1894-95, anteriore all'attuazione della nuova legge.

Cosicchè da una parte la vigilanza degli agenti demaniali, dall'altra l'interesse diretto del personale di cancelleria, affidano più che bastevolmente della regolarità di questo servizio.

Queste osservazioni valgono anche per l'ultima parte della deliberazione, relativa alla osservanza dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1880 il quale dispone che nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice sarà obbligata al pagamento dei diritti, tasse e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perentoria o la lite venga abbandonata per espressa rinuncia.

Quanto alla opportunità di una inchiesta diretta a chiarire se l'*arretrato* di 15,901 cause racchiuda componimenti occulti, occorre notare anzitutto che sarebbe stata più propria la parola *pendenza*; perchè nelle 15,901 cause ve ne sono 3708 istituite da non oltre tre mesi, 3358 da non oltre sei mesi, 3471 da non oltre un anno, e a tutte queste che sommano a 10,539 non sarebbe appropriata la qualifica di *arretrate*. Poi vengono 2991 cause pendenti da uno a due anni, 1137 da più di tre anni, ed è su queste che dovrebbe più specialmente fermarsi l'attenzione di chi volesse indagare nel senso di cui nella deliberazione.

Inoltre vi sono altre 7171 cause cessate nel 1896 senza sentenza, cioè per abbandono, transazione, perenzione o revoca dal beneficio. Di queste la deliberazione della Commissione non fa cenno. Ma invece il relatore Sandrelli ed i Procuratori generali di Genova, Milano, Firenze, Parma e Brescia è a proposito di queste che sollevarono il dubbio degli occulti componimenti difficilmente accertabili malgrado le più accurate indagini dei cancellieri. Perchè l'articolo 7 della legge prevede solo il caso della rinuncia o della perenzione quando la parte ammessa al gratuito patrocinio sia convenuta, non quando sia attrice.

Cosicchè se inchiesta o indagini si dovessero fare, converrebbe

che comprendessero tanto quelle cause arretrate che si mantenesero fittiziamente in vita per tener celate le intervenute transazioni, come quelle abbandonate o perente all'infuori dei casi previsti dallo articolo 7.

Che intervengano transazioni occulte in frode dell'Erario, non v'ha dubbio, e lo si afferma anche in taluni dei rapporti informativi dei Primi Presidenti e Presidenti (Primo Presidente Palermo, Presidenti Bologna, Forlì, Genova, Siracusa), ma sarebbe difficile scuoprirle col mezzo di una inchiesta retrospettiva. D'altronde si tratta di un pericolo permanente che esige vigilanza pure permanentemente ed assidua. L'interesse diretto che sprona i funzionari di cancelleria è buona garanzia che tale vigilanza si eserciti, e appunto il Presidente del Tribunale di Genova informa che le indagini spinte con alacrità hanno portato a scuoprire che alcune cause che sembravano abbandonate sotto varie forme sono state invece transatte occultamente al solo scopo di frodare l'Erario.

A me pare che la deliberazione del 20 dicembre 1897 possa venire attuata nei limiti di eccitare i rappresentanti del Pubblico Ministero ed i cancellieri ad esercitare una assidua ed oculata vigilanza agli effetti sovraindicati, ed in tale senso ho formulato analoga proposta, trovando qui di avvertire che di cotali eccitamenti ve ne furono anche in passato. (Circolare ministeriale 30 marzo 1879, n. 813).

Altro mezzo di frode, forse più frequente, è quello di mantenere l'importo delle transazioni, apparentemente e contro verità, al di sotto del limite stabilito dall'articolo 5 della legge 19 luglio 1880, che ammette l'azione di ricupero a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio solo quando per sentenza o transazione essa abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle tasse e dei diritti prenotati a debito. Oppure si ricorre all'espedito più volte rimarcato dai cancellieri di fare ad arte, ed in collusione anche colla parte ricca, elevare la somma ripetibile in modo che la cifra venga a superare il sestuplo del valore conseguito. Mi piace qui trascrivere quanto dice in proposito il Presidente del Tribunale di Bologna anche ad illustrazione di quanto ho esposto dianzi circa le arti cui si ricorre dai procuratori per risparmiare carta da bollo e diritti di copiatura.

Dopo avere accennato alla elasticità del disposto dell'art. 10 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, che ammettendo la *povertà relativa* del ricorrente non traccia un limite nè offre un criterio sicuro in base ai quali possa essere tale povertà riconosciuta od esclusa, egli così prosegue: « Basta però che una delle parti sia am-  
« messa al gratuito patrocinio perchè quasi tutti gli atti della causa  
« sieno fatti in carta libera, essendosi omai stabilito fra i procura-  
« tori un mutuo accordo onde l'istruzione si faccia a diligenza della  
« parte povera, o come tale riconosciuta, la quale, benchè conve-  
« nuta o appellata, giunge fino ad iscrivere essa stessa la causa a-  
« ruolo. Con ciò il procuratore di questa parte, oltre ad esonerare  
« il collega avversario dall'anticipazione delle spese procura al  
« cliente proprio il vantaggio di ammassare tanto le spese a debito,  
« che in definitiva superano quasi sempre il sesto del valore che  
« esso va a conseguire per sentenza o transazione, e lo premunisce  
« quindi contro l'azione di ricupero stabilita a di lui carico dall'arti-  
« colo 5 della legge 19 luglio 1880.

« Quando trattasi di causa di divisione, si trova sempre fra i  
« diversi e spesso molti condividenti, o altrimenti interessati,  
« quegli che ha i requisiti voluti dalla legge per essere ammesso al  
« gratuito patrocinio, e ad istanza di esso, combinato pel profitto di  
« tutti, si trascina per mesi ed anni la causa avanti il Tribunale, il  
« giudice o il notaio delegati, fino a che, appianate le difficoltà e  
« chiarite le ragioni dei singoli cointeressati, si addivene ad una  
« transazione. Questo avviene generalmente allorchè le spese hanno  
« superato il sesto della quota spettante alla parte istante e si cura  
« altresì di evitare la sentenza di cui all'articolo 894 del Codice di  
« procedura civile per mettere la cancelleria nell'imbarazzo o di  
« chiedere l'annullamento dell'articolo di credito o di trovare oppo-  
« sizione agli atti di esecuzione, la quale è stata da taluni Tribunali  
« ritenuta fondata, essendosi da essi stabilito che l'articolo 8 della  
« citata legge è applicabile contro tutte le parti solo quando si ve-  
« rifichi la condizione portata dal citato articolo 5 per la parte  
« povera ».

L'articolo 8 citato dal Presidente del Tribunale di Bologna di-  
spone testualmente che « nelle cause definite per transazione, nelle  
« quali si faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a

« debito, tutte le parti si intenderanno solidamente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario ».

L'interpretazione restrittiva, nel senso cioè che l'azione di recupero non possa rivolgersi contro la parte ricca quando dalla transazione il povero non abbia conseguito il sestuplo delle spese e tasse, ora tende ad affermarsi ed a prevalere e pare che l'Amministrazione intenda adottarla in via definitiva dopo il parere analogo espresso dall'Avvocatura generale erariale in data 24 luglio 1897.

Finora la giurisprudenza si è mantenuta oscillante, e la stessa Avvocatura ebbe altra volta a manifestare un parere diametralmente opposto. In pratica l'interpretazione restrittiva era pressochè generalmente esclusa e l'adottarla definitivamente come massima produrrebbe, oltre alla maggior facilitazione delle frodi, una diminuzione di introiti notevolissima.

Come ben si vede, più che una vigilanza impotente, gioverebbe, ad evitare le frodi e gli abusi, modificare quelle disposizioni della legge sul gratuito patrocinio che li rendono possibili.

Per esempio, se la restrizione ora accennata venisse eliminata e la disposizione dell'art. 8 venisse estesa, oltrechè alle cause transatte, anche a quelle abbandonate per rinuncia o perente togliendosi la limitazione dell'art. 7 sovracitato; se la facoltà di chieder copie e di istruire la causa col beneficio del gratuito patrocinio venisse meglio determinata e limitata; se con opportune disposizioni di rigore in aggiunta di quelle stabilite dagli articoli 24 e 25 del Regio decreto 6 dicembre 1865 venisse impedita la soverchia durata delle liti mantenute in vita con atti interruttivi fittizi facilmente riconoscibili (e in questo occorrerebbe e gioverebbe più che tutto l'assidua doverosa vigilanza del Pubblico Ministero), già molto si otterrebbe.

Il Primo Presidente della Corte d'appello di Palermo accenna ad altri abusi; intestazioni fittizie delle proprietà durante il termine forse troppo lungo stabilito dall'art. 9 della legge 19 luglio 1880 per la notifica della sentenza; ricorsi per cassazione a scopo dilatorio, per profittare dell'improvvida limitazione imposta dall'art. 53 primo alinea del regolamento 9 febbraio 1896 in antiñomia dell'art. 520 Codice procedura civile.

Il Presidente del Tribunale di Forlì troverebbe opportuno che nel registro *campione* venissero iscritti anche i diritti e gli onorari dei procuratori ed avvocati i quali, essendo interessati, potrebbero coadiuvare potentemente, mercè le estese conoscenze delle persone, i cancellieri nelle esazioni, e crede che con ciò si renderebbero altresì meno frequenti le transazioni occulte.

Concludendo, od aggiungendo alla deliberazione del 20 dicembre 1897 io credo opportuno, per quanto ho detto e per quanto risulta dai rapporti dei capi di collegio, di formulare una proposta che accenni alla necessità che la legge 19 luglio 1880, n. 5526, allegato *D*, venga modificata specialmente per impedire le frodi, le collusioni, gli abusi escogitati in danno dell'Erario dello Stato.

\*  
\* \*

Le mie proposte, sull'uno e sull'altro tema della presente relazione sono queste:

« 1° Sottoporre all'attenzione di S. E. il Ministro:

« *a*) i principali inconvenienti prodotti dalla legge sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie 8 agosto 1895, n. 556 e dal relativo regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, cioè: « disuguaglianza di trattamento tra funzionari, intralcio e turbamento nei servizi, danno alla disciplina, condizione indecorosa fatta a quegli uffici i cui proventi nemmeno bastano per fare fronte alle spese;

« *b*) la conseguente necessità di rimuovere tali inconvenienti con opportune riforme che potrebbero consistere: nell'incamerare i diritti di scritturazione e autenticazione mediante carta o bollo speciali; nel sostituire al decimo sulle riscossioni di cui all'articolo 10 della legge, qualora tale servizio venisse conservato alle cancellerie, gratificazioni con norme fisse a quei funzionari che, addetti a tale ramo di servizio, se ne rendessero meritevoli per constatato proficuo zelo ed operosità; nel rimettere le spese d'ufficio a carico dell'Erario, tenendo conto delle spese di copiatura; nell'aumentare gli stipendi dei funzionari di cancelleria e segreteria, specialmente di quelli di grado inferiore, migliorando pure la condizione degli alunni.

« 2° Richiamare pure l'attenzione di S. E. il Ministro sulla necessità che la tanto desiderata legge sugli onorari dei procuratori, « il cui disegno è stato già presentato alla Camera dei deputati, « venga discussa ed attuata senza ulteriori ritardi.

« 3° Richiamare l'attenzione del Ministro:

« a) sulla opportunità di fare eccitamento ai rappresentanti « del Pubblico Ministero ed ai cancellieri perchè esercitino assidua « ed oculata vigilanza, nell'intento di evitare che l'abbandono, la « perenzione all'infuori dei casi preveduti dall'articolo 7 della legge « 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, la soverchia durata delle « cause, le transazioni che fruttano alla parte ammessa al gratuito « patrocinio meno del sestuplo delle spese, o l'esuberanza delle « spese stesse, sieno conseguenza di occulti componimenti, o pro- « positi, o collusioni, diretti a privare l'Erario del rimborso delle « spese prenotate a debito; assumendo, di caso in caso, quando se « ne appalesi il bisogno, diligenti indagini anche in via di inchiesta;

« b) sulla opportunità di disporre che i capi del Pubblico Mi- « nistero, nei rapporti annuali, riferiscano come proceda il servizio « delle riscossioni; se e come si ottemperi all'articolo 7 della citata « legge; e forniscano dettagliati ragguagli che assicurino della os- « servanza delle disposizioni di cui alla lettera a);

« c) sulla necessità che la menzionata legge 19 luglio 1880 « venga corretta e migliorata specialmente in quelle parti che ren- « dono possibili e facilitano i lamentati abusi, modificando soprat- « tutto gli articoli 5, 7 ed 8, mettendo un freno efficace al soverchio « prolungarsi delle cause e regolando con norme determinate ed « entro giusti limiti la facoltà di valersi del gratuito patrocinio per « chieder copie ed istruire il giudizio. »

**SOPRAVANZI RIPARTITI NELLE CORTI D'APPELLO  
DURANTE L'ESERCIZIO 1896-97.**

Numero d'ordine	CORTI D'APPELLO	Ammontare dei sopravanzi	Quota annua attribuita a ciascun	
			funzionario	alunno
1	Ancona . . . . .	2 174. 43	153. 28	76. 64
2	Aquila. . . . .	6 104. 27	310. 80	155. 41
3	Bologna . . . . .	3 734. 76	264. 34	132. 17
4	Brescia . . . . .	3 338. 65	216. 65	108. 32
5	Cagliari . . . . .	3 937. 52	184. 85	92. 42
6	Casale. . . . .	4 522. 23	298. 97	149. 48
7	Catania . . . . .	11 120. 97	490. 78	245. 36
8	Catanzaro . . . . .	8 627. 16	272. 74	136. 32
9	Firenze . . . . .	5 948. 20	303. 20	151. 60
10	Genova . . . . .	11 098. 38	373. 44	186. 72
11	Lucca. . . . .	2 675. 90	203. 31	101. 65
12	Messina . . . . .	3 280. 68	209. 04	104. 52
13	Milano . . . . .	6 674. 30	252. 70	126. 35
14	Napoli. . . . .	15 960. 38	201. 24	100. 62
15	Palermo . . . . .	14 320. 34	337. 22	168. 61
16	Parma. . . . .	1 198. 34	151. 94	75. 97
17	Roma . . . . .	10 457. 43	378. 61	189. 30
18	Torino. . . . .	9 896. 32	351. 74	175. 87
19	Trani . . . . .	9 171. 09	280. 47	140. 23
20	Venezia . . . . .	5 068. 89	187. 28	93. 64

**SOPRAVANZI RIPARTITI NEI 62 TRIBUNALI I CUI FUNZIONARI  
PERCEPIRONO LE MAGGIORI QUOTE (ESERCIZIO 1896-97).**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Ammontare dei sopravanzi	Quota annua attribuita a ciascun	
			funzionario	alunno
1	Ascoli . . . . .	4 270 00	154. 90	77. 45
2	Ancona . . . . .	3 650. 88	159. 65	79. 83
3	Spoletto . . . . .	2 221. 65	115. 10	57. 55
4	Aquila. . . . .	4 556. 44	123. 38	61 19
5	Lanciano . . . . .	2 545. 00	82. 90	41. 46
6	Avezzano . . . . .	4 477 20	100. 40	50. 20
7	Chieti. . . . .	2 441. 25	89. 56	44. 78
8	Teramo . . . . .	2 237. 58	74. 25	37. 13
9	Ferrara . . . . .	4 033. 54	185. 64	92. 82
10	Ravenna. . . . .	3 772. 32	208. 67	104. 32
11	Bologna. . . . .	3 331. 26	86. 77	43. 39
12	Folli . . . . .	2 288. 96	79. 35	39. 67
13	Oristano . . . . .	2 632. 78	127. 58	63. 74
14	Cagliari . . . . .	2 712. 09	70. 12	35. 06
15	Asti. . . . .	3 594. 88	149. 72	74. 81
16	Casale. . . . .	3 154. 77	140. 26	70. 13
17	Acqui . . . . .	3 062. 56	371. 68	185. 84
18	Tortona . . . . .	2 066. 88	187. 49	93. 75
19	Catania . . . . .	11 794. 27	340. 78	170. 39
20	Modica . . . . .	5 784. 12	562. 18	281. 09
21	Siracusa. . . . .	4 702. 94	360. 68	180. 34
22	Cosenza . . . . .	4 238. 36	164. 52	82. 26
23	Palmi . . . . .	3 592. 60	321. 94	160. 87
24	Castrovillari . . . . .	3 277. 64	308. 36	154. 18
25	Catanzaro . . . . .	2 998. 56	144. 83	72. 41
26	Reggio Calabria. . . . .	2 935. 52	200. 76	100. 38
27	Nicastro . . . . .	2 906. 10	366. 64	183. 32
28	Monteleone . . . . .	2 902. 51	210. 74	105. 37
29	Firenze . . . . .	3 916. 52	176. 92	88. 46
30	Genova . . . . .	12 399. 18	468. 27	234. 13



Numero d'ordine	TRIBUNALI	Ammontare dei sopravvanzi	Quota annua attribuita a ciascun	
			funzionario	alunno
		31	San Remo . . . . .	4 986. 80
32	Sarzana . . . . .	4 848. 56	522. 48	261. 24
33	Savona . . . . .	3 175. 08	394. 68	197. 34
34	Massa . . . . .	2 900. 42	360. 28	180. 14
35	Oneglia . . . . .	2 413. 30	342. 12	171. 06
36	Messina . . . . .	8 824. 60	356. 10	178. 05
37	Milano . . . . .	2 014. 76	58. 76	29. 38
38	Napoli . . . . .	15 024. 24	134. 36	67. 18
39	Salerno . . . . .	11 210. 68	428. 18	214. 09
40	Santa Maria Capua Vetere . .	8 163. 29	290. 34	145. 17
41	Avellino . . . . .	5 420. 02	369. 20	184. 60
42	Melfi . . . . .	3 404. 08	310. 40	165. 20
43	Benevento . . . . .	3 296. 46	176. 58	88. 29
44	Potenza . . . . .	3 176. 76	211. 62	105. 81
45	Campobasso . . . . .	2 970. 02	280. 69	140. 34
46	Palermo . . . . .	9 344. 64	236. 36	118. 18
47	Girgenti . . . . .	5 837. 64	349. 62	174. 81
48	Trapani . . . . .	3 408. 40	195. 72	97. 86
49	Reggio Emilia . . . . .	3 672. 99	357. 26	178. 63
50	Roma . . . . .	12 012. 83	174. 97	87. 43
51	Viterbo . . . . .	3 256. 74	284. 82	142. 41
52	Torino . . . . .	5 136. 79	190. 76	95. 38
53	Biella . . . . .	3 078. 41	371. 48	185. 74
54	Novara . . . . .	3 092. 12	344. 26	172. 13
55	Alba . . . . .	2 965. 94	323. 62	161. 81
56	Mondovi . . . . .	2 114. 53	214. 82	107. 41
57	Ivrea . . . . .	2 082. 70	298. 80	149. 40
58	Saluzzo . . . . .	1 834. 63	229. 46	114. 73
59	Lecce . . . . .	10 542. 52	543. 92	271. 46
60	Lucera . . . . .	11 367. 20	389. 24	194. 62
61	Trani . . . . .	10 142. 92	580. 32	290. 16
62	Bari . . . . .	7 048. 83	339. 40	169. 70

*Allegato B.*

**SOPRAVANZI RIPARTITI NELLE 58 PRETURE I CUI FUNZIONARI  
PERCEPIRONO LE MAGGIORI QUOTE (ESERCIZIO 1896-97).**

Numero d'ordine	PRETURE	Quota annua toccata a ciascun		Sopravanzi ripartiti
		funzionario	alunno	
1	Catania . . . . .	182.96	91 48	3 505.06
2	Asti. . . . .	238.30	119.15	1 570.11
3	Spoletto . . . . .	343.75	171.83	1 442.82
4	Vittoria . . . . .	368.29	184.14	1 028.72
5	Jesi. . . . .	317.10	..	984.89
6	Solmona. . . . .	271.10	135 54	948.84
7	Monteleone . . . . .	268.25	134 10	938.75
8	Aucona . . . . .	107.30	53.65	915.78
9	Avezzano . . . . .	366.23	183.12	915.58
10	Vasto . . . . .	251.80	125 89	881.29
11	Perugia . . . . .	150 22	75 11	862.80
12	Acqui. . . . .	285.03	142.51	855 38
13	Giarre. . . . .	202.95	101.47	811.78
14	Caltagirone. . . . .	201.35	100.67	805.25
15	Alessandria . . . . .	122.62	61.31	768.87
16	Noto . . . . .	188.58	94.29	754.31
17	Montegiorgio. . . . .	375.07	..	750.15
18	Faenza . . . . .	208 53	104 26	729.83
19	Crema. . . . .	202.34	101.17	708 19
20	Rieti . . . . .	201.30	100 65	703.35
21	Ploaghe . . . . .	231.00	..	693.01
22	Nuoro. . . . .	272.50	136.26	681.29
23	Lentini . . . . .	189.86	94.93	664.51
24	Avola . . . . .	215.38	107.19	630.76
25	Ittiri . . . . .	245.56	122.78	613.90
26	Cosenza . . . . .	172.15	86.07	602.51

Numero d'ordine	PRETURE	Quota annua toccata a ciascun		Sopravanzi ripartiti
		funzionario	alunno	
27	Quartu Sant' Elena . . . . .	196. 73	..	590. 18
28	Isili. . . . .	291. 90	..	583. 80
29	San Luri . . . . .	286. 79	..	573. 58
30	Aquila. . . . .	442. 06	221. 03	1 547. 22
31	San Demetrio nei Vestini . .	246. 23	123. 11	788. 69
32	Norcia. . . . .	420. 45	210. 23	630. 68
33	Cabras . . . . .	223. 21	..	669. 73
34	Ragusa Superiore. . . . .	184. 69	97. 34	584. 09
35	Mede . . . . .	231. 72	115. 86	579. 30
36	Costigliole d'Asti . . . . .	228. 95	114. 47	572. 36
37	Mogoro . . . . .	284. 12	..	568. 25
38	Casale. . . . .	159. 60	79. 79	558. 58
39	Fermo. . . . .	222. 03	111. 06	555. 31
40	Acri. . . . .	260. 79	..	521. 59
41	Siracusa. . . . .	193. 91	96. 90	581. 43
42	Nizza Monferrato . . . . .	193. 89	86. 94	521. 65
43	Castel di Sangro . . . . .	213. 17	106. 58	532. 93
44	Atessa. . . . .	205. 21	102. 62	513. 04
45	Moncalvo . . . . .	246. 41	..	492. 07
46	Chieti. . . . .	139. 35	69. 67	487. 74
47	Sassari . . . . .	81. 76	40. 88	490. 85
48	Bronte . . . . .	189. 59	94. 79	473. 99
49	Iglesias . . . . .	193. 94	96. 97	484. 85
50	Pianella. . . . .	229. 34	114. 67	458. 68
51	Forlì . . . . .	117. 92	58. 91	471. 32
52	Bisenti . . . . .	225. 43	112. 71	450. 37
53	Camerino . . . . .	134. 06	67. 03	469. 21
54	Lanciano . . . . .	145. 37	72. 69	436. 13
55	Tolentino . . . . .	168. 35	84. 18	420. 94
56	Sarnano. . . . .	273. 60	136. 80	410. 40
57	Osimo. . . . .	152. 91	76. 45	382. 26
58	Ascoli Piceno . . . . .	102. 63	51. 31	370. 91

TRIBUNALI A CUI FU CONCESSO UN SUPPLEMENTO PER LE SPESE D'UFFICIO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1896-97.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Ammontare della somma concessa per sussidio	Numero d'ordine	TRIBUNALI	Ammontare della somma concessa per sussidio
1	Camerino . . . . .	373. 20	20	Pavia . . . . .	421. 55
2	Orvieto . . . . .	231. 30	21	Sondrio . . . . .	664. 20
3	Brescia . . . . .	3 258. 70	22	Sciacca . . . . .	21. 65
4	Bergamo . . . . .	222. 05	23	Borgotaro . . . . .	93. 85
5	Bozzolo . . . . .	846. 40	24	Civitavecchia . . . . .	172. 80
6	Breno . . . . .	431. 00	25	Varallo . . . . .	66. 95
7	Castiglione delle Stiviere	176. 60	26	Venezia . . . . .	3 168. 80
8	Cremona . . . . .	995. 90	27	Bassano . . . . .	440. 85
9	Salò . . . . .	385. 50	28	Belluno . . . . .	764. 65
10	Lanusei . . . . .	911. 90	29	Conegliano . . . . .	663. 80
11	Nuoro . . . . .	490. 80	30	Este . . . . .	364. 00
12	Bobbio . . . . .	579. 85	31	Legnago . . . . .	146. 80
13	Gerace . . . . .	78. 80	32	Padova . . . . .	926. 40
14	Montepulciano . . . . .	400. 20	33	Pordenone . . . . .	329. 15
15	Rocca San Casciano . . . . .	92. 65	34	Rovigo . . . . .	72. 00
16	Portoferraio . . . . .	75. 75	35	Treviso . . . . .	805. 00
17	Patti . . . . .	125. 25	36	Vicenza . . . . .	607. 00
18	Busto Arsizio . . . . .	416. 20			
19	Lodi . . . . .	84. 70		<i>Totale . . . . .</i>	<b>19 908. 65</b>

**PRETURE ALLE QUALI È STATO CONCESSO UN ASSEGNO SUPPLETIVO PER LE SPESE DI UFFICIO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1896-97.**

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
	<b>Distretto di Ancona.</b>		22	Castelvecchio Subequo . . .	16. 15
1	Corinaldo . . . . .	64. 20	23	Cittaducale . . . . .	7. 80
2	Loreto . . . . .	27. 50	24	Leonessa . . . . .	69. 95
3	Amandola . . . . .	16. 95	25	Introdacqua . . . . .	69. 15
4	Arquata del Tronto . . . .	7. 55	26	Popoli . . . . .	19. 80
5	Visso . . . . .	19. 55	27	Civitella del Tronto . . . .	96. 85
6	Monterubbiano . . . . .	19. 60	28	Loreto Aprutino . . . . .	36. 80
7	Pausula . . . . .	45. 55	29	Torre dei Passeri . . . . .	20. 50
8	Treja . . . . .	42. 55		<b>Distretto di Bologna.</b>	
9	Ficulle . . . . .	52. 35	30	Bologna (Pretura urbana) . .	883. 40
10	Magione . . . . .	53. 85	31	Budrio . . . . .	43. 45
11	Umbertide . . . . .	57. 50	32	Castelfranco nell'Emilia . .	40. 15
12	Magliano Sabino . . . . .	51. 85	33	Castiglione dei Pepoli . . .	106. 05
13	Orvinio . . . . .	28. 45	34	Minerbio . . . . .	98. 50
14	Amelia . . . . .	102. 35	35	Ferrara (2° Mandamento) . .	36. 75
15	Bevagna . . . . .	113. 00	36	Argenta . . . . .	25. 70
16	Montefalco . . . . .	37. 35	37	Bondeno . . . . .	17. 95
17	Macerata Feltria . . . . .	53. 95	38	Cento . . . . .	117. 45
18	Sant'Angelo in Vado . . . .	64. 40	39	Codigoro . . . . .	17. 00
19	San Leo . . . . .	11. 65	40	Comacchio . . . . .	139. 15
	<b>Distretto di Aquila.</b>		41	Copparo . . . . .	90. 20
20	Borbona . . . . .	40. 15	42	Porto Maggiore . . . . .	32. 05
21	Borgocollefegato . . . . .	116. 15	43	Bertinoro . . . . .	54. 65

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
44	Coriano . . . . .	76. 30	70	Castiglione delle Stiviere .	149. 10
45	Mercato Saraceno . . . . .	110. 75	71	Montechiaro sul Chiese . .	117. 40
46	Saludecio . . . . .	11. 30	72	Volta Mantovana . . . . .	64. 95
47	Savignano . . . . .	52. 60	73	Casalbuttano e Uniti . . . .	110. 70
48	Sogliano al Rubicone . . . .	58. 05	74	Pizzighettone . . . . .	133. 70
49	Alfonsine . . . . .	59. 60	75	Soresina . . . . .	25. 85
50	Casola Valsenio . . . . .	67. 55	76	San Benedetto Po . . . . .	9. 30
	<b>Distretto di Brescia.</b>		77	Sermide . . . . .	71. 65
51	Brescia (3° Mandamento) . .	95. 75	78	Salò . . . . .	96. 70
52	Bagnolo Mella . . . . .	118. 45	79	Bagolino . . . . .	99. 00
53	Dovegno . . . . .	71. 15	80	Preseglie . . . . .	55. 90
54	Chinari . . . . .	185. 40		<b>Distretto di Cagliari.</b>	
55	Gardone . . . . .	29. 35	81	Cagliari (2ª Pretura) . . . .	225. 45
56	Leno . . . . .	17. 00	82	Carloforte . . . . .	53. 65
57	Lonato . . . . .	132. 15	83	Guspini . . . . .	33. 90
58	Rovato . . . . .	47. 35	84	Laconi . . . . .	6. 10
59	Bergamo (2° Mandamento).	67. 75	85	Muravera . . . . .	108. 15
60	Almenno San Salvatore . . . .	115. 80	86	Pula . . . . .	94. 05
61	Caprino Bergamasco . . . . .	112. 70	87	San Nicolò Gerrei . . . . .	13. 85
62	Martinengo . . . . .	70. 95	88	Senorbi . . . . .	57. 80
63	Piazza Brembana . . . . .	139. 60	89	Siliqua . . . . .	55. 05
64	Ponte San Pietro . . . . .	134. 55	90	Teulada . . . . .	36. 65
65	Romano di Lombardia . . . .	13. 95	91	Lanusei . . . . .	18. »
66	Trescorre Balneario . . . . .	134. 45	92	Jerzu . . . . .	58. »
67	Vilminore . . . . .	98. 80	93	Seui . . . . .	128. 20
68	Piadena . . . . .	123. 40	94	Tortoli . . . . .	56. 90
69	Breno . . . . .	118. 30	95	Fonni . . . . .	86. 05

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
96	Orani . . . . .	9. 75	122	Varzi . . . . .	87. 45
97	Siniscola . . . . .	140. 75	123	Zavattarello. . . . .	30. 95
98	Oristano . . . . .	8. 45	124	Capriato d'Orba . . . . .	38. 50
99	Busachi. . . . .	6. 10	125	Serravalle Scrivia . . . . .	25. 65
100	Senis. . . . .	91. 05	126	Castelnuovo Scrivia . . . . .	7. 05
101	Simaxis . . . . .	41. 60	127	Sale . . . . .	58. 95
102	Terralba . . . . .	112. 60	128	Villavernia . . . . .	21. 60
103	Bono. . . . .	18. 95	129	Cavamanara. . . . .	76. 80
104	Osilo. . . . .	65. 05	130	Garlasco . . . . .	37. 50
105	Ossi . . . . .	74. 50	131	Robbio. . . . .	33. 90
106	Portotorres . . . . .	13. 90	132	Sannazzaro dei Burgondi . . . . .	53. 40
107	Aggius . . . . .	68. 55	133	Godiasco . . . . .	80. 45
108	Maddalena . . . . .	22. 55	134	Santa Maria della Versa. . . . .	86. 40
	<b>Distretto di Casale.</b>			<b>Distretto di Catania.</b>	
109	Mombello . . . . .	26. 95	135	Aci Sant'Antonio. . . . .	8. 65
110	Pontestura . . . . .	18. 10	136	Mascalucia . . . . .	14. 60
111	Carpeneto. . . . .	13. 80	137	Scordia . . . . .	102. 60
112	Molare . . . . .	8. 30	138	Grammichele . . . . .	45. 50
113	Ponzone . . . . .	56. 90	139	Mirabella Imbaccari . . . . .	135. 00
114	Bassignana . . . . .	39. 80	140	Aggira . . . . .	53. 10
115	Cassine. . . . .	8. 65	141	Leonforte. . . . .	21. 80
116	Castellazzo Bormida . . . . .	50. 20	142	Troina . . . . .	25. 90
117	Oviglio. . . . .	106. 35	143	Ferla. . . . .	14. 65
118	Sezè . . . . .	15. 50	144	Floridia . . . . .	16. 05
119	Castelnuovo d'Asti . . . . .	25. 40	145	Pachino . . . . .	82. 75
120	Villanova d'Asti . . . . .	7. 35	146	Rosolini . . . . .	24. 10
121	Bobbio . . . . .	93. 60			

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
	<b>Distretto di Catanzaro.</b>				
			174	Cortale . . . . .	150. 65
147	Catanzaro . . . . .	98. 80	175	Filadelfia . . . . .	121. 00
148	Badolato . . . . .	115. 40	176	Nocera Terinese . . . . .	31. 15
149	Borgia . . . . .	181. 15	177	Sambiasi . . . . .	33. 20
150	Chiaravalle Centrale . . . . .	28. 75	178	Cinquefrondi . . . . .	156. 95
151	Cropani . . . . .	57. 70	179	Cittanova . . . . .	46. 30
152	Gasperina . . . . .	97. 05	180	Oppido Mamertino . . . . .	18. 55
153	Petelia Policastro . . . . .	67. 60	181	Polistena . . . . .	78. 85
154	Santa Severina . . . . .	73. 55	182	Sinopoli . . . . .	60. 30
155	Squillace . . . . .	130. 65	183	Bagnara Calabro . . . . .	29. 25
156	Strongoli . . . . .	82. 05	184	Cropalati . . . . .	54. 00
157	Taverna . . . . .	136. 85	185	Longobucco . . . . .	81. 65
158	Amendolara . . . . .	44. 40			
159	Lungro . . . . .	31. 35		<b>Distretto di Firenze.</b>	
160	Morano Calabro . . . . .	5. 50	186	Borgo San Lorenzo . . . . .	71. 50
161	Mormanno . . . . .	12. 50	187	Campi Bisenzio . . . . .	90. 85
162	San Sosti . . . . .	50. 40	188	Dicomano . . . . .	111. 25
163	Spezzano Albanese . . . . .	32. 60	189	Firenzuola . . . . .	81. 55
164	Cerzeto . . . . .	23. 80	190	Greve . . . . .	8. 50
165	Rogliano . . . . .	48. 50	191	Marradi . . . . .	94. 85
166	Rose . . . . .	76. 80	192	Scarperia . . . . .	163. 80
167	Gerace . . . . .	49. 90	193	Sesto Fiorentino . . . . .	124. 20
168	Ardore . . . . .	18. 45	194	Bibbiena . . . . .	114. 70
169	Bianco . . . . .	145. 40	195	Castiglione Fiorentino . . . . .	52. 90
170	Caulonia . . . . .	5. 10	196	Cortona . . . . .	123. 10
171	Siderno . . . . .	6. 75	197	Fojano della Chiana . . . . .	15. 25
172	Stilo . . . . .	43. 50	198	Montevarchi . . . . .	94. 65
173	Tropea . . . . .	18. 95	199	Pieve Santo Stefano . . . . .	77. 50



Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
200	Poppi . . . . .	221.40		<b>Distretto di Lucca.</b>	
201	Arcidosso . . . . .	44.00	225	Barga . . . . .	27.45
202	Isola del Giglio . . . . .	51.85	226	Borgo a Mozzano . . . . .	229.60
203	Manciano . . . . .	117.20	227	Camaione . . . . .	108.65
204	Pitigliano . . . . .	47.45	228	Monsummano . . . . .	53.45
205	Roccastrada . . . . .	15.60	229	Livorno (Pretura urbana) . . . . .	671.65
206	Santa Fiora . . . . .	52.65	230	Fauglia . . . . .	12.50
207	Montepulciano . . . . .	58.35	231	Peccioli . . . . .	20.35
208	Chiusi . . . . .	25.60	232	Rosignano Marittimo . . . . .	58.25
209	Pienza . . . . .	102.35	233	Vico Pisano . . . . .	31.10
210	Radicefani . . . . .	56.80	234	Campiglia Marittima . . . . .	158.40
211	Sinalunga . . . . .	10.70	235	Pomarance . . . . .	51.85
212	San Marcello Pistoiese . . . . .	88.85		<b>Distretto di Messina.</b>	
213	Galeata . . . . .	46.65	236	Cesarò . . . . .	36.30
214	Modigliana . . . . .	12.70	237	San Fratello . . . . .	140.85
215	Asciano . . . . .	65.85	238	Santo Stefano di Camastra . . . . .	103.75
216	Chiusdino . . . . .	91.90	239	Naso . . . . .	51.65
217	Colle Val d'Elsa . . . . .	6.80	240	Raccuia . . . . .	128.45
218	Montalcino . . . . .	21.10	241	Sant'Angelo di Brolo . . . . .	18.10
219	Poggibonsi . . . . .	68.10	242	Tortorici . . . . .	30.55
220	Radda . . . . .	86.70		<b>Distretto di Milano.</b>	
	<b>Distretto di Genova.</b>		243	Abbiategrosso . . . . .	107.55
221	Camporgiano . . . . .	21.10	244	Binasco . . . . .	47.00
222	Ceriana . . . . .	33.90	245	Cassano d'Adda . . . . .	31.65
223	Millesimo . . . . .	30.00	246	Cuggiono . . . . .	57.95
224	Sassello . . . . .	29.50	247	Gorgonzola . . . . .	56.05

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
248	Magenta . . . . .	116.95	274	Capri. . . . .	26.00
249	Melegnano . . . . .	85.15	275	Casoria. . . . .	79.00
250	Rhò . . . . .	69.15	276	Gragnano. . . . .	67.65
251	Erba. . . . .	62.35	277	Marano di Napoli . . . .	17.65
252	Gravedona . . . . .	15.90	278	Piano di Sorrento . . . .	51.90
253	Asso. . . . .	9.80	279	Pomigliano d'Arco . . . .	61.75
254	Merate Brivio . . . . .	104.55	280	Pozzuoli . . . . .	73.95
255	Missaglia . . . . .	82.80	281	Procida. . . . .	106.45
256	Oggiono . . . . .	69.10	282	Somma Vesuviana . . . .	26.05
257	Borghetto Lodigiano. . .	164.80	283	Grottaminarda. . . . .	96.10
258	Casalpusterlengo. . . . .	92.50	284	Orsara di Puglia. . . . .	43.95
259	Paullo Lodigiano . . . .	141.85	285	Altavilla Irpina . . . . .	38.05
260	Sant'Angelo Lodigiano . .	43.65	286	Lauro . . . . .	111.40
261	Carate Brianza . . . . .	32.70	287	Benevento . . . . .	376.80
262	Desio . . . . .	23.85	288	Castelfranco in Miscano. .	46.40
263	Belgioioso . . . . .	59.45	289	Guardia Sanframondi. . .	49.40
264	Corteolona . . . . .	12.95	290	Montesarchio . . . . .	32.95
265	Sondrio. . . . .	16.05	291	San Bartolomeo in Galdo .	43.75
266	Bormio. . . . .	186.20	292	San Giorgio la Montagna .	212.75
267	Ponte in Valtellina. . . .	86.20	293	Sant'Agata dei Goti. . . .	54.05
268	Tirano . . . . .	11.70	294	Santa Croce del Sannio . .	64.35
269	Cuvio . . . . .	8.25	295	Solopaca . . . . .	35.45
			296	Solofra . . . . .	14.50
	<b>Distretto di Napoli.</b>		297	Campobasso. . . . .	193.85
270	Napoli (1 <sup>a</sup> Pretura urbana)	57.00	298	Baranello. . . . .	27.40
271	Napoli (2 <sup>a</sup> Pretura urbana)	69.80	299	Castropignano. . . . .	13.60
272	Afragola . . . . .	66.90	300	Sepino . . . . .	32.20
273	Bosco Tricase. . . . .	177.55	301	Trivento . . . . .	100.05

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
302	Cassino. . . . .	20. 30	330	Postiglione. . . . .	144. 35
303	Arce. . . . .	65. 25	331	Vietri sul Mare . . . . .	26. 30
304	Arpino . . . . .	9. 65	332	Cajazzo . . . . .	8. 45
305	Cervaro . . . . .	120. 70	333	Capriati al Volturno . . . . .	76. 65
306	Esperia. . . . .	5. 50	334	Capua . . . . .	13. 40
307	Fondi . . . . .	9. 60	335	Formicola . . . . .	122. 40
308	Ponza . . . . .	43. 00	336	Maddaloni . . . . .	23. 20
309	Roccasecca . . . . .	140. 30	337	Marcianise . . . . .	70. 30
310	Sessa Aurunca. . . . .	64. 30	338	Marigliano . . . . .	29. 60
311	Cantalupo nel Sannio. . . . .	15. 60	339	Mignano . . . . .	205. 60
312	Capracotta . . . . .	117. 40	340	Pietramelara . . . . .	29. 20
313	Forlì nel Sannio . . . . .	78. 40	341	Bagnoli Irpino . . . . .	7. 95
314	Larino . . . . .	29. 05	342	Frigento . . . . .	12. 70
315	Civita Campo Marano. . . . .	41. 60	343	Teora . . . . .	7. 05
316	Montefalcone nel Sannio . . . . .	28. 40	344	Camerota . . . . .	9. 00
317	Sala Consilina. . . . .	112. 65	345	Gioi Cilento. . . . .	115. 40
318	Montesano sulla Marcellana . . . . .	16. 65	346	Laurino . . . . .	13. 90
319	Polla. . . . .	67. 80	347	Laurito. . . . .	68. 15
320	Sanza . . . . .	85. 15	348	Pollica . . . . .	51. 15
321	Teggiano . . . . .	27. 25	349	Torchiaro. . . . .	49. 50
322	Amalfi . . . . .	31. 95	350	Torre Orsaia . . . . .	121. 30
323	Angri . . . . .	62. 05	351	Brienza. . . . .	12. 25
324	Baronissi . . . . .	23. 80	352	Calvello . . . . .	8. 80
325	Capaccio . . . . .	20. 70	353	Genzano di Potenza . . . . .	51. 00
326	Cava de' Tirreni . . . . .	103. 70	354	Laurenzana . . . . .	42. 60
327	Contursi . . . . .	109. 85	355	Marsiconuovo . . . . .	84. 40
328	Eboli. . . . .	120. 05	356	Montemurro. . . . .	14. 50
329	Majori . . . . .	67. 45	357	Picerno. . . . .	100. 45

Num. d'ordine	P B E T U R E	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	P R E T U R E	Ammontare del sussidio concesso
358	Lagonegro . . . . .	35. 05	384	Ravanusa . . . . .	50. 80
359	Latronico . . . . .	33. 35	385	Burgio . . . . .	20. 15
360	Maratea . . . . .	83. 90	386	Ribera . . . . .	83. 15
361	Moliterno . . . . .	100. 15	387	Collesano . . . . .	53. 20
362	Rotondella . . . . .	33. 00	388	Montemaggiore Belsito . .	38. 65
363	San Chirico Raparo . . . .	47. 55	389	Petralia Soprana . . . . .	23. 30
364	Sant'Arcangelo (Potenza) .	78. 70	390	Petralia Sottana . . . . .	85. 00
365	Bella . . . . .	12. 00	391	Polizzi Generosa . . . . .	25. 20
366	Muro Lucano . . . . .	11. 30	392	San Mauro Castelverde . .	69. 00
367	Palazzo San Gervasio . . .	45. 90	393	Favignana . . . . .	156. 65
	<b>Distretto di Palermo.</b>		394	Pantelleria . . . . .	46. 70
368	Marineo . . . . .	38. 75		<b>Distretto di Parma.</b>	
369	Ustica . . . . .	279. 10	395	Busseto . . . . .	48. 50
370	Mazzarino . . . . .	67. 65	396	Calestano . . . . .	64. 50
371	Mussomeli . . . . .	24. 20	397	Colorno . . . . .	20. 60
372	Pietraperzia . . . . .	31. 50	398	Fornovò di Taro . . . . .	37. 80
373	Riesi . . . . .	37. 05	399	Langhirano . . . . .	8. 45
374	San Cataldo . . . . .	90. 15	400	Traversetolo . . . . .	89. 05
375	Santa Caterina Villarmosa .	20. 50	401	Berceto . . . . .	67. 25
376	Serradifalco . . . . .	62. 85	402	Bardi . . . . .	16. 60
377	Valguarnera Caropepe . . .	76. 25	403	Bettola . . . . .	9. 45
378	Villalba . . . . .	66. 55	404	Carpaneto . . . . .	18. 75
379	Villarosa . . . . .	130. 15	405	Fiorenzuola d'Arda . . . .	69. 80
380	Cammarata . . . . .	15. 00	406	Monticelli d'Ongina . . . .	30. 95
381	Campobello di Licata . . . .	65. 40	407	Rivergaro . . . . .	8. 90
382	Favara . . . . .	21. 10	408	Sassuolo . . . . .	6. 70
383	Palma di Montechiaro . . .	22. 60	409	Vignola . . . . .	30. 15

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
410	Favullo nel Frignano . . .	125. 30	434	Lanzo Torinese . . . . .	20. 75
411	Fanano . . . . .	102. 60	435	Montanaro . . . . .	48. 50
412	Montefiorino . . . . .	80. 00	436	Orbassano . . . . .	49. 55
413	Zocca . . . . .	35. 65	437	Poirino . . . . .	56. 85
414	Brescello . . . . .	38. 45	438	La Morra . . . . .	19. 10
415	Carpineti . . . . .	90. 30	439	Sommariva del Bosco . . .	77. 25
416	Collagna . . . . .	128. 15	440	Châtillon . . . . .	62. 25
417	Montecchio Emilia . . . .	91. 20	441	Crevacuore . . . . .	28. 45
418	Poviglio . . . . .	46. 90	442	Borgo San Dalmazzo . . . .	10. 55
419	San Polo d'Enza in Caviano	95. 10	443	Boves . . . . .	54. 90
420	Villaminozzo . . . . .	57. 65	444	Chiusa Pesio . . . . .	11. 25
	<b>Distretto di Roma.</b>		445	Demonte . . . . .	11. 50
421	Campagnano di Roma. . . .	50. 45	446	Limone Piemonte . . . . .	60. 45
422	Monterotondo . . . . .	87. 50	447	Peveragno . . . . .	53. 10
423	San Vito Romano . . . . .	19. 50	448	San Damiano Macra . . . .	71. 05
424	Ceccano . . . . .	34. 00	449	Tenda . . . . .	55. 75
425	Ceprano . . . . .	77. 35	450	Valdieri . . . . .	29. 75
426	Bagnorea . . . . .	38. 65	451	Bannio . . . . .	98. 80
427	Orte . . . . .	18. 60	452	Crodo . . . . .	137. 35
428	Soriano nel Cimino. . . . .	39. 55	453	Santa Maria Maggiore. . . .	12. 55
429	Vetralla . . . . .	18. 05	454	Azeglio. . . . .	38. 35
	<b>Distretto di Torino.</b>		455	Locana . . . . .	9. 45
430	Caselle Torinese . . . . .	47. 10	456	Bagnasco . . . . .	61. 20
431	Cerea . . . . .	81. 95	457	Bene Vagienna . . . . .	6. 60
432	Corio . . . . .	15. 95	458	Frabosa Soprana . . . . .	99. 70
433	Gassino. . . . .	45. 45	459	Garessio . . . . .	24. 95
			460	Monesiglio . . . . .	52. 25
			461	Murazzano . . . . .	70. 10

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
462	Pamparato . . . . .	6. 20		<b>Distretto di Trani.</b>	
463	Vicoforte . . . . .	11. 30	490	Molfetta . . . . .	84. 70
464	Biandrate. . . . .	59. 95	491	Altamura . . . . .	65. 65
465	Borgotricino . . . . .	53. 90	492	Capurso . . . . .	18. 70
466	Borgo Vercelli. . . . .	100. 30	493	Castellana. . . . .	68. 80
467	Arona . . . . .	41. 75	494	Conversano . . . . .	8. 20
468	Cannobio . . . . .	9. 65	495	Putignano. . . . .	35. 70
469	Leaa . . . . .	47. 10	496	Turi . . . . .	90. 15
470	Bricherasio . . . . .	59. 90	497	Copertino . . . . .	41. 65
471	Cavour . . . . .	8. 05	498	Monteroni . . . . .	32. 80
472	Cumiana . . . . .	91. 15	499	Otranto. . . . .	97. 50
473	Fenestrelle . . . . .	51. 25	500	Ruffano. . . . .	13. 20
474	None. . . . .	118. 75	501	Lucera . . . . .	25. 55
475	Perosa Argentina . . . . .	45. 80	502	Viesti . . . . .	31. 60
476	Ferrero . . . . .	131. 60	503	Grottaglie. . . . .	6. 05
477	Torre Pellice . . . . .	34. 55		<b>Distretto di Venezia.</b>	
478	Vigone . . . . .	10. 05			
479	Barge . . . . .	48. 05	504	Venezia (Pretura urbana) .	292. 55
480	Cavallermaggiore. . . . .	20. 25	505	Cavarzere. . . . .	147. 40
481	Moretta . . . . .	64. 35	506	Chioggia . . . . .	287. 25
482	Paesana . . . . .	32. 85	507	Dolo . . . . .	125. 75
483	Condove . . . . .	70. 60	508	Mestre . . . . .	63. 65
484	Giaveno . . . . .	47. 35	509	Portogruaro. . . . .	296. 20
485	Borgosesia . . . . .	63. 70	510	San Donà di Piave . . . . .	30. 75
486	Scopa . . . . .	31. 85	511	Asiago . . . . .	229. 05
487	Cigliano . . . . .	36. 65	512	Belluno. . . . .	35. 85
488	Livorno Piemonte . . . . .	15. 10	513	Agordo . . . . .	88. 80
489	Santhià. . . . .	184. 05	514	Auronzo . . . . .	11. 25

Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso	Num. d'ordine	PRETURE	Ammontare del sussidio concesso
515	S. Stefano in Cadore . . . .	82. 80	539	Lendinara. . . . .	87. 35
516	Fonzaso . . . . .	14. 45	540	Loreo . . . . .	84. 65
517	Mel . . . . .	50. 80	541	Occhiobello . . . . .	61. 95
518	Pieve di Cadore . . . . .	51. 70	542	Ampezzo . . . . .	45. 35
519	Conegliano . . . . .	107. 15	543	Moggio Udinese . . . . .	111. 20
520	Motta di Livenza. . . . .	91. 90	544	Treviso (2° Mandamento) .	20. 80
521	Valdobbiadene. . . . .	63. 05	545	Asolo . . . . .	8. 75
522	Este . . . . .	30. 60	546	Castelfranco Veneto . . . .	51. 65
523	Montagnana . . . . .	154. 90	547	Montebelluna . . . . .	101. 80
524	Cologna Veneta . . . . .	35. 45	548	Codroipo . . . . .	101. 30
525	Sanguinetto . . . . .	64. 30	549	Gemona . . . . .	24. 10
526	Padova (3° Mandamento) .	33. 15	550	Latisana . . . . .	164. 85
527	Camposampiero . . . . .	189. 70	551	Palmanova . . . . .	164. 35
528	Cittadella . . . . .	54. 10	552	Verona (Pretura urbana). .	168. 80
529	Conselve . . . . .	105. 10	553	Bardolino. . . . .	69. 85
530	Piove di Sacco. . . . .	162. 75	554	Caprino Veronese . . . . .	16. 55
531	Pordenone . . . . .	46. 35	555	Isola della Scala . . . . .	137. 35
532	Ariano nel Friuli. . . . .	176. 40	556	Vicenza (2° Mandamento) .	215. 20
533	Sacile . . . . .	48. 25	557	Arzignano. . . . .	156. 55
534	Rovigo . . . . .	260. 80	558	Barbarano . . . . .	15. 75
535	Adria. . . . .	89. 75	559	Lonigo . . . . .	147. 25
536	Ariano nel Polesine . . . .	148. 35	560	Schio. . . . .	187. 70
537	Badia Polesine. . . . .	163. 85			
538	Crespino . . . . .	95. 20		<i>Totale . . . .</i>	<b>87 801. 65</b>

## ALLEGATI

### I.

#### Composizione della Commissione.

**Regio decreto 16 gennaio 1898, n. 17, che stabilisce il numero dei membri della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.**

### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data del 17 dicembre 1896, n. 544, concernente il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Visto il Nostro decreto in data del 22 ottobre 1897, n. 461, che ha aumentato il numero dei membri di diritto della Commissione costituita dall'articolo 4 del succitato decreto;

Ritenuto la convenienza di aumentare anche il numero dei membri elettivi della Commissione medesima;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### *Articolo unico.*

L'articolo 5 e la prima parte dell'articolo 7 del Nostro decreto in data del 17 dicembre 1896, n. 544, sono modificati come segue:

« Art. 5. La Commissione si compone di quindici membri nominati con decreto del Ministro della giustizia e di cinque membri di diritto ».

« Art. 7. Fanno parte della Commissione, quali membri di diritto, il direttore generale della statistica, il direttore generale delle carceri, il direttore generale del Fondo per il culto, il direttore



generale del Ministero di grazia e giustizia e un funzionario del Ministero stesso avente grado non inferiore a quello di capo-sezione. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1898.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.  
F. COCCO-ORTU.

---

**Regio decreto 7 luglio 1898, n. 287, che nomina il presidente del Consiglio superiore di statistica membro di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.**

U M B E R T O I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visti i Nostri Decreti in data 17 dicembre 1896, n. 554; 22 ottobre 1897, n. 461, e 16 gennaio 1898, n. 17, concernenti il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Visto il Nostro Decreto del 27 febbraio 1898, n. 120, concernente la costituzione e le attribuzioni del Consiglio superiore di statistica;

Ritenuta la convenienza che il Presidente del Consiglio superiore di statistica faccia parte come membro di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Presidente del Consiglio superiore di statistica è chiamato a far parte, come membro di diritto, della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1898.

UMBERTO.

C. FINOCCHIARO-APRILE — FORTIS.

---

## II.

### Consigli di famiglia e di tutela.

---

**I. — Circolare in data 24 dicembre 1897, n. 1222/XXI, concernente le relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela.**

La Commissione per la statistica giudiziaria ha espresso il desiderio che nelle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela si diano, in fra l'altro, dettagliate notizie anche sui seguenti punti:

1° Se i Pretori curarono l'esatta osservanza di quanto prescrive l'art. 349 Codice civile, e se presentarono alla fine dell'anno la relazione sulla tenuta dei registri delle tutele, nonché sui provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge;

2° Se, e in quanti casi, nel corso dell'anno venne applicata la disposizione di cui all'art. 255 Codice civile;

3° Se e come siasi ottemperato dai Pretori per l'iscrizione delle tutele nel registro di cui è parola all'art. 344 Codice civile;

4° Se i valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi di spettanza dei minorenni vennero depositati nei modi prescritti dall'art. 287 Codice civile, e se i tutori e i Consigli di famiglia provvidero a convertire in titoli nominativi i titoli al portatore di proprietà dei minorenni;

5° Se, e in quanti casi, i minori portarono doglianze contro i tutori;

6° Se, e in quanti casi, e con quale esito, vennero iniziati giudizi per risarcimento di danni contro tutori;

7° Se, e in quanti casi, i tutori hanno dovuto ricorrere al Presidente del Tribunale per ottenere il provvedimento di ricovero dei minorenni ai termini dell'art. 279 e in relazione all'art. 222 Codice civile;

8° Se, e in quanti casi, fu accordato il provvedimento di cui all'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, cioè il ricovero del minore presso qualche famiglia onesta, ovvero in un istituto di educazione correzionale;

9° Se, e in quanti casi si è provveduto per la rimozione di tutori a motivo dei fatti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Ora, al fine di secondare il desiderio espresso dalla Commissione per la statistica giudiziaria, e nell'intento di raccogliere, per quanto è possibile, tutti gli elementi necessari per conoscere come effettivamente proceda l'istituto della tutela dei minorenni, prego le SS. LL. Ill.<sup>me</sup> favorire nelle annuali relazioni prescritte dalla circolare del 27 luglio 1891, n. 1246, informazioni anche su quanto forma argomento della presente circolare.

Occorre poi appena avvertire come tali notizie è bene siano fornite anche per il corrente anno.

Le SS. LL. si compiaceranno di comunicare ai Procuratori del Re e Pretori dipendenti il tenore della presente, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

---

**2. — Circolare in data 31 dicembre 1897, n. 1226/XXI, colla quale si prescrive che le relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela siano accompagnate da elenchi nominativi.**

Ai termini delle istruzioni in vigore, e specialmente di quelle date colle circolari 27 luglio 1891, n. 1246; 11 settembre 1893, n. 1294; 30 dicembre 1893, n. 692; 16 novembre 1896, n. 1413, 6 dicembre 1896, n. 905, alle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela dev'essere allegare prospetti numerici contenenti notizie statistiche sui minorenni sottoposti a tutela, nonchè gli elenchi nominativi delle tutele aperte in ciascun anno.

Ora la Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta il corrente mese, udita la relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1896, ha espresso il desiderio che in elenchi

nominativi siano raccolti alcuni dati diretti a far conoscere come, una volta istituite le tutele, esse funzionino.

Al fine pertanto di assecondare tale desiderio, e porre viemmeglio in grado questo Ministero e la Commissione per la statistica giudiziaria di conoscere come realmente proceda l'importante servizio della protezione dei minorenni sottoposti a tutela, e di esercitare su di esso vigilanza, dispongo che su elenchi nominativi conformi a quello annesso alla presente lettera-circolare debbansi raccogliere notizie sulle convocazioni dei Consigli pupillari nel corso dell'anno e sulle omologazioni delle deliberazioni dei Consigli stessi nei casi prescritti dalla legge.

I detti elenchi saranno trasmessi al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — unitamente ai rapporti e prospetti prescritti dalla circolare del 27 luglio 1897, n. 1246, nonchè dalle altre delle quali sopra è cenno.

Prego le SS. LL. di comunicare il tenore della presente circolare, insieme ad una copia dell'annesso modulo, ai Procuratori del Re e Pretori dei rispettivi distretti di Corte d'appello, e di curarne l'esatta e rigorosa osservanza.

Dalla cortesia dei signori Procuratori generali mi riuscirà gradito un cenno di ricevuta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

PRETURA di	Numero progressivo	Cognome e nome del minorenne	Et�	Data della costituzione della tutela	Cognome e nome del tutore	Data delle convocazioni dei Consigli durante l'anno	Provvedimenti adottati	Cause che impedirono la convocazione dei Consigli	Data dei provvedimenti dei tribunali per omologazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari nei casi prescritti	<i>Osservazioni</i>

- 3. — Circolare in data 26 febbraio 1898, n. 1281/XXI-B, concernente l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere nella costituzione di tutele per orfani abbandonati e per minorenni dimessi dagli Ospizi.**

Anche nella relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1896, presentata alla Commissione di statistica giudiziaria durante la sessione tenuta nel dicembre ultimo scorso, si lamentò che in generale le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere continuano a non denunciare gli orfani abbandonati ed i minorenni definitivamente dimessi dagli Ospizi.

Importa ora conoscere come nel distretto di codesta Corte di appello si sia ottemperato a quanto venne prescritto dal Ministero dell'interno colla circolare del 31 luglio 1896, e quali Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere tuttora non osservino le istruzioni di cui nella circolare stessa.

Intanto chiamo l'attenzione della S. V. Ill.<sup>ma</sup> su una considerazione esposta nella relazione suaccennata, sulla opportunità, cioè, che i Pretori abbiano a mettersi in corrispondenza diretta colle Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere al fine di raggiungere l'intento che per tutti i minorenni abbandonati, dimessi dagli Ospizi sia costituita la tutela.

Vedrà V. S. Ill.<sup>ma</sup> se il provvedimento proposto nella relazione di cui sopra è cenno possa essere attuato, e quindi si compiacerà informarmene.

Gradirò una risposta possibilmente sollecita alla presente.

*Pel Ministro*

ZELLA-MILILLO.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

- 
- 4. — Circolare in data 3 marzo 1898, n. 1290/XXI, concernente la istituzione di Comitati di patronato per minorenni sotto tutela o cura.**

Tra le deliberazioni prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria per assicurare il regolare andamento del servizio dei Consigli di famiglia e di tutela è la seguente: « Di rivolgere pre-

ghiera a S. E. il Guardasigilli, affinchè, d'accordo col Ministro dell'interno, si studi se e come si possa dare attuazione alle proposte concernenti la istituzione di Comitati di patronato per minorenni che si trovino sotto tutela o cura, ovvero siano privi di aiuto o di protezione. »

Il Ministero, prima di prendere in esame tale deliberazione al fine di vedere se e quali disposizioni al riguardo si potrebbero dare, desidera sapere se in alcune località funzionino, e con quali norme, Comitati di patronato di questa specie, e, ove effettivamente siano stati istituiti, se abbiano lo scopo di assicurare non solo la costituzione delle tutele ne' casi dalla legge prescritti, ma anche il funzionamento di esse una volta istituite.

Occorre appena avvertire che ove vi siano nel distretto Comitati di patronato di minorenni, il Ministero gradirebbe ricevere una copia dello statuto o regolamento che disciplina la istituzione, con l'indicazione se e da quale Autorità sia stato approvato.

Si rivolge pertanto alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> la preghiera per avere per codesto distretto le notizie delle quali sovra è cenno.

*Pel Ministro*

ZELLA-MILILLO.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

---



### III.

#### Ricovero di minorenni per correzione paterna.

**Circolare in data 27 febbraio 1898, n. 1252/26, colla quale si chiedono notizie sul ricovero di minorenni per correzione paterna.**

Mentre ringrazio la S. V. Ill.<sup>ma</sup> della particolareggiata relazione, argomento del foglio contro distinto, la prego di favorire al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — raccolte in apposito prospetto, e per ciascun Tribunale del distretto, le seguenti notizie sul ricovero dei minorenni per correzione paterna durante il secondo semestre del 1897.

1. — *Istanse per ricovero:*

- a) numero delle domande pendenti al 30 giugno 1897;
- b) numero delle domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre 1897.
- c) numero delle accolte;
- d) numero delle respinte;
- e) numero delle ritirate od abbandonate;
- f) numero delle rimaste pendenti al 31 dicembre 1897;
- g) Quanti minorenni furono ricoverati a spese dello Stato;
- h) Quanti ricoverati a spese degli interessati.

2. — *Istanse per liberazione dal ricovero per correzione paterna.*

Dovranno darsi le stesse notizie chieste alle lettere a) b) c) d) e) f) e in apposite colonne si dirà anche:

g) Quanti minorenni ricoverati a spese dello Stato vennero liberati;

h) quanti ricoverati a spese degli interessati vennero liberati.

Da ultimo è bene che i dati chiesti colla presente siano, per ciascuna lettera, suddivise in due colonne, in una delle quali saranno contenuti i dati per minorenni maschi, e in altra quelli per minorenni femmine.

Dovendosi nella prossima sessione, che terrà la Commissione di statistica giudiziaria, riferire intorno al modo come procedette il servizio del ricovero di minorenni per correzione paterna, prego la S. V. Ill.<sup>ma</sup> di favorire una risposta possibilmente sollecita alla presente.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Primi Presidenti delle  
Corti d'appello.*

---

#### IV.

### Esercizio della patria potestà.

---

**Circolare in data 7 gennaio 1898, n. 1234/XXI, concernente l'invio dei registri nominativi riguardanti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria circa l'esercizio della patria potestà.**

Ai termini della circolare 22 giugno 1897, n. 1476, devono essere trasmessi al Ministero — Ufficio della statistica giudiziaria — entro il corrente mese una copia dei registri nominativi prescritti dalla circolare stessa e concernenti i provvedimenti emessi nel decorso anno dalle Autorità giudiziarie riguardanti l'esercizio della patria potestà.

Ora, al fine di evitare smarrimenti o confusioni nell'invio di detti registri, prego V. S. Ill.<sup>ma</sup> a provvedere che quelli contenenti le notizie per i Tribunali di codesto distretto siano spediti al Ministero in via gerarchica, e con apposita nota di accompagnamento della Prima Presidenza.

Nell'inviare poi le copie dei registri su mentovati, e nella nota di accompagnamento, V. S. Ill.<sup>ma</sup> si compiacerà, se del caso, di fare quelle considerazioni che crederà sulle controversie e sui provvedimenti ai quali ha dato motivo nel 1897 l'Istituto della patria potestà.

Occorre poi appena avvertire che le dettagliate informazioni sul modo come procedette questo ramo del servizio dovranno essere contenute nelle relazioni triennali disposte dalla circolare del 22 giugno 1897.

Da ultimo avverto che le istruzioni contenute nella presente circolare in ordine alla trasmissione in via gerarchica al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — della copia, debitamente certificata, dei registri di cui è parola dovranno essere osservate non solamente nel corrente anno, ma anche in avvenire.

Dalla cortesia della S. V. Ill.<sup>ma</sup> mi riuscirà gradito un cenno di ricevuta della presente.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Primi Presidenti  
delle Corti d' Appello.*

---

V.

**Gratuito patrocinio in materia civile.**

---

**I. — Circolare 6 dicembre 1897, n. 1213/22, contenente istruzioni sui dati statistici sul gratuito patrocinio in materia civile.**

Dall'esame dei prospetti sul gratuito patrocinio in materia civile allegati alle Relazioni annuali che si trasmettono al Ministero ai termini della circolare 31 ottobre 1893, n. 1300, è risultato che le notizie in essi contenute non concordano sempre con quelle raccolte nei prospetti annuali che si inviano alla Direzione generale della statistica. E tale irregolarità si ebbe a lamentare anche per i dati relativi al 1896, nonostante che con circolare del 26 dicembre 1896, n. 919, sia stata comunicata ai signori Procuratori generali una copia dei prospetti annessi alla circolare del 1893, indicando per quali colonne debba esservi uniformità con quelle delle corrispondenti colonne delle tavole annuali della statistica civile.

Ciò posto, prego la S. V. di raccomandare ai dipendenti Procuratori e Pretori la maggiore diligenza ed attenzione nella compilazione dei suindicati prospetti, affinchè queste discordanze non abbiano a constatarsi di nuovo in avvenire.

Anzi, allo scopo di eliminare ogni possibile ragione di differenza, credo opportuno prescrivere che nei prospetti di cui sovra è parola, sia inserita una colonna dopo la 4<sup>a</sup> coll'indicazione « di incompetenza o di rinvio ad altra autorità » e che delle colonne 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> sia fatta una sola coll'intestazione « per abbandono o perenzione » da collocarsi nel posto dell'attuale 8<sup>a</sup>. Tale colonna corrisponderebbe a quella n. 5 contenuta nelle tavole del gratuito patrocinio della Direzione generale di statistica, ed in tal modo il numero totale delle colonne rimane inalterato.

Per conseguenza, a parte la diversa disposizione delle colonne dei due prospetti, essendovi però assoluta identità nella parte di essi che si riferisce all'esito delle cause trattate col gratuito patrocinio, vi deve anche essere identità fra le cifre con essi richieste.

Raccomando alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> di curare l'esatta e rigorosa osservanza di quanto venne disposto con la circolare del 26 dicembre 1896, n. 919, nonchè con la presente.

Mi riuscirà gradito un cenno di risposta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Procuratori Generali.*

2. — Circolare in data 11 marzo 1898, n. 1342/22-A, colla quale si chiedono informazioni in ordine ad alcuni provvedimenti da adottare per regolare e sollecito andamento del servizio del gratuito patrocinio in materia civile.

La Commissione per la statistica giudiziaria, prendendo in esame le relazioni annuali sul servizio del gratuito patrocinio in materia civile, più volte ha, con apposite deliberazioni, richiamata l'attenzione del Ministero sulla urgenza di adottare intanto in sede amministrativa alcuni provvedimenti al fine di rimuovere non pochi e gravi inconvenienti verificatisi in questo ramo del servizio.

Fra le deliberazioni prese al riguardo, anche nella sessione del dicembre u. s., credo ora opportuno fermare l'attenzione della S. V. Ill.<sup>ma</sup> su due, le quali sono del seguente tenore:

« La Commissione delibera:

« a) di pregare il Ministro della giustizia ad esaminare se e come si possa ottenere dalle Autorità giudiziarie, sentiti i Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei Procuratori, la istituzione di un albo, dal quale si abbiano a scegliere, con determinato ordine, i patrocinatori ufficiosi ;

« b) di esprimere a S. E. il Ministro il voto che sia incoraggiata e favorita l'opera delle Associazioni private aventi il precipuo scopo di esercitare il patrocinio gratuito dei poveri ; »

Ora, prima di vedere se e come si possa attuare la deliberazione di cui è parola alla lettera a), desidero conoscere l'apprezzato parere di V. S. Illustrissima in proposito, nonchè in ordine al modo

come si dovrebbe provvedere per dare esecuzione alla deliberazione stessa.

Desidero inoltre sapere se nel distretto siano state instituite delle Associazioni fra avvocati e procuratori per la gratuita difesa in materia civile, e, nel caso affermativo, se con apposito regolamento sia disciplinata l'azione delle predette Associazioni. Al riguardo poi occorre appena avvertire che con tutte quelle informazioni che V. S. Illustrissima crederà di comunicarmi, mi riuscirà gradito ricevere copia degli statuti o regolamenti compilati dalle Associazioni su mentovate.

La S. V. Ill.<sup>ma</sup> si compiacerà favorirmi una sollecita risposta alla presente, con rapporto diretto al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello.*

---

## VI.

### Notizie statistiche sulle licenze pel rilascio di beni immobili.

---

**Circolare in data 5 aprile 1898 della Direzione generale  
della statistica.**

Come è noto alla S. V. Ill.<sup>ma</sup>, è stata, or non è molto, promulgata una legge intesa a rendere più spedito il procedimento di licenza dei conduttori d'immobili per finita locazione.

Essendo già trascorso oltre un anno dacchè la legge entrò in vigore, giova conoscere quali siano i risultati che se ne sono ottenuti.

A tal uopo sono stati compilati da questa Direzione generale due prospetti, uno per gli Uffici di conciliazione, e l'altro per le Preture, dei quali invio alla S. V. una quantità sufficiente per codesto distretto, con preghiera di ordinarne la distribuzione alle dette Magistrature.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Il Direttore generale*

Bodio.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello.*

---

### Procedimenti per rilascio di beni immobili

(in esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 547)

Ufficio di Conciliazione di \_\_\_\_\_

Circondario del Tribunale di \_\_\_\_\_

Mandamento di \_\_\_\_\_

Distretto della Corte d'appello di \_\_\_\_\_

PROCEDIMENTI IN PRIMO GRADO							PROCEDIMENTI IN GRADO DI OPPOSIZIONE	
Licenze delle quali fu chiesta la convalidazione	Licenze sulle quali il Conciliatore non ebbe a pronunciarsi stante il récesso o la contumacia dell'attore	Licenze sulle quali fu provveduto nell'anno				Licenze sulle quali non era ancora stato provveduto alla fine dell'anno	Opposizioni a ordinanze di convalidazione (nel caso di nullità della citazione non sanata dalla comparizione del citato) definite	
		senza contradittorio	in contraddittorio				con annullamento della ordinanza	con conferma della ordinanza
		convaldate (quando il citato non comparve o comparso non si oppose)	convaldate	non convaldate	rinviate al Magistrato competente secondo la legge comune			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NB. La somma dei numeri segnati nelle colonne 2 a 7 deve essere uguale al numero segnato nella colonna 1.



**Procedimenti per rilascio di beni immobili**  
(in esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 547)

Pretura di \_\_\_\_\_ Circondario del Tribunale di \_\_\_\_\_ Distretto della Corte d'appello di \_\_\_\_\_

PROCEDIMENTI IN PRIMO GRADO						PROCEDIMENTI IN GRADO DI OPPOSIZIONE		PROCEDIMENTI IN GRADO DI APPELLO		
Licenze delle quali fu chiesta la convalidazione	Licenze sulle quali il Pretore non ebbe a pronunciarsi stante il recesso o la contumacia dell'attore	Licenze sulle quali fu provveduto nell'anno				Licenze sulle quali non era ancora stato provveduto alla fine dell'anno	Opposizioni a ordinanze di convalidazione (nel caso cioè di nullità della citazione non sanata dalla comparizione del citato) definite	Appelli da ordinanze di convalidazione (nel caso di nullità della citazione non sanata dalla comparizione del citato) emesse dai Conciliatori		
		senza contraddittorio	in contraddittorio					con annullamento della ordinanza	con conferma della ordinanza	accolti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NB. La somma dei numeri segnati nelle colonne 2 a 7 deve essere uguale al numero segnato nella colonna 1.

## VII.

**Circolare in data 18 dicembre 1897, n. 1219/XXX, contenente istruzioni circa le relazioni sul servizio del casellario giudiziale.**

La Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del corrente mese, udite le comunicazioni del Comitato permanente in ordine al modo in cui procedette il servizio del casellario giudiziale durante il decorso anno, ha espresso il desiderio che nelle relazioni semestrali prescritte dalla circolare delli 21 aprile 1896, n. 1394, e per quanto concerne il casellario giudiziale, fra l'altro, debbansi dare anche le seguenti notizie: *a*) se nelle Preture furono compilati e trasmessi al casellario competente i cartellini relativi a tutte le sentenze di condanna divenute irrevocabili nel semestre, e se e quanti cartellini rimangono ancora a compilarli; *b*) se tutti i cartellini derivanti da ordinanze del giudice istruttore, da sentenze del Tribunale e della Corte di assise, divenute irrevocabili nel semestre furono compilati e collocati nel casellario giudiziale competente, e per quante ordinanze e sentenze debbasi redigere ancora il cartellino; *c*) se siano state accuratamente eseguite le ispezioni trimestrali ordinate dall'articolo 24 del regolamento 6 dicembre 1865, e se, in tale occasione, si sia constatato, non solamente il regolare funzionamento del casellario, ma l'adempimento anche di quanto prescrivono gli articoli 22 del regolamento suddetto, e 34-35 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, circa l'eliminazione dei cartellini riguardanti persone defunte o condannate per contravvenzioni o per fatti non costituenti più reato.

Convenendo io pure nelle giuste osservazioni della Commissione di statistica giudiziaria sulla necessità, cioè, che le relazioni semestrali prescritte dalla circolare 21 aprile 1896 anche per quanto concerne il casellario giudiziario abbiano ad essere dettagliate in modo che il Ministero e la Commissione siano in grado di conoscere come effettivamente proceda tale ramo importante di servizio, de-

sidero che nelle relazioni stesse si diano particolareggiate notizie sui punti dei quali sopra è cenno, nonché sugli inconvenienti ed irregolarità rilevate nell'andamento del servizio, e sui provvedimenti adottati o provocati pel regolare funzionamento di essi.

Prego quindi le SS. LL. Ill.<sup>me</sup> a dare le occorrenti disposizioni, affinchè le relazioni sul servizio casellario, a cominciare dal secondo semestre del corrente anno, siano compilate tenendo presenti i desideri della Commissione della statistica giudiziaria, nei quali consente questo Ministero.

Le SS. LL. si compiaceranno poi di richiamare su quanto forma oggetto della presente l'attenzione dei Procuratori del Re e Pretori del rispettivo distretto.

Dalla cortesia delle SS. LL. attenderò un cenno di risposta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

FANI.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

---

*Finito di stampare addì 12 ottobre 1899.*

---

